


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



Codice di leggi e costituzioni  
per gli Stati di Sua Altezza Serenissima  
Modena, 1771  
Volume II

C O D I C E  
D I  
L E G G I,  
E C O S T I T U Z I O N I  
*PER GLI STATI*  
DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA.  
T O M O   S E C O N D O .



IN MODENA MDCCLXXI.

---

PRESSO LA SOCIETA' TIPOGRAFICA.  
CON PRIVILEGIO.

( III )  
I N D I C E

DEI TITOLI

DEL LIBRO TERZO.

<b>D</b> E' Feudi, e delle loro Investiture. Titolo I.	pag. 1.
Dei Diritti de' Feudatarj, e loro limiti. Tit. II.	8.
Delle Successioni Feudali. Tit. III.	22.
Della Devoluzione de' Feudi, e della Separazione de' Beni Feudali dagli Allodiali. Tit. IV.	24.
Dell' Immunità per il numero di dodici Figli. Tit. V.	28.
Delle Legittimazioni, e dei Dottorati, e Notariati. Tit. VI.	32.
Del Buon Governo, e Regolamento delle Comunità degli Stati. Tit. VII.	35.
Delle Monete. Tit. VIII.	64.
Degli Ebrei. Tit. IX.	67.

## I N D I C E

## D E I T I T O L I

## D E L L I B R O Q U I N T O .

<b>D</b> ella Bestemmia, ed Irriverenza verso i Luoghi, le Immagini, e Cose Sacre.	
Titolo I.	pag. 179.
De' Delitti di Lesa Maestà. Tit. II.	182.
Delle Offese de' Magistrati, Giudici, ed al- tri Uffiziali di Giustizia Tit. III.	185.
Degli Omicidj Tit. IV.	188.
Del Parricidio.	189.
Degl' Infanticidii.	190.
Dell' Assassinio.	192.
Dell' Omicidio Proditorio.	193.
Del Veneficio.	194.
Dell' Omicidio con qualità di Furto.	195.
Dell' Omicidio per errore, casuale, e a difesa.	ivi.
Del Suicidio.	197.
De' Duelli Tit. V.	199.
Delle Armì, e dei Delitti, che si commet- tono colle medesime Tit. VI.	201.
Delle Radunanze, e Squadriglie Tit. VII.	224.

Dei Furti, delle Rapine, ed altri delitti di simile specie. Tit. VIII.	227.
Degl' Incendiarj. Tit. IX.	253.
De' Monetarj. Tit. X.	256.
Dello Stupro, ed altri delitti di carne. Tit. XI.	262.
Del Ratto. Tit. XII.	270.
Delle Falsità. Tit. XIII.	272.
De' Contratti Usurarj, ed altri illeciti. Tit. XIV.	280.
De' Giuochi proibiti. Tit. XV.	288.
Dello Scalamento delle Mura delle Città, o Fortezze. Tit. XVI.	291.
Dell' Insegnimento, ed Arresto de' Disertori. Tit. XVII.	293.
De' Banditi, Facinorosi, e Malviventi, e delle pene di chi li ricettasse, o cooperas- se alla loro fuga. Tit. XVIII.	296.
De' Libelli famosi, ed altre simili ingiurie. Tit. XIX.	302.
Delle Offese, e degl' insulti. Tit. XX.	306.
Della resistenza alle Esecuzioni della Giusti- zia Tit. XXI.	308.
Degli Eccessi degli Esecutori Tit. XXII.	312.

# LIBRO TERZO

## TITOLO I.

*De' Feudi, e delle loro Investiture.*

### I.

**O**gni Feudo avente annessa Giurisdizione s' intenderà sempre retto, e proprio; e ciò avrà luogo tanto nelle Concessioni feudali fatte in addietro, quanto in quelle da farsi in avvenire, quando espressamente non fosse stata, o non venisse loro impressa altra forma nelle Investiture.

### II.

Tanto nelle già fatte, che nelle Infeudazioni da farsi, le Clausule *per se, e suoi Eredi*, o anche *per se, Eredi, e qualsivoglia Successori*, s' intenderanno de' soli figli, e discendenti maschi Agnati dell' Investito, ed in conseguenza non faranno, che il Feudo suddetto possa giudicarsi ereditario.

### III.

Nè meno faranno che abbia a riputarsi

Feudo misto quello della suddetta natura, che fosse stato, o venisse concesso con la Clausula *per se, figli, ed eredi*, o altre simili: restando anzi da Noi abolita affatto sì per le Concessioni già fatte, che per quelle da farsi una tale specie di Feudi.

## I V.

I Feudi giurisdizionali si giudicheranno sempre di loro natura individui, e così pure i Feudi aventi annessa dignità, o titolo di Marchesato, Contea, o Signoria.

## V.

Per conseguenza la divisione fra più Conforti, o Condomini, che con previo Nostro beneplacito ne fosse stata fatta, o se ne facesse in avvenire, quando la Investitura non porti una espressa, e letterale divinità de' suddetti Feudi, s'intenderà seguita rispetto al solo esercizio della Giurisdizione, all'amministrazione, ed al godimento degli emolumenti feudali, nè pregiudicherà punto alle ragioni degli altri Condividenti, o loro Successori, compresi nella originaria Investitura, in caso di aperta successione ai medesimi Feudi per mancanza de' possessori  
attua-

attuali, o loro linea chiamata, o per caducità incorra da questa nel modo, e forma però rispetto a quest'ultimo caso da dichiararsi più abbasso.

## V I.

Quanto si è detto per i Feudi Giurisdizionali, o aventi annessa dignità, e Titolo, dovrà anche osservarsi rispetto ai Feudi concessi *ad uso di Regno*, o con altra clausula equivalente.

## V I I.

La individuità suddetta resterà tolta per la materiale divisione in parti reali, e fisiche dimostrabili ad occhio, ed assegnazione di ognuna di esse, che nell'Instrumento d'Investitura se ne fosse fatta a ciascheduno separatamente di più Coinvestiti: nel qual caso devolvendo una parte, o per mancanza della linea d'uno, o per caducità come sopra, questa non si accrescerà agli altri, ma ritornerà alla Nostra Ducal Camera, quando questi non fossero stati per espresso patto risultante dall'Investitura sostituiti ai primi.

## VIII.

Ciò che venghiamo di disporre avrà anche luogo quando la divisione, ed assegnazione suddetta fosse fatta in parti bensì intellettuali, ma però colla Clausula *pro diviso*, o con altre formole di equal forza, ed importanza.

## IX.

L'Investitura Feudale dovrà da chiunque abbia per successione acquistati, o posseda Giurisdizioni, Feudi, Beni, Diritti, o altri emolumenti Feudali d'immediata dipendenza dal Dominio diretto della Nostra Ducal Camera, chiedersi, e rinnovarsi fra l'anno, e giorno dal dì dell'aperta Successione, o dell'avvenimento al Trono d'alcuno de' Nostri Successori.

## X.

Entro lo stesso termine dal giorno dell'acquisto dovrà prendersi l'Investitura da qualunque persona, in cui per Contratto fra vivi fosse col Sovrano Nostro permesso passato il Feudo.

Tra-

## XI.

Tracorso il suddetto termine, senza che siasi rinnovata, o presa rispettivamente l'Investitura, s'incorrerà da chi non avrà compiuto alla prescritta obbligazione nella pena della caducità delle predette Giurisdizioni, Feudi, Diritti, e rendite Feudali; e tale caducità s'incorrerà *ipso jure*, e senz'alcuna interpellazione, o accettazione per parte della Nostra Camera.

## XII.

Nè da tale caducità scuferà l'allegare, che tale inadempimento non sia stato dolofo, o fatto con mal animo, mentre la sola ommissione si attenderà al suddetto effetto, rimossa qualunque eccezione; nè tal caducità s'intenderà rimessa per qualsivoglia lasso di tempo, o perchè dopo essere stata incorsa fossero dagli Uffiziali della Nostra Camera stati ricevuti, ed accettati da' Ministri della medesima i tributi, o altre recognizioni Feudali solite da Feudatarj Nostri prestarsi alla stessa Ducal Camera.

Non

## X I I I.

Non solo gli attuali possessori, o succeduti all'attual godimento de' suddetti Feudi, ma anche quelli, che fossero simultaneamente investiti, ed avessero ragione di Condominio ne' Feudi individui, benchè divisi quanto all'esercizio, amministrazione, e godimento, come sopra, dovranno ne' tempi, e modi, ed occasioni sopra espresse domandare la rinovazione delle Investiture per ogni loro diritto, ed interesse; e venendo il caso d'entrare all'attuale possesso, dovranno, non ostanti le precedenti, prendere per il suddetto nuovo caso nuova Investitura: sotto le pene d'immediata caducità, e privazione d'ogni loro diritto da incorrersi in ciascheduno degli accennati casi da chiunque mancasse all'obbligo, che venghiamo d'imporgli.

## X I V.

Il Feudo, o Diritto al medesimo rispettivamente ne' suddetti casi d'incorsa caducità devolverà, e si applicherà perpetuamente, e pienamente alla Nostra Ducal Camera, quando si trattasse di Feudo nuovo,  
o di

o di Feudo ereditario; ma se si tratterà di Feudo antico, o sia poi retto, o sia anche concesso per Maschi, e Femmine, in tal caso devolverà alla Nostra Ducal Camera durante soltanto la vita del Contumace, dopo la cui morte dovrà farsi luogo alla ragione, e al diritto di chi dopo di lui fosse contemplato nelle Investiture.

## X I I I.

Non solo gli attuali possessori, o succeduti all'attual godimento de' suddetti Feudi, ma anche quelli, che fossero simultaneamente investiti, ed avessero ragione di Condominio ne' Feudi individui, benchè divisi quanto all'esercizio, amministrazione, e godimento, come sopra, dovranno ne' tempi, e modi, ed occasioni sopra espresse domandare la rinovazione delle Investiture per ogni loro diritto, ed interesse; e venendo il caso d'entrare all'attuale possesso, dovranno, non ostanti le precedenti, prendere per il suddetto nuovo caso nuova Investitura: sotto le pene d'immediata caducità, e privazione d'ogni loro diritto da incorrersi in ciascheduno degli accennati casi da chiunque mancasse all'obbligo, che venghiamo d'imporgli.

## X I V.

Il Feudo, o Diritto al medesimo rispettivamente ne' suddetti casi d'incorsa caducità devolverà, e si applicherà perpetuamente, e pienamente alla Nostra Ducal Camera, quando si trattasse di Feudo nuovo,  
o di

o di Feudo ereditario; ma se si tratterà di Feudo antico, o sia poi retto, o sia anche concesso per Maschi, e Femmine, in tal caso devolverà alla Nostra Ducal Camera durante soltanto la vita del Contumace, dopo la cui morte dovrà farsi luogo alla ragione, e al diritto di chi dopo di lui fosse contemplato nelle Investiture.

## TITOLÒ II.

*Dei Diritti de' Feudatarj, e loro limiti.*

## I.

**T**utti i Nostri Vassalli investiti di Feudo, che abbia annessa Giurisdizione, godranno del mero, e misto Impero, Podestà della Spada, e Diritto di comando, ed ubbidienza de' Sudditi del loro Feudo.

## I I.

Avranno in conseguenza l'arbitrio, e la facoltà di punire, e castigare i refrattarj, e disubbidienti, e i rei di qualunque delitto, la cui cognizione non sia da queste Nostre Costituzioni privatamente riservata al Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, e di quelli condannare, e multare nelle pene dalle Nostre, o in loro difetto dalle Leggi Comuni prescritte, e quanto alle arbitrarie potranno stabilirle, e decretarle mediante il loro Tribunale, entro però sempre i limiti portati dal disposto nel Lib. IV. Tit. XV. delle presenti Costituzioni.

Per

## I I I.

Per la esecuzione delle suddette pene farà in loro balia il procedervi con quella autorità, della quale in forza delle loro Investiture, e della pratica hanno finora usato.

## I V.

Ai medesimi Feudatarj apparterranno le Confiscazioni de' beni, alle quali si facesse luogo per alcuno de' suddetti delitti, e condanne, compatibilmente però colle presenti Costituzioni.

## V.

Potranno altresì tanto innanzi, che dopo le condanne rimettere le pene, e fare qualsivoglia Grazia, e composizione co' Rei, e le medesime pene in tutto, o in parte commutare.

## V I.

Sarà in loro arbitrio l'assumere, e delegare Giudici per la cognizione delle suddette cause, e deputarli con tutte quelle Clausole, ed in quei modi, che pareranno a detti Feudatarj, e molto più l'unire ai

T. II.

B

loro

loro Giudicanti uno, o più Congiudici.

## V I I.

S'intenderà pure accordata ai suddetti Nostri Vassalli la plenaria Podestà, e Giurisdizione di conoscere, definire, e deputare Giudici, e Notari per giudicare anche tutte le altre Cause Civili, e miste, e di qualsivoglia altra sorta sì nelle prime, che nelle seconde, ed ulteriori istanze, e soltanto per le Cause Civili si continuerà la pratica sin qui osservata di portarle dopo le due Sentenze conformi al Supremo Nostro Consiglio di Giustizia in grado di Revisione.

## V I I I.

Passando in giudicato una Sentenza per essere trascorso il termine ad appellare, o per essere andato deserto l'appello, dovrà bensì ricorrersi a Noi, o al Supremo Consiglio Nostro suddetto per la restituzione in intero, ma questa ottenuta dovrà poi ritornare la Causa al Tribunale de' Feudatarj, e sarà immancabilmente giudicata in grado d'Appello dai Giudici deputati, o da deputarsi dai medesimi Feudatarj.

Per

## I X.

Per tutto il tratto delle Giurisdizioni da Noi infeudate competerà ai Feudatarj ogn'altra Regalia, Ragione, ed Emolumento, ed altre cose sin qui ne' rispettivi Feudi pigliate, e solite d'aversi tanto di ragione quanto di legittima consuetudine; sulla cui competenza in ogni caso di questione dovrà decidersi dal Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, come Tribunale, al quale appartiene la privativa cognizione delle Cause riguardanti materie, o diritti Feudali.

## X.

Per il migliore Governo, e Reggenza dei loro Sudditi, e delle predette Giurisdizioni potranno fare quegli Ordini, Rescritti, e Determinazioni, che troveranno a proposito, eseguirle, e farle eseguire, e per la piena loro osservanza imporre contro i trasgressori quelle pene, e multe che riputeranno adequate, e convenienti.

## X I.

Dovranno per altro astenersi da quegli Ordini, Gride, Commessioni, Rescritti, ed

ed altri Atti, che in qualunque modo tendessero ad angustiare i Sudditi Nostri nell'esercizio di quella libertà circa le loro persone, contratti, disposizioni, beni, o rendite, la quale, precisamente da Nostra special Concessione in contrario, vogliamo, che resti ai medesimi preservata, o ad aggravarli di opere, o carichi oltre il dovere; dichiarandosi perciò da Noi nulle, e di niuna sussistenza, e fermezza tanto le Gride, Rescritti, e qualsivoglia Ordini, Commessioni, ed altri Atti, che si facessero in avvenire, quanto fatti, ed anche eseguiti per lo passato, con cui in qualunque modo, e sotto qualsivoglia speciosità di titolo, e di pubblica utilità resti proibito, e vietato ai Sudditi Nostri, ed altri abitanti ne' Feudi de' predetti Nostri Vassalli:

## I.

Il poter andare ad abitare fuori degli stessi Feudi, ed in quei luoghi così mediati come immediati dei Nostri Dominj, che a loro piacesse, o piacesse; semprechè non vadano ad abitare negli Stati d'altri Principi contro il disposto nel Lib. II. Tit. VIII. di queste Nostre Costituzioni.

## 2.

Il poter estrarre, portare, e condur fuori della Giurisdizione senza dinunzia, licenza, o pagamento alcuno formenti, grani, ed ogn'altra sorta di legumi, uve, vini, legna così da opera, come da fuoco, fasci, vincigli, foglia di mori, fieni, paglie, strami, vitelli, castrati, manzi, bovi, ed ogni altra sorta di bestiami, e loro pelli, ova, formaggio, butirro, sete, lini, canape, e qualsivoglia altra cosa spettante alla Grassa, e destinata al vitto, ed uso umano; volendo Noi, che ad ogni Suddito, ed abitante ne' luoghi infeudati resti la libertà di poter estrarre, e condur fuori di detti luoghi tutte le cose espresse di sopra senza alcuna molestia, contraddizione, ed impedimento, purchè non l'estraessero dal luogo infeudato a Stati d'altri Principi contro alcuna delle Nostre Gride, e Provvisioni. Che se per qualche accidente occorresse penuria grande di dette cose nella Giurisdizione del Feudatario, in tal caso potrà per quell'anno solamente provvedere con Gride penali ancora al bisogno proprio, e de' suoi Sudditi, ma sempre, e non altrimenti, con No-

stra preventiva approvazione, ed assenso.

3.

Parimenti il poter far contratto, e partito di grani, legna, animali, vini, fieni, e d'ogn'altra cosa delle loro Giurisdizioni, e Feudi, volendo Noi, che a ciascuno resti la libertà di vendere, alienare, contrattare, dare in pagamento, ed in qualsivoglia altro modo disporre delle sue rendite, e beni.

4.

E così anche il potere i loro Sudditi convenirsi l'un l'altro anche fuori della loro Giurisdizione civilmente con azione personale, o reale ne' casi dalle Leggi Nostre, o Comuni compatibilmente colle Feudali Investiture permessi; semprechè non si convenano essi fuori de' Nostri Stati, lo che resta assolutamente da Noi proibito, volendo Noi, che niuno de' Sudditi Nostri veri, e proprii immediati, o mediati possa chiamare in Giudizio fuori de' Nostri Stati altro de' Nostri Sudditi, nè per ragione della cosa situata, o del celebrato contratto, nè per qualunque altra causa, nè fuor di Stato i lui beni occupare, o sequestrare, salvo che se fosse pe-  
rico-

ricolo *in mora*, senza l'espressa Nostra precedente licenza, sotto pena di nullità degli Atti, ed altra pecuniaria, ed anche afflittiva ad arbitrio Nostro.

X I I.

Dichiariamo altresì nulle, e di niuna forza, e sussistenza tutte le Gride, Proclami, Rescritti, Ordini, e Commessioni fatte, e rispettivamente date da molti Feudatari, colle quali si annulla, e si dichiara di niun valore, e sussistenza ogni Rogito così di Contratti, come di Testamenti, ed ultime Volontà, che non sieno fatti, e rogati da' loro Notari, e Cancellieri, ma da altri Notari fuori delle loro Giurisdizioni, volendo Noi, che sia lecito ad ogni Suddito, ovvero abitante ne' luoghi mediati di poter far ridurre in Istrumento tanto Contratti, quanto ultime Volontà fuori delle Giurisdizioni, e dei Feudi, e dove a ciascuno piacerà, massime ne' Nostri Stati così mediati, come immediati, e che a questi Rogiti si abbia a dar fede, ed esecuzione ( purchè per altro abbiano le qualità legali, e necessarie ) in qualunque luogo, così mediato, come immediato de' Nostri Stati, e sopra qualsivoglia

gna beni, ed effetti situati, ed esistenti in ognuno de' suddetti luoghi.

## X I I I.

Nulla, ed invalida sarà ugualmente ogni Grida, Ordine, Rescritto, e Provvisione fatta da' Feudatarj, mediante cui fosse vietato a' Sudditi, abitanti, ed altri di poter vendere, donare, permutare, ed in qualunque modo alienare così per via di Contratto, come di ultima Volontà in persone non soggette a' loro Feudi, ed a questi il poter acquistare, ricevere, e possedere in qualunque modo, e titolo, come sopra, beni stabili nelle loro Giurisdizioni, e Feudi, dovendo restare ad ognuno la libera facoltà di trasferire, ed alienare i proprj beni, e di quelli contrattare, e disporre per ultima volontà liberamente a favore, utilità, e comodo di chi gli piacerà, e che ognuno possa acquistare, e succedere senz' alcun ostacolo, nè divieto, ancorchè forestiere, rispetto alla Giurisdizione del Feudatario, purchè non sia suddito d' altri Principi, o abitante ne' loro Stati, ed a Noi non soggetto.

Alla

## X I V.

Alla stessa invalidità soggiaceranno tutte le Gride, Ordini, Commessioni, Rescritti fatti da' Feudatarj, o Costumanze a loro favore introdotte, mediante cui siano astretti li Sudditi, ed abitanti nelle loro Giurisdizioni a fare alcun carreggio, o condotta con bovi, cavalli, asini, ed altri animali, con carri, carrozze, barozzi, ed altri strumenti, ed a prestare alcun' opera di persona, o a concorrere ad alcun carreggio, condotta, ed opera mediante alcuna contribuzione di denaro, e ciò per servizio, ed interesse particolare di detti Feudatarj, loro Case, e Famiglie; perchè quanto ai servizi pubblici per mantenimento di Castelli, Rocche, Case d' Ufficiali di Giustizia, Molini Feudali, Carceri, e simili, s' intendono riservate le ragioni così ai Feudatarj, come alle loro Comunità da conoscersi, e terminarsi occorrendo da Noi, o dal Supremo Nostro Consiglio di Giustizia.

## X V.

E maggiormente dichiariamo nulle, ed invalide quelle Gride, Ordini, Rescritti,  
T. II. C e Com-

e Commessioni, Imposizioni, o altri Atti, in virtù di cui venissero obbligati, ed astretti i loro Sudditi, ed abitanti a contribuire alcuna Colletta, o prestazione ancorchè leggiera, o sia per servizio del Feudatario, o per altra causa, benchè pubblica, dovendosi in tal caso ottenere il beneplacito Nostro, come anche a dare uve alle loro Cantine, fieni alle stalle, ed ogn' altra cosa per servizio delle Case loro.

## X V I.

Si aboliscono parimenti le Gride, colle quali da' Feudatarj si obbligassero i loro Sudditi, sotto pene a' disubbidienti, di dovere andare a' loro mercati, e fiere, risultando da ciò grave pregiudizio alle faccende, e lavori delle Campagne, ed al servizio de' Contadini, ed altre persone forzate a questo aggravio.

## X V I I.

Intendiamo però, che sotto la dichiarazione di nullità di tutte le suddette Gride, Ordini, Provvisioni, Statuti, e Rescritti non sieno comprese, nè contenute quelle Gride, Ordini, Provvisioni, Statuti, e Rescritti,

scritti, che prima dell' Infeudazione fatta al Feudatario fossero state pubblicate, e rispettivamente fatte dal Nostro Governo, o da' Nostri Antecessori, o da Noi sopra le suddette materie, quando ancora fossero poi dopo le Infeudazioni state rinnovate dal Feudatario, semprechè da Noi, o da' Nostri Successori non restino rivate.

## X V I I I.

La presente Legge dovrà aver luogo anche per quelle Gride, Provvisioni, Ordini, e Rescritti, che fossero stati pubblicati, e rispettivamente dati, e fatti dal Feudatario del luogo prima d'essere devoluto alla Ducal Camera, e poscia concesso, ed Infeudato ad altro Feudatario, poichè le Gride, Provvisioni, Rescritti, ed Ordini come sopra pubblicati, e fatti dal primo Feudatario s' intenderanno ancora compresi, e contenuti sotto la presente dichiarazione, e però di nissun valore.

## X I X.

Annulliamo finalmente, ed irritiamo tutte quelle Commessioni, ed Ordini, con i quali dai Feudatarj si desse lo sfratto, o

Bando dalle loro Giurisdizioni ad alcun Suddito, o se gli desse altra pena così afflittiva, come pecuniaria, senza prima essersi proceduto conforme le regole, termini, e fondamenti di Giustizia.

## X X.

Non potranno i Feudatarj accordare ricovero, nè concedere Salvocondotti a Banditi, o Delinquenti per delitti commessi fuori de' loro Feudi.

## X X I.

Contro il disposto nella presente Legge non si attenderà qualsivoglia pratica, od osservanza, ancorchè per tempo antichissimo fosse stata introdotta, o s'introducesse per l'avvenire, salvo il disposto nel Lib. II. Tit. XI. §. XVI. delle presenti Nostre Costituzioni, ove possa aver luogo compatibilmente colla Legge su questa feudal materia già promulgata in Ottobre dell' Anno 1671., ed in varj tempi ripubblicata.

## X X I I.

Ed oltre alla nullità, ed insuffistenza come sopra, quel Feudatario, che in avvenire

nire facesse una, o più delle suddette Grida, o facesse eseguire le fatte, e dichiarate nulle, e contraffacesse alle cose proibite come sopra, incorrerà ancora nella pena della privazione del Feudo insieme con gli emolumenti feudali da convertirsi in utile della Nostra Ducal Camera, durante però solamente la vita di quel Feudatario.

## TITOLÒ III.

*Delle Successioni Feudali.*

## I.

**N**E' Feudi retti, e proprii succederanno al Padre i di lui figli Maschj, e così i di lui Discendenti d'uno in altro gradatamente, e successivamente finchè ve ne faranno della linea maschile del primo Investito.

## II.

Estinta che sia questa il Feudo devolverà alla Nostra Ducal Camera, salvo che se nella Investitura fossero chiamate le femmine, o i loro Discendenti, la cui vocazione, quando ne apparisca, dovrà intendersi sempre sussidiaria, ed in mancanza di tutti i Maschj Agnati discendenti dal primo Investito; e salvo ancora il caso che al Feudo fossero chiamati i Collaterali dell'istesso primo Acquirente.

## III.

Tale chiamata dovrà essere chiara, e  
let-

letterale, e per conseguenza non potrà giudicarsi giammai indotta in forza delle Clausole *per ragione di Feudo Antico, Avito, Paterno*, o altre simili, e nè meno per la dichiarazione che si fosse fatta nell' Investitura che il Feudo deva fortir la natura, ancorchè in tutto, e per tutto, di Feudo *Antico, Avito, o Paterno ec.*

## IV.

In caso che più Agnati contendessero fra loro per la prelazione a causa di maggior prossimità coll' ultimo Investito, giacchè quella appunto di questo, non già l'altra del primo Acquirente dovrà attendersi, ed osservarsi, si farà la computazione de' gradi civilmente ascendendo dal pretendente fino al comune Stipite, e da questo discendendo all' ultimo Investito.

## V.

La medesima computazione de' gradi dovrà farsi per Agnazione, e però la maggior prossimità per Cognazione, o per diversa computazione di gradi non porterà qualità, che sia atta a fornire alcun titolo, o sussidio per l' addimandata prelazione.

## T I T O L O I V.

*Della Devoluzione de' Feudi, e della Separazione de' Beni Feudali dagli Allodiali.*

## I.

**A**lla Nostra Ducal Camera devolverà il Feudo giurisdizionale, di cui sia stato dalla medesima investito alcuno de' Nostri Vassalli, tanto nel caso di non domandata, o non rinnovata Investitura ne' tempi, e modi stabiliti nel Tit. I. del presente Libro, quanto per causa di contravvenzione ad alcuno de' capi contenuti nel II. Titolo del Libro medesimo, e per delitto, che portasse seco la pena del Confisco de' beni.

## I I.

In tutti i suddetti casi però quando non si trattasse di Feudo Nuovo, od Ereditario, la Devoluzione avrà il suo effetto durante solo la vita del Contravventore, o Delinquente; e soltanto per il Caso di felpnia commessa contro di Noi avrà luogo la Devoluzione a pregiudizio de' Discendenti tutti del Delinquente anche ne' Feudi retti,  
ed

ed antichi, o paterni, i quali estinta la discendenza del Delinquente dovranno ritornare a' di lui Agnati Collaterali, che fossero dalle Investiture chiamati.

## I I I.

Anche quanto ai Feudi Nuovi se vi fossero altri Coinvestiti simultaneamente la porzione del delinquente, o contravventore come sopra dovrà con quella degli altri suddetti consolidarsi morto che sia il medesimo trasgressore, o delinquente, durante la di cui vita ne devolverà il godimento al Nostro Fisco; al quale per altro si applicherà anche perpetuamente la suddetta porzione ne' casi contemplati, ed espressi nel Tit. I. §. VII. e §. VIII. del presente Libro.

## I V.

Alla perpetua devoluzione del Feudo si farà luogo per mancanza delle Persone, e linee chiamate; ed inforgendo questione fra gli Agnati dell'ultimo defonto, ed il Nostro Fisco sopra la Devoluzione, o passaggio in loro del Feudo, il Fisco dovrà entrarne al possesso per non dimetterlo se non se a Causa già pienamente decisa ed ultima.  
T. II. D ma-

mata, in caso di sua soccombenza, nel qual caso dovrà anche restituire i frutti percetti.

## V.

La divisione de' frutti sì civili, che naturali de' Feudi si dovrà fare tra gli Eredi dell'ultimo Investito, e gli Agnati Successori, o la Nostra Ducal Camera, a cui ritornasse il Feudo, a rata di tempo, calcolando il principio dell'anno dal primo giorno di Settembre.

## V I.

Tutto ciò che non farà espressamente compreso nelle Investiture Feudali si presumerà sempre allodiale, e però nell'Atto di prendersi dagli Agnati, o dal Fisco il possesso del Feudo, dovrà rendersi agli Eredi dell'ultimo defonto in possessorio; salvo al Fisco il diritto di provare successivamente il contrario in congruo Giudizio petitorio.

## V I I.

I miglioramenti, accessioni, ed altre spese intorno alle Fabbriche, Edificii, Molli-

lini, o altre cose feudali, quando siano di ragione repetibili, dovranno rifarsi agli Eredi dell'ultimo defonto in regola del *quid minus* tra lo speso, ed il migliorato, o valore accresciuto.

## TITOLLO V.

*De' Immunità per il numero di dodici Figli.*

## I.

147 2096 Ciascuno de' Nostri Sudditi, che abbia dodici figli legittimi, e naturali, in grazia de' quali abbia da Noi riportato il Privilegio d'immunità, goderà lui vita naturale durante dell'esenzione da qualsivoglia Dazio, o Gabella Ducale, e da ogni Addizione Camerale per tutte le cose inservienti alla di lui famiglia, entro i limiti però della Tassa, che in linea di giusto adeguato dovrà stabilirsi avuto riguardo alla qualità delle rispettive persone, e famiglie de' suddetti Genitori.

## II.

Il medesimo Privilegio d'immunità, ed esenzione dai nominati Dazii, e Gabelle, ed Addizioni, dovrà oltre la vita del Padre, e della Madre continuarsi a favore dei figli finchè vivranno per le cose occorrenti al di loro uso; e tale continuazione avrà  
luo-

luogo ancorchè poscia fra di loro si dividano i figli medesimi.

## III.

Diminuendosi per morte, o ingresso in Religione di taluno il numero de' medesimi figli, si diminuirà pure a rata della di lui persona, e resta l'esenzione suddetta.

## IV.

Nel numero di dodici figli si computeranno per far entrare il Privilegio a favore del Padre, e della Madre, tanto quei viventi che al tempo della nascita del duodecimo fossero entrati in Religione, quanto quelli, che fossero morti al Nostro militare servizio in tempo, ed occasione di Guerra.

## V.

I Nipoti nati da uno, o più figli premorti vivente l'Avo faranno numero all'effetto suddetto; ben inteso per altro, che la di loro computazione debba farsi in Stirpi, e non per teste.

## VI.

A beneficio degli stessi Nipoti ammessi  
una

una volta a far numero come sopra si protraerà loro vita durante l'Immunità, nella regola però sempre della detta computazione in Stirpi finchè vivranno indivisi; ed a rata poi dello stesso ragguaglio, e competenza, qualora vengano fra di loro a divisione.

## V I I.

Il Privilegio pel numero di dodici figli non si estenderà giammai ad esentare da' carichi reali; molto meno poi dagli oneri dell'Estimo generale, e delle Addizioni tanto Magistrali, quanto Comunitative, delle Imposte per costruzione, o risarcimento di ponti, e strade, o per altre cause pubbliche riguardanti il vantaggio della civile Società.

## V I I I.

Ad effetto di godere dell'Immunità spiegata di sopra dovrà cogli opportuni documenti, e giustificazioni averli a Noi ricorso per ottenerli il Chirografo d'esenzione, il quale dovrà successivamente presentarsi al Tribunale della Nostra Ducal Camera, che ne farà presso il di lui Ufficio seguite il registro, e ne ordinerà l'esecuzione in conformi-

mità delle presenti Nostre Costituzioni; giusta le quali si regolerà la competenza, estensione, e durata dell'esenzione, sempre che dalle diverse particolari espressioni, e da diversi termini di Chirografi concepiti sotto altre formole non venga chiaramente prescritta, o non sia stata nelle Concessioni fatte in addietro stabilita una regola, e norma differente.

## TITOLO VI.

*Delle Legittimazioni, Dottorati, e Notariati.*

## I.

**N**ulla persona suddita, ovvero domiciliata nello Stato Nostro immediato, o mediato potrà in avvenire sotto qualsivoglia pretesto, colore, o causa, niuna eccettuata, nè per se, nè per interposta persona senza espressa Nostra licenza addimandare, ed impetrare da' Conti Palatini, o da altri, a cui si pretenda possa competerne il Diritto, alcuna sorta di Legittimazione, Abilitazione, o Dispensa sopra il difetto de' natali, e tanto ad effetto di poter succedere ne' beni Feudali, Livellarj, o soggetti a Fedecomessi, quanto d'altra sorta, o natura.

## I I.

Che se alcuno in qualsivoglia modo, o sotto qualunque titolo contravverrà alla presente Costituzione, cadrà nella pena di Scudi cento d'oro; comandando Noi inoltre, che da niun Giudice, o Ministro de' Nostri Stati sia data esecuzione a tali Legittimazio-

zioni, che senza licenza Nostra, come sopra, fossero in avvenire ottenute, levandogli onninamente la facoltà di poter sopra di esse ascoltare alcuno.

## I I I.

Ordiniamo pure, che niun Suddito, o Abitante come sopra ne' Nostri Stati possa senza Nostra licenza impetrare da' Conti Palatini, o altra persona particolare, la quale sotto qualsivoglia altro titolo pretendesse averne la facoltà, il titolo, e la dignità di Dottore, o Notaro; e se alcuno contravverrà, oltre il non poter essere in questi Stati chiamato, o considerato per Dottore, o Notaro, ed oltre la nullità di tutto ciò, che come tale operasse, cadrà nella pena di Scudi cento d'oro.

## I V.

Sotto le medesime pene resta parimenti proibito a qualunque Notaro il poterfi rogare di Privilegio di Legittimazione, Dottorato, o Dichiarazione di Notaro, che da' predetti Conti Palatini, o altra persona particolare fosse senza licenza Nostra come sopra conceduta.

T. II.

E

Final-

## V.

Finalmente sotto la pena di scudi cento d'oro, e della sospensione dall'esercizio ad arbitrio Nostro, proibiamo ad ognuno de' Nostri Sudditi sì dello Stato immediato, che mediato il prendere in alcuna Università fuori di quelle de' Nostri Stati senza la preventiva Nostra espressa licenza il grado, e la facoltà del Dottorato.

TI-

## TITOLO VII.

*Del Buon Governo, e Regolamento delle Comunità degli Stati.*

## I.

PER la migliore direzione, e per il più accertato regolamento d'ogn' una delle Comunità de' Nostri Dominj ordiniamo, che in tutti i Configlj, Congregazioni, e Radunanze solite farsi dalle Città, Terre, o Castelli de' Nostri Stati debba assistere il Governatore, o Giudicante del luogo. Ai Configlj però della Città di Modena invece del Podestà dovranno assistere i Configlieri di Giustizia a vicenda due mesi per ciascheduno; ed ai Configlj della Città di Reggio, e rispettivamente alle Adunanze di quegli Anziani dovranno intervenire il Governatore, e rispettivamente il Podestà nel modo sin quì praticato.

## I I.

Sarà parte dei predetti Nostri Ministri d'usare ogni più esatta diligenza perchè siano trattati, e conchiusi i pubblici Negozi

E 2

con

con sincerità, e fede opponendosi a quelle deliberazioni, che conosceranno poter piegare a qualunque interesse privato.

## I I I.

A tale effetto vogliamo, che non si possa discorrere, o trattare dal Consiglio alcuna cosa spettante al pubblico senza la presenza del predetto Nostro Ministro, levandò l'abuso in molti luoghi introdotto di chiamarlo solamente nell'atto della palottazione, come troppo ripugnante alle regole del Buon Governo; dando autorità allo stesso di moderare, e proibire le proposte, che gli pareessero degne di essere rigettate. Ordiniamo però, che prima di palottarsi alcuna proposta dopo che sarà stata sufficientemente discussa, si debba ottenere il di lui assenso, quale avuto si noterà dal Cancelliere della Comunità nello stesso Libro del Consiglio, e quando negasse di prestarlo, per allora ubbidendo si passerà ad altro, ricorrendo a Noi per opportuna provvisione quando si pretendesse indebita la negativa. Andrà però egli molto riservato in ricusarlo, nè mai lo farà senza un legittimo fondamento.

Po-

## I V.

Potendo succedere, che tal volta il suddetto Ministro sia occupato per Nostro Servizio, che non patisca dilazione, e che similmente in quel punto occorra d'andare in Consiglio, onde convenga per la strettezza del tempo pregiudicarsi all'uno, o all'altro debito, per rimediare al disordine, vogliamo, che qualch'ora prima d'invitare il Consiglio conforme allo stile de' luoghi si faccia sapere il bisogno al detto Ministro, acciocchè procuri di conciliare l'uno, e l'altro dovere.

## V.

E mostrando l'esperienza quanto deboli sieno quelle deliberazioni, che si fanno talvolta con improvvisi, e non premeditati discorsi, massime ove occorra di chiamare, oltre i Consiglieri, o Anziani ordinarij, secondo i diversi Ordini, Costumanze, e Capitoli di ciascheduna Comunità, o uno per Casa, o certo numero di famiglie, o le Arti, dove, e quando sono solite di chiamarsi, ordiniamo, che venendo caso tale debba il Consiglio ordinario proporre in una Sessio-

ne

ne i Negozj, che dovranno comunicarsi con altri come sopra, passandone partito, dopo il quale faranno sapere a dette famiglie persone, o Arti il bisogno, che hanno di partecipare con essi interessi pubblici, e specificandoli, acciò possano consideratamente venire a discorrerne.

## V I.

Anche alle elezioni di persone ad Uffizj, o Negozj pubblici dovranno intervenire in Modena il Consigliere di Giustizia, e in Reggio i suddetti Ministri nel modo praticato fin' ora, da' quali s'avrà una particolare attenzione perchè vengano prescelti Soggetti di probità, ed esperienza: e perchè talvolta succede, che i più idonei sono appunto quelli, che procurano d' esimersi dai pubblici impieghi, vogliamo, che tutti indistintamente siano astretti esercitare gli Uffizj, a' quali saranno destinati, senza che possa giovar loro il titolo d' attuali Servitori Nostri, o de' Principi della Nostra Casa, nè verun altro Privilegio; volendo che tutti servano il loro Pubblico.

E. se

## V I I.

E se alcuno essendo sprovveduto di quelle giuste cause, che possano legittimamente dispensarlo, vorrà esimersi dal Servizio pubblico, dovrà irremissibilmente soccombere al pagamento da farsi effettivamente alle rispettive pubbliche Casse delle Comunità di Modena e di Reggio della somma di lire cinque mila correnti di Modena, ed alle Casse delle altre Comunità in quella somma, che avuto riguardo allo Stato economico rispettivamente delle medesime verrà determinata, e tassata dal Dipartimento sopra il Buon Governo delle Comunità, al quale dalle medesime dovrà darfi esatto conto dell' esecuzione di tale Sovrana Nostra Determinazione, e Comando, tendente a dare per tal guisa alle suddette Comunità un compenso del pregiudizio provenuto loro dalla mancanza di que' Cittadini, che senza legittima causa come sopra si sottrarranno dall' aver parte, e ingerirsi ne' pubblici affari, ed incombenze.

## V I I I.

Dovranno bensì restare esclusi dai pubblici

blici Uffizj, nè potranno accettarsi in Consiglio i Debitori della Comunità per qualsivoglia cagione, e lo stesso dichiariamo doverfi osservare contro i Detentori, Occupatori, ed Usurpatori de' beni del Pubblico, e contro quelli, che gli avessero amministrati senza renderne conto, e così ancora rispetto a quelli, che avessero lite con la Comunità, la qual lite a questo effetto si avrà per principiata colla sola citazione; intendendosi però sempre durante la lite, e gli altri motivi sovra espressi.

## I X.

Dovrà pertanto il Dipartimento del Buon Governo provvedere sopra le differenze, che insorgessero all' occorrenza, che si formano, e si mutano i Consigli delle Comunità, e s' eleggono gli Uffiziali, con autorità di accrescere, o diminuire il loro numero a misura, che ne riconoscerà il ben pubblico; e quanto agli Uffiziali, e stipendiati intervenienti alla Comunità potrà il Buon Governo rimuovere quelli, che patiscano qualche grave eccezione, e così pure regolare i loro stipendj come meglio crederà convenire.

La

## X.

La medesima assistenza, e coll' istessa autorità, vogliamo, che si presta' predetti Nostri Ministri nelle elezioni degli Uffiziali, ed Amministratori di tutti i Corpi, e Luoghi pubblici, Congregazioni o Adunanze tanto erette, che da erigersi, che sono, o fossero per essere dipendenti dal Buon-Governo rispetto all' Amministrazione, e Regolamento economico: circa le quali perciò dette Comunità niente potranno intraprendere, nè innovare senza la previa Nostra approvazione da darsi per mezzo del medesimo Buon-Governo.

## X I.

Seguite che sieno le elezioni dovranno le Comunità di Modena, e Reggio trasmettere la nota a Noi, che dopo aver inteso il Ministro di Stato al Dipartimento del Buon Governo, e non avendo cosa in contrario faremo loro tenere la Nostra approvazione, prima della quale non potranno gli Eletti assumere l' esercizio degl' Impieghi, a' quali faranno stati prescelti.

T. II.

F

In

## X I I.

In ordine poi a tutte le altre Comunità dello Stato a riserva delle suddette due Città di Modena, e Reggio, ordiniamo, che non solo quanto all'Amministrazione, ma anche quanto all'elezione degli Amministratori, ed Uffiziali delle Opere suddette, e de' Consiglieri, Sindaci, ed Uffiziali tutti delle Comunità, e delle Opere da esse dipendenti debbano essere immediatamente soggette alla Direzione, ed Autorità del Buon Governo, al quale dovranno preventivamente mandare la nota de' Soggetti da eleggersi, e deputarsi. Ad esso spetterà l'approvare, o escludere quelli, che patissero qualche eccezione prima che secondo il solito sieno presentate a Noi le note delle persone elette, per averne la Sovrana Nostra conferma, la quale in avvenire spediremo per mezzo del Ministro al Buon Governo.

## X I I I.

Volendosi da Noi egualmente provvedere a' disordini procedenti dall'arbitrio, che si prendono cert' une tra le Podesterie, e Comunità dello Stato immediato di eleg-  
ge-

gere, ed accettare in condotta Medici, Macftri di Scuola, Chirurghi ec., e di destinare Cappellani, ed altre persone, ordiniamo, che d'ora innanzi senza la previa scienza, approvazione, e consenso del Buon Governo niuna Provincia, Podesteria, e Comunità possa eleggere, o accettare qualunque fiasi persona da stipendiarsi colle pubbliche Casse, o con rendite d' Opere, d' Eredità, o Legati amministrati dalle singole Comunità in alcuno de' suddetti, o altri simili Impieghi, Cariche, ed Uffizii sì perpetui, che temporanei; altrimenti ogn'atto d'elezione, o di accettazione, non partecipato previamente, ed approvato, farà nullo, e di niuna efficacia, e li Rappresentanti delle Podesterie, e delle singole Comunità dovranno subire quella pena, di cui faranno creduti meritevoli secondo le circostanze de' casi.

## X I V.

Resta assolutamente proibito il fare la scelta de' pubblici Rappresentanti, o sia de' Consiglieri, Sindaci, ed altri Uffiziali Reggenti le Comunità coll'irregolare vizioso scambio degli Uffizii, ma dovrà seguirne  
F 2 l'c-

L'elezione per legittima estrazione, o pallottazione, con espressa avvertenza che tra i suddetti Uffiziali, Reggenti, e pubblici Rappresentanti da eleggersi in tale conformità non si possano ammettere in un sol tempo due, o più persone dell'istessa famiglia insieme conviventi, e nemmeno due, o più fratelli benchè divisi, e separati.

## X V.

Ed ogni qualvolta il numero degli Ascritti al Catalogo de' Comuni, o sia de' Vocali di alcuna Comunità non fosse sufficiente ad evitare lo scambio, e la rispettiva ammissione suddetta, farà carico de' Governatori, o Giudicenti locali di ordinare a tale Comunità di sceglierne prontamente, ed ascriverne altri al detto Catalogo, o fino al compimento del numero prescritto da' suoi Capitoli, e Statuti particolari, o altrimenti fino a quel numero, che sia bastante a scansare il detto scambio, o rispettiva ammissione: e non adempiendosi ciò dalle Comunità, dovranno essi Governatori, o Giudicenti mandare al Dipartimento del Buon Governo una nota di quelle persone, che faranno da loro conosciute idonee, e capaci

ci d'essere ascritte, ed aggiunte al numero de' Vocali per averne in seguito l'approvazione del medesimo.

## X V I.

In oltre per non lasciare aperta alcuna strada, per cui possano venir defraudate le Nostre Intenzioni, autorizziamo il suddetto Ministro al Dipartimento del Buon Governo a soprintendere, e regolare l'Amministrazione delle pubbliche Rendite delle Città, e Comunità de' Nostri Stati; a chiamare a se i libri stessi de' conti passati, semprechè lo crederà necessario, rivedere lo Stato esatto de' loro rispettivi debiti, e crediti, esaminarne i titoli, farne giustificare le cause, e far render conto da' pubblici Amministratori, Sindaci, Tesorieri, ed Esattori della versione, ed impiego del denaro, e delle rendite suddette.

## X V I I.

Al principio di ciaschedun anno, a riserva della Comunità di Modena, che dovrà darlo immediatamente al Buon Governo, dovrà ogn'altra Città, e Comunità dello Stato dare ai rispettivi Governatori, e Giuf-

Giudicanti locali un esatto Bilancio, e Specchio delle proprie entrate fisse, certe, variabili, ed incerte, e quello all' incontro delle spese, ed oneri fissi, ed eventuali ancora se ve ne siano.

## X V I I I.

Nel formare tal Bilancio, o sia Piano si dovranno spiegare ad uno per uno gli Effetti, e Beni posseduti dando contezza della quantità, e qualità, e loro rispettivo frutto, ed entrata annua; siccome ad una per una le Imposte, Collette, Tasse, Taglioni, ed altri oneri Comunitativi di qualunque specie, che formano diversi rami della loro entrata annua.

## X I X.

Tali Imposte, Collette, Tasse, Taglioni, ed altri oneri sì fissi, che variabili dovranno individuarsi con la rispettiva origine, ed annua produzione, e con la regola, che si tiene nel farlene il comparto, se sopra fondi Stabili, se sopra i fuochi, o famiglie, e se sopra le persone de' possidenti, ed abitanti.

Quan-

## X X.

Quanto alle spese, ed oneri fissi, e certi dovranno descriverli le Comunità in detto Piano partitamente, e a capo per capo, spiegando in primo luogo i frutti de' debiti; di cui sono gravate con indicare le rispettive proprietà, e Capitali de' Censi, e debiti con le loro origini, cause, e tempi delle loro creazioni; in secondo luogo le paghe di ciaschedun Salarinato; indi le annue quotizzazioni Camerali, e Magistrali, ed altre; e finalmente le spese straordinarie le quali possono occorrere un anno per l'altro in linea d'adequato, o come suol dirsi a un dipresso, per manutenzione di Fabbriche, di Ponti, di Strade ec., per liti, e per altre contingenze solite, ed insolite.

## X X I.

Per dare poi alle Comunità una certa determinata Regola, per cui non abbiassi ad imputare a debito d'alcuno qualunque spesa straordinaria, si prescrive, ed ordina, che qualora si tratti di una somma di lire venti di Modena, e d'ogn'altra maggiore debbasene far precedere il partito nel Pubblico

Con-

## LIB. III. TIT. VII.

Configlio, o Adunanza dei Rappresentanti, indi per mezzo di memoriale accompagnato dalla copia del Partito, e dalla Credenziale del Giudicante, o almeno col mezzo di questa, che accompagni il detto Partito, ottenere la permissione, o sia approvazione del Ministro al Dipartimento del Buon Governo, altrimenti nella disamina de' conti da farsi d'anno in anno per ciascheduna Comunità non si accorderanno dal Buon Governo alli Massari, Esattori, Depositarij ec. le spese fatte diversamente, cioè senza i suddetti requisiti di Partito, e di Credenziale, e di Approvazione, qualora eccedano la somma predetta di lire venti; e rispetto alle spese minori di dette lire venti, e maggiori di lire cinque, queste nè meno si accorderanno, quando non siano state precedute da pubblico Partito.

## X X I I.

Ogni Giurisdizione dovrà scegliere una persona fedele, e di capacità, preferendo il più idoneo tra i Massari, alla quale dovranno ogn'anno, ai tempi da prescriversi dalla medesima Giurisdizione a ciascuna Comunità, a lei soggetta, in conformità degli ordi-  
ni,

ni, che a quella verranno spediti dal Ministro al Dipartimento del Buon Governo, essere consegnati i conti con tutte le Ricevute, e i Recapiti giustificanti la resa de' conti medesimi, e dalla stessa persona accompagnata da Credenziale del Giudicante essere portati sollecitamente a Modena, e presentati alla Cancelleria del Buon Governo, per essere riveduti dall' Ufficiale destinato alla Revisione de' conti delle Comunità, e per essere finalmente approvati dal Buon Governo sempre che dal suddetto Ufficiale saranno riconosciuti legittimi, e giustificati.

## X X I I I.

A tal persona da eleggersi in ciascheduna Giurisdizione dovrà farsi secondo il regolato arbitrio del Buon Governo un assegno per l' onorario, e spese del viaggio da farsi ogn'anno, e della permanenza in Modena da ripartirsi sopra le Comunità soggette con la dovuta proporzione, e riguardo.

## X X I V.

Si dichiara ad ogni buon fine, che la persona, la quale sarà scelta come sopra a ricevere, ed a portare a Modena alla Can-  
T. II. G cel-

celleria del Buon Governo i Conti delle Comunità con i Recapiti, che li giustifichino, dovrà farne una distinta Ricevuta, o Riscontro a chi glieli avrà consegnati.

## X X V.

Si dichiara inoltre, che tutto quanto si è di sopra ordinato, e prescritto relativamente alle Comunità, dovrà attendersi ancora, ed eseguirsi rispetto a tutte le Opere dipendenti dalle stesse Comunità, e da esse, o da loro Uffiziali in qualunque modo amministrate, i conti delle quali dovranno però essere distinti, e separati da quelli delle Comunità, qualora lo sieno le Opere medesime.

## X X V I.

Nel riceverli i Conti suddetti si rigetteranno tutte le partite di spese, che anche entro le sopraddette permesse misure non fossero state fatte legittimamente, o senza vera utilità pubblica, e ne resteranno gravati quelli, che indebitamente le avessero fatte.

Fra

## X X V I I.

Fra le spese da rigettarsi dovranno considerarsi quelle, che fossero state fatte per donativi, proibendo Noi alle Comunità, Congregazioni, o Radunanze il poter donare ad alcuno, di qualunque grado, carattere, o qualità si sia, poco, o assai senza Nostra licenza, comprendendo in questa proibizione anche le cose attinenti al vitto chiamate esculenti, e poculenti.

## X X V I I I.

Sarà a carico del Buon Governo riconoscere, se dagli Amministratori sieno state fatte alienazioni di Stabili, mobili, o semoventi, Ragioni, o Azioni del Pubblico senza causa, che ne giustifichi la necessità, e l'utilità delle Comunità, Congregazioni, e Radunanze, e senza licenza Nostra, o de' Serenissimi Nostri Predecessori, giacchè resta proibito alle medesime Comunità, Congregazioni, Radunanze ec. di poter vendere, impegnare, alienare, o con qualsivoglia pretesto obbligare beni, mobili, stabili, o semoventi senza licenza Nostra da spedirsi per mezzo del suddetto Dipartimento.

G 2

Quan-

## X X I X.

Quanto poi alle Locazioni degli Effetti, o Fondi Comunitativi dovranno queste farsi col mezzo di pubblica Subasta, ed Incanto.

## X X X.

Non volendo però Noi, nè potendo tollerare, che nelle Cedole invitatorie si ponga l'espressione, o Clausula, che l'Effetto, o Fondo da concedersi in Affitto sarà deliberato al maggior offerente, aboliamo perciò ed affatto proscriviamo per l'avvenire somigliante formola, volendo ed ordinando, che in luogo di tale espressione, o Clausula si sostituisca l'altra, che il Fondo, o Effetto posto all'incanto verrà deliberato *al maggiore, giusto, e idoneo obblatore, e che per tale sarà riconosciuto, ed approvato dal Buon Governo.*

## X X X I.

In questi precisi termini, e non altrimenti si avranno, e dovranno averfi per fatti gl'Incanti, e le Subaste ancorchè negli inviti previamente seguiti, o col mezzo delle

le Cedole invitatorie, o in altra maniera, non fosse stata espressa la dianzi detta, ed ordinata Clausula, ed ancorchè vi fosse l'altra di sopra abolita, la quale però non si dovrà avere in alcuna considerazione.

## X X X I I.

Ed affinchè l'angustia del tempo non renda più scarsi i concorrenti, e meno atta la Comunità a deliberare con le dovute riflessioni, e cautele, ordiniamo, che gl'Inviti alla Condotta de' suddetti Effetti sieno fatti, e pubblicati in un tempo proporzionato, e precedente a quello, da cui dovrà avere il suo principio l'Affitto, in maniera che le deliberazioni possano farsi almeno due mesi prima, che abbia a cominciare la condotta rispetto agli Effetti soliti ad affittarsi d'anno in anno, e tre mesi almeno rispetto a tutti gli altri; lasciandosi anche all'arbitrio del Buon Governo il dare sopra di ciò quelle ulteriori, e più precise disposizioni, che potessero occorrere secondo la qualità de' casi, e delle circostanze.

## X X X I I I.

A favore delle Comunità si ammetterà l'au-

l'aumento della Sesta, e l'Addizione *in diem* entro que' rispettivi termini, ed entro que' limiti, e modi, che sonosi prescritti nel Lib. II. Tit. XXV. §. XX. di queste Nostre Costituzioni.

## X X X I V.

Dovrà parimenti il Ministro al Dipartimento del Buon Governo riconoscere, se dagli Uffiziali, Tesorieri, o Esattori fossero stati commessi mancamenti, o frodi nell'Uffizio in pregiudizio del Pubblico, o in qualunque altro modo malversate, dissipate, o trascurate le rendite pubbliche, per obbligarli al risarcimento del danno, castigando i delinquenti con quelle pene, che giudicherà convenirsi a simili delinquenze, secondo le qualità de' casi, e delle persone.

## X X X V.

Se poi i trasgressori faranno tali, che portino seco un titolo speciale di delitto, come falsità, usurpazioni, concussioni, o simili, il Buon Governo ne prenderà le informazioni coll'assistenza del Fisco per quelle rimettere al Giudice competente previa la relazione, che dovrà farne a Noi.

Obbli-

## X X X V I.

Obbligherà inoltre il Buon Governo ogni Comunità, e per esse i loro Rappresentanti, e Reggenti ad unire ai Conti, che dovranno come sopra trasmettersi ogn'anno alla Cancelleria del Buon Governo, anche il ristretto di que' Conti de' loro Esattori, Massari, o Camerlenghi, che comprendessero, e riguardassero soltanto quelle esazioni di Taglione, di Sale, di Collette, o d'altra natura, che non colano nella Cassa pubblica, e que' pagamenti, che non stanno a carico di detta Cassa, onde si possa riconoscere se da detti Esattori, Massari, o Camerlenghi siasi esattamente riscosso, e fedelmente amministrato, e maneggiato il denaro relativo ad alcuna delle suddette rispettive ingerenze, e se abbiano esse compiuto alla reale, ed effettiva erogazione, e pronta numerazione di quella somma, o somme, che dovrebbero secondo il reso conto avere in Cassa; come a ciò anche dalle suddette Comunità, e loro Rappresentanti dovranno obbligarli, ed astringersi i suddetti Massari, Camerlenghi, ed Esattori sotto adeguata pena pecuniaria, ed anche afflittiva da

da incorrersi da' medesimi Rappresentanti, e Reggenti ad arbitrio del Ministro al Dipartimento del Buon Governo in caso d' ogni loro mancanza, ed ommissione su quanto venghiamo loro d'ingiungere.

X X X V I I.

Siccome senza la previa Nostra approvazione da darsi per mezzo del Buon Governo non sarà permesso alle Comunità d'alterare le solite spese ordinarie, e meno farne delle straordinarie, o d'imporre nuove Tasse, e Collette sul pubblico Registro, nè sopra le rendite Comunitative, così è nostra mente che per quelle Tasse, che fossero per imporre la Nostra Ducal Camera, o il Magistrato sopra gli Alloggi, debbano andar intesi col Ministro al Dipartimento del Buon Governo per divisare, e risolvere col di lui consenso, e sentimento sopra le imposizioni medesime affine di proporzionarle alla portata, forze, e capacità delle rispettive Provincie, e Comunità per il minore possibile aggravio de' Sudditi.

X X X V I I I.

E poichè tra le spese straordinarie pare che

che quella de' viaggi, o spedizioni a Modena, od altri luoghi come la più frequentata con abuso dannoso alle Comunità abbia bisogno di provvedimento particolare, proibiamo a qualsivisa Comunità il mandare, e a qualunque persona il venire a Modena o in altro luogo a spese del Pubblico per fare Ambasciate, o trattare Negozi, o per interesse di Grazia, o di Giustizia, o altro affare, se prima non ne avranno ottenuta la licenza in iscritto dal Governatore, o Giudicante, il quale conoscendo che l'interesse, per cui il Comune desidera di fare la spedizione possa trattarsi, e terminarsi senza di essa coll'invviare a Noi mediante i soliti Corrieri le Suppliche, o Memoriali espressivi de' loro bisogni, non gli darà licenza, ma per lo contrario, se stimerà necessario la spedizione, dovrà dargli la detta licenza limitata ad una persona sola, o due al più delle più abili a trattare il Negozio accompagnandole con lettera Credenziale diretta a Noi, o al suddetto Ministro del Buon Governo.

X X X I X.

Se però la Comunità si stimasse in necessità.  
T. II. H cef-

cessità di spedire a Noi per informarci a viva voce, o avesse motivo di non partecipare il Governatore, o Giudicante, dovrà con Memoriale ottenerne la licenza da Noi per mezzo del Buon Governo, mentre non si trattasse di affare così urgente, che non ammettesse dilazione, nel qual caso se le permette di poter mandare uno, o due al più, con obbligo però a quelli, che verranno di presentarsi al Ministro suddetto per riportar l'ordine che sia loro pagato il viaggio dal Tesoriere della Comunità, il quale non dovrà pagare, quando non gli venga rilasciato l'ordine, o licenza sopraccennata, e pagando in altra forma non gli dovrà essere bonificato ne' suoi conti.

## X L.

Non sarà permesso ad alcuna Comunità l'intraprendere liti sotto qualsivoglia pretesto senza l'approvazione, e consenso Nostro da darsi per mezzo del Buon Governo, e dove esse fossero convenute, dovranno i Governatori, e Giudicanti avvisarne il Buon Governo medesimo, e rendergli conto del motivo, e soggetto della lite, che venisse intentata contro le stesse Comunità.

Sa-

## X L I.

Sarà parte del Buon Governo l'invigilare perchè sieno conservate, e custodite con diligenza le Scritture appartenenti al pubblico, procurando di stabilire gli Archivi ne' luoghi principali de' Nostri Stati, ove non sono per anco istituiti.

## X L I I.

Potrà il Buon Governo prescrivere una pena pecuniaria, ove non fosse prescritta dagli Statuti, ed Ordinanze delle Comunità legittimamente approvate, contro quelli Uffiziali, Consiglieri, e Rappresentanti del Pubblico, che chiamati, e non legittimamente impediti ricuseranno d'intervenire ai Consigli per gli affari del Pubblico stesso, o che sotto qualsivoglia pretesto volessero dimettere le loro incombenze prima del tempo prefisso dalla regola ordinaria della Elezione, ed il Buon Governo obbligherà i Giudici de' luoghi per la riscossione di tal pena da applicarsi a vantaggio, e sollievo della Comunità.

H 2

Sa-

## X L I I I.

Sarà parimenti parte del Buon Governo il dare eccitamento alle Comunità, e dare egli stesso gli opportuni provvedimenti, affine di promuovere in ogni luogo le Arti, le Manifatture, ed il Commercio, dandoci conto de' mezzi, che la cognizione, ed esperienza, che dovrà prendere delle forze di ciascuna Provincia gli potrà suggerire, affine di avvantaggiare maggiormente la condizione de' Nostri Sudditi.

## X L I V.

In tutte le occorrenze, che faranno richiesti i Governatori, e Giudicenti dal Buon Governo del loro braccio, ed assistenza, faranno tenuti prestarla; così pure i Bargelli; ed Esecutori dovranno puntualmente eseguirne i di lui ordini a misura che faranno comandati.

## X L V.

E per assicurarci maggiormente della puntualità de' medesimi Giudicenti incarichiamo i Nostri Segretarj di Stato di doverne in occasione de' Sindacati avvertirne il  
Mi-

Ministro del Buon Governo, nè proporre a Noi il passaggio di detti Giudicenti ad altri Uffizii prima di sentire dal medesimo, se abbia cosa in contrario per rapporto all' adempimento del loro Uffizio circa l' ispezione, e parte, che devono avere nell' amministrazione delle Rendite Comunitative a tenore delle presenti Nostre Disposizioni. Incarichiamo parimenti i medesimi Nostri Segretarj di Stato di non dare alcuna determinazione sopra i Ricorsi delle Comunità, o loro Amministratori, o de' privati in materia, che abbia rapporto all' Economia, Amministrazione, ed interesse delle Comunità medesime, ma dovranno rimetterne le Suppliche al Buon Governo, o perchè provveda con l' autorità da Noi conferitagli, o perchè ne faccia a Noi Relazione, su la quale possano prendersi direttamente da Noi le opportune, e adequate Risoluzioni.

## X L V I.

Dalle Ordinanze del Buon Governo non si darà appellazione alcuna, ma farà solamente riservato a Noi il Ricorso, e sopra le suddette materie dovrà egli procedere, e giudicare sommariamente senza veruna forma-

malità d'Atti, udite le prove necessarie in voce, quando la natura delle Cause lo esiga, e permetta, viste le Scritture, e fatta occorrendo la visita ne' luoghi medesimi, ne' casi che sia necessaria, esprimendo bensì nelle sue Ordinanze il risultato in ristretto, ed accennando esattamente le cause, e i motivi, per i quali avrà giudicato.

## X L V I I.

Non essendo poi inferiore la premura che dobbiamo avere, ed abbiamo, perchè con egual rettitudine sieno amministrate le Comunità dello Stato Nostro mediato, intendiamo, che i Feudatarj Nostri su la traccia del presente Nostro Regolamento usino, e facciano usare dai loro Uffiziali ogni maggior vigilanza per la retta amministrazione delle Comunità medesime per non dar luogo a' Ricorsi delle Comunità contro di loro, e de' particolari contro le stesse Comunità. In caso poi che le Comunità ricorressero rappresentando d'essere gravate, o male amministrate dai rispettivi loro Feudatarj, vogliamo che il Ministro al Dipartimento del Buon Governo delle Comunità in qualità di Delegato specialmente da Noi a sentire, e riferirci li Ricorsi a

Noi

Noi riservati nella Provvisione ordinata sopra i Nostri Feudatarj nel Tit. II. del presente Libro di queste Nostre Costituzioni, senta sopra tali Ricorsi i Feudatarj, e in loro assenza i loro Uffiziali, e chiamati in nome Nostro li conti, e Stati delle Comunità ricorrenti, trovando fondate le loro doglianze, e petizioni ce ne faccia il Rapporto, affinchè possano da Noi darsi le giuste, e adeguate provvidenze.

## X L V I I I.

Non essendo poi li Ricorsi diretti contro i Feudatarj, ma per altri motivi, che abbiano correlazione agl'interessi Comunitativi, fuori de' casi di gravami, o mala amministrazione commessa, il Ministro al Dipartimento medesimo sempre in nome Nostro li rimetterà al Feudatario, o suo Uffiziale con lettera eccitativa per la Giustizia a riparo di quell'inconveniente, che fosse rappresentato, ingiungendogli di darcene conto in appresso.

## TITOLÒ VIII

*Delle Monete.*

## I.

**P**ER l'interessante oggetto di sistemare, e regolare sul punto delle Monete a scampo di qualunque pregiudicevole alterazione la pubblica egualmente, che la privata Economia si ordina, e si prescrive:

## I L

Che accadendo decremento, od aumento estrinfeco rapporto a certa determinata specie di Monete reali, alla quale sia ristretta l'obbligazione del debitore, debba la specie medesima sempre, ed ovunque prestarsi dal debitore, oppure la di lei valuta secondo il tempo del pagamento.

## I I L

Se il decremento, o aumento accaderà nella bontà intrinfeca, o nel peso della specie caduta sotto l'obbligazione come sopra, dovrà dal debitore pagarsi la stima della specie medesima secondo il tempo del contratto.

Com-

## I V.

Committendosi mora nel ricevimento, o pagamento della convenuta specie per parte del debitore, o del creditore, dovrà in danno del moroso averfi riguardo alla maggiore stima della moneta in tutto il tempo della commessa mora, e ciò tanto se si tratti di decremento, od aumento intrinfeco, quanto se di estrinfeco.

## V.

Se l'obbligazione del debitore consisterà in Moneta generica, ed immaginaria, vogliamo che le obbligazioni ridotte alla Moneta immaginaria in oggi corrente, debbano sempre, non ostante qualunque alterazione intrinfeca, od estrinfeca, tanto a comodo, che ad incomodo de' debitori regularsi col ragguglio perpetuo del Zecchino gigliato a lire trenta di Modena; come parimenti in qualunque caso come sopra le obbligazioni, che in moneta immaginaria si contraessero in avvenire si regoleranno in qualsivoglia tempo col perpetuo ragguglio del suddetto Zecchino gigliato a quel che correrà al tempo della contratta obbligazione.

T. II.

I

Per

## VI.

Per ultimo affine d'andare incontro alle perniciose conseguenze, che potrebbero derivare dallo spendere, e ricevere le monete forestiere non tariffate, si vogliono assolutamente proibite, ed escluse dal Commercio de' Nostri Stati le monete tutte di qualunque sorta non comprese nelle Tariffe d'ordine Nostro pubblicate, o da pubblicarsi sotto le pene imposte dalle Leggi su tal materia emanate, o che di tempo in tempo emaneranno con la Sovrana Nostra Approvazione.

TI-

## TITOLLO IX.

*Degli Ebrei.*

## I.

**E** Sigendo le regole di buon governo il sapere anche rispetto agli Ebrei il tempo della loro nascita, e morte, ordiniamo, e comandiamo, che nel termine di quindici giorni da quello, in cui farà nato, e rispettivamente morto alcun Ebreo, o Ebreia debbano i loro più prossimi parenti darne la dinunzia in iscritto al Cancelliere di quella Comunità, o luogo, dove farà seguita la nascita, o morte, sotto pena di Scudi venticinque moneta corrente di Modena da applicarsi per due terzi al Pio Luogo de' Catecumeni, e per l'altro all'accusatore, o inventore.

## II.

Dovendo tutti gli Ebrei abitare dentro il recinto del luogo loro destinato, ove questo esista, e si chiuda con portoni, non sarà lecito a qualsivoglia Ebreo, o Ebreia di qualunque età, e condizione si sia abitare,

I 2

e per-

e pernottare fuori di tale Recinto senza espressa Nostra licenza, sotto pena di venticinque Scudi simili in caso di qualunque contravvenzione, a riserva de' tempi di Fiere, Mercati, e viaggi da un luogo all'altro dello Stato, ne' quali farà loro lecito alloggiare ne' luoghi contigui ai loro Magazzeni, e ne' pubblici Alberghi ne' modi fin qui praticati.

## I I I.

Sarà pur loro permesso il prendere in affitto, granari e magazzeni, purchè si offervi la debita distanza dalle Chiese, e la convenienza del sito, ove li vorranno prendere in affitto, dovendo per altro renderne inteso il Segretario di Stato di Quadrimestre in Modena, ed i Governatori, o in loro mancanza i Giudicenti nelle altre Città, e Luoghi dello Stato.

## I V.

Ne' luoghi dove trovasi Ghetto non farà lecito ad alcuno Ebreo, o Ebreia avere in casa propria, o condotta in affitto, porta, finestra, o altra apertura, per mezzo della quale si possa fortire dal Ghetto, quando

ta-

tale fortita non fosse custodita con chiave dal Portinajo Cristiano secondo l' uso inventato, sotto pena di venticinque Scudi simili da pagarsi per ogni contravvenzione dall' abitante in quella Casa, o Luogo, dove si trovasse tale fortita, ed in caso fossero più famiglie nella medesima casa foggieranno all' istessa pena i Capi di quelle, che si troveranno contravvenienti; quando poi tale uscita si trovasse in qualche strada, o luogo pubblico, senza che fosse custodita con chiave dal Portinajo Cristiano incorreranno nell' istessa pena quelli, a' quali ne spettasse la custodia.

## V.

Le finestre, che hanno il prospetto fuori del Ghetto dovranno avere la ferrata, oppure essere alte dal piano della terra almeno sette in otto braccia, sotto l' istessa pena di Scudi venticinque, nella quale, ed anche maggiore ad arbitrio del Giudice incorreranno ancora quelli, che nel tempo, in cui i portoni devono star chiusi, calassero, o fortissero dal Ghetto con iscale, o in altro modo.

Do-

## V I.

Dovrà l' Università degli Ebrei avere un' abitazione vicina al Ghetto, la quale dovrà servire per il Portinajo Cristiano, che avrà l' obbligazione di chiudere i portoni al tramontare del sole, e le porticelle de' portoni pubblici, e così le porte, o aperture de' particolari alle ore quattro di notte dal primo Maggio a tutto Settembre, ed alle ore sei dal primo Ottobre a tutto Aprile, giunto il qual tempo tutti gli Ebrei di qualunque sesso, o condizione saranno tenuti ritirarsi in Ghetto, sotto la suddetta pena di Scudi venticinque in caso di contravvenzione.

## V I I.

Sarà solamente permesso loro il fortirne in occasione di pubblici, o privati Spettacoli, urgenze di traffico, ed altri casi di necessità, fuori de' quali non potranno fortire dal Ghetto, nè il Portinajo Cristiano potrà loro aprire le porte.

Non

## V I I I.

Non potrà fermarsi in Ghetto nissun Cristiano, o Cristiana dopo il tempo, e le ore espresse al §. VI., sotto pena di Scudi venticinque, nella quale pure incorreranno gli Ebrei, o Ebee, in Casa de' quali saranno trovati, eccettuandosi però i Medici, Chirurghi, o Levatrici in caso di bisogno, o altri assistenti in caso di malattia, come pure in occasione d'incendii, o altre simili occorrenze le persone, che vi abbisognassero.

## I X.

Sotto l' istessa pena resta proibito agli Ebrei di tenere al loro continuo servizio Cristiani, o Cristiane in qualità di loro attuali servitori, o serve, e quando avranno bisogno di valersi dell' opera de' Cristiani, e specialmente nelle fere del Venerdì, e nel giorno del Sabato proseguiranno a contenersi nel modo fin qui praticato.

## X.

Resta pure sotto l' istessa pena proibito agli Ebrei, o Ebee tenere Scuola per insegnare a' Cristiani scienze, o facoltà, nè tam-

po-

poco di leggere, far conti, cantare, suonare, e ballare, e cose simili senza espressa Nostra licenza.

## X I.

In tutti i giorni di Festa di precetto non dispensata per i Cristiani, dovranno gli Ebrei, ed Ebreë sotto la suddetta pena di Scudi venticinque astenersi dal lavorare nelle loro Case, o botteghe in forma di poter essere pubblicamente veduti, ed osservati, ed anche dall'impiegare in tali giorni Cristiani in opere ai medesimi proibite dalla loro Legge, restando però permesso in tali giorni a gli Ebrei di ritirarsi nelle loro botteghe, ed in esse a porte chiuse applicare a far Bilanci, Campioni, e Registri, scrivere lettere mercantili, dar commessioni, e far tutt'altro, che senza scandalo de' Cristiani occorrerà loro di fare per il regolamento de' loro Negozi, senz'obbligo di tener chiuse dette botteghe col catenaccio al di fuori.

## X I I.

Sarà obbligata l'Università degli Ebrei sotto l'istessa pena di Scudi venticinque per ogni volta, che contravvenisse, provvedere  
senz'

senz'altra interpellazione, o richiesta, che in occasione di Processioni, o altre pubbliche Funzioni, per le quali i Cristiani ornassero le Strade, sia condecientemente ornata quella parte esteriore del Ghetto, che riguarderà la Strada, per la quale passerà la Processione, o altro, e sotto l'istessa pena gli abitanti delle case particolari dovranno tener tapeti decenti alle finestre con proibizione però di presentarsi alle medesime per osservare la Processione, che passerà, o altra Funzione spirituale, sotto l'istessa pena di Scudi venticinque in caso di contravvenzione.

## X I I I.

Nel tempo della Settimana Santa dal mezzo giorno del Giovedì fino al mezzodì del Sabato non farà lecito ad alcuno Ebreo, o Ebreë uscire dal Ghetto, o trattenerli alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di Scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro Deputato portarsi accompagnato dal Macellajo Cristiano ai Macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti Ebrei in ca-

so di urgente necessità l'andare a chiamare i Medici, Chirurghi, o altri, sempre però con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà loro essere accordata dal suddetto Segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i Massari dell'Università con attestare dell'esposta necessità.

## X I V.

In caso poi che alcuno di loro venisse a morte nel Giovedì, o Venerdì della Settimana Santa farà loro lecito di accompagnare il Cadavere alla Sepoltura in numero di dieci di loro, e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da Guardie, che a richiesta de' Massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i Governatori, e Giudicanti delle altre Città, e Luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il Ghetto per la loro abitazione.

## X V.

Ne' luoghi ove sono stabiliti dovranno gli Ebrei sopra l'età di dodici anni portare  
nel

nel cappello un nastro di color rosso alto un dito sotto pena di lire venticinque moneta di Modena per ogni contravvenzione. Resteranno solamente eccettuati quegli Ebrei, che per contratto, o concessione graziosa, o altri titoli particolari ne sono esenti, come pure quelli, che anderanno in viaggio per tutto il giorno, che partiranno, e per tutto quello, in cui ritorneranno al luogo della loro abitazione, e gli Ebrei forestieri per i primi due giorni del loro arrivo nel luogo, dove intenderanno fermarsi.

## X V I.

A riserva di quegli Ebrei, che ne avessero già ottenuta da Noi la permissione, che dovrà restare nel suo vigore per quel tempo, e valore, a cui è stata limitata, resta loro proibito il possedere, ed in conseguenza l'acquistare fuori del Ghetto Stabili di forte alcuna in proprietà, nè tampoco condurne in affitto senza espressa Nostra licenza sotto pena di cento Scudi d'oro, e della perdita dello Stabile, che fosse caduto in contratto, o suo valore.

## X V I I.

Solamente farà loro permesso l'acquistar siti per i loro Cimiterj, e Filatoj, tanto da acqua, che da mano per lavorar Sete, e prendere in affitto Magazzeni in Città nel modo, e con le cautele prescritte di sopra.

## X V I I I.

Proibiamo a qualunque Ebreo di contrattare a titolo di vendita, permutare, o in qualunque altro modo ricevere, o trafficare ori, o argenti, o altri arredi, e paramenti Sagri, ed Immagini, che abbiano servito al Divin Culto sotto pena oltre la perdita della roba da restituirsi a chi farà di ragione senza alcuna refusione di prezzo, anche di Scudi venticinque d'oro.

## X I X.

Ne' luoghi, ove esiste il Ghetto chiuso con portoni non potranno gli Ebrei avere botteghe fuori del Ghetto, o che non abbiano ingresso nel medesimo senza espressa Nostra licenza sotto pena di Scudi cinquanta moneta corrente in caso di contravvenzione.

zione. Sarà bensì loro permesso l'esercitare ogni sorta di traffico, o arte, pagando solamente le solite ubbidienze per le arti, che eserciteranno nel modo, che si pratica da Cristiani, e non altrimenti, dovendo in questo caso, e in tutt'altro essere considerati come Cittadini.

## X X.

In caso di fallimento si procederà contro di essi a norma delle Nostre Leggi, ed in qualunque caso sarà l'Università esente dall'indennizzare i Creditori del decotto, non dovendo mai questa soccombere a cosa alcuna, nè essere gravata per qualunque particolare, nè civilmente, nè criminalmente.

## X X I.

Ne' libri de' loro Negozi non dovranno gli Ebrei scrivere in lingua ebraica, ma bensì in lingua comune, che possa essere intesa da ognuno sotto la suddetta pena di Scudi venticinque in caso di contravvenzione.

## X X I I.

Essendo poi giusto, che siccome colle  
sud-

• faddette precauzioni si è provveduto al con-  
regno degli Ebrei, resti anche provveduto  
egualmente alla loro quiete, e sicurezza,  
ordiniamo perciò, che niuno de' Sudditi, o  
Abitanti nelle Città, e luoghi de' Nostri Sta-  
ti offenda, o faccia offendere con detti, at-  
ti, o fatti in qualsivoglia modo, o sotto  
qualsivoglia pretesto, o colore alcun Ebreo,  
o Ebreo sotto pena di venticinque Scudi  
d'oro oltre le pene imposte dalle Nostre  
Leggi per i delitti, ed offese rispettivamen-  
te, ed anche d'altra afflittiva, ed arbitra-  
ria secondo la qualità de' casi, e delle per-  
sone.

## X X I I L

Per l'istesso motivo della quiete degli  
Ebrei non sarà permesso a chi che sia nel  
Carnevale, o in qualunque altro tempo dell'  
anno il fare alcuna pubblica Rappresentan-  
za, che ridondi in ischerno della Legge Mo-  
saica, o metta in ridicolo le funzioni, e ri-  
ti Ebraici sotto pena di Scudi venticinque  
d'oro, ed altra maggiore anche afflittiva da  
regolarfi dal prudente arbitrio di chi dovrà  
giudicare.

## LIBRO QUARTO.

## TITOLO I.

*Dell' Obbligo de' Giudici Criminali.*

## I.

**D**Ovendo tanto i Giudici Ordinarij del-  
lo Stato immediato, quant' anche  
i Delegati dipendere in materia di  
Giustizia punitiva dal Nostro Supremo Con-  
siglio di Giustizia, a cui privatamente spet-  
ta la definizione delle cause, nelle quali pos-  
sa essere luogo a pena afflittiva di Corpo,  
ed anche a pecuniaria, che ecceda la som-  
ma di Scudi cinquanta moneta di Modena;  
perciò i predetti Giudici nella formazione,  
e struttura de' Processi criminali, de' quali  
sotto la direzione del Supremo Consiglio re-  
stano specialmente incaricati, dovranno in-  
combere con tutta la prontezza, applicazio-  
ne, ed integrità ad esattamente adempiere  
le seguenti Ordinazioni.

Traſmetteranno li Giuſdicenti ogni meſe al Supremo Conſiglio di Giuſtizia le note de' Maleficii, e de' Carcerati, e del tempo di loro carcerazione, avvertendo di ſpedire dette Note regolarmente almeno entro gli otto primi giorni del meſe ſuſſeguente, e non accadendo delitti dovranno egualmente darne conto entro li ſuddetti otto giorni con lettera particolare.

## I I I.

Simili note dovranno ſcriverti in un foglio in colonna ſenza frammifchianza d'altri affari, ed all'incontro di qualunque delitto dovranno notarſi gl'indizii ſomminiſtrati, e che ſi ponno acquiſtare, ed il tutto dovrà ſi eſporre con chiarezza, e buon metodo, ſicchè comprendere ſi poſſa la natura, e qualità del delitto, e lo ſtato della Cauſa.

## I V.

Ne' delitti, che foſſero ſenza indizii, come ſovente accade ne' Furti, ed altri, dovranno incaricare li querelanti, Accuſatori, Sindaci, Maſſari, e Bargelli ad iſcoprire li  
Rei,

Rei, e ſomminiſtrare lumi, indizii, e prove atte a proſeguire i Proceſſi; perciò farà obbligo de' Giuſdicenti di dar conto nel meſe ſucceſſivo degli Ordini dati a tale effetto, e delle pratiche, e diligenze uſate dalle perſone come ſopra incaricate per lo ſcopri-mento degli Autori di tali occulti delitti.

## V.

Dovrà pure ogni Giuſdicente nelle Note ſuddette de' Maleficii eſprimere a Dinunzia, Accuſa, o Querela di chi ſi proceda, e ſiaſi avuta la notizia del delitto, o delitti, acciò ſi veda particolarmente ſe li Bargelli, ed altri tenuti per debito del loro Uffizio a denunziare li delitti adempiono all'obbligo del loro impiego.

## V I.

Subito ſeguito qualche delitto grave, che tale ſ'intenderà, quando provato che foſſe doveſſe eſſere punito con pena capitale, o di galera, od altra afflittiva grave, dovranno li Giuſdicenti riferirlo a Noi, ed al Supremo Conſiglio, ed unitamente a tale notizia indicheranno al Conſiglio quali ſieno ſtati gli atti da loro intrapreſi riſpet-

to alle prove del Corpo del delitto, rilascio delle Catture, esame dell' Offeso, e de' testimonj, dando un' idea del Processo, o di quanto intenderanno dover operare, acciocchè loro si possano far tenere le istruzioni, avvertimenti, e mezzi opportuni per il più legale, e sollecito proseguimento del Processo.

## V I I.

Ogni Giudice indistintamente tanto dello Stato immediato, che mediato richiesto per lettere Sussidiarie a somministrare testimonj, comunicare Atti, e tutt' altro per servizio della Giustizia farà tenuto con vicendevole, e reciproca prontezza a prestarsi alle Requisitoriali del Giudice competente.

## V I I I.

Commesso un delitto per il quale sia luogo al Confisco farà obbligo del Giudice processante di fare indilatatamente seguire esatto Inventario, ed assicurazione de' beni del delinquente.

## I X.

Li Processi informativi di delitti di facile prova, e di fatto permanente, massime quando li Rei sieno carcerati, dovranno essere perfezionati entro il termine di un mese da calcolarsi dal giorno della denunzia, accusa, o querela, altrimenti li Giudicenti ne faranno responsabili, quando non adducessero ragionevoli, e sufficienti motivi della prolungazione del Processo.

## X.

I Processi informativi di delitti di fatto transeunte, e di prova difficile dovranno essere compiuti entro il termine di due mesi, e protraendosi la spedizione dovranno i Giudici allegare li motivi, come si è detto rispetto alle Cause di fatto permanente, e di facile prova.

## X I.

Ne' Processi di delitti gravi non commetteranno mai li Giudicenti nè le visite de' corpi di delitto, nè gli esami de' mortalmente feriti, come neppure l' esame de' testimonj, e de' Rei al solo Notaro, ma dovranno

no essi intervenire personalmente ad adempire all'obbligo del loro Ufficio, qualora non siano indispensabilmente impediti, ed il Notaro dovrà fedelmente farne menzione nella testa, o sia proemio del Processo, o Esame, o Costituto; ed in quelle Visite, ed esami, ne quali attesa la qualità della Causa non intervenisse il Giudicante, il Notaro dovrà ciò spiegare ne' proemj suddetti, e mancando, o notando contro la verità ne farà responsabile.

## X I I.

Dovranno i Giudici assicurarsi, che non venga mai ricevuto per testimonio l'Accusatore, avvertendo di non lasciarsi ingannare dagli Esecutori nell'atto di dare le denunzie; e per provvedere a questo inconveniente, ed acciò si sappia di certo, che l'Accusatore non sia il testimonio, esigeranno dal Bargello il di lui nome, e cognome per tenerlo notato in un libro, che si conserverà dal Giudice in luogo segreto da non palesarsi ad alcuno senza Nostro permesso.

## X I I I.

Invigileranno li medesimi Giudicenti,  
per-

perchè li Cancellieri notino nel margine a qualunque denuncia, accusa, o querela colla dovuta esattezza, fedeltà, distinzione, ed ordine le pagine degli Esami, Costituti de' Rei, e di qualunque altro Atto Criminale, perchè non lascino fogli vuoti, o carte bianche nei libri, siccome invigileranno perchè essi Cancellieri facciano il Repertorio in fine de' Libri delle Denunzie secondo l'ordine dell'alfabeto delle Cause, e de' Rei, notando prima il loro cognome, e soprannome in caso ne abbiano, indi il nome, poscia la Causa, o delitto per cui sono stati denunziati, accusati, o querelati, acciò possano rinvenirsi con facilità le cose, e trovandosi mancanti li Cancellieri in qualcheduna delle suddette cose, o in tutte farà obbligo indispensabile de' Giudicenti il dare subito avviso, perchè possano li Cancellieri essere puniti anche ad arbitrio Nostro, il che non facendo li Giudicenti saranno essi responsabili delle mancanze de' loro Cancellieri.

## X I V.

Non farà lecito a' Giudici, e a' loro Cancellieri di appropriarsi i Corpi di delitto, o loro valore, neppure a titolo di spese

se dovute all'Uffizio. Anzi le armi proibite anche a ritenersi come nel *Titolo delle Armi* alli §§. II. III. IV. V. VI. tosto che farà terminata la Causa o per grazia, o per sentenza, dovranno rendersi affatto inservibili col guastarle, e rompere, e se ne registrerà la memoria negli Atti.

## X V.

Nel formare che faranno li Giudicenti le loro Relazioni votive da trasmettere unitamente alla copia de' Processi al Supremo Consiglio di Giustizia per la definizione delle Cause, dovranno stenderle con chiarezza, precisione, e buon ordine tanto rapporto alla esposizione de' fatti, quanto alle prove ed indizii, coi quali i delitti non meno, che li delinquenti restano provati, e l'istesso metodo, e direzione osserveranno nel proporre, e spiegare il loro sentimento coll'addurre li motivi, e fondamenti del loro opinare; avvertendo però d'evitare al possibile le superfluità, siccome di non riempiere i loro voti con citazioni, ed autorità per firmare cose trite, e generali.

Di-

## X V I.

Disettando li Giudicenti nell'osservanza di queste Istruzioni, ed Ordini, o declinando dalle pratiche istituite, e adottate per la valida, e legittima costruzione de' Processi criminali, sarà incombenza del Presidente del Consiglio di non solo ammonirli, e correggere, ma di più qualora li credesse meritevoli di qualche mortificazione potrà passare anche a questa, premessane però la partecipazione, e riportata l'approvazione Nostra; disponendo frattanto, che in libro a parte sieno dal Consiglio notati, e tenuti a calcolo li difetti sostanziali, e le mancanze, ed irregolarità commesse da' detti Giudicenti, perchè il detto Consiglio se ne debba far carico a pregiudizio, e demerito loro in congiuntura delle proposte, e de' Piani per li cambiamenti della Ruota; come si è anche prescritto nel Regolamento del Consiglio.

## X V I I.

Tutti gli Atti, e Processi criminali si dovranno stendere, e scrivere in volgare, e nel modo che è stato prescritto per gli Atti, e Processi civili, e ciò dovrà osservar-

si



fi da' Tribunali dello Stato tanto immediato, che mediato.

## X V I I I.

Il disposto nella presente Legge al §. IV. e dal §. IX. fino al §. XIV. inclusivamente dovrà osservarsi anche dai Giudicenti dello Stato mediato nella costruzione de' Processi, e nella risoluzione delle Cause Criminali.

## T I T O L O I I.

*Dell' Obbligo dell' Avvocato, e Sindaco Fiscali.*

## I.

**I** Fiscali delle Città, e Luoghi dello Stato faranno obbligati di tener dietro a' Maleficii, che accaderanno ne' rispettivi Territorj, di accudire anch' essi, e d' invigilare perchè sieno condotti con sollecitudine, ed a buon termine li Processi, somministrando eglino pure quell' assistenza, e que' mezzi, che sono proprii del loro impiego. Anzi l' Avvocato Fiscale Criminale dovrà invigilare sopra tutti li Fiscali dello Stato immediato affinchè essi adempiano al loro dovere, ed in caso di mancanza ne renderà avvertito il Supremo Consiglio di Giustizia.

## I I.

Sarà pure incombenza dei medesimi Fiscali approvare tutte le Sicurtà, che verranno esibite o da Rei, o da altri a favore del Fisco prima che vengano dal Notaro accettate, e ridotte a stipulazione, e però do-

T. II.

M

vran-

vranno trovarsi presenti al Rogito delle medesime per approvarle, o almeno spedire il Viglietto d'approvazione al Cancelliere, che lo dovrà registrare in fine del Rogito con conservare in filza l'originale, ed avvertirà il Fiscale di non stancheggiare i Rei, o Chiunque altro, o Chi fa per loro sotto pretesti, e mendicati impedimenti, ma dovrà o approvare le Sicurtà, che verranno esibite, o disapprovarle se ne avrà ragionevole motivo ne' termini del giusto, e del dovere.

## I I I.

In occasione delle difese de' Rei avuta che ne avranno notizia li Fiscali dovranno essi subito portarsi all'Uffizio in persona a rispondere negli Atti quanto crederanno convenire a favore del Fisco, e così dovranno fare successivamente, e sovente per vedere cosa abbia fatto il difensore.

## I V.

Nei delitti, in cui sia luogo al confisco de' beni faranno attenti, e solleciti ad instare perchè seguano gl' Inventarj, e l'assicurazione de' beni del delinquente col loro intervento, e perchè dopo seguite le  
con-

condanne ne sia indilatamento da essi preso l'attuale possesso a nome della Ducal Camera, alla quale daranno minuto riscontro dell'operato per loro indispensabile scarico.

## TITOLO III.

*Della Competenza del Foro ne' Giudizj Criminali.*

## I.

**I**L Giudice del Luogo del commesso delitto entro lo Stato immediato (salvo quanto viene in seguito disposto) procederà a preferenza del Giudice di Origine, o di Domicilio; e questi ancorchè avesse prevenuto nella intrapresa del Processo, dovrà ad ogni richiesta del Giudice del Luogo del delitto rimmettergli gli Atti, che avesse ricevuti, il Corpo del delitto, ed anche il Reo se fosse nelle di lui forze.

## I I.

Ciò però avrà luogo purchè dal Giudice d'Origine non fosse stata proseguita la causa fino alla contestazione del Reato inclusivamente contro il Reo presente, o alla trasmissione dell'inquisizione speciale contro il fuggitivo, e contumace, nel qual caso il Giudice del Luogo del delitto non potrà ulteriormente procedere.

Com-

## I I I.

Committendo uno in più Luoghi, e Territorj più delitti, oppure cominciando il delitto in un Territorio, e consumandolo in un altro potrà essere inquirito dai rispettivi Giudici di diversi Territorj in modo però che diafi luogo alla prevenzione, oppure all'unione de' Fori ad arbitrio Nostro, o dei Feudatarii quando il delitto fosse cominciato, e consumato in Stati mediati.

## I V.

Competerà privatamente il procedere a quel Giudice nelle di cui carceri il carcerato delinquesse, quantunque ritenuto fosse per mera custodia a requisizione di altro Giudice, e Tribunale.

## V.

Eguualmente competerà il procedere a quel Giudice, nanti del quale alcun testimonio d'aliena Giurisdizione chiamato per sussidiaria all'esame in Causa criminale rimarrà convinto di falsa deposizione.

Sic-

## V I.

Siccome la suprema Giudicatura delle Cause Criminali come si è già stabilito appartiene privativamente al Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, del quale sono l'organo per la struttura de' Processi i rispettivi Giudici locali del Nostro Stato immediato; così commettendosi qualche delitto, per cui fosse luogo a pena afflittiva di corpo da qualsiasi persona non soggetta al Luogo del Giudice del commesso delitto, e che fosse munita di particolare qualificazione, prerogativa, o privilegio anche chericale, dovrà il detto Giudice procedere, quanto sia per assicurare la persona del delinquente, e la prova del Corpo del delitto; dovendo poscia attendere le disposizioni del suddetto Supremo Consiglio quanto sia alla facoltà di procedere nel proseguimento ulteriore del Processo.

## V I I.

E perchè i delinquenti entro i Nostri Dominj non vadano mai impuniti, nè si sottraggano dal meritato castigo col ritiro dal Luogo del commesso delitto, e col successivo

sivo confugio in altri Luoghi de' predetti Nostri Stati tanto immediati, che mediati; perciò confermando le provvide Leggi de' Nostri Serenissimi Predecessori, e segnatamente la così detta Costituzione Borsiana, ordiniamo di nuovo, e disponiamo:

## V I I I.

Che se alcuno commetterà delitto nelle Città, Distretti, e Terre, e Luoghi del Nostro Stato immediato, per cui fosse luogo a pena afflittiva di corpo, o anche pecuniaria maggiore di lire mille moneta di Modena, ed indi fuggendo si trasferirà nelle Terre, e Luoghi de' Nostri Feudatarj, e Vassalli, non sia ivi sicuro, e franco, ma ad ogni richiesta di qualche Nostro Giudice, o Tribunale debba indilatamente un tal delinquente essergli rimesso, e consegnato, affinchè trovato colpevole sia condegnamente, e privatamente punito dal Supremo Consiglio di Giustizia.

## I X.

Così pure allor quando alcuno delinquesse nelle Terre, e Luoghi de' predetti Feudatarj, e Vassalli, e quindi si rifugiasse in al-

alcuna Città, Terra, o Luogo del Nostro Stato immediato, nè più nè meno la cognizione, e punizione di tal delinquente ove trattisi di pena afflittiva, o pecuniaria come sopra, spetterà privatamente al detto Consiglio Supremo di Giustizia, nè farà luogo a veruna remissione ad istanza de' suddetti Feudatarj, o de' loro Giudici, siano del Luogo del commesso delitto, o siano dell' Origine, o del Domicilio.

## X.

Se poi uno delinquendo come sopra nelle Terre, e Luoghi de' predetti Feudatarj, e Vassalli si rifugierà dal Luogo del commesso delitto nel Territorio, o Giurisdizione d'altro Feudatario, in tal caso ad ogni richiesta del Feudatario del Luogo del commesso delitto, o del di lui Giudicente, dovrà l'altro Feudatario del Luogo del confugio, o il suo Giudicente far arrestare il delinquente, e rimetterlo al suddetto Feudatario del Luogo del commesso delitto per essere ivi adeguatamente punito.

## X I.

Non intendendosi però di punto altera-  
re

re i Diritti di Giurisdizione tra un Feudatario, e l'altro, si dispone, che non farà luogo alla remissione suddetta tra Feudatario, e Feudatario, allor quando il delinquente dal Feudo del commesso delitto si fosse trasferito, e rifugiato nel Feudo di sua Origine, e Domicilio; poichè in tal caso si potrà quivi punire come se in questo Feudo avesse egli delinquito.

## X I I.

In qualunque caso, in cui secondo il di sopra disposto farà luogo alla remissione, e consegna del Reo, dovrà questa farsi a spese del delinquente, quando egli sia solvente, se no a spese della Nostra Ducal Camera, e rispettivamente del Feudatario, che ne avrà chiesta la remissione.

## X I I I.

Seguendo l'unione di un Foro dello Stato immediato con altro dello Stato mediato, procederà bensì l'uno, e l'altro Foro congiuntamente nella formazione del Processo; ma la risoluzione della Causa spetterà al Supremo Consiglio di Giustizia, e la esecuzione del giudicato spetterà poi a' rispettivi Fori.

## XIV.

Venendo consegnato a Nostra richiesta da esteri Dominii alcun delinquente Nostro Suddito anche mediato, quantunque per delitti commessi in Giurisdizione Feudale, la cognizione della causa, o la punizione farà di privativa pertinenza del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia.

## TITOLLO IV.

*Del Modo di procedere a Querela, per Denunzia, o per Inquisizione.*

## I.

PER delitti minimi, come sono le semplici ingiurie verbali fra persone della medesima condizione, e non Nobili, e per le percosse fatte senz'armi, e senza effusione di sangue, per le quali non possa risultare mutilazione di membro, o deturpamento nella faccia, o che non portino infamia, non si potrà procedere *ex Officio* per Inquisizione, ma a sola Querela dell'offeso, o ingiuriato, e non potrà questi obbligarsi a querelare.

## II.

Ne' delitti ancora di Stupro, d'Adulterio, e d'Incesto non si potrà procedere se non se a Querela delle persone, a cui farà permesso di querelare secondo il prescritto dalle presenti Costituzioni.

## III.

Se dopo data la Querela per li sunno-  
N 2 mi-

minati delitti minimi, e leggieri la parte querelante farà la Rinunzia, o cassazione della medesima avanti che segua la sentenza, non si potrà procedere più oltre.

## I V.

In tutti gli altri delitti, per cui non viene fatta riserva nelle presenti Costituzioni si potrà, e dovrà procedere o a Querela, o a Denunzia, o *ex Officio* per Inquisizione.

## V.

Fuori delle Cause minime, e leggieri la Rinunzia della parte querelante non potrà impedire il progresso del Processo.

## V I.

Tanto le Querele, che le Denunzie si potranno fare o in voce, o in iscritto, ma però quando sieno date in voce si dovranno ridurre in iscritto dal Cancelliere, e farsi firmare dal querelante, o denunziante, che sappia scrivere.

## V I I.

Le Querele, e le Denunzie dovranno essere chiare, e specifiche con indicazione del  
tem-

tempo, e luogo del commesso delitto, de' testimonj, che possano essere informati, e delle circostanze tutte, che avessero preceduto, accompagnato, o fuffeguito il delitto.

## V I I I.

La parte offesa sia, o non sia querelante, quando si potrà procedere a denunzia, o *ex Officio*, potrà astringersi a deporre la verità.

## I X.

L'accusatore, o querelante non anderà esente da pena se non avrà somministrati indizii sufficienti ad inquirere contro il querelato; e però l'accusatore calunnioso presunto si condannerà nella rezezione de' danni, spese, ed interesse, ed il vero si condannerà in pena arbitraria anche addittiva di galera da proporzionarsi alla qualità, e alle circostanze de' casi, se l'accusato non avrà sofferta condanna, o punizione.

## X.

Quando poi per falsa imputazione fosse seguita qualche punizione con pena afflittiva anche leggiera dell'imputato, la pena del  
ca-

calunniatore farà irremissibilmente della galera a tempo, o in perpetuo secondo le circostanze.

## X I.

Chi porrà armi proibite, sale, o cose simili in casa altrui per calunniare, incorrerà la stessa pena, ed anche maggiore di chi riteneffe dette Robe dolosamente.

## X I I.

Qualunque Massaro, o altro Deputato, che per obbligo ingiuntogli dalle rispettive Comunità abbia il carico di denunziare i delitti, dovrà far tenere all'Ufficio Criminale della Giurisdizione, in cui si trova, la Denunzia circostanziata de' commessi delitti subito avuta notizia de' medesimi sotto pena di Scudi venticinque, e di altra maggiore anche afflittiva secondo la gravità del delitto, e le circostanze de' casi a regolato arbitrio del Giudice.

## X I I I.

Ed acciocchè i Massari con maggiore facilità vengano certiorati degli accidenti, che succedono ne' Luoghi di loro impiego, si prescrive che sotto la suddetta pena qualunque

lunque persona, la quale in avvenire riceverà qualche offesa grave, debba essa potendo, o i di lui domestici portarla a notizia de' predetti Massari, o altri Deputati affinchè essi possano, o debbano senza pretesto, e scusa compiere al loro dovere.

## X I V.

Anche i Medici, e Chirurghi, che intraprendessero la cura di qualche ferito gravemente, faranno tenuti sotto le anzidette pene di notificarlo all'Ufficio Criminale, o al rispettivo Massaro, o Deputato suddetto con esprimere il nome, e cognome del ferito, il luogo, ove si trova, le qualità delle ferite, e li testimonj, che si fossero trovati presenti alla cura.

## X V.

Se detti Medici, o Chirurghi non potessero rendere con probabile certezza il loro giudizio nel principio della cura, dovranno poi renderlo in progresso di quella nel termine di tre giorni, o in quell'altro più proprio, che convenisse alle circostanze de' casi.

E quando la persona curata, o ferita venisse a mancare di vita, dovranno parimenti notificarlo alla Curia come sopra.

## TITOLLO V.

*Delle Visite, e Pruove de' Corpi de' Delitti.*

## I.

**D**Opo la querela, denunzia, o notizia del delitto pervenuta alla Curia per far costar del medesimo *in genere*, quando si tratterà di delitto di fatto permanente, il Giudice coll' intervento del Cancelliere dovrà alla presenza di due testimonj far diligente ispezione de' segni, e vestigii dello stesso delitto, come sarebbe per provare l'infalizione, l'ingresso, o egresso in una casa per Furto, o per Omicidio, o altro Atto violento, rilevare i fori, o le finestre dei muri se capaci del passaggio del Reo inquisito, se le chiavi ritrovate presso di lui corrispondano agli ordigni della ferratura, se le scale adoperate giungano al preteso sito dell'ingresso, e cose simili, rilevando anche col mezzo di Periti, ove il caso lo richieda, con tutta accuratezza, e precisione le circostanze tendenti a provarlo, e del tutto se ne farà minuta descrizione, e rogito agli Atti, e ciò premesso si avrà per compita la pro-

va del Corpo del delitto senza che all'ocular ispezione sia necessario di far succedere l'esame de' testimonj, che furono in quella adoprati.

## I I.

Le armi, gl' istromenti, le cose tutte, che possano riguardare il Corpo del delitto, o tendenti allo scoprimento dei delinquenti, previa l'opportuna descrizione, ed apposizione de' figilli per prova della loro identità, si dovranno asportare presso l'Uffizio Criminale, e farle peritare da' Professori, e custodirle fino a causa terminata.

## I I I.

Le ferite si descriveranno con ogni precisione per lunghezza, larghezza, e profondità, ed in qual precisa parte del corpo si troveranno coll' intervento de' Medici, o Chirurghi, che dovranno riferire se sieno mortali, pericolose, o curabili, notando la qualità delle armi, o degl' istromenti con cui appariranno fatte.

## I V.

Venendo in seguito a succedere la morte

te del ferito si dovrà avere l'accesso per la visita del Cadavere, e per rilevare col sentimento de' Medici, o Chirurghi, se la morte sia accaduta, o no a causa delle ferite, o percosse.

## V.

Se fosse ritrovato Cadavere d'incognita persona si dovrà far minuta, e precisa descrizione del medesimo, degli abiti, di cui sarà vestito, e di quant'altro si troverà presso dello stesso, e poscia farlo esporre in luogo pubblico per tentare se si trovino testimonj, che possano riconoscerlo.

## V I.

Nel caso che fosse stato seppellito il Cadavere di qualche persona, di cui vi fosse indizio, o sospetto non essere seguita la morte naturalmente, ma per via di delitto, si dovrà fare disotterrare il Cadavere per eseguirne l'opportuna visita.

## V I I.

E però in qualunque luogo si trovi il Corpo del delitto non si potrà mai da chi che sia per qualsivoglia titolo, o motivo

impedirne, o ritardarne la debita formale ricognizione, e nè pure la consegna alla Curia delle robe riguardanti il Corpo del delitto, sotto pena grave da irrogarsi anche in via economica, e governativa contro gl'impedienti, e contravventori.

## V I I I.

Anzi non farà lecito a chicchessia di qualsivoglia stato, grado, o condizione il rimuovere, seppellire, o far seppellire i Cadaveri di quelle persone, che fossero rimaste uccise, finchè la Curia Criminale non avrà fatta la visita, e ciò sotto rigorosa pena da infliggersi secondo le circostanze de' casi.

## I X.

Se si tratterà di delitto di fatto transeunte, di cui non rimangono segni, o vestigi dopo commesso il medesimo delitto, si dovrà fondare la prova dello stesso *in genere* per testimonj, o per indizii.

## T I T O L O V I.

*Delle Informazioni, e prove per Testimonii.*

## I.

**F**ondandosi ordinariamente le prove de' Processi Criminali nei depositi dei Testimonj, dovranno questi con previo giuramento esaminarsi personalmente dal Giudice massime nelle Cause gravi colla maggiore accuratezza, ed avvertenza, e colla sola mira di mettere in chiaro la verità.

## I I.

Saranno gli Esami scritti ne' consueti libri dal Cancelliere per esteso, e tali e quali vengono dal Testimonio depositi, e tanto se tendano ad aggravare, che a sgravare l'Inquisito.

## I I I.

Nell'offensivo si esamineranno i Testimonj separatamente l'uno dall'altro, e senza precedente citazione del Reo; ed il loro deposito si custodirà sotto il più geloso secreto.

## I V.

Resta vietato l'abuso di sentir prima fragiudicialmente i Testimonj; e soltanto sarà permesso quando a prudente cognizione del Giudice vi fosse sospetto di subornazione.

## V.

Nelle Cause gravi sarà opportuno che sia presente agli Esami l'Avvocato, o Sindaco Fiscale: e nel fine dell'Esame si faranno i Testimonj sottoscrivere, o segnare secondo che sapranno essi scrivere, o no.

## V I.

Ogni persona di che stato, condizione, e prerogativa ella sia si potrà astringere con precetto penale a soggettarli all'Esame, e le renitenti, e contumaci eziandio coll'arresto, o cattura personale.

## V I I.

A richiesta de' Giudici locali anche le persone militari faranno da' loro Uffiziali Comandanti obbligate a sottoporsi all'Esame in qualità di Testimonj.

Gl'

## V I I I.

Gl' Interrogatorj dovranno essere stesi per intiero; e per evitare la suggestione non si passerà ad Interrogatorj speciali del delitto, se non risultando in Processo indizii sufficienti ad inquirere specialmente.

## I X.

Si farà a' Testimonj rendere ragione del loro detto, e deporre del luogo, del tempo, della causa di delinquere, e delle altre circostanze sostanziali.

## X.

E però chi deporrà di un fatto seguito di notte darà ragione del come abbia veduto, e così pure deponendo di avere conosciuto uno alla voce dovrà rendere ragione, come egli avesse nota la voce talmente, che non potesse ingannarsi.

## X I.

Nell' esaminare uno di lingua straniera si adoprerà un interprete, il quale con giuramento spieghi sinceramente al Testimonio gl'interrogatorj, e successivamente al Giudice le risposte.

Nel

## X I I.

Nel modo istesso dovrà essere interrogato il muto da persona perita, pratica, e solita ad intenderlo, ed a farsi da lui intendere co' cenni senza equivoco.

## X I I I.

La deposizione qualificata di un Testimonio non si potrà scindere a meno che la qualità non restasse altrove in Processo concludentemente esclusa.

## X I V.

Qualora il Testimonio ricufasse di deporre ciò di che apparisse in Processo essere informato, si potrà ritenere in sequestro, o in carcere, ed astringerlo a dire la verità anche col tormento a termini di ragione.

## X V.

Se il Testimonio non saprà il nome, o cognome del Reo si obbligherà a farne una esatta descrizione, ed in seguito si farà riconoscere fra più persone non cognite al Testimonio medesimo.

La

## X V I.

La ricognizione non si farà tumultuariamente da' Testimonj, ma separatamente, facendo anzi cambiar posto alle persone da riconoscersi da' rispettivi recognitori.

## X V I I.

Quando risulterà pienamente provato e il delitto, e il delinquente, non si dovrà impinguare con ulteriori Esami il Processo per non accrescere inutilmente le spese.

## X V I I I.

Anche dopo pubblicato il Processo si potranno esaminare Testimonj dal Giudice, che abbia proceduto *ex Officio*.

## X I X.

Due Testimonj contesti tendenti a provare direttamente il delitto, e i quali non patiscano eccezione, faranno bastanti perchè il Reo si dica convinto.

## X X.

Un Testimonio unico, che non patisca eccezione farà semipiena prova.

T. II.

P

Ne'

## X X I.

Ne' Testimonj non osterà la singolarità amminicolativa; e però gl' indizii remoti, e molto maggiormente i prossimi, quando siano più, e che tendano allo stesso fine, si uniranno a far pruova, ancorchè ciascheduno indizio non sia provato col mezzo di due Testimonj.

## X X I I.

Contro la persona del Testimonio non si attenderà l'eccezione di essere povero, o donna, o minore d'età, quando in esso non concorra altro rilevante difetto, e tutto ciò a regolato arbitrio del Giudice secondo le circostanze, e le qualità delle persone.

## X X I I I.

L'impubero si esaminerà senza giuramento, e al suo deposito si avrà quel riguardo, che secondo la di lui età, e discernimento sarà riconosciuto ragionevole dalla prudenza del Giudice.

## X X I V.

I mentecatti, gli ubbriachi, e simili non si do-

si dovranno esaminare, ed esaminati non faranno pruova.

## X X V.

La inimicizia benchè non grave, o sia la Causa d'inimicizia, quando per grave sia stata appresa, e manifestata dal Testimonio, si avrà per eccezione rilevante.

## X X V I.

Si ammetteranno i Domestici, e Familiari, ove trattisi di delitto seguito entro le domestiche mura, o di prova difficile.

## X X V I I.

Li Congiunti fino al quarto grado di Gius Canonico non si esamineranno dal Giudice contro il Congiunto senza il permesso del Supremo Consiglio di Giustizia, il quale nell'accordarlo avrà riguardo alla qualità della parentela, alla gravità del delitto, e alla difficoltà di poterlo altrimenti provare.

## X X V I I I.

Il Testimonio *de auditu*, o chi darà un altro in conteste, non proverà se il Testimonio dato per informato esaminato, che sia,

avrà negato il deposito dell'altro. E in questo caso farà parte del Giudice d'indagare quale dei due Testimonj sia falso per procedere poi a termini di Ragione.

## X X I X.

Non si avrà per eccezione rilevante contro il deposito degli Sbirri la sola loro qualità, quando siano più di tre, e depongano sopra cose spettanti al loro Offizio, o depongano di fatti accaduti entro il recinto delle carceri.

## X X X.

Gli altri Testimonj, che patiscono qualche difetto, se saranno più di due, proveranno ne' delitti eccettuati, e di prova difficile.

## X X X I.

Il difetto però de' Testimonj s'attenderà soltanto rispetto al difetto, che patiscono al tempo della loro deposizione.

## TITOL O VII.

*Delle Catture, e de' Carcerati.*

## I.

**P**Rima di commettersi la Cattura di alcuno per cause Criminali dovrà costare in Processo di qualche pruova, o indizio, che dia ragionevole motivo di credere, o almeno di sospettare delinquente la persona, contro la quale vorrà ordinarsi la Cattura.

## I I.

Non potrà eseguirsi Cattura contro di alcuno senz'ordine in iscritto del Giudice, o suo Cancelliere da esibirsi almeno dopo eseguita la Cattura al Reo, che ricercasse di vederlo, a riserva de' casi, ne' quali il Delinquente fosse trovato in flagranti a commettere qualche delitto, o contravvenzione, o fosse notorio, o indiziato da moltitudine di persone, che lo significassero per tale, oppure si trattasse di delitto grave, e vi fosse sospetto della fuga del Reo.

Nel-

## I I I.

Nelle Cause di delitti leggieri, per i quali non fosse imposta altra pena che pecuniaria non eccedente la somma di lire dugento di Modena non potrà procedersi a Cattura contro del Reo, se non nel caso che concorresse ragionevole sospetto della fuga di lui, o fosse trovato in flagranti; ma dovrà prima essere chiamato con precetto a presentarsi personalmente, e non comparendo potrà indi procedersi alla di lui carcerazione.

## I V.

Nelle Cause di sola pena pecuniaria quantunque maggiore delle lire dugento, richiedendo il Reo d'essere abilitato dalle Carceri sotto idonea cauzione, dovrà essere ammesso a dare tale cauzione anche in pendenza del Processo, fuori del caso, in cui il Giudice avesse fondato motivo di credere che tale abilitazione potesse riuscire di notabile pregiudizio alla processura intrapresa.

## V.

Le Catture in via economica sempre che

che si trattasse di carcere per correzione di persone soggette all'altrui Podestà ad istanza de' loro Superiori, o per impedire disordini, o per altri somiglianti motivi, potranno ordinarsi senza che precedano le sovraespresse formalità.

## V I.

Sarà in facoltà de' Nostri Magistrati Supremi di ordinare le Catture secondo le occorrenze anche senza precedente Processo, semprechè crederanno così convenire, con farne poi passare prontamente la notizia ai Giudici competenti per il regolare istradamento de' Processi.

## V I I.

Eseguito che sia l'ordine di Cattura per delitti, dovrà l'Arrestato essere condotto in Carcere Segreta, e dovrà il Custode delle carceri darne immediatamente Relazione in Atti al Giudice della Causa.

## V I I I.

Avuta che abbia il Giudice la suddetta Relazione passerà all'esame del Carcerato a norma di quanto viene prescritto nel

Ti-

*Titolo Degli Esami, e dei Costituti de' Rei al §. I.* anche a motivo d'informarsi come sia trattato, e ciò che potesse abbisognare al Detenuto, acciocchè non gli manchi comodità di dormire, o altra cosa necessaria al sostentamento della vita, nel qual caso dovrà far provvedere immediatamente a quanto occorrerà.

## I X.

Dovranno i Processati essere posti in Prigioni che siano sicure, ma non già umide, o malsane, o talmente strette, ed oscure, che oltre la custodia portino pena, e tormento al detenuto, di che dovrà accertarsi il Giudice con portarsi, se bisognerà, anche di persona a visitare le Carceri per rilevare cogli occhi proprj la verità, ed in caso farne pronta Relazione a Noi, o ai Feudatarj rispettivamente per le opportune provvidenze.

## X.

Resta proibito ad ognuno il parlare, scrivere, o in altra forma tenere commercio, o corrispondenza con Carcerati finchè saranno nelle Carceri Segrete, sotto pena di  
Scu-

Scudi venticinque d'oro, e di tre tratti di fune, o altra afflittiva ad arbitrio regolato del Giudice, avuto riguardo alla qualità della causa, ed alle altre circostanze.

## X I.

Resta molto più proibito a chicchessia il cooperare in alcuna forma alla fuga di quelli, che si trovassero carcerati, sotto pena di Scudi cinquanta d'oro, e di tre tratti di corda, o altra afflittiva anche di galera ad arbitrio del Giudice, come sopra, secondo le circostanze de' casi, e a misura della pena, nella quale potrebbe essere condannato il carcerato nella Causa, per cui fosse inquireto.

## X I I.

La fuga dalle Carceri, o la frattura di esse per fuggire, indurrà contro del Reo detenuto quel grado d'indizio, e di presunzione di reità, che a termini di ragione, e secondo le circostanze induce a favore di un Inquisito la sua spontanea comparizione, e di più il Reo per tale frattura, o evasione incorrerà la pena di galera a tempo se seguirà con violenza, o offesa de' custodi, o  
T. II. Q di

di altri, e se senza offesa, o violenza, la pena di carcere, o altra equivalente ad arbitrio.

## X I I I.

Similmente per la fuga dalla galera, o sia dalla catena de' Forzati la pena rispetto ai condannati in vita farà di essere trattati con maggior rigore, ed asprezza, e ne' lavori più faticosi; ma se si trattasse di Forzati, a' quali la pena di morte, in cui erano per Sentenza stati condannati, fosse loro stata per grazia commutata in quella della galera in vita, oppure concorresse nella loro fuga qualche circostanza, e qualità aggravante, la pena in tali casi farà della Forca. Rispetto poi agli altri non condannati in vita la loro pena per la fuga seguita senza qualità aggravante farà di un terzo di più del tempo, che rimarrebbe loro da compiere, e se con qualità aggravante si duplicherà il restante tempo.

## X I V.

I Custodi delle Carceri, siccome i Custodi, ed Aguzzini de' Forzati alla Catena, che commetteressero infedeltà nell' esercizio del loro Impiego con lasciar parlare ai detenuti  
per

per Cause Criminali, o lasciar passare ai medesimi lettere, o ambasciate nel tempo che sono in secreta, incorreranno la pena di tre tratti di corda, o altra affittiva anco maggiore ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze, e qualità della Causa, per cui fossero detenuti li Carcerati.

## X V.

Se poi per mancanza della dovuta diligenza nel custodirli lasciassero fuggire alcuno de' Carcerati per causa Criminale, come sopra, o rispettivamente alcuno de' Forzati suddetti, la pena farà pecuniaria, ed affittiva ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e le circostanze de' casi.

## X V I.

Ma se si prestassero, o in modo alcuno cooperassero a tale fuga con aver preso denaro, o altri donativi, oppure sotto promessa di riceverne, o per qualunque altra contemplazione, in tal caso la pena farà della galera a tempo, o in vita, ed anche della morte, se tale fosse la pena, che si dovrebbe al Reo, ove fosse confessò, o convinto del delitto, per cui si trovasse detenuto.

## XVII.

Che se si trattasse di causa meramente civile, oppure il Carcerato fosse trattenuto a semplice custodia, la pena sarà di cinque Scudi d'oro, e di tre tratti di fune, ed anche all'indennizzazione al Creditore.

## TITOLO VIII.

*De' Rei, che fuggono a luogo d'Asilo.*

## I.

LA Franchigia, ed Immunità da' Sovrani accordata, e fin quì tanto da' Nostri Predecessori, che da Noi mantenuta alle Chiese, ed altri Luoghi d'Asilo, non dovendo servire a facilitare la frequenza de' delitti alla pubblica tranquillità, e sicurezza nocevoli; perciò secondando Noi anche in questa parte non meno le Costituzioni degli stessi Sovrani, che le Dichiarazioni per i loro Dominii emanate di tempo in tempo da' medesimi Sommi Pontefici, ordiniamo, e colla pienezza della Nostra Autorità prescriviamo:

## II.

Che non godranno del beneficio del Confugio, ed Asilo alle Chiese, e a' Luoghi immuni quelli, che avessero commesso Omicidio non solamente proditorio, o in qualsivoglia altro modo premeditato, e deliberato, ma anche in Rissa, purchè l'Omicidio  
non

non si provi casuale, o a propria difesa; dichiarandosi, che ciò debba aver luogo tanto se l'Omicidio sarà stato commesso con armi, che sogliono per loro natura riputarfi atte ad uccidere, quanto se sarà stato commesso con bastone, o fasso, o in altra qualunque maniera.

## I I I.

E nemmeno gioverà l'Asilo a chi ardisse commettere Omicidii, o mutilazione di membri nelle Chiese, o ne' loro Cimiterj; nè a chi stando in Chiesa o nel di lei Cimiterio, o in altro Luogo immune uccidesse persona, che fosse fuori di Luogo immune, o gli mutilasse alcun membro; nè a quelli, che essendo fuori di Chiesa, Cimiterio, o Luogo immune uccidessero chi fosse in Chiesa, o Luogo immune, o gli mutilassero, come sopra, alcun membro; volendosi, che a tali delinquenti suffragare non possa l'Immunità di qualsivisa Chiesa, od altro Luogo Sacerdo, e Privilegiato.

## I V.

Ne' casi di ferite basterà per estrarre il Delinquente, o i Delinquenti da' Luoghi im-

mu-

muni, che la ferita sia mortale, o con grave pericolo della vita; onde restano strettamente incaricati li Medici, Chirurghi, e giovani d'Ospitale, ed altri Professori, che qualora trovino, che il ferito sia in grave pericolo di morire, debbano espressamente dichiararlo nella Relazione, che dovranno farne agli Uffizii del Criminale; e se la ferita non si conoscesse, o non fosse tale da principio, ma si scoprisse, o divenisse gravemente pericolosa in progresso della cura, dovranno i soprannominati Professori subito conosciuta la gravità del pericolo dar nuova Relazione ai medesimi Uffizii con dichiarare, essere divenuto grave il pericolo della vita del ferito, sotto pena ai medesimi Professori della perdita de' loro impieghi, e della pecuniaria, ed affittiva secondo la qualità de' casi, e delle persone.

## V.

Se però entro i tempi dalle Leggi stabiliti non seguisse la morte del ferito, vogliamo che il Delinquente sia rimesso, e restituito alla Chiesa, o Luogo immune, da cui fosse stato precedentemente estratto per causa di tal delitto.

Mol-

## V I.

Molto più saranno esclusi dall'Immunità, ed Asilo i Rei di delitto d'Assassinio, o siano essi i Mandatarj, o siano i Mandanti, i quali abbiano dato, o promesso certo premio, o mercede, o in denaro, o in altre Robe, ancorchè la promessa non abbia avuto effetto, semprechè l'Assassinio sia stato effettivamente commesso; come esclusi altresì ne faranno i pubblici Ladri, ed Infestatori di Strade pubbliche, e de' Viandanti; dichiarandosi che un sol atto d'infestazione, o grassazione sarà bastante a qualificare l'Assalitore per pubblico Ladro, o Grassatore.

## V I I.

Vogliamo pur anche che siano privi del Privilegio della suddetta Immunità i Falsificatori di Nostri Ordini, Lettere, Chirografi, Rescritti, ed altre simili Carte; i Ministri, ed Officiali de' Monti di Pietà, o di altro pubblico Telonio, o Banco destinato a ricevere depositi Nostri, o di private persone, i quali commettessero furto, o falsità ne' predetti luoghi, per cui entrasse la pena ordinaria dalle Nostre Leggi stabilita; i Fab-

bri-

bricatori, Adulteratori, o Tosatori di qualsivoglia moneta d'oro, o d'argento anche di Principi forestieri, quando siano di libero uso, e commercio nel Luogo del commesso delitto; e quelli che spendessero scientemente tali monete fabbricate, adulterate, o tostate talchè potessero giudicarsi conscii, e partecipi della frode; e finalmente quelli, che sotto nome della Curia s'introducano in Casa altrui con animo di commettervi rapine, ed effettivamente le commettano.

## V I I I.

Tutto il disposto di sopra dovrà procedere tanto se i Delinquenti fossero Laici, ancorchè donne, o persone addette al servizio militare, quanto se gli stessi delinquenti fossero persone Ecclesiastiche tanto Secolari, che Regolari di qualunque ordine, sesso, o grado, le quali faranno dai rispettivi loro Giudici giudicate, e punite.

## I X.

In tutti i suddetti casi eccettuati farà parte de' Nostri Governatori, Luogo-Tenenti, Podestà, ed altri Giudicanti il far subito promuovere le necessarie istanze nelle Cu-

T. II.

R

rie

rie Ecclesiastiche per l'estrazione del delinquente, o delinquenti rifugiati in qualche Chiesa, o Luogo immune, sotto pena della perdita de' loro Uffizii, e perpetua inabilitazione ai medesimi secondo la negligenza, o malizia de' Contravventori.

## X.

Dovranno perciò detti Nostri Uffiziali comunicare tutti gli Atti seguiti tanto circa il delitto in genere, quanto circa il delitto in ispecie alle suddette Curie Ecclesiastiche, le quali, semprechè vi siano indizii sufficienti soltanto ad ordinare la Cattura, dovranno a requisizione de' suddetti Nostri Uffiziali se si tratterà di delinquenti Laici, ed anche *ex Officio* se si tratterà di delinquenti Ecclesiastici, e Regolari, come sopra, far seguire l'estrazione, e consegna dei medesimi alle di loro carceri, e se queste non fossero sicure a quelle de' suddetti Nostri Uffiziali; ai quali faranno poi consegnare i delinquenti Laici, ove gl'indizii saranno pervenuti al grado d'essere sufficienti alla tortura, previa la dichiarazione, che faranno dette Curie Ecclesiastiche, che il caso sia degli eccettuati.

Ben-

## X I.

Bensì dovranno i suddetti Nostri Uffiziali restituire l'estratto al Luogo immune, semprechè gli riuscisse di elidere gl'indizii nelle sue difese, il che avrà luogo anche rispetto ai condannati in contumacia solamente, quando a tenore delle Nostre Costituzioni fossero abilitati alle proprie difese, ed a purgare la contumacia, e non venendo elisi gl'indizii, saranno i delinquenti alla forma delle Nostre Leggi indistintamente giudicati, e puniti dai Nostri Tribunali.

## X I I.

Non godranno dell'Asilo, ed Immunità i condannati alla Catena, che fuggendo dalla medesima, si rifugiassero in Luogo immune; e nè pure ne godranno i Catturati passando in Luogo immune, o in quello ritirandosi, quando all'atto di por piede in esso Luogo immune fossero tuttavia tenuti con fune, o colle mani, o in altra guisa dagli Esecutori.

R

TI.

## TITOLÒ IX.

*Degli Esami, e Costituti de' Rei, e della  
Contestazione del Reato.*

## I.

**Q**ualunque Arrestato per delitto, tradotto che sia in carcere, dovrà esaminarsi almeno generalmente entro il termine di tre giorni al più, ed indilatadamente, o per lo meno entro lo spazio di ventiquattr'ore, trattandosi di cause gravi, avvertendo che fino a che non sianfi acquistati indizj speciali contro il preteso Reo, si dovrà interstare all'Esame colla formola *semplicemente esaminato*, e non con l'altra *costituito*.

## I I.

Ai Rei, o Inquisiti non dovrà darsi il giuramento per causa del proprio delitto; e soltanto quando fossero confessi rapporto a se stessi, potrà loro darsi riguardo ai Complici, Socj di delitto, ed altri Rei, rispetto a' quali avessero a tenersi in luogo di testimoni.

Gl'In-

## I I I.

Gl'Interrogatorj da farsi agl' Inquisiti si scriveranno per esteso negli Atti.

## I V.

Le risposte degl' Inquisiti, o de' Rei dovranno anch' esse intieramente notarsi nella loro precisa realtà, e semplicità senza alterazione.

## V.

Dovranno astenersi li Giudici di promettere agl' Inquisiti l' Impunità, quando non ne abbiano da Noi, o dal Nostro Consiglio di Giustizia, o rispettivamente da' Feudatarj la permissione.

## V I.

Se accaderà di esaminare, o costituire qualche persona straniera, il di cui idioma non fosse inteso, si valerà di un Interprete perito, come si è spiegato nel Tit. *Dell' Esame de' Testimonj*.

## V I I.

Allorchè l' Inquisito ricusasse di rispondere

dere categoricamente agl' Interrogatorj previe le opportune ammonizioni, si dovrà venire alla tortura per obbligarlo a rispondere, con avvertirlo di torturarlo al solo fine d'aver le risposte, ben inteso però che a tale tortura debba precedere l'approvazione del Nostro Consiglio di Giustizia, o de' Feudatarj rispettivamente.

## V I I I.

Se dall'Inquisito verrà allegata la incompetenza del Giudice, e dimandato d'essere rimesso al Tribunal competente, si conoscerà, e risolverà sommariamente sopra questa declinatoria come farà trovato di ragione.

## I X.

Quando il Reo fosse trovato negativo di aver commesso il delitto, oppure negasse qualche circostanza aggravante del medesimo, e non restasse pienamente convinto dalle prove ed indizj, potrà devenirsi fra il Reo, ed i Testimonj al confronto secondo il prudente arbitrio del Giudice.

Se

## X.

Se si tratterà di Cause gravi, gli Esami, e Costituti de' Rei si faranno sottoscrivere dai medesimi, e non sapendo scrivere si faranno firmare da essi con qualche segno, e si sottoscriveranno pure dal Giudice esaminatore.

## X I.

La Confessione qualificata del Reo potrà scindersi ove si tratti di delitto di sua natura proibito, e che abbia la presunzione contro di se, semprechè però dal Processo risultino prove, e indizj gravi indipendentemente dalla Confessione qualificata del Reo, a di cui carico resta poi di provare la qualità.

## X I I.

Senza i predetti indizj la semplice Confessione qualificata non si potrà scindere, nè si dovrà il Reo per la sola sua Confessione condannare nella pena ordinaria, ma soltanto in una straordinaria a termini di ragione secondo le qualità, e circostanze del delitto.

Allor-

## XIII.

Allorchè il Reo avrà confessato il delitto colle sue qualità, e che la sua Confessione sia verificata dagli Atti, si procederà alla contestazione del Reato coll' assegnargli il termine alle difese, e in questo caso non vi farà bisogno di formale legittimazione di Processo, nè luogo a repetizione di testimonj.

## XIV.

Nel caso poi, che il Reo sia negativo, ma però convinto, o sufficientemente indiziato, previe le opportune ammonizioni, e contestazioni degl' indizj, e delle prove per disporlo a confessare la verità, si procederà, persistendo nella negativa, a contestargli il Reato coll' assegnazione del termine perentorio di giorni tre ad avere legittimato il Processo col dichiarare i testimonj *per rite, & recte* esaminati, entro il qual termine non facendo il Reo la legittimazione, o ricusando espressamente di farla, si avrà nè più nè meno per giuridicamente legittimato il Processo, riferbato unicamente al Reo il diritto di poter eccipire contro le  
per-

persone, e i detti de' Testimonj, ed anche di poter instare per la loro repetizione da farsi a di lui spese quando il Reo sia solvente, e non miserabile, altrimenti senza di lui spesa.

## XV.

Una tale repetizione però non si dovrà accordare da' Giudici indipendentemente dal permesso, ed approvazione del Supremo Consiglio di Giustizia, e rispettivamente de' Feudatarj, nell' accordare la quale si avrà riguardo alle circostanze de' casi, e massime, che non vi sia ragionevole sospetto, e fondato timore di subornazione.

## XVI.

Decretata che sia la repetizione dovrà effettuarsi entro il termine di giorni otto prorogabili dal Giudice secondo le circostanze, e prima che sia data copia del Processo al Reo, al quale, o a suo legittimo Procuratore basterà il comunicare i nomi, e cognomi de' Testimonj esaminati nell' offensivo, e la sostanza de' loro depositi per regola degl' Interrogatorj da prodursi.

I. II.

S

Ter-

## X V I I.

Terminata la repetizione de' Testimonj, oppure il congruo termine da assegnarsi per detta repetizione, il Reo potrà conseguire la copia, o l'ostensione del Processo per le difese.

## X V I I I.

Nel caso poi che il Reo entro il termine assegnatogli per la dichiarazione di avere per rettamente esaminati i Testimonj, dimandasse la pubblicazione, e la copia, o l'ostensione del Processo, s'intenderà aver rinunciato alla repetizione de' Testimonj.

## X I X.

Il termine da assegnarsi al Reo per fare, e compiere le sue difese sarà di giorni otto, da potersi però prorogare a regolato, e prudente arbitrio del Giudice secondo la qualità, e le circostanze de' casi, e non altrimenti, passato il qual termine s'intenderanno pubblicati gli esami de' Testimonj defensionali, e qualora non ne fossero seguiti, resterà preclusa la via al Reo di farne esaminare.

TL

## T I T O L O X.

*Delle Difese de' Rei.*

## I.

**Q**Uando si tratterà di delitti atroci, e che le prigioni alla larga fossero riconosciute men sicure, o vi concorressero altri ragionevoli motivi, dovrà tenersi il Reo anche in tempo di difese in carcere segreto, con che però sia dato ad esso il comodo di parlare con le dovute cautele al suo Procuratore, ed Avvocato.

## I I.

Alli Rei poscia d'altri delitti si accorderanno le difese con farli porre alla larga.

## I I I.

Dopo essere stato legittimato il Processo, o avutosi per legittimato alla forma delle presenti Costituzioni, dovraffi dare al Reo la copia del Processo, o farglisi ostensione del medesimo per mezzo del suo Procuratore colla maggiore speditezza.

S 2

Non

## I V.

Non si dovranno regolarmente ammettere a difesa de' Rei Capitoli direttamente contrarj al deposito de' Testimonj Fiscali.

## V.

E però prima di accordare a' Rei la prova della negativa coartata del luogo, e tempo, e prima di ammettere Capitoli direttamente contrarj al deposito de' Testimonj Fiscali, si dovrà ottenere l'approvazione del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, o de' rispettivi Feudatarj.

## V I.

Anche dopo le difese farà lecito al Fisco l'impinguare il Processo, con che però sopra le nuove risultanze, di cui si volesse valere, si accordino nuove difese al Reo.

## V I I.

Qualunque Atto a difesa si dovrà fare citato il Fisco, ed in contraddittorio del medesimo, e così anche citata la parte, che fosse aderente allo stesso.

E

## V I I I.

E giacchè eguale deve essere la premura, che i Rei siano castigati, a quella che gl'innocenti siano difesi, s'incarica similmente chiunque assumerà le difese de' Rei, e particolarmente li Procuratori, ed Avvocati de' Poveri, a sollecitare presso de' Giudici la spedizione delle cause, ed a compiere con ogni esattezza dal canto loro tutto ciò, che è d'obbligo dell'impiego intrapreso, e del loro istituto.

## I X.

Anzi in que'luoghi, ne'quali non sono Procuratori de' Poveri, affinchè i Rei non restino mai indifesi sono specialmente incaricati i Giudicenti, assegnato che sia a' Rei miserabili il termine alle difese, di destinar loro un Soggetto capace, che le intraprenda, comunicando loro *gratis* la copia del Processo prima di trasmetterla al Supremo Consiglio, e di tale destinazione ne dovrà apparire negli Atti originali e nella loro copia.

E

## X.

E perchè i Rei possano fare pienamente le loro difese, dovranno darli loro le copie de' Processi intieri senza sopprimere il nome de' Testimonj, che dovrà vederli nella testa, o proemio de' rispettivi loro esami, con avvertenza che non potranno i Giudici prendere in qualità di Testimonj gli accusatori segreti, ed esaminandoli unicamente per loro lume dovranno contenersi come resta prescritto di sopra nel Tit. I. §. XII.; ed in caso fossevi qualche ragione, o motivo di sopprimere anche il nome de' Testimonj, li Giudicenti dovranno riferirlo al Supremo Consiglio.

TI-

## T I T O L O X I.

*Della Tortura.*

## I.

Non potrà procedersi alla Tortura de' Rei se non nei delitti, il titolo de' quali porti la pena di morte, o di galera almeno per sette anni, o altra equivalente.

## I I.

Nei delitti non molto atroci, ne' quali però la pena ordinaria o sia di morte, o sia di galera perpetua, o a tempo lungo, o altra equivalente, semprechè vorrà procedersi alla Tortura, dovrà questa essere a quella misura, che si giudicherà proporzionata agli indizii risultanti contro il Reo, nè farà lecito diminuirla per dar luogo ad una pena straordinaria.

## I I I.

Solamente nei delitti atrocissimi, o molto atroci sarà permesso il diminuire qualche grado della Tortura corrispondente agli Indizii, acciocchè stando il Reo negativo possa

fa

fa condannarsi in pena straordinaria anche affittiva, che dovrà però sempre essere più mite di quella, in cui avrebbe potuto condannarsi se non fosse torturato.

## I V.

Per procedere all'esperimento della Tortura si cercheranno indizii gravi, ed urgenti, e tali che costituiscano almeno una semipiena prova del delitto; ed a riserva dei casi, nei quali fosse il Reo stato trovato in flagranti, e che per la qualità del delitto fosse luogo a procedere *ex abrupto* secondo il disposto nel suo Titolo nelle presenti Nostre Costituzioni, dovrà prima di passare alla Tortura darli copia all'Inquisito degl'Indizii, ed assegnargli un termine competente ad eliderli, e a purgarsene.

## V.

Non si passerà mai alla Tortura senza la previa partecipazione, ed approvazione nello Stato immediato del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, a cui apparterrà ancora di prescriverne, e regolarne il tempo, ed il modo, come altresì la qualità del tormento, allorchè per giuste cause dovesse questo

sto variarsi, e nello Stato mediato l'approvazione come sopra del Feudatario col Voto del di lui Consultore Legale.

## V I.

La Tortura per purgare la macchia di complicità nel compagno di delitto confessò di se stesso, e che abbia nominati altri Correi, non farà necessaria, e però anche senza di quella il detto del Confocio, che avrà deposto come testimonio in capo altrui sotto giuramento, massime se non patisca altri difetti, avrà la forza stessa, che avrebbe se fosse stato sottoposto alla Tortura in presenza del Reo incolpato: farà bensì in arbitrio del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, o dei Feudatarj rispettivamente come sopra, in quei casi, nei quali per le particolari circostanze credesse espediente l'uso di detta Tortura purgativa, il far procedere alla medesima in confronto del Reo.

## TITOLÒ XII.

*Del Modo di procedere contro li Rei contumaci.*

## I.

**T**Erminato il Proceso informativo contro l'Inquisito assente, o fuggitivo, e risultando indizii sufficienti a specialmente inquirerlo, dovrà formarsi il Libello della speciale Inquisizione, in cui si esprimano il Nome, Cognome, e la Patria, quando se ne abbia notizia, del Delinquente, il titolo del delitto, il tempo, e luogo, in cui sia stato commesso, ed altre circostanze sostanziali, che risultassero dal Proceso, ommesse le altre formole inutili.

## I L.

Colla copia dell' Inquisizione speciale si trasmetterà citazione all' Inquisito coll' assegnazione del termine di giorni quindici continui per comparire personalmente a rispondere, e a difendersi dal contenuto in essa Inquisizione.

Quan-

## I I I.

Quando l' Inquisito abbia Domicilio nella Giurisdizione del Giudice processante, si dovrà citare alla casa della propria abitazione con lasciar la Cedola della citazione in presenza di due Testimonj affissa alla porta, o muro della Casa, e nel caso d'essere forense l' Inquisito, e non avente Domicilio, come sopra, si farà pubblicare la citazione ove si pubblicano le Gride, e poscia si affiggerà alla colonna, o ad altro luogo pubblico stabilito per tal uso.

## I V.

Se il Reo non comparirà nel termine assegnatogli, si dovrà citare, come sopra, per la seconda volta con altro termine perentorio di giorni quindici, e con la comminatoria, che si avrà per confesso di tutto il contenuto nell' Inquisizione, e che dopo tal termine si procederà alla spedizione della Causa.

## V.

In pendenza de' suddetti termini quando vi fossero alcuni Correi potranno i Giu-

dici, ove il merito delle circostanze lo esiga, colla previa approvazione del Nostro Consiglio di Giustizia, e rispettivamente de' Feudatarj incombere alla spedizione della Cauſa contro li detenuti, premesse però quelle cautele, che faranno credute convenienti perchè la pubblicazione del Processo, e la spedizione de' Rei non ſia di pregiudizio al Fiſco rapporto al contumace.

## V I.

Allorchè ſi tratterà di Reo fuggito dalle Carceri dopo eſſere ſtato eſaminato ſopra il delitto in ſpecie, basterà in tal caſo una ſola citazione.

## V I I.

Se il Reo foſſe fuggito dalle Carceri prima d' eſſere ſtato eſaminato ſopra il delitto in ſpecie, e ſi procedeſſe anche per il delitto della fuga con rottura delle carceri, o che ſi foſſero preſe ulteriori informazioni dopo la di lui fuga ſopra il delitto principale, in tali caſi dovràſſi procedere contro lo ſteſſo Reo mediante le ſopradette due Citazioni.

In

## V I I I.

In qualunque tempo prima della Sentenza comparisca il Reo, oppure venendo queſti arreſtato dopo eſſere ſtato meſſo in contumacia, ſi dovrà costituire, e procedere come ſe da principio foſſe ſtato preſente ſenza che perciò ſ'intenda pregiudicato al Fiſco per l'indizio derivante dalla contumacia.

## I X.

Traſcorſi i termini nelle citazioni al Reo contumace, ſi ommetterà la pratica di mettere il Reo in bando ſemplice, e l'altra di eſprimere la pena, in cui farà per eſſere condannato il Reo, ma il Reo ſi avrà per conſeſſo, e ſi procederà ſenz'altro alla ſentenza.

Ti-

## TITOLO XIII.

*Del tempo, e modo di purgare la Contumacia.*

## I.

**S**E nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della Sentenza il Reo di qualunque delitto si costituirà spontaneamente nelle forze, dovrà senz' altra graziosa abilitazione essere ammesso a nuove difese per provare la sua innocenza, non provata la quale dovrà star ferma, ed eseguirsi la pena in cui sarà stato condannato.

## II.

In qualunque tempo poi, che dopo la Sentenza proferita in contumacia venga arrestato il Reo non potrà senza la graziosa abilitazione Nostra, o rispettivamente de' Feudatarj essere ammesso a nuove difese, ma soltanto ad opporre la nullità, che dipendesse dal difetto di Giurisdizione, o di abilitazione nella forma prescritta nel Tit. *Del modo di procedere contro i contumaci.*

TI-

## TITOLO XIV.

*Del modo di procedere sommariamente, o ex abrupto ne' delitti, atroci, ed atrocissimi.*

## I.

**N**E' delitti atroci, o gravemente perturbanti la tranquillità pubblica, se il Reo sarà trovato nell' Atto di delinquere, e come suol dirsi *in fragranti*, dovrà procedersi contro di esso *ex abrupto*, e con tutta la maggiore prontezza, cosicchè costando del Corpo del delitto, e semipienamente del delinquente si possa, senza dar copia degl' indizii, venire alla tortura del Reo se fosse negativo per avere la verità.

## II.

Essendovi prove, o indizj sufficienti per la pena ordinaria, vogliamo che previa l'assegnazione di un breve termine alle difese, ristretto non solo a pochi giorni, ma ad ore ancora se così esigeranno le circostanze de' casi, e comunicati gli Atti al Procuratore de' Poveri, o ad altro difensore, che s'avrà  
clet-

eletto il delinquente , si proceda alla Sentenza , e con eguale celerità alla esecuzione della medesima, acciocchè essendo recente la memoria del delitto anche il castigo riesca più esemplare, e cagioni tanto maggior impressione.

I I I.

Per indizj sufficienti come sopra si ri-puteranno non solo quelli, che siano urgenti, o le deposizioni giurate di quelli, che avranno trovato, o sorpreso il Reo *in fragranti*, ma ancora quella de' Soldati, e così pure le deposizioni degli Esecutori, e simili, quando però questi non patiscano altri difetti, ed il loro detto sia amminicolato da alcuni altri indizj.

I V.

Tutti però i sopraddetti indizj dovranno essere previamente riconosciuti, ed approvati dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, o dai Feudatarj, e loro Consultori, volendo Noi, ed espressamente comandando, che dagli Ordini, e dalle direzioni del suddetto Consiglio, o rispettivamente de' Feudatarj, e loro Consultori debbano onninamen-

mente dipendere i Giudicenti de' Nostri Stati nell' intraprendere, e formare tal sorta di Processi, ed altri specificati nel presente Titolo.

V.

Non si ritarderà la suddetta spedizione, ed esecuzione sul motivo, che vi siano Correi, o Complici assenti, e contumaci, poichè ciò non ostante vogliamo, che si spedisca il Reo presente, date, e prese quelle disposizioni, e cautele, che saranno necessarie perchè la pubblicazione del Processo, comunicazione degli Atti, e spedizione del detenuto non siano di pregiudizio al Fisco riguardo agli Assenti, e Contumaci.

V I.

Per i delitti di Lesa Maestà, per gli Omicidj proditorj, e per quelli, che si commetterò in persona di Padri, Madri, Figlio, Figlie, Fratelli, Sorelle, Mariti, e Mogli, ed altri stretti congiunti anche di affinità, e per altri simili delitti, che cadono sotto la categoria di delitti atrocissimi, quand'anco i Rei non siano colti *in fra-*

*granti*, se però il fatto farà notorio, e che risulti del Corpo del delitto, se tali delinquenti faranno carcerati si procederà contro di essi nella forma stessa che si è detto dei presi in *fragranti*, e se faranno contumaci si procederà pure sommariamente concorrendovi la notorietà del fatto.

## V I I.

Quanto si è disposto in riguardo ai delinquenti presi in *fragranti*, e dove il delitto è notorio si osserverà ancora in altri casi atrocissimi, che non abbiano le suddette qualità, e ne' quali attesa qualche grave particolare circostanza il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, o i Feudatari con approvazione Nostra credano ragionevole, e giusto, che si proceda in tal forma.

## V I I I.

Al modo di procedere sommariamente, o *ex abrupto* ne' suddetti casi, non potrà il Fisco rinunziare nè espressamente, nè tacitamente, e qualunque rinunzia farà del tutto nulla, ed inefficace, ed essa non ostante potrà, e si dovrà in qualunque parte del  
Pro-

Processo osservare la suddetta forma sommaria, o *ex abrupto*, quand' anche in alcun' altra parte del Processo suddetto si fosse adoprata qualche solennità non necessaria in tali casi.

## T I T O L O XV.

*Delle Sentenze Criminali.*

## I.

**T**Erminata la costruzione del Processo offensivo, e difensivo per le Cause di competenza del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, si osserverà quello che sta prescritto nelle presenti Costituzioni rapporto all'Aula Criminale.

## I L.

Per le Cause, che restano di competenza de' Giudici Ordinarij de' Nostri Stati immediati, o di qualche Nostro Delegato, si dovrà procedere alla spedizione, e Sentenza come resta ordinato nel Tit. *Degli Obblighi de' Giudici Criminali.*

## I I L.

E quanto sia alle Cause gravi di pertinenza de' Nostri Feudatarj, dovranno questi chiamare a se i Processi col voto del rispettivo lor Giudicante per farli esaminare da un idoneo Consultore, o Auditore Lega-  
le

le al fine di riconoscere la validità, e Giustizia de' medesimi Processi, e per poter in seguito i Feudatarj con fondamento regolare la risoluzione delle Cause a termini del giusto.

## I V.

Nelle Cause Criminali non occorrerà, che alla Sentenza preceda veruna citazione del Reo; a differenza delle Civili, nelle quali dopo concluso in causa correrà il termine di dieci giorni continui per levare la copia del Processo, passato il qual termine dovrà l'attore instare perchè sia posto l'ordine alla Sentenza, da proferirsi dal Giudice entro il termine di giorni venti, previe però le debite monizioni per giorno, ed ora certa.

## V.

La Sentenza dovrà essere chiara, ed esprimere il delitto, per cui il Reo resta condannato, od assoluto, ed in caso di condanna dovrà spiegare la pena precisa da infliggersi.

## V I.

Nella Sentenza condannatoria si spiegherà oltre la pena incorsa da' Rei, il rifacimento delle spese, de' danni, ed interessi del danneggiato, e nel caso che ciò fosse ommesso, s'intende-

rà

rà sempre condannato il Reo a tale rifacimento.

## V I I.

La Sentenza de' suddetti Giudici, e Delegati dovrà essere scritta, o almeno sottoscritta di propria mano da chi farà proferita, e si pubblicherà in presenza di due Testimonj.

## V I I I.

I Rei carcerati, quantunque negativi, semprechè resteranno legittimamente convinti dalle rispettive prove fatte, e risultanti dal Processo contro i medesimi compilato, si dovranno condannare nella pena ordinaria, dovendosi avere in quanto alla pena parificato il Reo convinto come sopra al Reo confesso.

## I X.

Per condannare in contumacia basteranno indizj sufficienti alla contestazione del Reato ad un Reo presente, unitamente alla finta confessione del contumace.

## X.

Siccome si è stabilito nel Lib. I. Tit. I. ~~XLIX.~~ delle presenti Costituzioni, che dai Decreti nelle Cause Criminali proferiti dall'  
Aula

Aula Criminale del nostro Supremo Consiglio di Giustizia, non si dia Revisione in via ordinaria; così egualmente si prescrive, che quanto alle Sentenze Criminali, che venissero d'essere proferite da' Giudici Ordinarij dello Stato sì immediato, che mediato, non si abbia a dare appello, nè revisione in via ordinaria.

## TITOLÒ XVI.

*Della Recognizione del Condannato per Sentenza contumaciale.*

## I.

**Q**uando il Condannato per Sentenza contumaciale perverrà nelle forze della Curia, dovràsi fare la Recognizione del medesimo Condannato.

## I I.

Nell'efeguire la Recognizione fatta minuta, e distinta defcrizione della persona, e dei vestimenti del Detenuto si passerà ad esaminarlo opportunamente sopra il di lui nome, cognome, patria, ed altre qualità tendenti ad identificare il Condannato, e quando dalla confessione del detenuto si rileverà essere la persona, di cui parla la Sentenza, questa si leggerà allo stesso con l'assegnazione del termine di tre giorni più, o meno secondo le circostanze, ed a regolamento arbitrio del Giudice a dire la causa, per cui non debba eseguirsi.

Sc

## I I I.

Se il detenuto negasse l'identità di sua persona, allora dovrà farsi la Recognizione per mezzo di testimonj, ed in confronto del medesimo, e quando riuscirà la prova di detta identità letta la Sentenza allo stesso Detenuto, se gli assegnerà il termine come sopra per contraddire alla esecuzione.

## I V.

Trafcorso il suddetto termine senza che sia stata provata dal Condannato l'ineseguitabilità della Sentenza, si dovrà questa eseguire.

T. II.

X

II-

## TITOL D XVII.

*Delle Pene.*

## I.

**I**l Reo di più delitti dovrà condannarsi nella pena di tutti, con avvertenza, che trattandosi di pene afflittive si condannerà soltanto nella pena maggiore da aggravarsi però, o esasperarsi secondo le circostanze per gli altri delitti.

## II.

Quando il Reo condannato a qualche tratto di corda fosse trovato a giudizio de' Chirurghi inabile a soffrirlo, si commuterà la pena in quella di carcere, esilio, o altra simile non ommessa l' esemplarità dell' applicazione alla corda in pubblico.

## III.

Venendo per grazia speciale commutata da Noi la pena di morte in quella della galera, o di carcere, o relegazione, si dovrà notificare al Reo condannato una sì graziosa commutazione, facendo di tale

no-

notificazione memoria, e registro negli Atti.

## IV.

Per i delitti, pe' quali resta imposta la pena di galera, o catena, o corda se verranno commessi dalle Donne, e non si trovi dalle Nostre Costituzioni surrogata per le medesime altra pena, si puniranno esse con quella della frusta, berlina, carcere, o esilio secondo si troverà convenire alla qualità delle persone, ed alle circostanze de' casi.

## V.

Nel condannarsi le persone nobili, o molto civili, se i delitti non sieno tali, che portino seco infamia *de Jure & de facto* (nel qual caso non si avrà di esse alcuna considerazione) si dovrà avere il conveniente riguardo alla loro condizione nobile, o civile col preservarli immuni da pene infamanti da commutarsi in altre, che non portino infamia, ma però confacenti al delitto.

## VI.

La pena de' delitti, che faranno commessi da persone, che sieno maggiori d'anni dodici, ma non abbiano ancor compiuti li quattordici, sarà arbitraria, in modo però, che l'arbitrio non s'estenda nè alla morte, nè alla galera, nè alla mutilazione di membro.

## VII.

Per li delitti, che faranno commessi dalle persone, che abbiano compiuti li quattordici anni, ma non per anco li diciotto, sarà parimenti arbitraria la pena fino alla morte ~~includivamente~~ secondo le qualità de' fatti, e delle persone.

## VIII.

Per li delinquenti poi maggiori d'anni diciotto la pena sarà indistintamente la medesima, che per quelli, che sono, e si considerano fortiti di minorità a qualunque effetto.

## IX.

L'ubbrachezza casuale, ed accidentale  
scu-

scuferà il Reo dall'incorso della pena ordinaria; ma la ubbrachezza colposa, o abituale lascerà bensì luogo a recedere dall'ordinaria, ma la pena dovrà essere grave, ed esemplare a misura del delitto, e delle sue circostanze.

## X.

Per iscusare però dalla pena ordinaria dovrà l'ubbrachezza essere provata concludentemente, e tale che abbia tolto l'uso della ragione.

## XI.

Le pene pecuniarie per quelli, che non fossero in caso di pagarle, si permuteranno in afflittive con osservare la seguente regola.

## I.

Per Scudi dieci d'oro, o loro valuta in due mesi di carcere, e così a proporzione, ove la pena pecuniaria fosse minore, o maggiore fino alla somma di cento inclusivamente.

Oltrepassando poi i cento Scudi d'oro si potrà commutare in altra afflittiva maggiore secondo le circostanze.

## X I I.

In que' casi, ove il titolo del delitto potesse portare pena afflittiva, i delinquenti si dovranno far trattenere nelle carceri, dalle quali non potranno essere rilasciati senza lo speciale Nostro permesso, o dei rispettivi Feudatarj, e soltanto ove cessassero gl'indizii, che avessero dato luogo alla cattura, potranno i Giudici ordinare il rilascio degli arrestati con darne in seguito avviso al Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, o ai Feudatarj rispettivamente.

## X I I I.

E se gl'indizii sia avanti, o dopo la contestazion del Reato si elidessero in maniera, che non potesse esser luogo a pena afflittiva, allora sarà rimesso all'arbitrio del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, o de' Feudatarj rispettivamente l'abilitare i detenuti sotto idonea Sicurtà.

Le

## X I V.

Le pene pecuniarie ordinariamente si applicheranno per tre quarti alla Nostra Camera, e rispettivamente a quelle de' Feudatarj, e per un quarto all'accusatore; alla riserva di que' casi, per cui fosse diversamente disposto nelle presenti Costituzioni.

TI-

## T I T O L O XVIII.

*De' Confiscati, e de' Beni de' Condannati.*

## I.

**S**emprechè sarà emanata Sentenza, che importi il Confisco de' Beni a favore della Nostra Camera, dovrà indilatadamente passar-sene la notizia dal Tribunale, che l' avrà proferita, a quello della medesima Nostra Ducal Camera, onde possano da questo prender-si le misure occorrevoli, e darsi tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione, e per l'amministrazione de' Beni confiscati.

## I I.

La Sentenza riguardante il Confisco avrà luogo per tutti i Beni del Condannato posti in qualunque parte de' Nostri Stati sì immediati, che mediati applicabili a termini di ragione, o di legittima consuetudine, salve le *infrascritte* dichiarazioni, e però dovrà essere affissa, ed esposta al pubblico tanto nel luogo, ove sarà proferita, quanto in quello del Domicilio del Condannato, ed anche in tutti gli altri, dove lo stesso Condanna-

to

to possedga beni, e di tale affissione, e pubblicazione dovrà farsiene distinta memoria negli Uffizii Criminali de' suddetti luoghi.

## I I I.

I Debitori del Condannato nella pena del Confisco, e così quelli che avessero in pegno Beni Stabili, o qualsivoglia altra cosa di ragione del Condannato, dopo che sarà stata affissa la suddetta Sentenza nel luogo, ove sarà stata proferita, ed in quello del Domicilio del Condannato, dovranno nel termine perentorio di un mese successivo dal giorno della loro scienza notificare il loro debito, o la cosa, che avessero in pegno, all' Uffizio Criminale del luogo del Domicilio del Condannato sotto pena in caso di omissione del doppio di tutto ciò che non avessero denunziato.

## I V.

Ricevuta la denunzia dovrà il suddetto Uffizio Criminale trasmetterne la notizia al Tribunale della Nostra Ducal Camera, ove alla medesima appartenesse il Confisco.

I. II.

V

In

## V.

In tutti i casi di Confiscazione, dovranno dai Beni Confiscati, oltre i debiti, di cui ne costasse legittimamente, e fatti senza fraude, detrarsi le Doti della Moglie, Madre, Avia &c. o Nuora del Condannato, qualunque sia il delitto, per cui si faccia luogo alla Confiscazione, semprechè non resti provata complicità nel medesimo per parte di esse.

## V I.

Dovrà altresì dedursi dai Beni caduti in Confisco a favore dei figli, e degli Ascendenti del Condannato la Legittima degli uni, e degli altri nei casi, in cui fosse loro dovuta su i Beni predetti, e si detraranno parimenti le Doti congrue giusta le Nostre Costituzioni delle figlie in caso di Matrimonio, o loro Monacazione, e gli alimenti delle medesime restando nubili, e della Moglie del Condannato, che non fosse provveduta di Dote, o altri Beni sufficienti a fornirglieli, e quelli anche degli Ascendenti, ove in concorso dei Discendenti del Condannato non potessero aver Ragione alla Legittima.

Tut-

## V I I.

Tutte le disposizioni espresse nel precedente Articolo avranno luogo in qualunque Confisco, e per qualsivoglia delitto, eccettuato il solo di Lesa Maestà umana in primo grado.

## V I I I.

La Legittima dei figli, ai quali fosse dovuta, farà ne' suddetti casi la metà del Patrimonio del Condannato ove fossero due, e se i figli faranno più di due, allora assorbirà tutto il Patrimonio del Condannato, e perciò non potrà aver luogo la esecuzione del Confisco.

## I X.

Sotto la Confiscazione cadranno anche i Beni di Livello creditarii, o acquistati dal Condannato.

## X.

Per i Beni soggetti a Livello di diversa natura, e così pure quanto ai Beni soggetti a Primogenitura, o Fedecompresso, cadrà sotto il Confisco l'Usufrutto di detti

V 2

Be-

Beni durante la vita del Delinquente; sicchè cessando esso di vivere debbano subito senza veruna sorta di giudizio rimettersi agli ulteriori Chiamati.

X I.

Se però la Primogenitura, o il Fedecompresso si caducasse per la premorienza di tutti li Successori chiamati al Delinquente, dovranno in tal caso detti Beni restare in assoluto Dominio del Fisco, che ne farà già in possesso.

X I I.

Il Confisco de' Beni, che appartenessero in proprietà ai figli di famiglia non dovrà mai pregiudicare a quelle ragioni d'usufrutto, che sopra detti Beni a norma delle Nostre Costituzioni competessero ai loro Ascendenti, e però fino al terminare di tale usufrutto dovranno averne il godimento.

X I I I.

Il disposto nel presente Titolo quanto Confischi appartenenti alla Nostra Camera, dovrà osservarsi anche in ordine

ne ai Confischi appartenenti alla Camera de' Nostri Feudatarj.

X I V.

Tanto nel caso di Confisco, quanto in ogn'altro sopra i Beni del Condannato si leveranno le Spese, e tutt'altro nel modo seguente.

1.

Le Spese di Cattura, e traduzione del Reo alle Carceri.

2.

Il mantenimento, e la custodia del Reo.

3.

Le spese dell'Ufficio Criminale.

4.

Le Spese dell'esecuzione delle Sentenze.

5.

La rifazione delle spese, danni, ed interessi della parte pregiudicata.

I Confischi, e le pene pecuniarie da essere applicate a norma delle Nostre Costituzioni.

## TITOLÒ XIX.

*Delle Grazie.*

## I.

**L**E Grazie, che da Noi faranno accordate d'ora in avanti ai Delinquenti, o attualmente processati, o già condannati in qualunque tempo, ed in qualunque parte del Giudizio vengano concesse, da chi le avrà ottenute dovranno essere state levate dalla Ducale Cancelleria nel termine di due mesi dal giorno della concessione, ed entro otto successivi giorni farà tenuto chi vorrà farne uso a presentarle all'Ufficio della Cancelleria Criminale del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, acciocchè nell'Ufficio predetto siano registrate; della quale registrazione dovrà a piedi della Grazia farsi memoria coll'indicazione del preciso tempo, e luogo del registro dal Cancelliere del nominato Ufficio Criminale.

## I I.

Dopo che faranno state nel termine predetto levate, e registrate le Grazie, si do-

vran-

vranno entro il termine d'altri quindici giorni immediatamente seguenti presentare ai Ministri, o Giudici processanti, i quali non ammetteranno, e non attenderanno in conto alcuno esse Grazie ogni qual volta fossero mancanti del suddetto preventivo registro, o non fossero state presentate ne' prescritti tempi; volendo Noi che in tali casi si abbiano a considerare per nulle, e come se non fossero concesse.

## I I I.

Nella Grazia di pena, o multe pecuniarie fatta dopo la condanna, mai non s'intenderanno compresi i diritti dovuti al Sindaco Fiscale della Nostra Ducal Camera almeno, che ciò non sia da Noi espressamente dichiarato nella Concessione.

## I V.

Mediante la Grazia ottenuta in qualunque parte del Giudizio, ed in qualsivoglia tempo susseguente alla condanna, s'intenderà il graziato pienamente reintegrato a tutte quelle Successioni si testate, che intestate, e quali per la di lui incapacità, e inabilitazione risultante dalla di lui morte civile, o da

da qualche espressa Ordinanza delle Nostre Costituzioni, si fossero ad altri nel tempo intermedio deferite.

## V.

La suddetta reintegrazione però non si estenderà mai a que' frutti, che nel suddetto tempo intermedio si fossero percetti, e conseguiti da chi per l'inabilitazione, e incapacità della persona graziata fosse entrato legittimamente nel possesso, e godimento de' beni ad esso lui devoluti; come pure non avrà luogo se non se rispetto a que' soli beni, che si trovassero al tempo della Grazia tuttavia in essere presso tal Successore, o suo Erede, i quali inoltre passeranno nel Graziato colle Ipoteche, Obbligazioni, e Servitù ai medesimi infisse nel suddetto tempo intermedio; e soltanto il nominato possessore farà tenuto verso il graziato a rilasciare al medesimo quegli investimenti, o acquisti, che si fosser fatti con denaro ricavato dai suddetti contratti seguiti con beni del graziato, quando quelli si trovassero tuttavia in essere al tempo della fatta grazia.

## LIBRO QUINTO.

## TITOLO I.

*Della Bestemmia, ed irriverenza verso i Luoghi, le Immagini, e Cose Sacre.*

## I.

**Q**ualunque persona, che proferirà Bestemmia contro Dio, o Gesù Cristo, o contro la Beatissima Vergine Maria incorrerà se farà la prima volta nella pena di cinquanta Scudi d'oro, se farà la seconda di Scudi cento simili, se farà la terza oltre la pena pecuniaria di cento Scudi d'oro dovrà essere esposta in tempo di concorso nella pubblica Piazza del luogo, ove sarà processata e nel sito della corda, e successivamente essere frustata, e per la quarta della galera per cinque anni da accrescersi, e diminuirsi secondo le circostanze.

## II.

Chiunque poi bestemmierà contro alcuno

no de' Santi, o Sante si punirà se farà la prima volta con pena di Scudi venticinque d'oro; se farà la seconda di Scudi cinquanta simili; se farà la terza di tre tratti di Corda in pubblico oltre la pecuniaria di Scudi cinquanta d'oro, e se la quarta della galera per tre anni da accrescersi anche qualora concorressero circostanze, che lo meritassero.

## I I I.

Rispetto a quelli, che bestemmieranno dopo essere stati inquisiti, e condannati per le precedenti Bestemmie, dovranno le pene suddette aggravarsi a misura delle circostanze de' Casi.

## I V.

Chi percuoterà, o lorderà con disprezzo, e mal animo l'Immagine di Gesù Cristo, e della Vergine Santissima cadrà in pena della galera a tempo, o perpetua da ostendersi anche sino alla morte secondo le circostanze; e se ciò verrà commesso nell'Immagine di qualche Santo, la pena farà di corda, di frusta, o altra affittiva anche maggiore secondo le circostanze de' casi, e qualità delle persone.

Nel-

## V.

Nelle Chiese ognuno dovrà astenersi dal commettere qualche benchè minima irriverenza di parole, e di fatti, dal comparire in quelle in abiti indecenti, dal trattenervisi in attitudine, o in discorsi oziosi, o di mal esempio, dal fare in esse, o loro Sagrati Mercati, o Contratti, e molto più dal giuocare a qualunque sorta di Giuoco, e finalmente dal trattenerli ne' Sagrati in tempo de' Divini Offizii col far ivi rumore, e strepito, da cui possa derivare scandalo, o disturbo alle Sacre Funzioni, e ciò sotto pena di Scudi venticinque d'oro per ogni contravvenzione.

TI-

## V I.

Sotto pena della morte, e della confiscazione de' beni non potrà alcuno tanto Suddito, che Forestiere levare senza Nostro speciale permesso da' Nostri Stati, ed estrarre alcuna sorta di gente per servire altrove in guerra.

## V I I.

Nelle stesse pene incorreranno i complici, gl' istigatori, e tutti quelli, che in qualunque maniera avranno parte, o coopereranno in tali delitti.

## T I T O L O I I I.

*Delle Offese de' Magistrati, Giudici, ed altri Uffiziali di Giustizia.*

## I.

Qualunque persona di che grado, o condizione essere si voglia offenderà con fatti, o infidierà, o macchinerà in qualsivoglia maniera contro la persona di qualcuno de' Nostri Supremi Ministri in odio, e per causa della di lui carica, farà punito con pena di morte.

## I I.

Chi offenderà, o insulterà con fatto alcun altro Giudice inferiore de' Nostri Stati incorrerà la pena della galera anche in vita secondo le circostanze de' casi.

## I I I.

Chi poi farà soltanto minaccia, o proferirà ingiuria verbale contro qualche Supremo Nostro Ministro verrà punito con pena di galera come sopra.

## I V.

Se la minaccia, o ingiuria verbale farà diretta contro un Giudice inferiore, si punirà il Reo con pena afflittiva di carcere, ed anche più grave a misura delle circostanze.

## V.

Quando poi si tratterà di offesa, minaccia, ingiuria, o insulto fatto a qualche Collegio, Università, o Corpo pubblico, che abbia privilegio, o facoltà di esercitare qualche Giurisdizione, o a qualche Individuo del medesimo Corpo, oppure a Cancellieri, o Notari di qualche Uffizio in odio, e per causa dell'Impiego, come sopra, farà punito il Reo a misura dell'offesa, che verrà riputata grave, e secondo la qualità delle persone ad arbitrio del Giudice, che potrà estender la pena anche alla galera secondo le circostanze de' casi.

## V I.

Vietiamo pure ad ogn'uno, che comparisca in Giudizio davanti alcun Tribunale, o Giudice l' eccedere parlando, o scrivendo  
il

il conveniente modo di dedurre le proprie, o le ragioni de' suoi clienti frammischian-  
dovi ingiurie, a meno che le cose ingiurio-  
se venissero dedotte a difesa di un Reo co-  
me eccezioni sussistenti, e ragionevoli con-  
tro li Testimonj, ed un tale delitto farà pu-  
nito con pene anche afflittive ad arbitrio di  
quel Tribunale, o Giudice, la di cui digni-  
tà restasse offesa, e avuto riguardo alle qua-  
lità delle ingiurie, e persone ingiuriate.

## TITOLO IV.

*Degli Omicidii.*

## I.

**C**hiunque commetterà Omicidio con appensamento, o sia animo deliberato sarà punito con pena di morte.

## I I.

Chi poi lo commetterà in rissa si punirà con pena di galera, o di carcere, o relegazione a tempo, o perpetua secondo la qualità delle persone, e delle circostanze, purchè però non sia egli stato l'autor della rissa.

## I I I.

Che se sarà stato l'autor della rissa, o il provocante, oppure avrà commesso l'Omicidio con arma atta ad uccidere, e proibita portarsi, incorrerà la pena di morte.

## I V.

Pena ugualmente di morte s'incorrerà Corriffante Omicida, se dal tempo della  
se-

seguita rissa a quello dell'Omicidio farà passato l'intervallo di sei ore.

*Del Parricidio.*

## V.

**P**ER il Parricidio dolosamente commesso fra gli Ascendenti, e Discendenti dell'uno, e dell'altro Sesso la pena farà indistintamente della morte da esasperarsi colla mazzola, e collo squarto.

## V I.

E se il Parricidio come sopra seguirà in semplice rissa la pena farà del taglio della testa.

## V I I.

I Figli poi, e Discendenti, che percuoteranno, o feriranno gravemente, e dolosamente i loro Padri, o Ascendenti incorreranno la pena della forza; ma se in semplice rissa purchè non siano i provocanti incorreranno quella della galera a tempo, ed anche in vita a misura delle circostanze; e se feriranno con animo d'uccidere, la pena farà della morte.

Gli

## VIII.

Gli Ascendenti pure, che nel correggere, e castigare i loro Discendenti li ferissero, e percuotessero gravemente, e con eccessivo trasporto saranno puniti a misura dell' eccesso.

## IX.

L'Omicidio doloso tra Fratelli, Sorelle, Marito, e Moglie, Suocero, e Suocera, Genero, e Nuora, Patrigno, e Figliastro, si punirà con la forca, e seguendo in rissa si aggraverà secondo le circostanze la pena prescritta di sopra rispetto all'Omicidio rissoso.

## X.

E tra le persone suddette chi verrà dolosamente all'atto prossimo di ucciderne, e di percuoterne, o ferirne gravemente incorrerà la pena della galera per un decennio.

*Degli Infanticidii.*

## XI.

Chi commetterà Infanticidio, o Aborto di feto animato sarà punito con pena di morte, nella qual pena incorrerà chiunque vi dolosamente cooperato.

L'

## XII.

L'Aborto procurato di feto animato non seguendo l'effetto si punirà con pena afflittiva proporzionata alle circostanze del caso.

## XIII.

Si riputerà rea d'Infanticidio ogni Madre, che resterà convinta di avere nascosta la propria gravidanza, ed il parto, e si troverà essere stata la creatura privata del Battesimo, e della pubblica sepoltura, concorrendovi qualch'altro indizio urgente di morte violenta: mancando il qual indizio resterà soltanto luogo a pena afflittiva di carcere, o frusta secondo la qualità delle persone, e delle circostanze.

## XIV.

Le Madri, che esporranno il proprio parto, e chiunque altro vi presterà ajuto, ed assistenza incorreranno pena di frusta rispetto alle persone ignobili, e di un anno di carcere rispetto alle nobili, o di condizione civile.

Ma

## X V.

Ma se accaderà che il parto si trovasse morto nel luogo, ove sarà stato esposto, la pena si aggraverà a misura delle circostanze, che renderanno più, o meno probabile il pericolo della vita del Parto.

*Dell' Assassinio.*

## X V I.

**L**A pena dell' Assassinio, o sia dell' Omicidio commesso per Mandato tanto colto sborso, o la promessa di denaro, o di altro premio, quanto senza sborso, promessa, e speranza, sarà non meno per il Mandatario, che per il Mandante, e per qualunque altro complice la morte esasperata colla mazza, e lo squarto.

## X V I I.

Per il solo atto prossimo dell' Assassinio con percuotere, o ferir gravemente s' incorrerà la pena della forza sì dal Mandatario, che dal Mandante, e dagli altri complici: e se la percossa, o ferita non sarà grave, la pena per l' uno, e per gli altri sarà della galera

## X V I I I.

Il semplice Mandato d' uccidere accettato, e non rivotato, e ritrattato si punirà colla galera a tempo.

*Dell' Omicidio proditorio.*

## X I X.

**L** Proditorio, che s' intenderà l' Omicidio commesso sotto colore d' amicizia, oppure con arte, e insidie contro chi non aveva motivo di guardarsi dall' uccisore, sarà punito con pena di forza, e di squarto, nella qual pena incorrerà pure chi ucciderà dopo la pace rotta, e violata.

## X X.

In questa sorte di delitti sarà punito anche il semplice attentato con pena afflittiva proporzionata alla qualità dell' attentato medesimo.

*Del Veneficio.*

## X X I.

**C**ontro chi commetterà Omicidio con veleno propinato la pena farà la stessa dell' Omicidio proditorio.

## X X I I.

E se non seguendo la morte il veleno già propinato verrà riconosciuto atto a far morire, la pena farà del taglio della testa.

## X X I I I.

E se si farà venuto solamente all'atto di preparare il veleno all'effetto di propinarlo, farà la pena della galera a tempo.

## X X I V.

Li Droghieri, Speziali, e tutt'altre persone, che somministreranno scientemente veleni, o materia atta a compor veleni, purchè ne segua Omicidio, oppure in altra forma faranno complici di sì enorme delitto, incorreranno nelle stesse pene prescritte ne' rispettivi casi di Veneficio.

*Dell'**Dell' Omicidio con qualità di Furto.*

## X X V.

**C**ommettendosi Omicidio con qualità di latrocinio verrà il Reo punito con la pena di forca, e dello squarto.

## X X V I.

Non seguendo la morte dell' assalito, ma che però siasi venuto all' Atto di percuoterlo, o ferirlo, la pena farà della forca; ancorchè non resti effettuato il furto.

## X X V I I.

Per il solo attentato senza alcuna offesa s'incorrerà la pena di galera a tempo secondo le circostanze.

*Dell' Omicidio per errore, casuale, e a difesa.*

## X X V I I I.

**C**hi per errore ucciderà uno volendo uccidere un altro, farà punito con quella stessa pena, nella quale secondo la qualità del delitto farebbe incorso se avesse uccisa la persona, che aveva in animo d'uccidere.

Bb 2

Per

## X X I X.

Per l'Omicidio colposo la pena sarà della Galera, o di Carcere, o Relegazione a tempo giusta la qualità delle persone, e delle circostanze.

## X X X.

Rispetto agli Omicidii meramente casuali, o a difesa resteranno nel loro essere le disposizioni del Gius Comune.

## X X X I.

Ne' casi rispettivi, in cui si è prescritta l'esacerbazione dello Squarto, si dovranno esporre li quarti in luogo vicino a quello del seguito delitto, se questo sarà stato commesso fuori di Città, Terre, e Borghi.

## X X X I I.

E per gli Omicidii, per i quali il Reo sia condannato in pena di morte, s'intenderà anche incorso in quella del confisco de' beni.

## X X X I I I.

Anzi ad ogni buon fine, ed a motivo  
an-

ancora di far procurare l'Arresto, e la Congrega de' delinquenti negli Stati circonvicini, vogliamo, e comandiamo, che nel caso d'Omicidii commessi ne' Feudi debbano que' Giudicenti mandarne pronto avviso, e relazione al Governo, altrimenti non venendo dato lo stesso avviso, e relazione nel termine di giorni quindici da quello della denuncia datane ai loro Uffizii, la Causa devolverà al Giudice più vicino dello Stato immediato, salva la Ragione al Feudatario di farsi render conto di tale ommissione dal proprio Giudicante.

*Del Suicidio.*

## X X X I V.

CONTRO la memoria di chiunque, il quale, costando che fosse di sana mente, ucciderà se stesso, dovrà procedersi criminalmente, facendo apparire nelle solite forme del Corpo del delitto, e deputando per Curatore uno de' di lui parenti se vorrà accettare la cura, e se nò altra persona *ex Officio*, la quale ne assuma le difese, dalle quali non risultando alcuna cosa a scarico del defonto, dovrà condannarsi ad essere appeso  
al-

alla forza il di lui corpo, e in difetto di esso la di lui effigie.

X X X V.

Qualora si trovasse, che prima della morte avesse egli commesso altri delitti, dovranno aver luogo compatibilmente le pene per essi incorse, e massime quando portassero la confiscazione de' beni.

X X X V.

Chiunque pure come sopra volontariamente si ferisse per darsi la morte, o venisse ad altro atto prossimo d'uccidersi dovrà essere punito con pena arbitraria anche affittiva a misura delle circostanze più, o meno aggravanti.

T I T O L O V.

*De' Duelli.*

I.

**R**esta proibito ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione di chiamare, o far chiamare alcuno in Duello, o a singolar pugna, o portarsi in virtù di disfida in qualche luogo concertato, quand'anche il Campo del Combattimento si eleggesse fuori de' Nostri Stati per batterfi con qualsivoglia sorta d'Armi a piedi, o a cavallo, o di batterfi in esso sotto pena della vita, e confiscazione de' beni.

II.

Saranno alla stessa pena soggetti li Duellanti sebbene non segua la morte, o ferita d'alcuno di essi, e quando ancora andati sul luogo destinato fossero stati impediti ad effettuare il Duello, purchè per loro non sia stato che non s'effettui.

III.

Morendo uno di essi, non solamente quel-

quello che sopravviverà, ma anche l'ucciso incorrerà la confiscazione de' beni, nella quale incorreranno ambidue, quando l'uno, e l'altro restassero morti dentro, o fuori del luogo concertato.

## I V.

Le suddette pene imposte a' Duellanti, s'incorreranno ancora da quelli, che scientemente accetteranno, manderanno, o porteranno Disfida di Duello, o parole, che in qualunque maniera possano inferirla, o che in qualsiasi altro modo scientemente come sopra avranno parte ne' Duelli, Disfide, o loro trattati, come sono i Padrini, i Compagni, e chi somministra armi, o cavalli ec.

## T I T O L O V I.

*Delle Armi, e dei delitti, che si commettono colle medesime.*

## I.

**E**Ssendo la sopperchia libertà nella delazione delle Armi occasione, e causa di frequenti delitti, ordiniamo perciò, e comandiamo, che nessuna persona tanto suddita, quanto forestiera di qualunque grado, stato, e condizione essere si voglia, salve solamente le dichiarazioni infra scritte, possa sotto qualsiasi titolo, pretesto, o colore portare, o far portare nè di giorno, nè di notte per le Città, Castelli, Terre, Ville, o per qualunque altro Luogo, e parte degli Stati Nostri veruna sorte di Armi sì da fuoco, che da punta, o taglio solamente, o qualsiasi altra cosa di sua natura atta a ferire, ed offendere sotto le pene infra scritte.

## I I.

Tra le diverse specie d'Armi le più perniciose di tutte, ed atte a commettere unicamente assassinj, e tradimenti si riconosco-

no le Pistole corte, che si dicono Archibuffetti, e Mazzagatti, quali s'intenderanno quelle, che fra canna, e cassa non arriveranno alla lunghezza in tutto di oncie sei misura di Modena. Queste ordiniamo, e vogliamo assolutamente sterminate, e bandite affatto da tutto lo Stato Nostro immediato, e mediato, e tanto proibite a portarsi quanto a ritenersi in casa, o in altro qualunque luogo sotto pena rispetto alla delazione della galera in vita, e di Scudi dugento d'oro, e per la sola ritenzione della galera per sette anni, e di Scudi cento d'oro.

## I I I.

Le altre Pistole corte, che s'intenderanno quelle, che hanno la canna misurandola dalla parte di fuori, non compresa la codetta, di lunghezza minore d'oncie sei misura di Modena, restano proibite anch'esse tanto a portarsi, quanto a ritenersi come sopra sotto pena per la delazione della galera per anni cinque, e di Scudi cento d'oro, e per la ritenzione della carcere, od esiglio, e di Scudi cinquanta d'oro.

La

## I V.

La delazione, ed anco la ritenzione delle Pistole corte sopra spiegate al §. II. resta onninamente proibita sotto le pene ivi espresse, quand'anche quelle fossero smontate, e scomposte, semprechè vi sieno le parti principali, onde possano ricomporsi facilmente; ma per quelle spiegate al §. III. resta bensì proibita la delazione di tali Pistole ancorchè smontate, e scomposte come sopra sotto le pene prescritte in detto §. III., ma per la semplice ritenzione loro la pena farà di Scudi cinquanta, e della carcere, od esiglio come sopra.

## V.

La pena per la ritenzione della sola canna delle Pistole corte di qualsivoglia sorte farà di Scudi venticinque d'oro.

## V I.

Gli Stiletti, Daghetti, Pugnali, Coltelli stiletati, taglienti dall'una, e l'altra parte, lavorati, e fatti a fronda d'oliva, e come volgarmente dicesi alla Genovese, siccome le Bajonette corte, cioè di misura mi-

Cc 2

no-

nore d'oncie sei nella lama fatte nelle forme suddette, ed altresì li Bastoni, entro i quali sono nascosti stili, o spade, restano similmente proibiti a portarsi, e ritenersi dentro i Nostri Stati immediati, e mediati come sopra sotto pena rispetto alla delazione della galera per anni cinque, e di Scudi cento d'oro, e rispetto alla sola retenzione di carcere, od esilio, e di Scudi cinquanta d'oro.

## V I I.

Ed affine di togliere a chi si sia l'opportunità di trovare Armi sì perniciose, e di prevalersi di alcuna di esse, cioè delle espresse di sopra, resta proibito agli Archibugieri, Coltellinari, ed altri Artefici, ed a qualunque altra persona di poterle lavorare, affettare in qualunque forma, o arrotare sotto pena di Scudi cinquanta d'oro, e della galera per tre anni.

## V I I I.

In oltre rispetto alle Pistole corte della qualità proibita in primo grado come sopra al §. II., ordiniamo, che chiunque Archibugiere, o altro Artefice, siccome qua-  
lun-

lunque altra persona, che avrà notizia trovarsi taluna di dette Armi presso qualcuno, o in qualunque luogo, debba indilatadamente, e dentro il termine al più di ore ventiquattro darne dinunzia all'Uffizio Criminale del luogo ove saprà trovarsi tali Armi sotto pena di Scudi venticinque d'oro, ed anche di afflittiva secondo le circostanze de' casi.

## I X.

Per i Coltelli semplicemente appuntati, o per altre Armi corte da taglio, e punta, che non arrivino alla misura d'oncie sei di Modena nella lama, comprese le Bajonette, che non sono della specie quì sopra espressa al §. VI. (eccettuati unicamente i Temperini, e Coltelli da sacca flessibili, e come si dicono ferratori, ma che non abbiano molla, fusta, anelletto, o altro ritegno, e di minor lunghezza d'oncie due e mezza rispetto alla lama), siccome per le Lesine, Lesinotti, Passanti, Trincetti, Scorteghini, Scalpelli sottili, Borcagli, o altri simili strumenti taglienti, o perforanti solamente, che servono per uso de' Calzolaj, Sellari, Macellari, Falegnami, Vetturini, Mulattieri, Cocchieri, o altre simili persone di qualun-  
que

que professione, ed esercizio (salve le sotto espresse dichiarazioni) in caso di delazione tanto nelle Città, Castelli, e Terre, quanto in qualsivoglia parte degli Stati come sopra s'incorrerà la pena di Scudi cinquanta d'oro, e della galera per tre anni.

## X.

Per la delazione poi di Spade, o Pugnali lunghi, di Sciabre, Palossi, Scimitarre, ed altre Armi da taglio, e punta, o da punta, o da taglio solamente di qualunque sorta, e così per le Armi in asta, ed anche per li Bastoni con spuntone di ferro perforante più lungo d'un oncia, e mezzo, per le quali non si è di sopra prescritta certa pena, questa sarà di Scudi cinquanta correnti, portandole però al fianco, e visibili, altrimenti portandole coperte, ed occulte di Scudi cento.

## X I.

Vietiamo parimenti, e proibiamo ad ogni, e qualunque persona come sopra il portare, o far portare Archibugi, Schioppi, Pistole, Pistoni, Terzette, o altre armi di qual fatta, che si dicono bocche da fuoco,  
ben-

benchè di misura giusta, ed eccedente la sopraddetta di oncie sei nella canna per le Città, Castelli, Terre, e simili Luoghi murati, e non murati sotto pena di Scudi cinquanta d'oro.

## X I I.

Per la delazione poi delle suddette Armi per li Distretti, cioè fuori delle Città, Terre, Castelli come sopra, la pena farà di Scudi cento correnti.

## X I I I.

In ogni, e qualunque evento di contravvenzione a qualsivoglia capo della presente Costituzione s'intende sempre apposta la perdita delle Armi, o sua valuta, e le pene pecuniarie s'incorreranno tante volte quante verrà contraffatto.

## X I V.

Seguendo la delazione di notte le pene pecuniarie ne' suoi rispettivi casi come sopra stabilite saranno duplicate.

## X V.

Le Armi dovranno generalmente portar-

arsi scoperte sotto pena di dieci Scudi d'oro anche da quelli, che secondo si spiegherà a basso, hanno la facoltà di portarle *de Jure*; per quelli poi che avessero riportata la licenza, e ne facessero abuso con portarle in tempi, e luoghi incongrui, o diversi dagli espressi nella licenza, o con insultare, o offendere qualcuno, oltre la pena della delazione, che s'incorrerà per l'abuso, si procederà anche all'altra del delitto; volendosi, che in qualunque caso d'offesa fatta con armi la pena della delazione non si confonda con quella del delitto, ma che vi sia luogo all'esigenza di tutte due.

## X V I.

Non farà lecito a chicchessia benchè privilegiato, o munito di facoltà concessa, o da concedersi in forza della presente Costituzione, il portare, o far portare Armi da fuoco tanto scariche, che cariche sotto qualunque pretesto, od anche per brevissimo spazio di tempo nelle Chiese, o ne' Sagrati in occasione di Feste, e Funzioni Sacre, o in altri luoghi, ove per Funzioni, o altro motivo di divozione fosse adunanza di persone sotto pena di Scudi venticinque d'oro, e af-

e affittiva ad arbitrio del Giudice: lochè ancora s'intenderà delle Armi in Asta sotto pena di Scudi cento correnti.

## X V I I.

Viene inoltre proibito a chiunque il portare, o tenere Archibugi, Pistole, o altra specie d'Armi da fuoco sì cariche, che scariche, come anche Armi in asta a Fiere, Mercati, Balli, e Trebbi, intendendosi per Trebbi quelle adunanze, ove sieno più di dieci persone, sotto pena di Scudi cento correnti, da incorrersi anche da chi avesse licenza di portar Armi, mentre tali licenze non s'intenderanno mai concesse per simili luoghi, quando espressamente non lo dicessero.

## X V I I I.

Dalle suddette disposizioni quanto sia per la delazione delle Armi si eccettuano gl'infraferitti, a' quali però si concede quanto segue:

## X I X.

I Nostri Feudatarj, e Vassalli, ed i Cavalieri, o Gentiluomini delle Famiglie ascrit-

te attualmente al Corpo de' Conservatori, o Anziani, o Pubblici Rappresentanti delle Città, e Terre Nobili del Nostro Stato, o che godono la prerogativa dell'Invito alle funzioni di Corte, a' quali sarà lecito il portare senza licenza la Spada in Città, e l'Archibugio, e Pistole di giusta misura in Campagna, come altresì di far portare la Spada in Città dai loro Servitori di Cappanera, ed anche lo Schioppo, e le Pistole di misura in Campagna, quando saranno da loro accompagnati, dando di questi ad ogni buon fine, ed a scampo d'ogni aggravio nota all'Ufficio del Giudicante de' luoghi di loro abitazione.

## X X.

I Servitori tutti stipendiati da Noi, o da altri Principi della Nostra Casa, a' quali sarà permesso l'uso della Spada per Città, a riserva però de' Servitori da Livrea, come si spiegherà in appresso.

## X X I.

I Dottori di Legge, e Medicina, come anche i Notari delle Città, che attualmente esercitano, ed altresì li Rappresentanti il Col-

Collegio sopra la Nobil Arte della Seta della Nostra Città di Modena, potranno portare senza licenza la Spada in Città, e l'Archibugio, e le Pistole di giusta misura in Campagna.

## X X I I.

Ciò avrà similmente luogo rispetto agli abitanti di quelle Comunità, che avessero particolar privilegio di portar Armi confermato da Noi.

## X X I I I.

Gli Ufficiali, e Soldati delle Nostre Truppe regolate, e della Milizia forense, a' quali sarà lecito portar le Armi, che vengono permesse dalle Ordinanze, e dai Privilegi militari in tutto, e per tutto a tenore delle medesime.

## X X I V.

Le Nostre Guardie al Corpo, quali potranno ne' tempi, e modi, e luoghi a tenore delle loro Ordinanze portare Spada, Archibugi, e Pistole di giusta misura.

## X X V.

I Conduttori delle Gabelle, Saline, Camerlingarie, o altri effetti Camerali, e loro Uffiziali, ed impiegati, a' quali sarà lecito portare, o far portare quelle Armi, che loro sono accordate ne' Capitoli di loro Condotte, e delle Finanze.

## X X V I.

I Viandanti, ed altri Forestieri, che siano persone non sospette, quali potranno senza licenza portare per viaggio, o transito le Armi da fuoco di giusta misura, e così le Armi da punta, e taglio non proibite come Sciabla, Spada, o Palosso, con che però le depongano immediatamente al luogo, ove andranno d'alloggio, per ripigliarle solamente nell'atto di rimettersi in viaggio; ed essendo Nobili potranno portare la Spada, o Palosso per Città, e farla portare a' loro Servitori di Cappanera; e la stessa permissione avranno le persone Civili forestiere quanto a loro medesime.

I Cit-

## X X V I I.

I Cittadini, Mercanti, ed altri Beneficiari delle Città, e Castellanze dello Stato, a' quali sarà permesso l'uso della Spada in Città, e l'Archibugio, e Pistole di giusta misura in Campagna, prendendone però ogn'anno la dovuta licenza dal Deputato, che quanto sia per lo stato immediato verrà da Noi destinato a firmare le suddette licenze.

## X X V I I I.

A tutti gli altri indistintamente, cioè Professori di qualunque Arte meccanica, gente oziosa, e Servitori di livrea compresi quelli della Nostra Corte, e de' Principi della Nostra Casa, sarà proibito l'uso dell'Armi di qualunque sorta tanto in Città, quanto in Campagna, nè sarà permesso a verun Deputato il darne loro sotto qualunque motivo la licenza.

## X X I X.

Si dichiara, che agli Artefici, come Calzolari, Sellari, Macellari, Falegnami, ed altri di somiglianti Professioni resta permesso  
il

il tenere, e portare i loro Instrumenti, anche delle qualità come sopra proibite, ne' giorni di lavoro però solamente, e rispetto alle Città, Castelli, e Terre ne' casi, e tempi, che loro occorrerà per andare a lavorare del loro mestiere, o per trasportarli a dirittura dalla casa alla bottega, o da questa a quella, ovvero dal luogo ove convenisse comprarli alla medesima bottega, o in caso che fosse loro necessario portarle ad arrotare, ed accomodare, e rispetto a' Distretti, e alle Campagne ne' luoghi, tempi, e casi, ne' quali possono occorrere loro per servizio del loro mestiere, e non altrimenti, e lo stesso dovrà intendersi de' Cocchieri, Vetturini, Mulatieri, ed altri simili per gl' Instrumenti del loro servizio per quel tempo, e luogo che potessero verosimilmente abbisogнарne.

## X X X.

Per ovviare poi al più che sia possibile ai mali, e disordini, che nascono dall' uso delle Armi, vogliamo, ed ordiniamo, che niuno tanto nelle Città, che fuori, e negli altri luoghi dello Stato come sopra, ardisca di qual fine sguainare la spada, pugnale, o altre Armi da punta, o taglio, nè abbassa-

re

re Archibugio, o Armi in asta contro alcuno sotto pena di Scudi venticinque d'oro, e di tre tratti di corda, o di carcere, o altra affittiva a misura delle circostanze, ancorchè chi sfoderasse, o abbassasse tali Armi avesse licenza di portarle.

## X X X I.

Ma siccome vi sono alcuni luoghi, ne' quali conviene con maggior riguardo astenersi dal por mano a tali Armi, dichiariamo, che incorrerà in duplicata pena pecuniaria, ed in affittiva maggiore della sopra espressa, secondo la qualità, e circostanze de' casi, e delle persone chi ardirà di sfoderarle, o abbassarle ne' luoghi infra scritti, cioè:

## X X X I I.

Quanto alla Città di Modena nel Palazzo, e nel Giardino Nostro Ducale, e loro attinenze, e negli altri siti entro la distanza di pertiche ventiquattro dal Palazzo, e Giardino suddetto; nella Piazza grande di Modena, e Piazzetta della Torre maggiore; nel Palazzo del Pubblico, e della Ragione, e nelle Chiese situate in essa Città, e loro Sagrati.

Quan-

## X X X I I I.

Quanto alla Città di Reggio, ed altre Città, e Luoghi dello Stato nei Palazzi Ducali, e Governatoriali ove ne sono, nei Pretorj, o Case di Ragione, nelle Piazze, nelle Chiese, e loro Sagrati, ne' Mercati, nelle Fiere, ne' Trebbi, e nelle Rocche Feudali.

## X X X I V.

Che se qualcuno ardirà in luogo alcuno di questi Stati scaricare archibugiate di che sorte sieno, o sgrillettare Armi da fuoco contro alcuno ancorchè non ferisca, o ferendo non ammazzi, anzi quand'anche l'accialino, o l'Archibugio, o altra arma da fuoco come sopra non pigli fuoco, mentre tal atto segua per ammazzare, o ferire, e tanto a caso pensato, o premeditato, quanto in rissa, di cui sia stato l'Autore, incorrerà tal delinquente nella pena della galera in vita, e di Scudi dugento d'oro, e sempre si presumerà che l'arma fosse carica, ed atta ad offendere. Non essendo poi il delinquente in rissa l'Autore della medesima rissa, la pena sarà afflittiva anche fino alla galera a tem-

tempo, ed inoltre pecuniaria secondo le circostanze de' casi, e delle persone.

## X X X V.

Parimenti se alcuno ardirà di offendere qualche persona con Coltelli, Stiletti, Daghetti, o altre delle Armi corte da taglio, e punta, o da punta solamente proibite a portarsi, o con alcuno degl'Instrumenti ad uso degli Artisti taglienti, e perforanti, o perforanti solamente, quali Instrumenti vogliamo, e dichiariamo doverci a questo effetto riputare, e considerare nel grado medesimo, che si considerano li Coltelli, Stiletti, ed altre Armi corte sopra enunziate; seguendo tale offesa con animo deliberato, o in rissa, di cui l'offensore sia stato l'Autore come sopra, incorrerà chi offenderà con tali Armi corte, o Instrumenti nella pena della galera per dieci anni, ed anche in vita ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone, ed inoltre di Scudi dugento d'oro, la qual pena si minorerà rispettivamente secondo le circostanze nel caso, che l'offensore in rissa non ne sia stato l'autore, e molto più se la ferita sarà seguita a difesa.

T. II.

Ee

Che

## X X X V I.

Che se per tale offesa seguita con una, o più ferite ne succedesse la morte dell'offeso, la pena oltre il confisco de' beni farà della morte, alla sola riserva del caso a difesa, in cui oltre la pena corrispondente alla delazione dell'Armi farà luogo a quell'ulterior pena, che si riconoscerà a' termini di ragione a misura delle circostanze.

## X X X V I I.

La pena di chi ferirà con Coltelli non proibiti, con Spada, Palosso, Sciabla, Bajonetta; Bastoni con punta di ferro, Armi in asta, o altre simili di misura, farà di cento Scudi d'oro, e della galera per anni cinque da accrescersi anche, o sminuirsi secondo le circostanze; ma se per tali ferite ne seguisse la morte farà la prescritta per l'Omicidio come nel suo Titolo.

## X X X V I I I.

Sebbene dallo stabilito nella presente Costituzione non possa rimaner luogo a limitazione, o spiegazione alcuna sopra la generale, ed assoluta proibizione tanto della de-

delazione, quant'anche della semplice retentione delle Armi specificate alli §. II. III. IV. V. VI., le quali vogliamo in tutti i modi bandite, e proscritte da tutto lo Stato Nostro immediato, e mediato, dichiariamo espressamente compresa in tale proibizione ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, sesso, grado, e condizione essere si voglia niuna affatto eccettuata, senza che prerogativa alcuna di Feudatarj, di Soldati, ed Ufficiali delle Nostre Truppe, di Carica, di Dignità, o Uffizio in servizio Nostro, nè altro immaginabile titolo, o Privilegio, per quanto siasi ampio, amplissimo, possa dispensare dall'esatta osservanza di questa legge, alla quale non ostante qualunque abuso, o tolleranza, o dichiarazione in contrario, che potesse essere corsa in addietro, vogliamo soggetti i Bargelli, ed Esecutori di Giustizia anche attualmente inservienti, ed ogn'altro, senza che possa mai ammettersi pretesto, o scusa alcuna anco d'ignoranza, e di buona fede, che non potrà mai, nè in caso alcuno suffragare.

## X X X I X.

Per gli Omicidii, Ferite, ed altri delitti con Armi, che si commettono da figli di famiglia, il che in buona parte deve attribuirsi alla mala cura de' Padri, o altri loro Ascendenti trascurati, ed indolenti in vegliare sopra la condotta, e procedura de' medesimi, dichiariamo, e comandiamo, che quando essi figli di famiglia con tolleranza, ed indolenza colpevole de' Padri, ed Avi loro portassero, o ritenessero Armi di qualità proibita a ritenersi, oppure portassero Armi non proibite ma senza le dovute facoltà, e licenze, e molto più commetteffero con esse qualche delitto, siano essi Padri, ed Avi rispettivamente tenuti a pagare le spese della processura, e le pene pecuniarie per simili trasgressioni incorse, seguite che faranno le condanne de' Rei anche in contumacia fino al valore, ed importo dell'intiera Legittima ad essi figli, o nipoti in qualsivisa forma spettante, non ostante qualunque Rinunzia da essi preventivamente fatta, che si dichiara di niuna forza, e valore, come cautela inventata al solo oggetto di fraudare il

Fis-

Fisco, deludere la Giustizia, e fomentare impunemente i delitti.

## X L.

Per la prova della qualità dell'Armi da punta, e taglio, che non si potessero avere nell'Uffizio Criminale, quando concorra la Perizia de' Chirurghi, che riferiscano giudicare la ferita essere fatta con Arme, o con Instrumento incidente, e perforante, o perforante, o incidente solamente, tale ferita si presumerà sempre fatta con arma della qualità giudicata dal Chirurgo, riserbata però al Reo la facoltà di poter più precisamente provare la vera qualità di dett'Arma.

## X L I.

Per ovviare alle cattive conseguenze, che potrebbero tal volta derivare dallo sparare archibugiate, ancorchè non sia fatto a mal fine, ma a capriccio, e colla sola polvere dentro le Città, Terre, Castelli, e Borghi de' Nostri Stati, ordiniamo, che niuna persona di che grado, e condizione essere si sia si avanzi entro tali luoghi a sparare archibugiata alcuna con qualsivisa sorte di bocche da fuoco sotto pena se farà di giorno

di

pure coll' atterrare, e struggere altrui fabbricati, argini, e simili Opere manufatte, o col deviare acque, vie, sentieri, e somiglianti usi.

## T I T O L O V I I I

*Dei Furti, delle Rapine, ed altri delitti di simile specie.*

### I.

**P**Er il primo Furto semplice, che non ecceda il valore di dieci Ducatoni d'argento, o siano lire cento cinquanta moneta in oggi corrente di Modena, la pena dovrà essere di carcere, di esilio, di corda, di berlina, o di frusta secondo il prudente arbitrio del Giudice da regularsi a misura delle circostanze, e qualità de' casi, e delle persone, e del valore della cosa rubata.

### I I.

Che se eccederà il valore di dieci Ducatoni simili, ma non forpasserà quello di venti la pena farà della galera per tre anni.

### I I I.

Eccedendo il valore di Ducatoni venti, e non forpassando quello di quaranta la pena farà della galera per sette anni.

## I V.

Quando eccederà i Ducatoni quaranta, e non forpasserà gli ottanta, la pena farà della galera per anni dieci.

## V.

Sorpassando gli ottanta, s'incorrerà la pena della galera in vita.

## V I.

Ma arrivando al valore di Ducatoni cento cinquanta, la pena farà della forca.

## V I I.

Per il secondo furto, che non arrivi al valore di Ducatoni cinque, si aggraverà la pena prescritta nel primo furto, che fosse di simil somma; eccedendo poi il valore di Ducatoni cinque, ma non quello di trenta, la pena farà della galera a tempo secondo il prudente, e regolato arbitrio del Giudice avuta considerazione al maggiore o minor valore; eccedendo poscia l'importare, o la somma di quaranta Ducatoni la pena farà della galera in vita.

Ed

## V I I I.

Ed arrivando al valore, o somma di ottanta Ducatoni la pena farà della forca.

## I X.

Per il terzo furto se computata tutta la somma, o valore della roba rubata anche ne' precedenti furti non forpasserà la somma di dieci Ducatoni la pena farà di cinque anni di galera.

## X.

Essendo poi il valore computato come sopra maggiore de' dieci Ducatoni, e non eccedendo li venti, la pena farà della galera per anni dieci; se farà maggiore di Ducatoni venti, ma che non ecceda i quaranta la pena farà della galera in vita, ed oltrepassando colla medesima computazione li quaranta Ducatoni farà della forca.

## X I.

Molto più avrà luogo il di sopra disposto quando li furti fossero in numero più di tre, e tutti insieme arrivassero alle suddette rispettive somme.

Se

## X I I.

Se però il primo, secondo, o ulteriori furti, o alcuno tra essi fosse di così tenue valore, che non eccedesse quello di un Ducatone per cadauno, non faranno questi considerati per fare entrare la pena ordinaria come sopra stabilita, e solamente si avranno per circostanza aggravante ad arbitrare la pena con maggior rigore, e precisione.

## X I I I.

Ma quando li Furti arrivassero al numero di dieci, o più, e che tutti insieme giungessero ad un valore di venti Ducatoni, dovranno anche quelli di tenue valore considerarsi per procedere alla pena della galera per dieci anni; con avvertenza però, che se fra detti Furti ve ne fossero uno, o più, che separatamente, o unitamente riguardo al loro valore meritassero pena maggiore secondo il di sopra disposto, dovrà questa avere il suo luogo, e si aggraverà per gli altri Furti.

## X I V.

Nel numero de' Furti ad effetto di im-  
por-

porre le pene rispettivamente dette di sopra, dovranno essere computati non solo i commessi nello Stato Nostro immediato, o mediato, ma ancora in Stati alieni, e quelli inoltre, pe' quali il delinquente fosse già stato punito, o graziato, oppure che si trovasse li avesse commessi, ancorchè non fosse stato processato, purchè nè costi legittimamente.

## X V.

Si avranno per Furti distinti quelli, che faranno commessi in luoghi diversi, benchè nel giorno stesso, o in una stessa notte.

## X V I.

Per il contrario i commessi in un giorno, o in una notte medesima, e nello spazio di ventiquattro ore si avranno, e dovranno considerare per un Furto solo all'effetto detto di sopra, quando seguiranno nello stesso luogo.

## X V I I.

Quanto fin ora si è detto dovrà osservarsi ne' Furti semplici, ma se faranno con rottura di muro, porta, finestra, o altro,  
di

di armario, o cassa, o con uso di scale, o altre circostanze aggravanti, per imporre le pene di sopra rispettivamente determinate basterà, che il valor della cosa rubata ascenda alla metà di quello, che di sopra è stato espresso per li furti semplici. E lo stesso procederà nei Furti di Cavalli, Bovi, o altri animali grossi ancorchè si trattasse di un solo capo, commessi tanto nelle campagne, e pascoli, quanto nelle stalle; ed altresì dei minuti come pecore, capre, porci, e simili, quando questi arrivino al numero di cinque capi minuti.

## X V I I I.

Se il furto seguirà con chiavi adulterine, grimaldelli, o altri instrumenti simili fatti per aprire, semprechè il valore della cosa rubata arrivi alla somma di Ducatoni venti, la pena farà della forca; se poi il valore farà minore di detta somma la pena farà della galera in vita, o a tempo, o altra afflittiva grave secondo la qualità, e le circostanze de' casi.

## X I X.

E se il furto seguisse con chiavi non  
ve-

veramente adulterine, ma o del derubato, o fatte ad altro fine che di rubare, le quali s' incontrassero ad aprire le porte, casse, armarij, o fidi, ove fosse commesso il furto, dovrà tal furto considerarsi per qualificato, e nella categoria de' furti commessi con frattura, o altre qualità aggravanti come si è spiegato di sopra al §. XVII.

## X X.

Per il Furto di cose Sacre, come farebbe Calice, Pisside, Ostenorio, o altri Vasi Sacri commesso in luogo Sacro la pena farà della forca senza considerare che sia di poco valore la cosa rubata.

## X X I.

Che se il Furto di cose Sacre seguirà in luogo non sacro come in Sagrestia, nell' Abitazione del Sagristano, o del Parroco, o di altra persona destinata al servizio della Chiesa, e la cosa rubata non ecceda il valore di Ducatoni dieci, la pena farà della galera per dieci anni, ma eccedendo il valore delli dieci Ducatoni farà della galera in vita, ed arrivando a Ducatoni venti farà della forca.

T. II.

G g

Per

## X X I I.

Per le cose destinate al culto divino, come paramenti da Chiesa, Vasi, Argenterie, Voti, o altri simili, se il Furto sarà seguito in luogo Sacro, e la cosa rubata non arrivi al valore di Ducatoni venti la pena farà della galera in vita, ed arrivando ai venti farà della forca.

## X X I I I.

Che se il Furto di tali cose sarà seguito fuori di luogo Sacro, ma in luogo destinato a custodirle, si considererà per furto qualificato, e così si raddoppierà il loro valore per farvi entrare la pena ordinaria prescritta ne' furti semplici come sopra al §. XVII.

## X X I V.

Fuori de' casi sovrespressi il Furto di dette cose Sacre sarà punito con la regola de' furti semplici quando non concorressero qualità aggravanti come al detto §. XVII.

Se

## X X V.

Se il furto seguirà ne' Palazzi Nostri, Fortezze, Corpi di Guardie, Monizioni, Dogane, o altri luoghi simili, la pena s'aggraverà in guisa che dove negli altri Furti semplici fosse luogo a condannare alla galera in vita, in questi dovrà condannarsi il Reo alla forca, e così dovranno regularsi le altre pene inferiori a quelle della galera in vita duplicandone la durata rispetto al tempo, ed anche esasperandole secondo le circostanze de' casi, e qualità delle persone.

## X X V I.

Per le Ruberie, e i Furti violenti con forza d'armi, se il danno, o la cosa levata non eccederà il valore di due Ducatoni la pena farà di cinque anni di galera: ma se eccederà detto valore farà della galera in vita con l'arbitrio di estenderla anche sino alla forca secondo le circostanze de' casi, e delle persone.

## X X V I I.

E ciò s'intenderà sempre che oltre l'insulto, e terrizione con armi non segua offesa

G g 2

di

di fatto nella vita del derubato; mentre se questi verrà in qualsivoglia modo offeso con fatti, in tal caso senza considerare il valore della cosa rubata la pena farà della forza.

## X X V I I I.

Se poi il furto seguirà in pubblica strada senza offesa nella vita, ma però con terrizione, o con armi la pena farà della morte senza aver riguardo al valore della cosa rubata; ed il semplice attentato quando vi concorra terrizione, o armi si punirà con la galera, anche in vita secondo le circostanze.

## X X I X.

Nella stessa pena della forza senza considerare il valore della cosa rubata incorreranno quelli, che con armi sebbene senza offesa del derubato sotto nome di Corte, oppure mascherati con barbe posticcie, o travestiti, o deformati in modo di non poter essere conosciuti commetteranno ruberie, e Furti violenti, e molto più gli Esecutori, e gente di servizio della Curia, che abusando di tale qualità si avvanzeranno a commettere somiglianti delitti.

Se

## X X X.

Se il Furto violento, o sia rapina tanto in pubblica Strada, quanto fuori sarà fatto senz'armi, insulto, o terrizione, e senza maschera, o nome, o qualità di Corte, per incorrere le rispettive pene si ricercherà il doppio del valore come sopra prescritto nei §. XXVI. XXXII. XXXIII.

## X X X I.

Per i Furti commessi senza insulto, e violenza, con taglio, o levata di borsa, medaglie, corone, orologi, scatole, o altro le pene faranno le prescritte per i Furti semplici da aggravarsi però secondo le circostanze.

## X X X I I.

Ne' casi espressi ne' precedenti paragrafi XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. e ne' sotto notati XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXIX. XL. XLI. XLIX. non si procederà con la distinzione del primo, secondo, o terzo furto di sopra determinato, ma concorrendovi le circostanze aggravanti del-

del-

della qualità della cosa rubata, della persona, che ruba, del luogo, e modo in detti paragrafi espressi, si osserverà quanto in questi casi si è disposto colla sola distinzione del valore, dove questa viene ordinata, e non altrimenti.

### X X X I I I.

Dichiarando però che quando il Furto qualificato, di cui si fa menzione ne' sovra enunziati paragrafi non fosse il primo, ma si trovasse che il Reo ne avesse commessi altri negli Stati Nostri, o altrove ancorchè semplici senza circostanze aggravanti, o d'altra specie, de' quali o fosse stato condannato, o processato, ovvero ne apparisse come si è detto al §. XIV., in tal caso le pene statuite in questi casi qualificati si dovranno accrescere ad arbitrio regolato come sopra del Giudice avuto il conveniente riguardo ai casi, agli altri Furti, alla persona del Reo, e ad altre circostanze.

### X X X I V.

Per gli attentati semplici di Furto, o Rapina, quantunque non ne sia seguito l'effetto, semprechè siasi venuto ad atto prof-

simo

simo, come di violenza alla persona, di frattura di porta, finestre, muri, casse, o altro, applicazione di scale, uso d'instrumenti per aprire, o altri atti simili, oppure d'effersi alcuno nascosto in Casa, Stalla, o altro sito a verisimile oggetto di rubare, la pena dovrà essere di carcere, corda, frusta, o anche di galera a tempo a misura delle circostanze, della persona, del sito, in cui farà seguito l'attentato, ed altre a regolato arbitrio del Giudice.

### X X X V.

Chi ricevendo roba d'altri affidatagli, contro la volontà del Padrone la venderà, o impegnerà, o convertirà in uso proprio, incorrerà le pene di sopra determinate ne' Furti semplici, e contro tali persone avrà luogo tutto che ne' casi de' Furti semplici è stato di sopra ordinato, e dichiarato, e ciò procederà anche per ogni altra sorta di truffa niuna eccettuata.

### X X X V I.

I Tesorieri, Cassieri, o altri Amministratori di denaro, o effetti della Nostra Ducal Camera, o del privato nostro Patri-

mo-

monio, dei Monti di Pietà, Ospizii, o altri Luoghi Pii sotto la Nostra immediata protezione, o di qualche Comunità dello Stato, i quali convertiranno i denari, o effetti della Nostra Camera, o di altri come sopra in uso proprio, o in qualsivoglia altro modo se ne valeranno a profitto di se medesimi, o di altri incorreranno la pena stabilita per i Furti qualificati al §. XVII.

## X X X V I I.

Quelli poi de' funnomati Maneggianti, che dolosamente non iscriveranno su i libri ciò che avranno ricevuto, ovvero noteranno ciò che non avranno pagato, o faranno Mandati, o Ricevute false, o in altra maniera a comodo, ed utile loro, o d' altri danneggeranno la Camera, il Patrimonio Nostro, i Luoghi Pii, o il Pubblico, se la somma del denaro non eccederà quattro Ducatoni la pena sarà affittiva arbitraria, come di tratti di fune, carcere, e simili; eccedendo poi i quattro Ducatoni, e non eccedendo i venti la pena sarà della galera a tempo; eccedendo poi i venti, e non arrivando ai quaranta la pena sarà della galera a vita; ma oltrepassando i quaranta saran-  
no

no condannati alla forca, e nella confiscazione de' beni.

## X X X V I I I.

Nelle medesime pene incorreranno i Sostituti, Agenti, o altri Ministri de' predetti ancorchè non avessero titolo d' Uffiziali della Camera, de' Luoghi Pii, o del Pubblico, o altri come sopra, che in qualsivoglia modo del denaro della Camera, o di altri sopraddetti in utile loro, o d' altri si valeranno, o dolosamente inferiranno danno nelle Scritture, o libri: salvo però sempre tanto a favore di questi, come de' loro principali in ciascun caso l' errore, il quale dall' arbitrio discreto del Giudice dovrà essere distinto dal dolo.

## X X X I X.

Gli Amministratori di beni di persone private, che con dolo, e pregiudizio di queste mal versassero nell' amministrazione, incorreranno le pene determinate per i Furti semplici da aggravarsi ancora secondo le circostanze.

## X L.

Incorreranno parimenti le pene de' Furti semplici i Massari, o altri simili Esattori delle Comunità, i quali con danno, e pregiudizio delle medesime convertissero in uso proprio il denaro esatto.

## X L I.

Per i Furti domestici, nella classe de' quali s' intenderanno compresi quelli, che si commetteranno tanto da' Servitori, Fattori, o altri famigliari, quanto da' Ministri, Lavoranti, o Garzoni di bottega ne' magazzini, o altri luoghi simili, ove il servizio, e la pratica continua dia loro comodo, e facilità di rubare, se il valore delle cose rubate non arriverà a Ducatoni cinque la pena sarà quella fissata per i Furti semplici.

## X L I I.

Se poi il valore delle cose Rubate tanto in una, quanto in più volte arriverà alla suddetta somma, la pena sarà della galera in vita, o a tempo secondo il regolato, e proporzionato arbitrio del Giudice, e arrivando al valore di Ducatoni venti la pe-

na farà della forza; con dichiarazione, che ne' Furti domestici fatti con rottura, o altra qualità aggravante la metà del valore servirà per doversi condannare il Reo nelle pene prescritte ne' precedenti capitoli.

## X L I I I.

Saranno considerati per Furti domestici quelli eziandio, che faranno commessi da' Servitori, Garzoni di bottega, Magazzinieri, o altri come sopra anche dopo di aver essi lasciato il servizio de' loro padroni, o principali, sempre però che il Furto segua entro lo spazio di mesi tre da computarsi dal giorno del servizio lasciato.

## X L I V.

Eguualmente si avranno per Rei di Furto domestico, e come tali faranno puniti li Servitori, Garzoni, o altri come sopra, ai quali da' Padroni fosse consegnato qualche somma di denaro, o qualche capo di roba per portarla in qualche luogo, e consegnarla a qualche persona, se in vece di ciò eseguire, la convertissero in proprio uso, o la vendessero, o impegnassero.

## X L V.

Ne' Furti anche della medesima cosa, ne' quali intervengano più persone, ancorchè l'opera, e fatica di tutti per la qualità della cosa levata non fosse necessaria, ciascuno di essi incorrerà nella pena intiera del Furto, come s'egli solo l'avesse commesso. E chi da principio farà scientemente complice del Furto col consiglio, o aiuto cooperativo incorrerà le medesime pene, come se l'avesse egli medesimo commesso con tutte le circostanze aggravanti, delle quali avrà avuto notizia.

## X L V I.

Siccome chiunque scientemente darà, o in qualsivoglia modo somministrerà scale, ferramenti, o altri instrumenti per rubare, ancorchè non intervenga egli nel Furto mediante tali instrumenti seguito, nè costasse, che di questo abbia partecipato, s'avrà non di meno per complice, ed incorrerà nelle pene come sopra imposte a quelli, che vi siano in persona intervenuti.

## X L V I I.

E perchè l'esperienza ha mostrato quanto pernicioso sia l'uso delle chiavi adulterine, ordiniamo, che niun Artefice, o altra persona possa sopra modelli improntati in cera, piombo, carta, o altra cosa fabbricare alcuna chiave, sotto pena in caso di contravvenzione di tre tratti di fune, e maggiore anco fino alla galera ad arbitrio del Giudice; come pure comandiamo, che niuno Artefice, o altro come sopra ad istanza di alcun Figlio di famiglia, Servitore, o altra persona, nella quale possa cadere verisimile sospetto, che fosse per servirsene a mal fine, possa far chiave alcuna simile ad altra, o altre, che fossero da tali persone date per far loro le compagne, sotto pena di Scudi venticinque d'oro per ciascheduna chiave fatta contro tale divieto, ed in oltre di tre tratti di corda, o altra assittiva. Dichiarandosi, che quanto si è detto nel presente paragrafo s'intenda solamente ne' casi, ne' quali chi fabbricherà chiavi sul modello, e similitudine d'altre come sopra non abbia scienza del furto, che col mezzo di tali chiavi fosse per seguire, poichè quando in chi le fabbriche-

rà concorra tale scienza, dovrà contro tali fabbricatori entrare la pena del furto in tutto, e per tutto come sta disposto ne' precedenti §§. XVIII. e XLIV.

## X L V I I I.

Chi scientemente comprerà, o darà ricetto a cose rubate incorrerà le pene del Furto semplice, come se le avesse egli rubate, sebbene si trattasse di scienza soltanto presunta; e non gli gioverà il pretesto di buona fede, quando non la giustifichi; come pure non gli suffragherà che si trattasse di Furto domestico commesso da qualche figliuolo di famiglia, moglie, o altra simile persona congiunta al derubato, poichè quantunque per qualche riguardo non fosse luogo a procedere contro chi avesse rubato, niente di meno contro i complici, fautori, e quelli, che scientemente come sopra daranno ricetto, o compreranno robe rubate si dovrà sempre procedere.

## X L I X.

Qualsivoglia persona, che comprerà, o sotto altro titolo appresso di se terrà Roba rubata, ancorchè con buona fede, soprav-

ve-

venendogli notizia, che sia stata rubata dovrà subito presentarla all' Ufficio del luogo dove l' avrà ricevuta, o dove egli abiterà; e non osservando questa disposizione incorrerà in pena pecuniaria, ed afflittiva arbitraria al Giudice, il quale attese le circostanze, e concorrendovi prove, o indizii sufficienti potrà estendere l'arbitrio suo anche alla pena ordinaria del Furto; e quand'anche per la buona fede in chi comprasse cose rubate a prezzo giusto, o col denunziare la compra, o con altre simili circostanze atte ad escludere la presunzione del dolo non fosse luogo alla criminalità, niente di meno comparando il vero padrone, a cui sarà stata rubata, chiunque l' avrà comprata da' ladri, farà tenuto di restituirla anche senza poter pretendere il rimborso di ciò che nella compra avrà speso, fuorchè ne' casi, ne' quali, in forza di qualche particolare circostanza dovesse ragionevolmente il Giudice farne seguire la refusione.

## L

Gli Osti, i Locandieri, o altra qualunque persona, che scientemente ricetteranno i Ladri, o daranno loro ricovero, o in qual-

lun-

In qualunque maniera coopereranno a nascondere le cose rubate, o a farne esito, dovranno essere castigati con pena afflittiva ad arbitrio del Giudice da estendersi anco all'ordinaria del Furto secondo le circostanze.

## L I.

Che se gli Osti, i Locandieri, o altre simili persone, che danno alloggio commetteranno furto o per se, o per mezzo d'altri contro quelli, che saranno presso loro alloggiati, s'intenderanno ladri domestici, e come tali dovranno essere puniti colle pene prescritte per i Furti domestici.

## L I I.

Siccome in molti capi della presente Costituzione vien regolata la pena dal valore della cosa rubata, dichiariamo, che provato in processo il Furto, la prova del valore sia rimessa al discreto arbitrio del Giudice, il quale avuto il conveniente riguardo alla condizione, qualità e fama delle persone rispetto a questa circostanza del valore, potrà credere al detto giurato del derubato giunto qualche amminicolo, riservando però sempre al Reo la facoltà di potere più

più precisamente provare il valore predetto.

## L I I I.

Quanto alla prova della preesistenza della cosa rubata vogliamo che basti la deposizione giurata del derubato, o altri di sua casa, e famiglia, concorrendovi però la verosimilitudine ad arbitrio del Giudice, la buona fama del derubato, o altro amminicolo, e quanto alla deficienza ne' Furti, ne quali sarà intervenuta rottura, fatta questa apparire mediante la visita in forma, o altra equivalente legittima prova, basteranno col detto giurato del derubato le acclamazioni, lamentanze, o denunzie immediatamente seguite, giunta però la buona fama, o altri amminicoli come sopra ad arbitrio del Giudice.

## L I V.

Dovrà ciascun derubato almeno dentro il termine di tre giorni dopo la scienza del Furto per se, o col mezzo d'altri denunziarlo col somministrare alla Curia tutti gl'indizii, ch'egli avrà, e ciò sotto pena di dieci Scudi d'oro con facoltà al Giudice d'accrescerla, quando si scoprisse, che con ani-

mo d'occultare alla Curia la verità, o d'impedire il castigo dovuto ai Ladri, fosse stata maliziosamente ommessa la denunzia.

## L V.

Per la contrettazione semplice in questi Nostri Stati di cose rubate in alieni Dominj, se il Furto sarà seguito in danno di persone non soggette a Noi vogliamo, ed ordiniamo che il Ladro, suoi complici, o fautori, benchè in niun modo Sudditi Nostri per la sola introduzione scientemente di tali cose furtive sia condannato in pena di carcere, esiglio, o di altra anche afflittiva più grave ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze, e qualità de' casi, e delle persone.

## L V I.

Ma se poi tal delinquente fosse Nostro Suddito dovrà punirsi con pena afflittiva maggiore ad arbitrio come sopra, minore però dell'ordinaria, che farebbe dovuta, se il furto fosse stato commesso nel Dominio Nostro.

## L V I I.

Che se il furto commesso fuori di Stato da persona Nostra Suddita, o no, fosse

seguito in pregiudizio, e danno di alcun Nostro Suddito, dovrà il Reo essere condannato nella pena prescritta dalle presenti Nostre Costituzioni come se avesse commesso il delitto entro lo Stato Nostro, in conformità ancora del disposto nel Titolo sopra i Banditi §. IX.

## L V I I I.

I Furti commessi in occasione d' Incendj, Inondazioni di fiumi, ruine di case, e simili disgrazie saranno puniti con la pena della galera a tempo, se il valore della cosa rubata non eccederà la somma di Ducatoni cinque, ma sorpassando detta somma la pena sarà della galera in vita, e arrivando a Ducatoni venti sarà della forca.

## L I X.

Oltre le pene sovra determinate venendo il Reo in alcuna di esse condannato, vogliamo, e dichiariamo, che debba condannarsi anche alla restituzione del tolto, o suo valore, e risarcimento del danno al derubato, al quale effetto si dispone, che i beni del Ladro restino ipotecati dal giorno del commesso Furto; salvo però quan-

le, ed arrivasse alla somma di lire mille, e cinquecento di Modena.

## I I I.

L'incendio come sopra commesso dolosamente in viti, alberi fruttiferi, macchie, biade, fieni, ed in altre produzioni della Terra destinate all'uso, utilità, e sussistenza de' Viventi si punirà con pena di carcere, corda, o di galera a tempo se il danno non eccederà le lire trecento, ma eccedendo colla galera in vita.

## I V.

Commettendosi incendio di siepi, o di altre robe di campagna di poco valore la pena farà di carcere, o corda, estendibile alla galera a tempo secondo le circostanze.

## V.

Gli autori d'incendio meramente colposo incorreranno pena pecuniaria, ed anche affittiva grave, quando la colpa fosse equiparabile al dolo, da riconoscersi secondo la qualità del caso, e delle persone.

In

## V I.

In tutti i predetti casi oltre l'incorso delle pene rispettivamente prescritte farà il Reo tenuto all'emendazione del danno cagionato dall'incendio.

TI.

le, ed arrivasse alla somma di lire mille, e cinquecento di Modena.

## I I I.

L'incendio come sopra commesso dolosamente in viti, alberi fruttiferi, macchie, biade, fieni, ed in altre produzioni della Terra destinate all'uso, utilità, e sussistenza de' Viventi si punirà con pena di carcere, corda, o di galera a tempo se il danno non eccederà le lire trecento, ma eccedendo colla galera in vita.

## I V.

Committendosi incendio di siepi, o di altre robe di campagna di poco valore la pena farà di carcere, o corda, estendibile alla galera a tempo secondo le circostanze.

## V.

Gli autori d'incendio meramente colposo incorreranno pena pecuniaria, ed anche afflittiva grave, quando la colpa fosse equiparabile al dolo, da riconoscersi secondo la qualità del caso, e delle persone.

In

## V I.

In tutti i predetti casi oltre l'incorso delle pene rispettivamente prescritte farà il Reo tenuto all'emendazione del danno cagionato dall'incendio.

TI-

## T I T O L O X.

*De' Monetarii.*

## I.

L'Oggetto importantissimo delle Monete interessando sommamente la dignità del Sovrano non meno che il pubblico, e privato commercio, si ordina perciò, e si prescrive, che chiunque fabbricherà, o farà fabbricare Monete di qualsivisa genere, o specie, e tanto di materia, o lega buona, quanto falsificata, e tanto coll'impronto, e conio Nostro, che con quello di Principi Stranieri, e siano, o non siano in corso ne' Nostri Dominj, incorra la pena della morte, e della confiscazione de' beni.

## I I.

Nella stessa pena incorreranno non solamente quelli, che presteranno ajuto, favore, ed assistenza, ed in qualunque modo coopereranno a tale delitto; ma ancora il Padrone, o Conduttore della Casa, e del luogo, ove con sua notizia, e scienza si lavoreranno le dette Monete.

Sot-

## I I I.

Sotto pena della galera in vita non potrà chicchessia tofare, alterare, o diminuire in qualunque maniera, ed anche con acqua forte le Monete d'oro, e di argento, nella qual pena caderanno ancor quelli, che vi presteranno ajuto, ed assistenza.

## I V.

Chiunque avrà notizia che in alcun luogo de' Nostri Stati si fabbrichino da chicchessia, o si facciano fabbricare monete false, farà tenuto entro il termine di tre giorni da quello della scienza a farne denunzia al Tribunale della Nostra Camera rispetto alla Città, e Distretto di Modena, e rispetto agli altri luoghi dello Stato Nostro tanto immediato, come mediato ai rispettivi Uffizii dei Giudicanti sotto pena in caso di ommessa denunzia, o di pecuniaria, o di corporale da estendersi fino alla galera secondo la qualità, e la quantità delle monete, e secondo le circostanze del caso, e delle persone.

T. II.

K k

A

## V.

A misura egualmente della qualità, e quantità delle monete, e delle suddette circostanze incorrerà pena di galera, o rispettivamente altra affittiva, o pecuniaria chiunque scientemente spenderà, introdurrà, o farà introdurre moneta di qualunque specie, lega, o metallo falsificata, o tosata, o adulterata come sopra.

## V I.

A queste medesime rispettive pene degli spenditori faranno soggetti coloro, i quali accortisi, e venuti in cognizione, o sospetto di avere da altri ricevute monete delle sopraddette qualità, non le presenteranno entro il termine di tre giorni come sopra a' predetti Tribunali, ed Uffizii col tacere maliziosamente da chi le abbiano ricevute, e però sotto le stesse pene resta loro vietato di ritenerle presso di se, o consegnarle ad altri, oppure il restituirle alla persona da cui le avessero ricevute.

## V I I.

Gli Orefici, Argentieri, ed altri simili  
pro-

professori riconoscendo per false, o adulterate come sopra le monete, che loro capitassero alle mani, prima di rilasciarle dovranno tagliarle in forma che non possano più essere in commercio sotto pena di cinquanta Scudi correnti per ogni contravvenzione. E se alcuno oserà di opporsi, o offendere in parole, o in fatti i predetti professori per un tal' Atto, oltre le pene prescritte nel precedente capitolo incorrerà altra maggiore affittiva secondo le circostanze de' casi.

## V I I I.

Per la sola ritenzione di fornelli, conii, forme, stampe, pulzoni, o altri istrumenti atti a fabbricare monete, ancorchè non siasi venuto all'atto di fabbricarle, o di gettarle, s'incorrerà pena pecuniaria grave, ed anche affittiva da estendersi fino alla galera giusta le diverse circostanze de' casi; eccettuandosi solamente dall'incorso di pena i predetti Orefici, ed altri simili professori, i quali però nel caso di abuso faranno puniti con tanto maggior rigore.

## I X.

Alla sola riserva de' detti Orefici, e somi-  
Kk 2 mi-

miglianti artieri per uso di loro professione, si vieta a tutt'altri di fonder oro, argento o altra lega d'oro, o di argento in molta, o poca quantità coniato, o non coniato, come altresì il tener in casa, o in altri luoghi strumenti atti a fondere senza prima averli denunziati a' predetti Tribunali per ottenerne opportunamente il permesso, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita dell'oro, argento, istromenti, e di cinquanta Scudi correnti.

## X.

Non farà nemmeno lecito ad alcuno di ammassare monete d'oro, e d'argento, nè tampoco oro, ed argento rotto per fonderlo, o mandarlo a fondere in altre Zecche, e in altri luoghi senza il previo permesso del Tribunale della Nostra Camera sotto pena della perdita di esse monete, e dell'oro, e argento, e di cento Scudi correnti, e di altra maggiore anche afflittiva da arbitrarsi secondo la qualità de' casi, e delle persone.

## X I.

E per ovviare a' disordini, che possono nascere dall'illecito traffico delle monete,  
re-

resta parimenti inibita ad ognuno la estrazione da' Nostri Stati delle monete per farne mercimonio, e per fare pagamenti, o investimenti fuori di Stato, se prima non ne avrà data nota al Nostro Tribunale della Camera, o a' suddetti rispettivi Uffizii, da' quali dovranno essere sigillati i gruppi, involti, facchetti, cassette, o altro in cui faranno riposte dette monete, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita di dette monete, o loro valore, e di cinquanta Scudi correnti.

## X I I.

I Processi di contravvenzione a tutto il disposto in questa materia si formeranno bensì da' Giudicenti dello Stato tanto immediato, che mediato; ma però dipendentemente dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, del quale farà privativa la risoluzione.

## T I T O L O X I.

*Dello Stupro, ed altri Delitti di carne.*

## I.

**P**ER il semplice stupro, e Deflorazione di donna lo stupratore oltre l'obbligo di dotarla, o sposarla farà punito con pena di venticinque Scudi d'oro, e della carcere, o relegazione secondo la qualità delle persone, e delle circostanze; e in caso di dotazione la dote dovuta alla stuprata avrà l'ipoteca sopra i beni del defloratore dal giorno del commesso stupro. Detta pena però cesserà seguendo il matrimonio tra lo stupratore, e la stuprata avanti la Sentenza.

## I I.

Ma se lo stupratore per conoscere carnalmente la donna userà violenza o col ferirla, o col gravemente percuoterla incorrerà la pena di morte.

## I I I.

Chi poi commetterà lo stupro con violenza sì, ma senza ferita, o grave percossa farà punito colla galera perpetua. L'at-

## I V.

L'attentato di stupro violento con ferita, o percossa come sopra si punirà colla galera per dieci anni, e per cinque se senza ferita, o percossa.

## V.

Le suddette pene ne' rispettivi casi si aggraveranno, se lo stupro violento farà commesso in fanciulle impuberi, ed immature.

## V I.

In qualunque altro delitto di carne nel quale intervenga violenza, ancorchè non si tratti di Zitella, o di donna onesta, avrà sempre luogo pena grave afflittiva, o rispettivamente esacerbazione di pena, avuto riguardo alla qualità della violenza, e della persona a cui venga inferita.

## V I I.

Premessa la prova del corpo del delitto, e la giurata asserzione della stuprata potrà il Giudice secondo la qualità delle persone, e delle circostanze rilasciare il mandato di cattura contro il querelato; e perchè  
la

la giurata asserzione della donna onesta faccia indizio a termini di ragione non farà necessario di sottoporla ad alcuna sorta di tortura.

## V I I I.

A motivo di non infamare le famiglie non farà permessa ad altra persona fuorchè alle deflorate, o al loro Padre, Madre, e Fratelli, ed in mancanza di questi a coloro, a' quali spetta *de jure* l'invigilare alla cura loro, di poter querelare dentro però il termine di otto mesi, e non più da computarsi dal giorno del primo concubito.

## I X.

Perciò resta vietato ai Giudici di procedere *ex Officio*, ovvero a denunzia; e soltanto dovranno essi procurare l'assicurazione del parto senza pubblicità, e colle cautele più convenienti.

## X.

Non potrà la donna stata deflorata sotto promessa di Matrimonio agire all'adempimento, se non quando farà costare col mezzo di prove legittime, e concludenti la  
pre-

preventiva obbligazione contratta sotto simile promessa; la quale azione, e adempimento non avrà neppur luogo qualora tra promissori, e contraenti fosse tale disparità di condizione, che dall'effettuazione del Matrimonio potesse derivarne grave scandalo, e ignominia alle parentele; ed in questo caso rimarrà il defloratore obbligato alla dote, ed a qualsivisia altra reintegrazione di danni, ed interessi verso la parte.

## X I.

I Padri, le Madri, i Fratelli, o altri, a' quali spetta *de jure* l'invigilare alla cura delle Zitelle come sopra, qualora si trovassero Rei o di lenocinio, o di connivenza, non solo incorreranno la pena di galera, o di carcere a tempo da regularsi secondo la rispettiva complicità, e qualità de' casi, e delle circostanze, ma perderanno ancora ogni azione di addimandare la dote a nome della deflorata, alla quale unicamente farà riservato questo diritto; nè potranno essi pretendere veruna reintegrazione di danni, ed interessi, che fossero dovuti dal delinquente.

## X I I.

Li Servitori, ed altri salariati, e mercenarij della famiglia della deflorata, col lenocinio ed ajuto de' quali fosse seguito lo Stupro, faranno puniti con pena di galera, o di carcere, o di frusta a misura della qualità del lenocinio, ed ajuto da essi prestato.

## X I I I.

Tutti gli altri Rei di lenocinio faranno soggetti a pena di carcere, o corda, o berlina, ed anche maggiore fino alla galera secondo le diverse circostanze de' casi.

## X I V.

Perchè poi alcuni delinquenti sebbene convinti, o confessi pretendono di sottrarsi dalla pena col porre in discredito la virginità della donna viziata, si prescrive, che chiunque renderà gravida donna benchè non vergine, ma che ritenga nel popolo il nome di onesta, e purchè la querela venga data nel tempo, e modo sopra disposto, sia condannato nella pena di venti Scudi d'oro da applicarsi per metà al Fisco, e per l'altra alla donna resa gravida.

La

## X V.

La pena dell'Incesto in linea retta ascendente farà la morte, alla sola riserva delle figlie, e discendenti femmine, rispetto alle quali la pena farà di carcere, o relegazione perpetua.

## X V I.

Per l'Incesto tra' Collaterali di primo grado la pena farà indistintamente della morte, ma tra' Collaterali consanguinei in secondo fino al quarto grado canonico commesso con scienza vera, o presunta di loro parentela si duplicherà, o si aggraverà la pena prescritta per lo Stupro semplice in proporzione della maggiore, o minore profinità di congiunzione.

## X V I I.

L'Incesto in linea retta d'affinità farà punito con pena di galera, carcere, o relegazione avuto riguardo alla qualità delle persone, e delle circostanze; ed in linea obliqua commesso come sopra con scienza, si punirà con pena proporzionata alla profi-

Ll 2

fimi-

simità del grado, ma però minore del prescritto tra' Collaterali consanguinei.

## X V I I I.

Negl' Incesti sia tra Ascendenti, e Discendenti, o sia tra Collaterali i Giudici procederanno solamente a querela o delle persone congiunte di sangue entro il secondo grado civile colla donna, o della donna medesima, con cui fosse stato commesso l'incesto.

## X I X.

La donna adultera oltre la perdita della dote, salva la legittima a' di lei figli, incorrerà nella pena di carcere, o di relegazione, secondo le circostanze, e qualità delle persone: l'azione però di querelare competerà al solo Marito, ed in di lui assenza al Padre del Marito.

## X X.

Per gli altri delitti di carne anche nefandi si starà alla disposizione del Gius Civile.

## X X I.

I delitti di carne ancorchè di semplice fornicazione tra' Cristiani, ed Ebrei si puniranno con la pena di corda, frusta, o galera secondo le circostanze, e la cognizione di questi delitti farà di privativa competenza dei Nostri Tribunali nello Stato immediato, o di quelli dei Feudatarj nello Stato mediato.

## T I T O L O X I I .

*Del Ratto.*

## I.

**C**hi rapirà alcuna vergine, o altra donna onesta (che si presumerà tale non provandosi il contrario) levandola violentemente senza il consenso di lei, de' suoi genitori, o di altri, sotto la podestà, o custodia de' quali abitasse, e la conoscerà carnalmente, caderà in pena di morte, e della confiscazione de' beni.

## I I .

Se poi il Rapiente come sopra non l'avrà carnalmente conosciuta, nè contro essa avrà commesso alcun altro delitto, o violenza incorrerà la pena di cento Scudi d'oro, ed altra affittiva di carcere, o relegazione per un anno, o più secondo le circostanze, e qualità de' casi, e delle persone.

## I I I .

Seguendo il Ratto senza violenza, e ~~con~~ assenso della donna, o con sole artifi-  
zio-

ziose persuasive, ma contro la volontà, ed assenso del Padre, o delle altre persone sopraindicate, incorrerà il Rapitore in pena pecuniaria, ed anche affittiva a misura delle qualità del caso; e la donna stessa in tal forma rapita, o sedotta subirà pena proporzionata alle circostanze della sua fuga, ed evasione.

## I V .

Chi verrà all'atto prossimo di rapir donna come sopra non andrà immune da pena pecuniaria, e anche corporale adeguata alla qualità, e natura dell'attentato.

## V .

I mandatarij, fautori, compagni, ed i cooperatori, e complici del Ratto siano con armi, o senza caderanno nelle suddette rispettive pene prescritte contro i principali delinquenti.

## TITOLÒ XIII.

*Delle Falsità.*

## I.

**I**ncorreranno la pena della morte i Notari, o Cancellieri, che con falsità faranno, o in qualche parte sostanziale altereranno Instrumenti, Scritture, o Atti di qualsivoglia sorta appoggiati alla pubblica fede, e ricevuti, o rogati tanto da essi, quanto da altri Notari, o Cancellieri.

## I I.

Le persone non aventi la qualità di Notaro o Cancelliere, che faranno con falsità Instrumenti, o Scritture, che abbiano la forma di Atto pubblico, oppure altereranno in parte sostanziale qualsivoglia Instrumento, Scrittura, o Atto pubblico, faranno punite colla pena di galera perpetua.

## I I I.

Nella stessa pena di perpetua galera incorrerà chi fabbricherà, o falsificherà le scritture private, quando il danno recato, o che po-

poteva recarsi con tale falsificazione eccedesse la somma, o valore di lire cinquecento di Modena, e quando la somma, o valore fosse minore della sovrappressa, la pena del falsario farà della galera a tempo da determinarsi secondo le circostanze.

## I V.

Quelli, che consapevoli delle falsità delle Scritture si serviranno delle medesime, e delle Depositioni false in Giudizio, benchè non avessero cooperato a farle, incorreranno nella pena di cinque anni di galera.

## V.

Chi abbrucierà, lacererà, o in altra maniera disperderà Instrumenti, Testamenti, o altri Atti pubblici originali, oppure Copie autentiche ritenute in difetto d'Originali per farne perire la memoria in pregiudizio altrui, o per occultare la verità, cadrà nella pena d'anni dieci di galera da estendersi, o minorarsi secondo la qualità, e circostanze de' fatti, e se il delinquente farà Notaro, o Cancelliere si punirà colla galera perpetua.

## V I.

La pena di chi falsificherà le Cedole di pubblico Banco, le Polizze, o Biglietti di Monti, i Mandati, o Ricevute di Tesorieri pubblici farà quella stabilita per le falsificazioni, o alterazioni di Scritture, o Atti pubblici.

## V I I.

Chiunque falsificherà, o imiterà Nostre Lettere, Chirografi, Ordini, Patenti, Rescritti, Soscrizioni, o Sigilli incorrerà in pena di morte.

## V I I I.

Chi poi commetterà falsità riguardante Sigilli, Lettere, Ordini, Scritture o Caratteri di altri Superiori, Magistrati, o Giudicanti farà punito con pena di galera perpetua.

## I X.

Chi si valerà dei Sigilli tanto veri, che falsificati per commettere falsità incorrerà nelle predette pene rispettivamente.

Chi

## X.

Chi deporrà il falso contro del Reo in causa criminale leggiera incorrerà la pena di cinque anni di galera, e se si tratterà di causa grave, chi avrà deposto il falso farà punito con l'istessa pena, nella quale fosse stato, o potrebbe essere condannato anche in contumacia in forza della falsa deposizione quegli, contro cui fosse seguita detta deposizione.

## X I.

Se la falsa deposizione seguisse a favore del Reo si punirà anche con pena afflittiva a misura delle circostanze, e delle persone.

## X I I.

Quando la falsa deposizione non fosse diretta, o atta a pregiudicare nè il Reo, nè il Fisco, nè alcun altro, la pena del mendace farà di carcere, o relegazione ad arbitrio del Giudice.

## X I I I.

La pena di chi deporrà il falso in Giudizio Civile, oltre la rifazione de'danni, ed

M m 2

in-

interessi alla parte pregiudicata farà di una pecuniaria equivalente alla somma, o valore, su cui sarà caduta la falsa deposizione, ed altra affittiva di carcere, ed anche di galera a tempo secondo le circostanze da accrescersi per quelli, che fossero impotenti a pagare la pecuniaria.

## X I V.

Se si tratterà di semplici fedi con giuramento, e rogito di Notaro si punirà il falso attestante con pena di carcere, ed anche di altra affittiva secondo le circostanze.

## X V.

Dovranno condannarsi nelle medesime pene rispettivamente secondo i casi di sopra espressi gl' Istigatori, Subornatori, Mediatori, Induttori, ed altri Cooperanti alle falsità di sopra espresse, e quando vi fosse intervenuta promessa di denaro, o altro, oppure minaccia, o violenza la pena dovrà accrescersi a norma delle circostanze.

In

## X V I.

In pena proporzionata incorrerà ad arbitrio del Giudice chiunque darà, o prometterà denaro, o altra ricompensa a testimonj per ritirarli dal dire la verità, o eccitarli ad occultarla.

## X V I I.

Chi maliziosamente e con pregiudizio nella fama, o nella roba aprirà, piglierà, o tratterà lettere d'altri, o scriverà ad alcuno sotto nome d'altra persona senza la volontà di colui sotto di cui nome scrivesse incorrerà la pena di cento Scudi d'oro, e della carcere estendibile anche alla galera in vita, o a tempo secondo la qualità de' casi, e del danno, che da simili Atti sarà derivato, e non seguendo verun pregiudizio sarà punito con pena arbitraria.

## X V I I I.

Qualunque persona, che a cattivo fine si muterà il nome, o cognome, titolo, dignità, o patria, o si attribuirà nome, cognome, o titolo altrui incorrerà pena pecuniaria, ed affittiva da estendersi fino alla

ga-

galera ad arbitrio del Giudice secondo le diverse circostanze de' motivi, e fini, per cui fosse seguita la mutazione suddetta, e del maggior, o minor pregiudizio, che fosse derivato dalla medesima.

## X I X.

Chi falsificherà pesi, misure, ovvero chi scientemente si valerà di pesi, e misure falsificate sarà punito con pena arbitraria estendibile anche alla galera secondo le circostanze, e la qualità del danno apportato.

## X X.

I periti in arte adoptrati in Giudizio Criminale, che riferissero dolosamente il falso, saranno puniti con la pena de' Testimonj falsi nel Criminale come sopra al §. X.

## X X I.

Si vieta a chiunque l' andare travestito, cioè con abito mentito per le Città, o altri luoghi de' Nostri Stati, e così il portar addosso barbe posticcie, maschere, o verun altro ordigno da potersi contraffare sotto pena di carcere, ed anche di galera secondo le circostanze, e chi travestito, o per arte re-

fosi

fosi incognito commettesse qualche delitto, oltre la pena del commesso delitto dovrà punirsi ancora con quella del travestimento.

## X X I I.

Il perito, o professore, o altro, che dolosamente, e con pregiudizio altrui stimerà, o giudicherà robe false per buone, e vere, e le vere per false incorrerà la pena del furto semplice.

## X X I I I.

Se ciò seguirà in persona d' Ufficiale, o Ministro pubblico, o di Monte il delitto si riterrà per qualificato, e sarà punito con la pena del furto qualificato.

## X X I V.

Nella medesima pena del furto qualificato incorreranno gli Argentieri, Giojellieri, ed altri Artefici, che fabbricheranno, contraffegneranno, o venderanno cose false per buone.

## T I T O L O X I V .

*De' Contratti Usurarj, ed altri illeciti.*

## I.

**P**ER impedire, e togliere in quanto sia possibile il pregiudizio, che deriva al pubblico, e privato interesse dai Contratti usurarj, ed illeciti sia riguardo alle persone, che alle robe, e al modo con cui si fanno, ordiniamo primieramente, che niuno possa vendere, o far vendere a credenza a' figli di famiglia, che sono sotto la podestà paterna, nè a quelli, a' quali per pubblico Proclama fosse stata sospesa, o interdetta l'amministrazione de' loro beni, merci, animali, o qualunque altra cosa senza licenza in iscritto, o per altro legittimo documento del Padre, o dei loro Amministratori, sotto pena della perdita della merce, o roba; nè saranno tenuti i figli di famiglia, loro Genitori, o Amministratori se non se alla restituzione della cosa, qualora questa esista presso dei medesimi, e in quello stato che troverassi al tempo della restituzione.

Proi-

## I I.

Proibiamo parimenti il poter comprare nè a denari contanti, nè in altro modo, nè per qualunque titolo ricevere dai figliuoli di famiglia robe di sorte alcuna, ancorchè dicessero spettare a loro senza tale licenza, salvo il disposto nel Tit. *De' Contratti de' Figli di famiglia*, sotto pena in caso di contravvenzione della restituzione delle merci da farsi a' figli di famiglia, o loro Genitori, o Amministratori senza poter ripetere il prezzo se non per quella parte, che non fosse confunto.

## I I I.

S'eccezzuano solamente quei figli di famiglia, che avessero la cura, ed amministrazione della Casa, oppure che essendo maggiori d'anni venti, abitassero separatamente dal Padre.

## I V.

Vietaamo parimenti il vendere a credenza cosa alcuna a' minori d'anni venti senza espresso consenso dei loro Curatori, quando sono sotto la cura di essi, e senza le al-

T. II.

N n

tre

tre solennità prescritte nel Lib. II. Tit. IV. di queste Costituzioni, falvi i casi nel medesimo eccettuati.

## V.

In tutti li suddetti casi oltre la pena della nullità del contratto, e la perdita d'ogni comodo, che risultasse dal medesimo s'incorrerà eziandio la pena pecuniaria di cento Scudi d'oro, ed altra anche afflittiva da regularsi secondo la natura, ed entità de' contratti, e le altre circostanze de' casi.

## V I.

Vogliamo altresì, e dichiariamo che tutti li contratti di vendita, e di compra fatti con qualsivoglia persona, eziandio maggiore d'età, e padre di famiglia, quando costerà, che dette robe comprate a credenza siano state in vigore di preventivo patto tacito, o espresso rivendute dal compratore all'istesso venditore, che le abbia poco dopo ricomprate per se, o per interposta persona a minor prezzo di quello che erano state vendute la prima volta, s'intendano contratti illeciti, ed il venditore s'intenda incorso nelle sopraddette pene.

E

## V I I.

E l'istesso s'intenderà quando la roba venduta a credenza per maggior prezzo del suo valore, di preventiva scienza, ed intelligenza dell'istesso venditore fosse stata venduta ad alcun altro a contanti per un prezzo minore di un quinto di quello, per cui fosse stata data dal primo venditore.

## V I I I.

Non potrà chicchessia, e tanto meno l'Ebreo sotto pena pecuniaria, ed afflittiva secondo le circostanze, comprare, o per altro qualsivoglia titolo ricevere Vasi, o Arredi d'oro, o argento, gioje, o vestiti, o altra qualsivoglia sorte di robe, che ad essi si dessero, anche per vendere, da persone non conosciute, e ragionevolmente sospette.

## I X.

Si proibisce pure sotto le istesse pene il formar polizze, o Instrumento di credito, che comparisca fatto a contanti, quando in ello vi sieno parte contanti, e parte merci, mobili, o altro, e molto più il formare simili costituzioni di debiti con includere in

esse il frutto, commettendo fraude in tal guisa col conseguire il frutto anticipatamente.

## X.

Sotto le pene espresse di sopra, ed anche maggiori da accrescersi secondo la gravità de' casi, e le circostanze de' luoghi, tempi, e persone resta proibito il fare qualunque sorta di monopolio in pregiudizio del pubblico per rapporto principalmente all'Annona.

## X I.

Vogliamo altresì che tutti gl'Instrumenti o Scritture anche private di contratti di compra di merci, o altre robe mobili di qualunque sorta, e di confessioni di debito per causa di esse fatti, o fatte da persone anche maggiori d'anni venti, e di sua ragione, le quali non siano Mercanti, o Negozianti, oppure non siano persone di tale estimazione, e stato, in cui verisimilmente si possa presumere il ragionevole bisogno, o la convenienza di provvedersi di tali merci, o robe a respiro, si debbano dal venditore, o creditore entro il termine di dieci giorni im-

me-

mediatamente seguenti denunziare con tutte le loro circostanze di roba, qualità, quantità, prezzo di ciascun capo, ed assegnazioni per il pagamento ec. all'Ufficio del Giudice del luogo della Giurisdizione, a cui sia soggetto il debitore, sotto pena di totale nullità da incorrersi irremissibilmente dal venditore, o creditore in caso di ommissione: alla quale assoluta nullità, ed altre pene sopraddette soggiacerà pure col maggior rigore il medesimo venditore, o creditore semprechè, non ostante la fatta denunzia degl'Instrumenti, o Scritture de' Contratti, o Confessioni suddette, attesa la qualità delle robe cadute in vendita, e delle persone, che le avranno comprate, o per altre circostanze si potessero anche verosimilmente giudicare i seguiti contratti men che onesti, probi, e leali.

## X I I.

E ciò che sarà stato fatto contro le suddette disposizioni farà nullo in pregiudizio solo del delinquente; nè si darà fede ad Instrumento, o Scrittura fatta in contrario, ed ogni obbligazione di principale, fidejussore, Reo, ed espromissore fatta per causa di ta-

li

li contratti farà nulla, e di niun valore.

X I I I.

I mediatori, consultori, complici, e sensali che faranno intervenuti ad alcuno de' suddetti contratti illeciti incorreranno nelle pene imposte ai principali delinquenti.

X I V.

I Notari poi, che con scienza dell' illegittimità del Contratto l' avranno ridotto in Scrittura oltre le medesime pene incorreranno quella della privazione de' loro Uffizii in perpetuo, o a tempo secondo le circostanze de' casi.

X V.

E per procedere alla condanna contro i suddetti delinquenti tanto criminalmente, quanto in via civile s' intenderà, e farà sufficiente il detto giurato di quello, col quale sarà stato fatto il contratto, e di un testimonia degno di fede, che ne deponga; ed in mancanza di questo basteranno tante congetture, presunzioni, indizii, sospetti, ed amminicoli, che insieme uniti facciano lo stesso grado di prova, che equivaglia al de-  
po-

posto di un testimonia della qualità sopra espressa.

X V I.

Per tutti i casi espressi nella presente Legge il Giudice della Causa non solo ad istanza dell' accusatore, o di qualsivoglia altro, che vi potesse aver interesse, ma ancora *ex Officio* potrà obbligare il Reo ad esibire le proprie Scritture, e Libri, benchè si trattasse di fondare l' intenzione del Fisco, e dello stesso accusatore, o querelante.

## T I T O L O X V.

*De' Giuochi proibiti.*

## I.

**P**Roibiamo a qualunque persona tanto a Noi suddita, che forestiera di qualunque sesso, grado, e condizione, ancorchè fosse munita d' amplissimi privilegi, il giuocare fuori de' luoghi, e tempi, che a Noi paresse di permettere, a Giuochi, che ammettono invito, o scommessa, o che sono meramente di fortuna, come quelli, che volgarmente si chiamano Bassetta, Faraone, Lanzchenet, Punto, Trenta, e Quaranta, Primiera buona, o sia con invito, Premieraccia, o sia Bambara, Goffo, Goffetto, Naso, Biri-bisso, Tre dadi, Lotto, Torretta, Casella, e Prilla, ed altri simili sì inventati, che da inventarsi sotto qualsivisa nome; e generalmente ancora a qualunque Giuoco, in cui s'accresca il primo invito, oppure si faccia pagare il vada; sotto pena di cento Scudi d'oro, e della relegazione rispetto alle persone Nobili, o molto civili, e della galera oltre la suddetta pecuniaria rapporto a quelle d' inferior

rior condizione, e della Relegazione, o carcere secondo le circostanze quanto alle donne oltre sempre la suddetta pecuniaria.

## I I.

Nella medesima pena stabilita per i giuocatori incorreranno quelli, che scientemente daranno il comodo di giuocare a' predetti Giuochi proibiti con somministrar carte, instrumenti, lume, o altro bisognevole, o con permettere come sopra tali Giuochi nelle loro Case, Botteghe, Osterie, o altri luoghi di loro ragione, o per essi condotti, o goduti sotto qualunque titolo.

## I I I.

Le obbligazioni, contratti, o scritture in qualsivisa modo concepite, ed aventi origine, o causa da Giuoco proibito, o per occasione del medesimo in luoghi, o tempi non permessi come sopra, si avranno per nulle, ed irrite senza che possano meritare veruna esecuzione, e quando mai l'aveffero avuta, si potrà ripetere come indebito quanto fosse stato dato, o pagato per simili obbligazioni, contratti, o Scritture.

## I V.

Chiunque o con carte adulterate, o in qualunque altro modo userà inganno, o frode con barrare nel Giuoco direttamente per se, o indirettamente col mezzo d'altri incorrerà la pena del furto qualificato da misurarsi secondo la quantità, o valore del danno recato, e secondo il disposto nel Tit. *De' Furti*, oltre l'obbligo di restituire quanto avesse vinto, o esatto.

## T I T O L O X V I.

*Dello Scalamento delle Mura delle Città,  
o Fortezze.*

## I.

**D**A persona alcuna sia di che Stato, grado, e condizione essere si voglia non si potrà passare, o scendere dalle Muraglie delle Città, ove sia Guarnigione, o delle Fortezze de' Nostri Stati tanto con scale, quanto con corde, e in qualsivoglia altra maniera immaginabile, e tanto di giorno, quanto di notte sotto pena della morte naturale in tempo di Guerra, e della galera perpetua in tempo di pace.

## I I.

Quanto resta qui sopra disposto circa il violar le Mura delle Città, o Fortezze da quelle scendendo ne' modi espressi, s'intende ancora prescritto sotto la stessa pena per la violazione di esse fatta ascendendo.

## I I I.

Chi poi le violerà scalandole, o in al-

cuno de' detti modi passandovi per sottrarsi da imminente temuta cattura, o fuggendo per delitto commesso, o per altra ragionevole causa, dovrà soggiacere alla pena del delitto, e per la violazione proibita delle Mura incorrerà di più la pena della galera per il tempo da determinarsi a misura delle circostanze.

## I V.

Nelle suddette pene caderanno tutti quelli, che in qualsivoglia modo presteranno aiuto, o favore a simili delinquenti.

## T I T O L O X V I I.

*Dell' Inseguimento, ed Arresto de' Difertori.*

## I.

**P**ER impedire quanto sia possibile lo scampo ai Soldati Difertori delle Nostre Truppe si prescrive, e si ordina a qualunque persona di che grado, e qualità esser si voglia, e particolarmente poi a gli Uffiziali delle Milizie Forensi, ai Massari delle Ville, ed ai Passatori de' fiumi il dover usare ogni mezzo per arrestarli, o farli arrestare levando rumore, e facendo dare campana a martello; ed arrestati che siano tradurli, o farli tradurre al Tribunal più vicino, e consegnarli nelle forze della Giustizia sotto pena in caso di colpevole mancanza di Scudi cinquanta d'oro, ed anche di afflittiva secondo la circostanza de' casi.

## I I.

Per Difertori si avranno que' Soldati, i quali usciti dai limiti del proprio Reggimento, o Guarnigione, o appostamento non faranno muniti di congedo, o licenza in istam-

pa firmata dal Comandante del loro Corpo; e però capitando qualunque Soldato nelle Città, Terre, e Giurisdizioni dello Stato tanto immediato che mediato, farà obbligo de' rispettivi Governatori, Comandanti, e Giudicenti, ed in mancanza di questi de' Sindaci, e Capi delle Comunità di farsi esibire le suddette licenze, e queste non esibendo di farli immancabilmente arrestare.

## I I I.

Sotto le suddette pene resta vietato a chicchessia, e massime poi agli Osti, e Tavernieri il dare ricovero, ed alloggio a detti Difertori, come pure ai Passatori de' fiumi il traghettarli, se prima non si faranno esibire come sopra il Congedo, o licenza del proprio Comandante.

## I V.

Anzi chi saprà trovarsi occultato nelle rispettive Città, Terre, e Ville alcun Difertore, o Soldato senza la detta licenza sarà tenuto sotto pena di venticinque Scudi d'oro d'indilatatamente denunziarlo al suo Tribunale, affinchè sia opportunamente inseguito ed arrestato.

Chi

## V.

Chi poi farà tanto ardito di cooperare o co' fatti, o colle insinuazioni, e consigli alla diserzione di qualche Soldato, incorrerà la stessa pena, in cui farà incorso il Difertore medesimo: E trovandosi nelle Case di taluno abiti, armi, o altro arnese del Difertore si presumerà complice di ajuto, e di cooperazione, ed incorrerà la pena anche affittiva a misura de' casi, e sue circostanze.

## V I.

Si vieta pure sotto pena pecuniaria, ed anche affittiva il comprare da' Soldati, o in qualsivoglia modo contrattare con essi Armi, Cavalli, Monture, Munizioni, o altri arnesi ad uso attuale di Truppa.

TI-

## T I T O L O XVIII.

*Dei Banditi, Facinorosi, e Malviventi, e delle pene di chi li ricettasse, o cooperasse alla loro fuga.*

## I.

**N**on dovrà publicarsi Bando capitale, ed in conseguenza non avranno a considerarsi come capitalmente banditi ad effetto di fogggiacere alla disposizione della presente Legge, ove parla de' Banditi, se non quelli, che faranno stati condannati in tal pena per delitto di Lesa Maestà Divina, ed umana, per Omicidii proditorii premeditati, ed anche commessi in pura Rissa, ma che fossero accompagnati da circostanze tali, che non lasciassero luogo a recedere dalla pena ordinaria; per furti gravi, e qualificati; ed anche per altri delitti enormi di loro natura proibiti, e per i quali oltre la pena capitale v'entri la confiscazione de' beni, o per cui venisse da Noi ordinata, e approvata la pubblicazione del Bando.

TI-

## . I I .

Per provvedere all'estirpazione di detti Banditi, e Facinorosi, sotto nome de' quali ultimi s'intenderanno i Ladri pubblici, gli Affassini, ed altri notorj perturbatori della pubblica quiete, benchè non fossero per anche condannati, vogliamo, e comandiamo, che quando essi fossero veduti, e scoperti in qualsivoglia luogo sì alla campagna, come in qualunque Villa, o Terra sia tenuta ogni persona di che grado, e condizione essere si voglia, levar loro dietro romore, eccitando i vicini alla persecuzione loro col suonare campana a martello, al qual avviso, e suono di campana sia tenuto ogn'uno di correre al romore con armi, di seguitare tali persone, e fermarle ad effetto di consegnarle subito nelle forze della Giustizia sotto pena di cento Scudi d'oro, ed altra affittiva ad arbitrio del Giudice in caso di contravvenzione.

## I I I .

Senza incorso di pena alcuna si potranno ancora ammazzare i condannati capitalmente banditi, e proclamati come sopra,

T. II.

P p

quan-

quando nell'atto di fermarli, o arrestarli si opponessero, e facessero difesa tale, che ragionevolmente togliesse il modo di arrestarli in altra forma, e con sicurezza ancora di conseguire quel premio, che fosse loro stato promesso nelli Proclami da pubblicarsi dopo le sentenze capitali proferite contro simili delinquenti.

## I V.

E suonandosi campana a martello in una Villa, e sentendosi levato romore come sopra dovranno sotto la medesima pena fare lo stesso gli Uffiziali militari, ed uomini delle Ville circonvicine, al quale effetto potranno gli uomini d'una Villa, o Comune per seguitare tali Banditi entrare liberamente in un' altra entro li Nostri Stati sì immediati, che mediati, comandando Noi espressamente, che non possano essere impediti, nè ritenuti, ma bensì, che siano ajutati, ed assistiti in tutto quello potesse loro occorrere in tale occasione sotto pena da arbitrarfi secondo la qualità de' casi.

## V.

Ma poichè poco gioverebbe il persegui-  
ta-

tare i Banditi, quando vi fosse chi prestasse loro ajuto, e ricovero, ordiniamo perciò, che niuno, ancorchè Padre, Fratello, o in qualunque altro grado attinente, sotto qualunque pretesto abbia pratica, dia ricovero, o in qualsivoglia modo ricetti sì nello Stato immediato, che mediato alcun Bandito, condannato, o notoriamente inquisito per delitto capitale sotto pena di cento Scudi d'oro, o altra maggiore pecuniaria, o afflittiva secondo la qualità de' casi, e delle persone.

## V I.

Dichiarandosi, che a tali Ricettatori, o altri come sopra non gioverà l'allegare d'essere stati forzati, o violentati a tale ricettazione, e che ciò sia seguito per isfuggire qualche imminente pericolo, quando immediatamente dopo il fatto non ne dia no parte al Giudicante del luogo.

## V I I.

Che se ad ogni privata persona resta proibito dar ricovero a tali Banditi, Facinorosi, e Malviventi notoriamente inquisiti, molto più devono astenersene quelli, che

per debito de' loro Uffizii devono invigilare alla estirpazione di simil sorta di gente, e perciò si proibisce ai Governatori, Giudicenti, e Cancellieri Criminali dello Stato il concedere a tali delinquenti Salvocondotti, o in qualunque forma assicurarli nelle loro Giurisdizioni sotto pena di cento Scudi d'oro, della privazione de' loro Uffizii, e perpetua inabilitazione a conseguirne in avvenire, ed anche della carcere, ed altra affittiva secondo la qualità de' casi; e lo stesso ugualmente si proibisce a' Feudatarii come nel Titolo *Dei Diritti de' Feudatarj, e loro limiti* §. XX.

#### V I I I.

Il forestiere condannato, o processato negli Stati d' altri Principi per delitto di pena capitale, o affittiva grave, semprechè si rifugiasse in alcuno de' Nostri Stati, non sarà sicuro prima d' avere da Noi riportato Salvocondotto, o assicurazione, ed in oltre qualora senza tale Salvocondotto, o assicurazione si tratteneffe ne' medesimi Nostri Stati più di tre giorni, sarà punibile per i suddetti delitti, benchè commessi fuori di Stato, in pena straordinaria anche affittiva da arbitrarli secondo le qualità, e circostanze de' casi.

Quan-

#### I X.

Quanto poi al forestiere, che in alieno Dominio avesse offeso nella persona, o danneggiato, o pregiudicato nella roba alcun Nostro Suddito originario, oppure abitante ne' Nostri Stati, ancorchè si fosse introdotto in essi accidentalmente, ed anche per semplice, e momentaneo passaggio, vogliamo, e comandiamo, che il Giudice del Luogo, ove sarà trovato detto forestiere, non solo a querela della parte, ma anche *ex Officio* possa, e debba farlo arrestare, processare, e condannare, come se avesse offeso, e danneggiato il Suddito, ed abitante istesso in quel luogo, dove sarà stato trovato, e fermato, condannandolo nelle pene, che saranno prescritte, e vigenti nel luogo medesimo de' Nostri Stati, quando però non si giustificasse da lui d' essere stato processato, e punito, o graziato nel luogo della commessa offesa, o danno, oppure in quello dell' origine, o del di lui Domicilio.

TI-

## T I T O L O X I X.

*De' Libelli famosi, ed altre simili ingiurie.*

## I.

**F**Ra i più vili, e detestabili modi di offendere l'altrui onore si è quello de' Libelli famosi; e però a reprimere una tale insolenza si dispone, che qualunque persona, la quale farà da se, o procurerà col mezzo d'altri, che si facciano sotto qualsivisia colore, e pretesto Libelli famosi o in iscritto, o con pitture, o in altra simile equivalente forma contro alcuno espressamente nominato, oppure direttamente, o indirettamente indicato sia punito con quella pena, che la qualità della maldicenza, e delle circostanze del caso, e della persona ingiuriata richiederanno da estendersi sino alla morte, e confiscazione de' beni.

## I I.

Nella stessa pena cadranno quelli, che affiggeranno, o faranno affiggere tanto in pubblico, che in privato, o in qualsivoglia maniera dissemineranno, o faranno dissemina-

nare tali Libelli famosi: siccome non resteranno esenti da qualche pena, minore bensì, ma però adeguata, coloro, che li riterranno, e conserveranno presso di se.

## I I I.

Nè farà lecito all'offeso con Libello famoso ripulfare l'ingiuria con altro Libello infamatorio sotto pena da arbitrarfi secondo le circostanze de' casi.

## I V.

Le lettere, che volgarmente chiamansi orbe perchè senza firma, e sottoscrizione di alcuno, semprechè contengano calunnie, ed ingiurie gravi, e siano dirette a più persone per renderle pubbliche faranno considerate come Libelli famosi all'effetto di punirne l'autore, e gli altri complici giusta il di sopra disposto.

## V.

Parimenti chiunque attaccherà, o farà attaccare cose vituperose alle mura, o alla porta della Casa di qualche persona, o le sporcherà, o farà sporcare con inchiostro, o altra sozzura, ovvero simili cose getterà, o fa-

farà gettare addosso ad alcuno per ingiuria, farà punito con pena afflittiva anche di galera a misura che la persona offesa farà più, o meno rispettabile, o che richiederanno le circostanze.

## V I.

E in tutti i sopraddetti casi si presume-  
rà ne' contravventori il dolo, e la colpa per  
modo che resterà a loro carico la pruova in  
contrario.

## V I I.

Sarà parimenti punito con pena pecu-  
niaria, o afflittiva ad arbitrio, secondo la  
qualità delle persone, e le circostanze del  
caso, chiunque esporrà nelle suppliche da pre-  
sentarsi a Noi, o a' Nostri Magistrati, e Tri-  
bunali fatti insufficienti, alterati, falsi, o  
calunniosi, o in qualche modo tacerà la ve-  
rità in qualsiasi materia; e il rescritto, o la  
grazia ottenuta in tal forma farà nulla, ed  
il Tribunale, o Giudice, cui spettasse darle  
esecuzione, dovrà sospenderla, e prontamen-  
te rendere conto a Noi de' motivi, de' fatti,  
e delle circostanze, dalle quali risultasse l'al-  
terazione, l'insufficienza, falsità, o calunnia  
dell'esposto. E

## V I I I.

E ad effetto che non si possa allegare  
ignoranza sul disposto in questa materia del-  
le suppliche, e rappresentanze, e massime  
dalle persone rustiche, ed idiote solite a ri-  
correre a certi determinati pubblici luoghi,  
oppure anche a persone particolari per la  
estensione de' Memoriali, si ordina, che i det-  
ti Memoriali debbano essere indistintamente  
sottoscritti di proprio carattere, o del sup-  
plicante, o del di lui Mandatario, o Esten-  
sore per aver sempre in tal forma contezza  
di quei singoli, che abusassero di questa Prov-  
videnza, per modo che non essendo sotto-  
scritti non si potranno ammettere da alcun  
Dicasterio, e Tribunale, ma si dovranno ri-  
gettare.

## T I T O L O X X.

*Delle Offese, e degl' Insulti.*

## I.

**C**hiunque con parole ingiuriose, o con motti significanti ingiuria, o scherno offenderà l'altrui persona, verrà punito con pena di lire venticinque di Modena.

## I I.

Incorrerà la pena di lire cinquanta chi percuoterà alcuno con bastone, fasso, o altra simile cosa atta ad offendere, se la percossa seguirà senza effusione di sangue, lacerazione di parte, o lividura.

## I I I.

Se poi la percossa seguirà con effusione di sangue, lacerazione, o lividura fuori della testa la pena farà di lire cento, e se nella testa di lire cento cinquanta.

## I V.

E quando dalla percossa, o ferita sarà cagionata frattura d'osso, deformità nella  
fac-

faccia, o debilitazione di qualche membro, si punirà il delinquente con pena pecuniaria di lire cento cinquanta, e con affittiva di carcere, o relegazione, ed anche di galera secondo le circostanze de' casi, e qualità delle persone.

## V.

L'offesa fatta all'altrui persona con mano vuota, con piede, o in qualsiasi altro modo senza istromento atto ad offendere, si punirà con la pena di lire quaranta.

## V I.

Secondo la qualità dell'offeso, e dell'offensore, e le circostanze, che accompagneranno l'offesa, o l'insulto, si potranno diminuire, ed accrescere le pene di sopra ne' rispettivi casi prescritte coll'aggiungervi proporzionatamente anche pena affittiva.

## V I I.

E tutto il quì prescritto si osserverà purchè le ferite, e percosse non siano seguite con armi, nel qual caso si procederà secondo il disposto nel Titolo *Delle Armi*.

## TITOLÒ XXI.

*Della Resistenza alle Esecuzioni della Giustizia.*

## I.

**Q**ualunque persona di che grado, e condizione esser si voglia, la quale impedirà direttamente, e indirettamente gli Esecutori di Giustizia nell'atto di eseguire per causa criminale qualche cattura personale commessa loro da qualsivis Tribunale, Ministro, o Giudice, o anche di chi fosse trovato *in fragranti*, oppure eseguita che fosse farà fuggire alcun catturato, o prigioniere dalle loro mani, se la opposizione, o rispettiva esimizione seguirà con armi, o ferite, e percosse, e con tumulto, e adunamento di popolo, o con dare campana a martello, ovvero se l'impedimento della cattura, o l'esimizione riguarderà un Reo catturato, o da catturarsi per delitto capitale, incorrerà la pena di morte, e della confiscazione de' beni.

Non

## I I.

Non concorrendo nella resistenza, o esimizione suddetta alcuna delle soprammentovate qualità aggravanti, la pena farà di carcere, o fune, o esilio, o anche di galera a tempo secondo la qualità della violenza usata, e delle persone, contro cui fosse diretta la cattura.

## I I I.

In egual pena di carcere, fune, esilio, ed anche di galera secondo le circostanze come sopra, s'incorrerà da chi farà impedimento, o resistenza a' detti Esecutori nelle esecuzioni, e perquisizioni meramente reali in causa, o materia criminale loro commesse da qualche Tribunale, oppur anche fatte per obbligo del loro Ufficio.

## I V.

I semplici attentati ne' suddetti casi ancorchè non ne segua l'effetto, siccome gl'insulti, e le minacce fatte agli Esecutori nell'atto di loro esecuzioni saranno puniti a misura, e in proporzione delle circostanze.

Trat-

## V.

Trattandosi di esecuzioni commesse per causa civile, chiunque farà impedimento e resistenza nelle catture personali come sopra, farà punito con pena di carcere, ed anche di galera, se la resistenza farà accompagnata da alcuna delle violenze specificate nel primo paragrafo, e se l'impedimento, e resistenza seguirà in esecuzioni reali, o di simil natura, la pena farà pecuniaria, ed anche afflittiva secondo le diverse circostanze da riconoscersi dal prudente, e regolato arbitrio di chi dovrà giudicare, e nell'uno, e nell'altro de' suddetti casi il contravventore resterà tenuto alla refezione de' danni, ed interessi verso la parte, a di cui istanza sarà stata ordinata la esecuzione.

## V I.

Non faranno immuni da pena i Padri, Figli, o altri stretti congiunti, che per riguardo a persone di grado corrispettivo commetteranno tali delitti d'impedimento, o di esimizione: e però dovranno essere condannati in pena bensì proporzionata alla diversa qualità de' casi sovraindicati, ma minore di

di quella, che farebbe dovuta alle altre persone indifferenti.

## V I I.

Per facilitare la prova de' predetti delitti si presterà fede alla deposizione giurata degli Esecutori, quando faranno più di quattro, ed anche di un solo Esecutore, o Nunzio col detto di un testimonio degno di fede, concorrendovi però sì nell'uno che nell'altro caso qualche amminicolo da valutarfi a prudente, e regolato arbitrio del Giudice.

## V I I I.

Finalmente accadendo alcune volte di doverfi valere di truppa regolata, o di milizia forense per arrestare de' delinquenti, o per impedire i delitti, e i tumulti, resta perciò disposto, che in caso d'impedimento, resistenza, ed opposizione in qualunque modo fatta da chicchessia ad Uffiziali, bassi Uffiziali, o Soldati in occasione di attuale Nostro servizio, o della Giustizia, la pena debba essere non solo eguale, ma bensì maggiore delle sopra prescritte ne' rispettivi singoli casi, e circostanze.

## TITOLÒ XXII.

*Degli Ecceffi degli Esecutori.*

## I.

**N**on faranno gli Esecutori alcuna Cattura, o altra Esecuzione Criminale alla riserva dei colti *in fragranti* senza Ordine in iscritto firmato dal Giudice della Causa tanto Civile, che Criminale, ovvero da' Cancellieri de' Tribunali, e Magistrati Supremi, oppure senza un ragionevole motivo, e fondamento, che non desse luogo a dilazione sotto pena di carcere, corda, o altra afflittiva secondo la qualità del Ecceffo, come nel Titolo delle Cature.

## II.

Sotto le suddette rispettive pene non potranno gli Esecutori tentare, o fare Esecuzioni Civili in tempo di notte, quando per qualche particolar circostanza non avessero ordine in iscritto dal Giudice, che commettesse, o permettesse l'Esecuzione in tal tempo, o non si giustificasse fondato sospetto

to di fuga rispetto alle persone, o di trafugazione quanto alle robe.

## III.

Dovranno gli Esecutori astenersi dall'offendere senza legittima causa quelli, che fossero per catturare, come ancora dal commettere furti, disonestà, o altri delitti, e così pure dal recare soverchia inquietudine, o disturbo alle famiglie nelle Case, dove entreranno per fare qualche Esecuzione, mentre oltre le pene prescritte dalle Nostre Costituzioni per tali delinquenze incorreranno quella pena ulteriore, che verrà arbitrata dal Giudice secondo le circostanze, e qualità de' casi, e li furti, che faranno commessi in simili occasioni da essi Esecutori, ancorchè fossero di sua natura semplici, si avranno per qualificati.

## IV.

Si asterranno gli Esecutori dal fare false relazioni d'essere stati offesi, o impediti nell'esercizio del loro Ufficio, sotto pena in caso d'essere trovati mendaci, o calunniatori della galera in vita, o a tempo secondo le circostanze più, o meno aggravanti.

T. II.

R r

Gli

## V.

Gli Esecutori, che ometteranno, o differiranno con pregiudizio della Giustizia Catture, o altre Esecuzioni sia per motivo di lucrare, o per altro colpevole riguardo, quando la Causa della persona da catturarsi fosse Criminale, incorreranno pena grave afflittiva anche fino alla morte secondo le circostanze. Se poi per l'ommissione, o dilazione degli Esecutori non ne seguirà pregiudizio irreparabile al Fisco, e alla Giustizia la pena si diminuirà a regolamento arbitrio di chi dovrà giudicare.

## V I.

Quando la Causa, per cui si dovesse fare la Cattura fosse meramente Civile, o si trattasse di mera ritenzione per custodia, la pena degli Esecutori, che come sopra mancarono nell'eseguire, farà di cinquanta Scudi d'oro, e di tre tratti di corda.

## V I I.

Nel fare gli Esecutori Catture, Pignorazioni, Sequestri, o altre esecuzioni, non esigeranno, nè insisteranno per esigere mag-  
gior

gior mercede di quella, che loro viene accordata dalle rispettive Tasse sotto pena nel caso di contravvenzione di carcere, o tratti di fune, ed anche di galera secondo le circostanze de' casi.

## V I I I.

Sotto la stessa pena resta loro inibito di esorcere con minacce, e terrizioni, o con promesse, e lusinghe da' Rei confessioni de' commessi delitti, e da' Testimonj deposizioni a favore del Fisco.

## I X.

Oltre le suddette rispettive pene rimarrà anche luogo contro detti Esecutori alla privazione dell'impiego, e perpetua inabilitazione di servire ne' Nostri Stati a misura delle circostanze, e qualità de' casi più, o meno aggravanti.

FINE DEL TOMO SECONDO.

## I N D I C E

## DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRIMO, E SECONDO TOMO.

## A

## A B O R T O

**F**atto seguire di Feto animato; come punito. Tom. II.  
pag. 190. §. 11.

E come il procurato benchè senza effetto. p. 191. §. 12.  
Vedasi *Infanticidio*.

## A C Q U I S T I

*Quali*, e quando possano farsi da' Forestieri. Vedasi *Fore-  
stieri*.

## A C C U S A T O R E

*Querelante*; quando soggetto a pena. T. II. p. 101. §. 9.

*Calunnioso*; qual pena incorra. *ivi*, e al §. 10. e 11.

*Secreto*; non si prenda per Testimonio. p. 142. §. 10.

## A D D I Z I O N I

*Magistrali*, e Comunitative; si pagano anche dai privilegia-  
ti per il numero dei dodici figli. T. II. p. 30. §. 7.

## A D I Z I O N E

*In diem*, e della Sesta, per obblazioni a Subasta; dentro qua-  
li termini, e a chi competano. T. I. p. 347. §. 20.

*Quando ammesso dopo la Subasta de' beni de' Pupilli, e di  
simili privilegiati*. p. 182. §. 6.

## A D D I Z I O N E

*Dell' Eredità. Vedasi Erede in materia d' Adizione. Inventario Legale.*

## A D U L T E R I O.

*Nella Donna come puniscasi. T. II. p. 268. §. 19.*

*Sua querela; a chi competa. ivi.*

## A G G I U D I C A Z I O N E

*Di beni ai Creditori; quando e come si faccia. T. I. p. 102.*

§. 9.

*Fatta che sia; cessa per gl' insoluti il Gius Offerendi. ivi.*

§. 10.

*Di Stabili al Creditore; quando, e come si faccia nei Giudizii parricolari. p. 151. n. 11. e seguenti.*

*A Mani Morte; quando permessa. p. 219. §. 21.*

## A G N A T I

*In concesa di prossimità, quali preferiti nelle Successioni Feudali. T. II. p. 23. §. 4.*

*Più remoti per Agnazione non possono giovarsi della più stretta Cognazione per escludere i prossimiori della Successione intestata. T. I. p. 431. §. 13.*

*In parità di grado; quali i preferiti. ivi.*

## A G U Z Z I N I

*Vedi Custodi delle Carceri, e de' Forzati.*

## A L B O

*(In); quando s'intendano poste le Cause davanti il Consiglio. T. I. p. 9. §. 24.*

*E quali incombenze in appresso spettino agl' Intervenienti, o Curiali. p. 10. §. 25.*

## A L I M E N T I

*Perchè, e quando si detraggano da' beni confiscati. T. II. p. 170. §. 6.*

*Quali competano a' figli, o figlie in caso di Matrimonio senza consenso de' loro Ascendenti. T. I. p. 278. §. 1. e p. 280. §. 5.*

*Quando si debbano dal Padre al figlio emancipato. T. I. p. 201. §. 5.*

*E quando dal figlio emancipato al Padre. p. 202. §. 7.*

*Vedasi Emancipazione.*

*Come dovuti sopra i Beni de' Fedecommessi Ascendentali ai Figli del Possessore, tutto che posti in condizione. T. I. p. 420. §. 34.*

*Quando dovuti alle Femmine escluse. T. I. p. 434. §. 18.*

## A L L O D I A L I

*Quali si reputino, e come si separino nella Devoluzione de' Feudi. T. II. p. 26. §. 6.*

## A M M I N I S T R A T O R I

*Possono essere convenuti nel luogo di loro amministrazione. T. I. p. 58. §. 7.*

*E così i loro Eredi. ivi.*

*Maneggianti di un Patrimonio comune; quando debbano conferire gli acquisti fatti in nome proprio. T. I. p. 462. §. 25.*

*Di beni di persone private; come si puniscano per mala vertazione dolosa. T. II. p. 241. §. 39.*

## A M M O R T I Z Z A Z I O N E

*(Decreto di); come, e quando si debba implorare. T. I. p. 209. §. 8. e seguenti. Vedasi Mani Morte.*

## A N E L L O N U Z Z I A L E

*Quanto alla proprietà appartiene sempre al Marito.* T. I. p. 285. §. 15.

*E così gli altri Donativi nuzziali fatti dallo Sposo, o da' di lui Parenti.* *ivi.*

## A N I M A L I

*Usufruttati; loro pericolo sta a carico de' proprietari.* T. I. p. 253. §. 10.

## A N Z I A N O

*(Configliere di Giustizia) in mancanza del Presidente ne fa le veci.* T. I. p. 4. §. 10.

## A P P E L L A Z I O N E

*Dai Giudici Ordinarij per quei Decreti compete.* T. I. p. 142. §. 1.

*Non si dà da due Sentenze conformi.* p. 144. §. 6.

*Nè all'effetto sospensivo nel possessorio sommariissimo.* *ivi.* §. 7.

*Nè dai Decreti di esecuzione di Giudicato.* *ivi.* §. 8.

*Vedasi Cause di Appellazione.*

*Sospensiva; non si ammette in Cause di Redibitoria.* T. I. p. 106. §. 13.

*Quando ammessa nelle Controversie delle Fiere, e Mercati.* T. I. p. 97. §. 3.

*In quali Cause Sommarie non si ammetta se non all'effetto devolutivo.* p. 68. §. 3.

*E quando non ammessa nelle minori.* p. 69. §. 6.

*E come nelle Esecutive.* p. 72. §. 6.

*Dal Lodo ne' Compromessi non si ammette.* T. I. p. 95. §. 6.

Nè

*Nè dalle Ordinanze del Buon Governo.* T. II. p. 61. §. 46.

*Dalle Sentenze Contumaciali, come si dia.* T. I. p. 92. §. 6.

*Da Sentenze ne' Giudizii di nuovi lavori non si ammette.* p. III. §. 8.

*Dai Decreti di Sequestro, come si regoli.* T. I. p. 78. §. 11.

## A P P L I C A Z I O N E

*Delle Pene pecuniarie come si faccia.* T. II. p. 167. §. 14.

## A R G E N T I E R I

*Gioiellieri, o simili; falsi nella Professione loro, di qual pena puniti.* T. II. p. 279. §. 24.

## A R M I

*Loro Delazione; come proibita, e sotto quali pene.* T. II. p. 201. §. 1. e seg.

*Da fuoco, quali proibite a portarsi, e a ritenersi, o a portarsi semplicemente.* *ivi.* §. 2. 3. 4. 5. e 11.

*Da taglio, e punta, oppure da punta semplicemente, o da taglio.* p. 203. §. 6. 7. 9. e 10.

*Loro perdita; s'intende sempre congiunta colle altre pene in caso di contravvenzione.* p. 207. §. 13.

*Da taglio, o punta, non si possono sguainare contro alcuno, e sotto qual pena.* p. 214. §. 30. e 31.

*E quale incorra da chi ferisce, o uccide colle medesime.* p. 217. §. 35. e seg.

*Da fuoco; loro abbassamento, sgrilettamento, o scarico, anche non ferendo, come si puniscano.* *ivi.* p. 214. §. 30. 31. e 34.

T. II.

Ss

Lo

*Loro sparo*; anche capriccioso, e di sola polvere, quando, e dove punito. p. 221. §. 41.

*Proibire* in primo grado a portarsi, e a ritenersi; tali sono per chicchessia senza eccezione alcuna. p. 218. §. 38.

*Con esse*; ove delinquantano i figli di famiglia, quando siano tenuti i Padri, ed Avi loro. p. 220. §. 39.

*Loro qualità*; si presume a giudizio de' Periti nella visita delle ferite. p. 221. §. 40.

*Lo proibire*; terminata la Causa si rompano. T. II. p. 85. §. 14. Vedasi *Delazione d'Armi*.

## A R T E F I C I

*Fabbricatori*, o Venditori di cose false per buone; come puniti. T. II. p. 279. §. 24.

## A S C E N D E N T I

*Continuano* nell'usufrutto, anche ne' casi di loro esclusione dal succedere ai Discendenti nella proprietà de' Beni deferibili *ab intestato*. T. I. p. 433. §. 15.

## A S I L O

Vedasi *Immunità Ecclesiastica in materia d'Asilo*.

## A S S A S S I N I O

*Di qual pena punito*. T. II. p. 192. §. 16.

*Di quale*; l'Atto prossimo del medesimo. *ivi*. §. 17.

*E di quale*; il semplice Mandato. p. 193. §. 18.

## A S S E N T I

*Quando*, e come restino provveduti di Curatore. T. I. p. 177. §. 11.

*E quali Obblighi corrano allo stesso*. *ivi*. §. 2. e seg.

*Loro stabili*; quando, e come possano alienarsi, od obbligarsi. p. 180. §. 1. e seg.

*In tempo* d'aperta Successione; come s'intendano continuare nel possesso de' Beni lasciati dal defunto. p. 437. §. 22.

*Loro Diritto* alla Successione; quando s'intenda perento, ed estinto. p. 438. §. 23.

*Creditori* di Concorso; quando ascoltati dopo la Graduatoria. T. I. p. 100. §. 5.

## A S S E N Z A

*De' Sudditi* dallo Stato; come permessa. T. I. p. 241. §. 15. Sua tassa; quando si paghi da essi. *ivi*.

## A S S I C U R A Z I O N E

*De' Giudizj*, come si faccia. T. I. pag. 60. §. 1. e seg. Abolita nelle Cause di Appello. p. 61. §. 4.

## A T T E S T A T I

*Falsi*, loro Autore, quando, e come puniscasi. T. II. p. 276. §. 14.

## A T T I

*Civili*, e Criminali; si scrivano in Lingua Volgare. T. I. p. 56. §. 1. e T. II. p. 87. §. 17.

## A T T O R E

*Nelle Cause Ordinarie*; come debba contenersi nella prodotta del Libello. T. I. p. 62. §. 1.

*Quando*, e come debba assicurare il Giudizio. p. 60. §. 1.

*Quando s'abbia* per Contumace nelle Cause Civili. p. 91. §. 5.

*Come debba regularsi*; potendo convenire il Reo in più Tribunali. p. 56. §. 3. e 4.

*E come contenersi* nelle Cause Esecutive. p. 70. §. 2.

*Negligente* nel fare spedire la Causa qual pena incorra. p. 65. §. 9.

## AULA

*Civile* del Consiglio di Giustizia; sue incombenze, e facultà.

T. I. p. 6. §. 16. e seg.

*Di quali persone in specie sia Foro competente.* *ivi.*

*Come debba contenersi nel caso di Memoriali direttile per*

*Deroghe, Dispense ec.* p. 17. §. 39. e 40.

## AULA

*Criminale* del Consiglio; sue incombenze, e facultà. T. I.

p. 20. §. 44. e seg.

*Può recedere dalle pene ordinarie, e determinare le straordinarie.* p. 23 §. 51.

*E permettere l'esame de' Testimonj consanguinei.* *ivi.*

*Così anche proporre l'unione de' Fori; e in caso di sospicione destinare altri Giudici.* *ivi.*

*Come pure accordare l'Impunità, e Salvocondotti.* *ivi.*

## AVVOCATI,

*Procuratori, e Curiali in Consiglio, quali vengano ammessi, e quali no.* T. I. p. 11. §. 27. e p. 19. §. 43.

*Come si debbano contenere nel Tribunale.* p. 12. §. 28.

## AVVOCATO,

*E Sindaco Fiscale di Modena, loro incombenze.* T. I. p. 28. §. 64. e seg. T. II. p. 89. §. 1.

## AZIONE;

*Quando possa variarsi dal Creditore.* T. I. p. 153. §. 15.

## B

## BANCO,

*O sia Sedile in Chiesa; suoi diritti debbano reputarsi ereditarii, e trasmissibili.* T. I. p. 226. §. 31.

## BANDITI;

*Quali, e come debbano inseguirsi, ed arrestarsi.* T. II. p. 296.

§. 1. 2. e 4.

*Quali si possano impunemente ammazzare, e quando.* p. 297. §. 3.

*Loro Ricettatori; come si puniscano:* p. 298. §. 5. e 6,

*Loro Salvo Condotta, o Assicurazione proibiti a' Governatori, Giudicanti ec., e sotto qual pena.* pag. 299.

§. 7.

*E quando ai Feudatarj.* *ivi.* Vedasi *Forestieri condannati.*

*Possano restare, quando non osti il Confisco.* T. I. p. 385. §. 18.

## BANDO,

*In cui si mettevano i Rei contumaci, abolito.* T. II. p. 149. §. 9.

## BENEFICIO

*Legale dell'Inventario.* Vedasi *Inventario Legale.*

## BENI

*Confiscati; a quali detrazioni siano soggetti.* T. II. p. 170 §. 5. e seg.

## BENI

*In Mort-Morte; quando vi passano, restano soggetti ad ogni Onere pubblico, e Camerale.* T. I. p. 210 §. 10.

*Proi-*

- Proibiti* a passarvi; quali. p. 204. §. 2. Vedi *Cens. Luoghi di monte. Luoghi Pii. Sesta. Vigesima.*
- Disposti* a favore delle Suddette; quando passino immediatamente in possesso del Fisco. p. 205. §. 2.
- Quali*, e quando agli Eredi ab Intestato. *ivi.*
- E quando all' Uffufruttuario, od Uffuario semplice. p. 207. §. 5.
- Passati* nelle medesime; quali ed in qual termine debbano alienarsi in persone Suddite Secolari. p. 227. §. 33.
- Ed in quali casi ritengano il vizio d'inalienabilità in pregiudizio della Mano-Morta. p. 230. §. 36.
- Loro* passaggio nelle suddette, non altera per le Azioni Reali la Giurisdizione, cui erano prima soggetti. p. 221. §. 25.
- Enfiteutici* di Diretto loro Dominio. Vedasi *Livellarj. Mani Morte.*

## B E N I

- Ultimi*; non possono alienarsi senza Sovrano permesso, e sotto qual pena. T. I. p. 243. §. 18.

## B E S T E M M I A T O R I ;

- Qual* pena incorrano. T. II. p. 179. §. 1. 2. e 3.
- Quale gl' Insultatori delle Sacre Immagini. p. 280. §. 4.
- E quale gl' Irriverenti alle Chiese, e i Disturbatori delle Sacre Funzioni fuori delle suddette. p. 181. §. 5.

## B E S T I A M I ;

- Quali* siano a pericolo del Conduttore, e quali del Locatore. T. I. p. 358. §. 14.

## B I L A N C I O

- Belle* Comunità; quando debba darli da loro, e come formarli. T. II. p. 45. §. 17. e seg.

BOR-

## B O R S I A N A

- Costituzione* confermata. T. II. p. 94 §. 7.

## B U O N G O V E R N O

- ( *Dipartimento del* ); Sua autorità sopra la elezione degli Ufficiali delle Comunità. T. II. p. 40. §. 9.
- Come* soprintender debba all' amministrazione, e al regolamento loro economico. p. 41. §. 10 p. 45. §. 16. e p. 54. §. 34. e seg.
- Sua vigilanza* sopra le Scritture, ed Archivi delle Comunità. p. 59. §. 41.
- Può far* multare i Rappresentanti, che ricusano d' intervenire ai Consigli, e quando. p. 59. §. 42.
- Deve* eccitare le Comunità a promuovere le Manifatture, ed il commercio. p. 60. §. 43.
- Come* debba procedere, e giudicare su le materie di sua competenza. p. 61. §. 46.
- Come*, ed a qual fine debba essere avvisato, e sentito, seguendo mutazione di Giudicenti. p. 60. §. 45.
- Quando*, e come debba provvedere ai Disordini dello Stato mediato. p. 62. §. 47. e 48.
- Dalle sue Ordinanze non si dà Appellazione. T. II. lib. 3. p. 61. §. 46.

## C

## C A D A V E R E

- Del ferito* deve visitarsi, e come. T. II. p. 106. §. 4.
- Ritrovato* d'incognita persona, come debba descriversi, ed esporli. p. 107. §. 5.

Già

*Già seppellito*, quando debba difotterarsi. *ivi*. §. 6.  
*Di n ciso*; non può rimoversi da chicchessia prima della visita, e sotto qual pena. p. 108. §. 8.

## CADUCITA'

*Del Feudo*; quando, e come s' incorra. T. II. p. 5. §. 11. e 12.

*Quando porti la perpetua sua devoluzione alla Ducal Camera, e quando no*. p. 6. §. 14.

*Ne' Livelli*; quando s' incorra per ommesso pagamento di Canoni. T. I. p. 363. §. 6.

E quando per Incisioni, o Deteriorazioni, e quando no. *ivi* §. 7. Vedasi *Livelli*.

## CALUNNIATORE

Vedasi *Accusatore Calunnioso*.

## CANCELLIERI

*Del Consiglio*; loro incombenze. T. I. p. 34. §. 78. e segg.  
*Come si debbano contenere nella spedizione delle Intimazioni e Citazioni ec.* p. 8. §. 20.

*Quando fare intraprendere la Copia de' Processi.* p. 11. §. 26.

*Quali Atti possano dar fuori, e quali no*. p. 35. §. 81.

*Sono specialmente subordinati al Consigliere mensale.* p. 36. §. 83.

## CANCELLIERI

*Criminali*; come soggetti a Sindacato. T. I. p. 55. §. 13.

## CAPARRA

*Come considerata nel Contratto di Compra, e Vendita.* T. I. p. 340. §. 2.

CA-

## CAPITOLI

*Per esami di testimonj in Giudizio Civile*; come debbano essere stesi. T. I. p. 125. §. 5.

E quando sopra di essi non si ammetta l'esame de' suddetti. p. 126. §. 10. Vedasi *Testimonj in Giudizio Civile*.

## CAPITOLI

*A Difesa de' Rei*; quali si ammettano, e quali no. T. II. p. 140. §. 4 e 5.

## CARRATA

*Sua Servitù*. Vedasi *Servitù*.

## CARCERATI

*Come, ed in quali Prigioni debbano essere custoditi.* T. II. p. 120. §. 9.

*Con essi* è proibita ogni corrispondenza, e sotto qual pena. *ivi*. §. 10.

E molto più il cooperare per alcuna guisa alla loro fuga. p. 121. §. 11.

*Per Delitto*, il di cui titolo porti pena affittiva; quando, e come possano essere rilasciati. T. II. p. 166. §. 12. e 13.

*Non siano* tratti in carcere per debito, che avessero coll'Uffizio. T. I. p. 48. §. 25.

*Loro Offerta* in alcune Solennità nella Cattedrale di Modena. T. I. p. 47. §. 23.

*Loro Fisza* bimestrale in Modena, quando, e da chi si faccia. T. I. p. 4. §. 12.

## CARCERATO

*A requisizione d'altro Giudice*; è privatamente processato da quello, nelle cui Carceri delinquesse. T. II. p. 93. §. 4. T. II. Tr *Quam-*

*Quando*, ed in quali Cause criminali si possa liberare con idonea Sicurtà. p. 118. §. 4.

## C A R C E R A Z I O N E

*Del Testatore* anche condannato a morte, non osta alla validità del suo Testamento, quando non osti il confisco. T. I. p. 385. §. 18.

## C A R C E R I

Loro frattura, o fuga da esse. Vedi *Fuga delle Carceri*.

## C A R T E

*Da giuoco* adulterate; loro uso, di qual pena punito. T. II. p. 290. §. 4.

E quale incorra, chi in qualunque altro modo usa inganno, o frode, con barrare nel giuoco. *ivi*.

## C A S S I E R I

*In materia* di mala amministrazione. Vedasi *Furti. Tesorieri*.

## C A T E N A

*De' Forzati*. Vedasi *Forzati*.

## C A T T U R A

*Personale* per debiti. Vedasi *Sequestro personale*.

## C A T T U R A

*Personale* per Cause Criminali; quando si possa commettere, e quando eseguirsi anche senz'ordine dell'Uffizio. T. II. p. 117. §. 1. e 2.

*Non può* commettersi per delitti leggieri, e quali. p. 118. §. 3.

*In via* economica, quando si possa ordinare senza precedente Processo. *ivi*. §. 5. e 6.

## C A U S E

*In Consiglio* come si spediscano. T. I. p. 12. §. 29. e seg. *Or*

*Ordinarie*; quali, e come si trattino. T. I. p. 62. §. 1. e segg.

*Sommario*; quali s'intendano. T. I. p. 67. §. 1.

Si procede in esse con la dimidiazione de' termini delle *Ordinarie*. *ivi*. §. 2.

*In quali* delle predette *Sommario* non si ammetta l'appello se non se all'effetto devolutivo. p. 68. §. 3.

*Esecutive*; quali s'intendano. T. I. p. 70. §. 1.

E quando si rendano *Ordinarie*. Vedasi *Via esecutiva*.

*Minori*; quali, e come si definiscano. p. 68. §. 4. e 5.

Quando s'ammetta in esse l'Appello, e quando no. p. 69. §. 6.

*De' Coloni* parziarii; come si trattino. p. 373. §. 5.

*Di Separazione* tra' Conjugati; spettano ai Tribunali Secolari, e con quali massime debbano procedere. T. I. p. 282. §. 10. e 11.

Siccome quelle di scioglimento di Sponsali agli effetti civili. p. 284. §. 14.

*Di Appellazione*, quali, e a chi rispettivamente devolvano. T. I. p. 142. §. 1. 3. 6. 7. e 8.

Non portano obbligo di assicurazione di Giudizio. p. 61. §. 4.

E quali sieno i termini ad *appellandum*. p. 144. §. 5. Vedasi *Appellazione*.

## C A V A L I E R I

*Non possono* sequestrarsi personalmente per debiti civili. T. I. p. 82. §. 9.

## C E D O L E

*D'ultima volontà*, ritrovare fra le Scritture del Defonto, quan-

quando s'attendano. T. I. p. 379. §. 6.

Fatte dal Padre a favore de' proprii figlii, quando, e come si sostengano. *ivi*. §. 7. e 8.

## C E N S I

Quali possano acquistarsi dai Forestieri. T. I. p. 233. §. 3.

E come dalle Mani Morte. p. 217. §. 19.

Come debbano imporsi. p. 317. §. 2.

Fondati sopra beni di Fedecompresso, o d'altrui diretto

Dominio, come si sostengano. *ivi*.

E come risolvansi in caso d'Evizione del fondo ipotecato. p. 318. §. 3.

Per l'infruttuosità, o perenzione del Fondo, non periscono; e quando. *ivi*. §. 4.

Imposti sopra un intero fondo, o parte di esso qualunque sia, validi egualmente. *ivi*. §. 5.

Validi del pari formati con credito, che col contante. p. 319. §. 6.

Come si estinguano. *ivi*. §. 7.

Non potranno rendere più dell'otto per cento. p. 320. §. 8.

Nel Rogito della imposizione loro, come debbano contenersi i Notaj. *ivi*. §. 9.

Loro Creazione; quando resti viziata da patto ingiusto, e quando no. *ivi*. §. 10. Vedasi *Somministrazione ad interesse. Frutto.*

## C E N S O

(Capitali di); quando vengano, o no sotto il lascito di stabili. T. I. p. 399. §. 18.

## C E S S I O N E

De' Beni; quando accordata. T. I. p. 155. §. 1. e 2.

E quando resti inefficace. p. 156. §. 3.

Suo giudizio; è pari a quello di concorso. p. 157. §. 5.

Pendente lo stesso deve cessare qualunque pagamento. p. 156. §. 4. Vedasi *Fallimenti. Fallito.*

## C E S S I O N E

Di Ragioni, ed Azioni; quale, e come possa farsi. T. I. p. 331. §. 1.

Dà al Cessionario il diritto stesso del Cedente per ottenere giustizia. *ivi*. §. 2.

Quando s'intenda fatta, ancorchè non espressa, a favore di chi dimette l'altrui Creditore; e a quale effetto. p. 332. §. 4.

Di un Credito; s'intende *pro soluto*, quando non s'esprima il contrario. p. 331. §. 3.

In qualunque alienazione; s'intende fatta d'ogni diritto non personale dell'alienante. p. 332. §. 5.

## C H I A V I

Non possono fabbricarsi dagli Artefici sopra modelli d'impronta, e sotto qual pena. T. II. p. 245. §. 47.

Neppure simili ad altre presentate da certe persone, e quali. *ivi*.

## C H I E S E

Come debbano essere rispettate, e sotto qual pena. T. II. p. 181. §. 5.

E' proibita in esse, e quando ne' Sagrati, la delazione delle Armi da fuoco, e sotto qual pena. T. II. p. 208. §. 16.

## C H I R U R G H I

Sono tenuti di denunziare i feriti gravemente. T. II. p. 103.  
 §. 14. e p. 126. §. 4.

## C I T A Z I O N I

Nelle Cause Civili, come debbano farsi, ed eseguirsi. T. I.  
 p. 83. §. 1. e seg.

Come si eseguiscano contro gli abitanti in altra Giurisdizione, o assenti. p. 84. §. 5. e 6.

Come contro i Forestieri. p. 85. §. 7.

E come contro i Pupilli, Minori, Furiosi, e Mentecatti.  
*ivi.* §. 8.

E contro un'Eredità, di cui sia incerto il Successore. *ivi.*  
 §. 9. e 10.

Contro Comunità, Università, Confraternita, o Collegio.  
 p. 86. §. 11.

Eseguita da Cancellieri, e Notaj Attuarii, quando legittime. p. 87. §. 13.

Altro non espresso; s'intende sempre assegnato in esse il termine di tre giorni. p. 88. §. 16.

Nulle; quando sieno. *ivi.* §. 17.

Verbali; bastano nelle Cause Minori. *ivi.*

## C I T T A D I N A N Z A

Quando s'acquisti da un Suddito nel luogo dove passa ad abitare. T. I. p. 244. §. 19.

## C L A U S U L A

Codicillare, non fana i Testamenti nulli, o difettosi per la preterizione de' figli. T. I. p. 380. §. 9. e 10.

Pro Jurato; non si ponga negl'Instrumenti. T. I. p. 465.  
 §. 3.

## C L A U S U L E

Contrarie al ben pubblico, al Fisco, ed ai Particolari; abolite ne' Fedecomessi, e Primogeniture. T. I. p. 423.  
 §. 40.

Derogatorie, ed altre condizioni ne' Testamenti, contro la libertà di fare nuovo Testamento, nulle. p. 388. §. 23.

## C O E R E D I

Per divisioni fatte del Fedecomesso condizionale, non s'intende che v'abbiano rinunziato. T. I. p. 460. §. 21.

Rinunziandovi espressamente, a quali Sostituiti non pregiudichino. p. 461. §. 22. Vedasi *Condividenti*.

## C O L O N I

Parziarii; come possano obbligarsi, e come obbligati s'intendano per il Padrone. T. I. p. 371. §. 1.

Loro effetti; quali, e come sieno obbligati al suddetto. *ivi.*  
 §. 2. e 3.

Loro Comento dalla Colonia; a quali tempi debba darli, e prendersi rispettivamente. p. 372. §. 4.

Loro espulsione; quando permessa anche fuori di tempo. *ivi.*

Cause loro; come debbansi esaminare, e trattare. p. 373.  
 §. 5.

Libro de' loro Conti; quando, e qual prova faccia. *ivi.*  
 §. 6.

Loro divisioni; come vadano regolate. p. 374. §. 7.

Doti della famiglia; come considerate in divisione. *ivi.*  
 §. 8. e seg.

Come le Spese, e i Debiti comuni. p. 375. §. 11.

E co-

E come dividansi i frutti del fondo lavorato in comunione. *ivi.* §. 12.

## C O L L A T E R A L I

Come debbano essere chiamati all'effetto di succedere ne' Feudi retti, e proprii. T. II. p. 22. §. 3.

## C O L L A Z I O N E

Di beni; deve farsi dai figli dopo la morte del Padre, o della Madre. T. I. p. 451. §. 1. e 2.

Quale debbano fare i Nipoti da figlio premorto concorrendo con gli Zii alla Successione dell'Avo, o dell'Avia. *ivi.* §. 3.

E quale i soli Nipoti da più figli premorti concorrendo alla Successione suddetta. p. 452. §. 4.

Dalla figlia instituita, quando dovura. *ivi.* §. 5.

Quando abbia luogo nelle Donazioni, e in quali. p. 453. §. 7. e seg.

Quali cose, e beni sieno soggetti alla medesima. p. 454. §. 10. e seg.

Come, e quando si faccia dalle figlie rispetto alle Doti loro. p. 456. §. 11. e seg.

Non è dovuta dei Legati. p. 457. §. 14.

Cose alla stessa soggette; come si valutino, e come si conferiscano. *ivi.* §. 15. e 16. Vedasi *Imputazione.*

## C O L L E T T A

Quale, e da quali Forestieri debba pagarsi. T. I. p. 234. §. 5.

## C O L L E T T E

O Tasse; non possono imponersi dalle Comunità. T. II. p. 56. §. 37.

COL-

## C O L T E L L I

Alla Genovese, e quali altre Armi da punta, e taglio, proibite a portarsi, e ritenersi. T. II. p. 203. §. 6.

Loro lavoro, riattamento, o arrotamento, proibiti agli Artefici. p. 204. §. 7.

Semplicemente appuntati, ed altre Armi da taglio, e punta; quali, e quando proibite a portarsi. p. 205. §. 9.

E quali da punta, o da taglio solamente. p. 206. §. 10. Vedasi *Armi.*

## C O M M E R C I O ,

E *Manifatture*; devono promuoversi dal Buon Governo con opportuni eccitamenti presso le Comunità. T. II. p. 60. §. 43.

## C O M P E T E N Z A

Di Foro. Vedasi *Delinquente. Giudice del luogo del Delitto. Luogo del Delitto. Prevenzione.*

## C O M P L I C I

*Conrumaci*; loro assenza non ritarda la spedizione delle Cause contro i detenuti, e quando. T. II. p. 147. §. 5. e p. 153. §. 5.

## C O M P L I M E N T A R I O

Vedasi *Institore.*

## C O M P R A

E *Vendita* (Contratto di); quando s'intenda *hinc inde* obbligatorio, anche senza Scrittura. T. I. p. 340. §. 1.

Sua *promessa* non si risolve colla prestazione dell'interesse. p. 342. §. 7.

T. II.

Vr

COM-

## C O M P R A T O R E

*Di animali* bovini, o di cavalli, quando, e come possa intentare la Redibitoria. Vedasi *Redibitoria*.

## C O M P R A T O R E

*Suoi diritti* contro del Venditore mancante alla consegna della Roba venduta. T. I. p. 340. §. 2.

*Prospira* del vantaggio avvenuto alla cosa comprata in pendenza della consegna. *ivi*. §. 3.

*E' soggetto* egualmente al danno quando il Venditore non sia itato moroso a farla. *ivi*.

*Primo*, di Stabile venduto a più persone, si preferisce al secondo. p. 342. §. 6.

*Secondo*, ha l' Azione contro del Venditore per la rifusione de' Danni, Spese ec. *ivi*.

*Di cose* rubate, o ricettatore delle stesse; quando, e come punito. T. II. p. 246. §. 48.

*Quando*, e sotto qual pena tenuto di presentarle all' Uffizio. *ivi*. §. 49.

*E* quando a restituirle al vero padrone anche senza il rimborso dello speso. *ivi*.

## C O M P R O M E S S I

*Contrivi* fra quali persone, e quando debbano implorarsi. T. I. p. 93. §. 1. e 2.

*Come*, e dentro quali termini si proceda in essi. p. 94. §. 3. e 4.

*E* come in caso di dissenso de' Compromissarj. p. 95. §. 5.

Non si dà Appellazione dal Lodo. *ivi*. §. 6.

## C O M P U L S O

*Di Scrittura* in Giudizio, mancando testimonj per la Recognizione, come si faccia. T. I. p. 123. §. 9.

## C O M U N I T A'

*Come* debbano regularsi nelle deliberazioni, massime per adunanze straordinarie, o generali. T. II. p. 37. §. 3.

*Debbono* trasmettere la Nota delle elezioni. p. 41. §. 11.

*E* dipendere dal Buon Governo per le medesime. p. 42. §. 12.

*Non possono* eleggere, nè accettare Medici, Chirurghi, Maestri di Scuola ec. senza permesso. *ivi*. §. 13.

*Devono* in principio d'ogn'anno dare il bilancio delle entrate, e spese, e come debbano formarlo. p. 45. §. 17. e seg.

*Non possono* spendere più di lire cinque senza previo partito, nè più di venti senza permesso. p. 47. §. 21.

*Partite* di spese da loro fatte, quali rigettate, e a chi addossate. p. 50. §. 26.

*Non possono* donare a chicchessia. p. 51. §. 27.

*Nè* vendere, impegnare, o alienare. *ivi*. §. 28.

*Come* debbano procedere alle Locazioni de' loro Effetti. p. 52. §. 29. Vedasi *Locazioni de' beni Comunitativi*.

*Non possono* alterare le spese ordinarie, nè farne delle straordinarie. p. 56. §. 37.

*Nè* imporre nuove Tasse, e Collette. *ivi*.

*Quando* possano spedire Deputati alla Dominante, e quando no. §. 38. e 39.

*Non possono* senza permesso intraprendere liti. p. 58. §. 40.

## C O N C H I U S O

*Nelle Cause Ordinarie, quando, ed a quale effetto. T. I. p. 65.*

§. 7.

## C O N C O R S O

*De' Creditori, come si faccia. Vedasi Aggindicazione. Creditori.*

## C O N D A N N A

*Di un Reo di più delitti, come debba regularsi. T. II. p. 162.*

§. 1.

## C O N D A N N A T I

*Alla catena, fuggendone, qual pena incorrano rispettivamente. T. II. p. 122. §. 13. Vedasi Custode de' Forzati. Aguzzini.*

## C O N D A N N A T O

*In consumacia, pervenuto in forze, come si riconosca. T. II.*

p. 160 §. 1. e seg.

*In pena del Confisco; suoi crediti, ed effetti devono dall'Uffizio denunziarsi alla Serenissima Camera. T. II.*

p. 168. §. 4. Vedasi Confiscazione. Confisco.

## C O N D A N N E

*Delle persone Nobili, o molto civili, come debbano regular-*

*si. T. II. p. 163. §. 5.*

## C O N D I V I D E N T I

*Di beni liberi, e di Fedecommissarij, quando abbiano fra loro l'Azione all'emenda dell'Evizione. T. I. p. 461.*

§. 23.

*E quando alla riforma delle Divisioni in caso di lesione, e quale si ricerchi. p. 462. §. 24.*

*Sono tenuti sempre a dividere qualunque Ragione si scoprif-*

*se di nuovo. iui.*

*Quan-*

*Quando abbiano diritto agli acquisti fatti in nome proprio dall'Amministratore, o Maneggiante del comune Patrimonio. iui. §. 25.*

*Quando non possano ripetere i frutti de' beni proprii percetti da' fratelli, o altri viventi in comunione. p. 463.*

§. 26. Vedasi Corredi.

## C O N D I Z I O N E S I S I N E L I B E R I S

*Apposta a più chiamati, quando s'abbia per risoluta rispetto a tutti. T. I. p. 410. §. 18.*

*S'intende sempre apposta ne' Fedecommissi, tuttochè trasferali ad esclusione degli estranei sostituiti; anche a favore delle figlie femmine, e de' loro Discendenti, ed in quali casi ciò non proceda. iui. §. 19. Vedasi Figli possi in condizione.*

## C O N D I Z I O N E

*Sospensiva o modale quando intendasi ripetuta dall'Instituito al Sostituito. T. I. p. 398. §. 14.*

## C O N D I Z I O N I

*Impossibili, e turpi si hanno per non iscritte sì nelle Istituzioni, che ne' Legati. T. I. p. 398. §. 15.*

Altre apposte ai Legati. Vedasi Legato condizionale.

## C O N D O M I N O

*Quando possa locare senza l'assenso dell'altro, o altri, e quando no. T. I. p. 355. §. 6.*

## C O N D O T T E

*Di beni altrui trovate nelle Eredità, come considerate per l'interesse del Proprietario, e dell'Usufruttuario. T. I. p. 253. §. 9.*

## CONDUITTORE

Quando possa espellersi dal fondo locato. T. I. p. 336. §. 9.

Quando possa fare le spese necessarie nella cosa locata per conto del Locatore. p. 337. §. 11.

E quando subaffittare. *ivi* §. 12.

A suo pericolo; quali, e quando stiano i bestiami, e le sementi. p. 338. §. 14.

## CONFESIONE

Del debito in Giudizio, qual prova faccia. T. I. p. 113. §. 2.

Qualificata del Reo, quando si possa scindere, e quando no. T. II. p. 135. §. 11.

E quando in forza di essa debba condannarsi soltanto in una straordinaria. *ivi* §. 12.

## CONFIRMANTE

Condannato, Confocio; o Padrone Diretto; come, e a qual effetto debba interpellarsi se voglia far uso del Gius di prelazione. T. I. p. 367. §. 5. Vedasi *Interpellazione*.

## CONFINE

In materia di Retratto, o di Gius di Prelazione. Vedasi *Retratto*.

## CONFINE

(*Vista de'*) deve farsi dai Governatori, e Giudicanti, ed a qual fine. T. I. p. 48. §. 24.

## CONFISCAZIONE

Abbraccia i beni di Livello, e quali. T. II. p. 171. §. 9.

E quelli di Primogenitura, e Fedecommeffo, rispetto all'usufrutto; e quando in assoluto Dominio. *ivi*. §. 10.

§. 11.

CON-

## CONFISCHI

Appartenenti ai Feudatarii, si regolano come quelli della Ducal Camera. T. II. p. 172. §. 13.

## CONFISCO

De' beni, s'intende incorso dal condannato a morte per Omicidio. T. II. p. 196. §. 32.

De' beni de' Spatriati dallo Stato mediato, come si regoli. T. I. p. 243. §. 17.

In caso di Omicidii, o Delitti commessi con armi nello Stato mediato, quando applicato alla Camera feudale, e quando no. T. II. p. 223. §. 42.

De' beni spettanti in proprietà ai figli di famiglia, non pregiudica all'usufrutto degli Ascendenti. T. II. p. 172. §. 12.

Sua condanna, deve immediatamente avvisarsi alla Serenissima Camera. T. II. p. 168. §. 1.

E come, e dove rendasi pubblica. *ivi*. §. 2. Vedasi *Confiscazione. Beni Confiscati*.

## CONFRONTO

Quando possa farsi fra il Reo, ed i Testimonii. T. II. p. 134. §. 9.

## CONGIUNTI

Di sangue, quali, e quando ammessi a testimoniare nelle Cause Criminali. T. II. p. 115. §. 27.

## CONJUGATI

Cause di loro separazione spettano ai Tribunali Secolari. T. I. p. 282. §. 10.

E come in esse procedasi. *ivi*. §. 11.

CON-

CONSIGLI

*Delle Comunità, non possono farsi senza l'assistenza del Ministro, e di quale rispettivamente. T. II. p. 35. §. 1.*

CONSIGLIERI

*Delle Comunità, come possano dispensarsi dal servizio pubblico. T. II. p. 39. §. 7.*

*Quali escludere si debbano dal Consiglio, e dai pubblici Uffici. *ivi.* §. 8.*

*Ove ricusino d'intervenire in Consigli, o vogliano dimettere l'impiego, come, e quando si puniscano. p. 59. §. 42. Vedasi *Buon Governo. Comunità.**

CONSEGLIERI

*Di Giustizia, loro doveri, ed incumbenze. T. I. p. 24. §. 54. e seg.*

*Intervenire alle Sessioni sempre togati. p. 25. §. 56.*

*Siedono per anzianità, e votano con ordine inverso. *ivi.**

*Quando astener si debbano dal giudicare, e anche dall'intervenire. p. 26. §. 59.*

*In tempo di reciprocità delle Aule, quando resti loro prorogata la Giurisdizione. p. 27. §. 61.*

*Affistono per turno al Consiglio di Città, dispensati allora dalle Sessioni delle Aule. *ivi.* §. 62.*

*Supremo di Giustizia, è diviso in due Aule, Civile, e Criminale, ed reciprocarsi in ogni biennio. T. I. p. 1. §. 1.*

*Ha la Suprema Giurisdizione di tutte le Cause Criminali, di altre Civili, e miste, e quali. *ivi.**

Anche delle riguardanti la Ferma Generale coll'intervento del Configliere Relatore. *ivi.* §. 2.

Come pure delle Civili del Militare; e quali. p. 2. §. 3.

E di tutte le riguardanti materie, e Diritti Feudali. T. II. p. 2. §. 9.

CONSOCIO

*Di Delitto, sua Tortura purgativa non è necessaria. T. II. p. 145. §. 6. Vedasi *Reo. Esame del Reo.**

CONSTITUTO

*Del Reo. Vedasi *Reo. Esame del Reo.**

CONTESTAZIONE

*Di lite, come si faccia d'avanti il Consiglio. T. I. p. 7. §. 19.*

E quando si abbia per fatta nelle Cause Ordinarie. p. 63. §. 5.

CONTI PALATINI

*Proibita l'impetrazione da loro de' Privilegi, e quali. T. II. p. 32. §. 1. e 3.*

CONTRADITTORII

*In Consiglio, come si facciano. T. I. p. 11. §. 27. e seg.*

CONTRATTI

*Delle Donne, quali solentità importino. T. I. p. 190. §. 9.*

*De' Minori, quali. p. 185. §. 1. e seg.*

Si limita come al §. 8.

*De' Straggeniti. Vedasi *Straggeniti.**

*Illiciti, di Compra, e Vendita di Robe a credenza, quali, e quando s'intendano. T. II. p. 282. §. 6.*

E quando di robe vendute a credenza per maggior prezzo del loro valore. p. 283. §. 7.

*Figurati di credito a contanti*, quando sia stato formato in parte con merci, o altro, come puniti. *ivi* §. 9.

E molto più se nel debito sia incluso il frutto. *ivi*.

*Di vendita di Robe a respiro*, come e da chi debbano dinunziarsi. p. 284. §. 11.

E quando benchè dinunziati, s'intendano nulli, e punibili. *ivi*.

Per quali vie procedasi alle Condanne per i suddetti contratti illeciti. p. 286. §. 15. e 16.

*Loro nullità* pregiudica solo al delinquente. p. 285. §. 12.

#### C O N T R E T T A Z I O N E

In questi Stati di robe rubate in alieni, come si punisca. T. II. p. 250. §. 55.

Come, quando il delinquente fosse Suddito. *ivi*. §. 56.

E come, quando in danno d'alcun Suddito fosse seguito il furto altrove commesso. *ivi*. §. 57.

#### C O N T U M A C I E

*Reo*, come si citi. T. II. p. 146. §. 1. e seg.

*Comparendo*, o venendo arrestato, come si costituisca, e procedasi contro di lui. p. 149. §. 8.

Spirati i termini, si ha per confesso, e si passa senz'altro alla Sentenza. *ivi*. §. 9.

Come possa purgare la contumacia. p. 150. §. 1. e 2.

#### C O N T U M A C I A

Nelle Cause Civili come si verifichi. T. I. p. 90. §. 1. e seg.

Nel-

Nelle Criminali, come si purghi dal Reo. T. II. p. 150. §. 1. e 2.

*De' Correi*, o Complici assenti non ritarda la spedizione della Causa contro i detenuti, e quando. T. II. p. 147. §. 5. e p. 153. §. 5. Vedasi *Contumace. Reo*.

#### C O P I A

*Del Processo* si dà al Reo speditamente dopo la legittimazione. T. II. p. 139. §. 3.

Quando debba comunicarsi *gratis* al difensore. p. 141. §. 9.

*Del intero Processo* deve darsi al Reo, e quando possa sopprimerli il nome de' Testimoni. p. 142. §. 10.

#### C O R D A

(*Pena della*); ove il Condannato sia giudicato inabile a soffrirla, in quale se gli commuti. T. II. p. 162. §. 2.

#### C O R P I D I D E L I T T O

Non possono gli Uffizii Criminali appropriarseli per verun titolo. T. II. p. 85. §. 14.

#### C O R P O D I D E L I T T O

*Sua prova*, come si faccia. T. II. p. 105. §. 1. e seg.

*Sua formale* recognizione, e consegna delle robe, che lo riguardano, non può impedirsi, nè ritardarsi da chicchessia. T. II. p. 107. §. 7.

#### C O R R E I

*Detenuti*; loro Cause, quando si possano spedire in pendenza de' termini contumaciali assegnati ad altri. T. II. p. 147. §. 5.

## C O R T I G I A N I

O sia persone componenti l'immediato servizio di Corte; loro Foro competente. T. I. p. 6. §. 16.

## C R E D I T I

Senza prefinitione di tempo, quando, e come si esigano. T. I. p. 314. §. 2. e seg.

Figurati a contanti, ma realmente formati in parte con merci; proibiti. T. II. p. 283. §. 9.

Formati per vendita di merci, o altre robe, come, e da chi debbano denunziarsi. p. 284. §. 11.

## C R E D I T O R E

Legittimo; come possa agire in Giudizio contro Pupilli, o simili non aventi Tutore, o Curatore generale. T. I. p. 184. §. 9.

Come sperimenti la sua Azione reale. p. 146. §. 1. e p. 149. §. 8. e seg.

E come la personale. *ivi*. §. 2.

E quando possa variare. p. 153. §. 15.

## C R E D I T O R I

Non restano pregiudicati dalla volontaria, ed anticipata restituzione de' Fedecommissi. T. I. p. 423. §. 42.

Morosi a comparire, non ritardano il Giudizio di Concorso; e quali. p. 99. §. 3.

Non comparendo se non dopo conchiuso in Causa, esclusi. *ivi*. §. 4.

Limitati se Forestieri, o Assenti. p. 100. §. 5.

Aventi Sicurtà, come debbano regularsi e quali diritti restino loro riservati contro la medesima. *ivi*. §. 6. e p. 166. §. 23.

*Ascol-*

*Ascoltati* dopo il Giudizio, non possono agire se non contro gli ultimi graduati. p. 101. §. 7.

*All'Atto* del pagamento devono dar sicurtà, e quale. *ivi*. Graduatì, come ripetano dal Creditore anteriore i miglioramenti fatti sopra i beni loro aggiudicati. *ivi*. §. 8.

*Censuarii*, come dimessi per via d'aggiudicazione. p. 102. §. 9.

*Insoluti*, dopo l'aggiudicazione, non hanno il *gius offerendi*. p. 102. §. 10.

*Di fallito*, per prezzo di Robe vendutegli, quando godano prelazione sopra le medesime. p. 164. §. 19.

E quando per altre somministrazioni in Causa d'acquisto, Rifezione, o conservazione delle stess. p. 165. §. 20.

Quando tenuti di accordare dilazione moratoria, o ribasso. p. 166. §. 22.

*Pignoratarii*, devono essere prelativamente soddisfatti sopra il Pegno del debitore. *ivi*. §. 21.

*Del Mercante*, e Banchiere fallito, possono soddisfarsi su i frutti, e quando su la proprietà de' beni di lui Fedecommissarii, o Primogeniali. p. 423. §. 41.

## C U R A T O R E

*A Minori*. Vedasi *Tutore. Minori*.

A gli Assenti, quando, e quale si dia. p. 177. §. 1. 5. e 6.

E come ai Prodighi, Furiosi, e Mentecatti. p. 176. §. 16.

*Speciale*, quando, e a qual effetto si deputi dal Giudice a Pupilli, o simili persone convenute da legittimo Creditore. p. 184. §. 9.

E quando ai Minori per i loro contratti. p. 186. §. 2.

*Cur-*

## CURIALI

*In Consiglio*, quali ammessi, e quali no. T. I. p. 19. §.

43.

## CURIE

*Ecclesiastiche*, a che tenute ne' casi d' estrazione de' Rei da  
luogo immune, e della loro consegna. T. II. p. 130.

§. 10.

## CUSTODI

*Delle Carceri*, de' Forzati alla Catena, ed Aguzzini, infedeli  
nel loro Ufficio, qual pena incorrano. T. II. p. 122.

§. 14.

Quale lasciando fuggire i detenuti per mancanza della do-  
vuta diligenza. p. 123. §. 15.

E quale cooperando alla fuga loro. *ivi*. §. 16. e 17.

## D

## DAZIONE

*In pagamento*, non libera il debitore in caso di successiva  
evizione patita dal creditore ipotecario. T. I. p. 330.

§. 7.

## DEBITI

*Pagati per i Figli dal Padre*, o dalla Madre, quali sieno sog-  
getti a Collazione. T. I. p. 456 §. 10.

E quando i guadagni fatti dai Figli nel maneggio de' be-  
ni de' Genitori. p. 455. §. 4.

## DEBITO

*Se ne* prescrizione di tempo al pagamento, o a comodo en-  
tro

tro qual termine debba soddisfarsi anche in caso di con-  
venuto frutto. T. I. p. 314. §. 2. e seg.

## DEBITORE

*Quando*, e come possa ricuperare i beni stati dati in tenuta  
al creditore. T. I. p. 153. §. 16.

*Soccombe* sempre a tutte le spese dell' Aggiudicazione. *ivi*. §. 17.

Introdotta il Concorso, deve astenersi da qualunque paga-  
mento. p. 164. §. 18.

Nè si attendono allora le sue dichiarazioni, o attestati.  
*ivi*.

## DEBITORI

*Del Condannato* in pena del Confisco, quando, e come te-  
nuti a denunziare i debiti loro. T. II. p. 169. §. 3.

## DEBOLI

*Di mente*, ed imbecilli, quando, e come possano testare.  
T. I. p. 386. §. 19.

## DECLINATORIA

*Del Foro*, quando debba opporsi dal Reo convenuto. T. I.  
p. 57. §. 5.

*Quando dai Militari*, e come ne debbano usare. *ivi*. §. 6.

*Non giova* a quello, a cui resta denunziata la lite, perchè  
ne assume la difesa. p. 58. §. 8.

## DECOZIONE

Vedasi *Fallimento. Fallito*.

## DECRETI

*Ordinarij* in Consiglio di Giustizia, quali, e da chi s' inter-  
pongano. T. I. p. 13. §. 31.

*Delle condanne*, quando, e come dal Consiglio si avvino  
alla Tavola di Stato. p. 21. §. 47.

Si avviano ai rispettivi Giudicenti. p. 22. §. 48.

Non si dà in via ordinaria Revisione dai suddetti. *ivi*.

§. 49. Vedasi *Revisione*.

#### DECRETO

*D' Ammortizzazione*, quando, e come si debba implorare. T. I.

p. 209. §. 8. e seg. Vedasi *Mani Morre*.

#### DEFLORATA

Quando possa agire all' adempimento della promessa di Matrimonio, e quando no. T. II. p. 264. §. 10.

Sua Dote, misura l' ipoteca sopra i beni del Defloratore dal giorno del commesso Stupro. p. 262. §. 1. Vedasi *Stupro*.

#### DELAZIONE

*D' Armi*, proibita, seguendo di notte si duplicano le pene.

T. II. p. 207. §. 14.

*Abusara* nel modo, o nel tempo dalle persone, cui è permessa, come puniscasi. *ivi*. §. 15.

Quando, e dove proibita indistintamente. p. 208. §. 16. e 17.

*A chi* accordata, e di quali Armi rispettivamente. p. 209. §. 19. fino al §. 26.

*A chi* accordata, ma con licenza. p. 213. §. 27.

*A chi* proibita assolutamente. *ivi*. §. 28.

*De' istrumenti* necessarii alle diverse Arti, e Professioni, quando, e come permessa agli Artefici, e Professori. *ivi*.

§. 29. Vedasi *Armi*.

#### DELINQUENTE

*Ne' più luoghi*; dove, e da chi venga inquireto. T. II. p. 93.

§. 3

*Qual*

*Qual si sia*, benchè non soggetto al Luogo del Delitto, quando debba esservi arrestato, non ostante qualunque privilegio anche Chericale. p. 94. §. 6.

*Nello Stato* immediato, fuggendo al mediato, quando debba essere rimesso. p. 95. §. 8.

E quando no, rifugiandosi nello Stato immediato dopo il delitto commesso nel mediato. *ivi*. §. 9.

*Delinquendo* in luogo di Stato mediato, e rifugiandosi in altro simile si rimette al primo p. 96. §. 10.

Si limita quando il luogo del Confugio fosse quello di sua Origine, e Domicilio. *ivi*. §. 11.

*A sue spese* segue la remissione; e non essendo solvente, a quelle della Ducal Camera, e rispettivamente della feudale. p. 97. §. 12.

*Suddito*, anche mediato, consegnato da esteri Dominj per delitti commessi in Feudo, si punisce dal Supremo Consiglio. T. II. p. 98. §. 14.

*Estratto* da luogo immune, quando vi si restituisca. T. II. p. 127. §. 5. e p. 131. §. 11.

#### DELITTI

*Atroci*, ed Atrocissimi; quando procedasi in essi *ex abrupto*. T. II. p. 151. §. 1. e 6.

*Di Carne*, quali, anche nefandi, puniti secondo il Gius civile. T. II. p. 268. §. 20.

Come puniti ancorchè di semplice Fornicazione tra Cristiani, ed Ebrei. p. 269. §. 21.

*Quali*, ove intervenga violenza, ammettano sempre pena grave affittiva. p. 263. §. 6.

T. II.

Vy

Gra.

*Gravi*, debbono avvisarsi subito dai Giudici, e come. T. II. p. 81. §. 6.

*Minimi*; non si procede in essi per inquisizione, e quali sieno. p. 99. §. 1.

## D E L I T T O

*Di fatto permanente*; sua prova come si faccia. T. II. p. 105. §. 1.

E come di quello di fatto transeunte. p. 108. §. 9. Vedasi *Corpa di Delitto*.

## D E N A R I

Non vengono mai sotto il lascito di mobili. T. I. p. 400. §. 19.

## D E N A R O

Non può estraersi dallo Stato senza denunziarlo. T. II. p. 260. §. 11.

## D E P O S I T A R I O

*Sue Eccezioni* contro la restituzione del Deposito, come si ammettano, e quali. T. I. p. 310. §. 1.

Confessandolo, come si proceda contro di esso per la restituzione. *ivi*. §. 2.

*Quando* ammesso all'eccezione della compensazione. p. 312. §. 3.

*Gratis*, o no, per quali colpe rispettivamente tenuto al pericolo del Deposito. *ivi*. §. 4.

E *preferito* a qualunque Creditore per le spese fatte nel Deposito. *ivi*. §. 5.

## D E P O S I T O

Si può fare dal Debitore per liberarsi dal debito, e frutti, ed in qual modo. T. I. p. 312. §. 6. e 7.

Dr-

Deve essere completo, e libero da condizione. *ivi*. §. 8. e 9.

*Suo pericolo*, e fortuna, stanno a comodo, ed incomodo del Creditore, e a qual effetto. *ivi*. §. 11. Vedasi *Depositario*.

## D E R U B A T O

*In qual termine*, e come debba denunziare il furto, e sotto qual pena. T. II. p. 249. §. 54.

E quale ipoteca competagli sopra i beni del ladro per la restituzione del tolto, e rifezione del danno. p. 251. §. 59.

*Sua remissione* fatta al delinquente, quando, e come gli giovi. p. 252. §. 61.

## D E T R A Z I O N E

*Dal Fedecomesso*, non può farsi dall'Erede gravato, che abbia mancato all'Inventario, fuori della legittima. T. I. p. 416. §. 29.

## D E V O L U Z I O N E

*De' Feudi*, in quali casi succeda. T. II. p. 24. §. 1.

*Per il caso* di fellonia ha luogo a pregiudizio de' Discendenti tutti. *ivi*. §. 2.

*Ne' Feudi* nuovi, ove siano altri Coinvestiti, come si regolano. p. 25. §. 3.

*Perpetua*, quando accada, e quale diritto compete al Fisco, insorgendo questione tra esso, e gli Agnati dell'ultimo Defunto. *ivi*. §. 4. Vedasi *Caducità. Divisione de' Frutti. Allodiali. Miglioramenti de' Beni Feudali*.

## D I F E S E

*De' Rei*; per delitti atroci, quando si facciano in Carcere

Y y 2

Se-

Secreto, e come. Tom. II. pag. 139. §. 1.  
 Per altri delitti si accordano alla larga. *ivi*. §. 2.  
 Dopo le stesse, come sia lecito al Fisco d'impinguare il  
 Processo. p. 140. §. 6.  
 Ogni Atto delle medesime deve farsi citato il Fisco. *ivi*.  
 §. 7.  
 Assunte da' Procuratori, e dagli Avvocati de' Poveri, quali  
 obblighi inducano in essi. p. 141. §. 8.  
 E come debba provvedersi da' Giudicenti de' Luoghi, ove  
 mancano Procuratori de' Poveri. *ivi*. §. 9.  
 Quando possano farsi da Rei stati contumaci. T. II. p. 150.  
 §. 1. e 2.

## D I F E T T I

Negli Animali bovini, e ne' cavalli, quali diano diritto alla  
 Redibitoria. Vedasi *Redibitoria*.

## D I F E T T O

De' Testimonj, quando s'attenda nelle Cause Criminali, e  
 quando no. T. II. p. 116. §. 30. e 31.

## D I L A Z I O N E

Moratoria, o ribasso, quando debba dal Creditore accordarsi  
 al Fallito. T. I. p. 166. §. 22.

## D I L A Z I O N I

Avanti il Consiglio, quali, e come restino assegnate. T. I.  
 p. 8. §. 21. e seg.

## D E S D E T T A

Nelle Locazioni di Fondi Urbani, e Rustici, quando debba  
 farsi dal Locatore. T. I. p. 353. §. 3.

## D I S E R T O R I

Come debbano inseguirsi, ed arrestarsi. T. II. p. 293. §. 1.  
 Tali si reputano anche i Soldati usciti dal loro Corpo sen-  
 za licenza, e come debba procedersi contro di essi. *ivi*.  
 §. 2.  
 Non possono ricoverarsi da chicchessia, nè trahettarsi ai fiu-  
 mi. p. 294. §. 3.  
 Venuti a notizia, debbono essere denunziati. *ivi*. §. 4.  
 E come puniscansi i Cooperatori alla Diserzione. p. 295.  
 §. 5.

## D I S P E N S A

Sovrana, quando occorra ne' Contratti delle Donne. T. I.  
 p. 191. §. 11.  
 E' sempre necessaria ad esse per obbligare la Dote. p. 290.  
 §. 13.

## D I S S E N S O

In Consiglio come debba spiegarsi dai Consiglieri. T. I. p. 21.  
 §. 46.

## D I V I S I O N E

Delle famiglie rustiche, o sia de' Coloni parziarj, come si re-  
 goli. T. I. p. 374. §. 7. e seg.  
 Di frutti; fra gli Eredi dell'ultimo investito di Feudo, e  
 gli Agnati Successori, o il Fisco, come si faccia. T. II.  
 p. 26. §. 5.  
 E come la separazione degli Allodiali. *ivi*. §. 6.  
 E come il rifacimento de' miglioramenti agli Eredi. *ivi*.  
 §. 7.

DIVISIONI

*Per Atto fra' vivi* fatte dal Padre fra' figli, quando irrevocabili. T. I. p. 277. §. 21.

*Fra' Coeredi.* Vedasi *Coeredi. Condiudenti.*

DOMESTICI

*E Familiari;* quando ammessi a testimoniare nelle Cause criminali. T. II. p. 115. §. 26.

DONATIVI

*Nuziali* fatti dallo Sposo, o da' di lui Parenti; quanto alla proprietà, appartengono al Marito. T. I. p. 285. §. 15.

DONAZIONE

*Fra' vivi;* quali solennità ricerchi per la sua validità. T. I. p. 266. §. 1. e seg.

*Di tutti i beni;* non comprende i futuri, quando non sieno nominati. p. 268. §. 5.

*Universale;* non sussiste senza la riserva dell' usufrutto, o della vigesima parte del Patrimonio. *ivi.*

*Fatta a più persone con patto di reversione* al Donante in caso di loro mancanza senza figli, come abbia da intendersi. *ivi.* §. 6.

*Fatta da chi non ha figli,* è revocata dalla sopravvenienza loro. p. 269. §. 7.

Si limita come *ivi.* al §. 8. 9. e 10.

*Per Matrimonio;* quale riserva importi a favore de' figli. p. 271. §. 11.

*Quando si trasmetta agli Eredi del Donatario* in caso di sua premorienza al Donante. p. 272. §. 13.

*Benchè fatta ad affente,* non può ritrattarsi. *ivi.* §. 14.

Per

Per la commessa ingratitude; quando si possa revocare. p. 273. §. 16.

*Tra Marito, e Moglie;* quale permessa. p. 275. §. 17.

*Fatta a figli naturali in concorso di legittimi* non può eccedere la Sesta. *ivi.* §. 18.

*Dal Figlio al Padre;* quando valida. p. 276. §. 19.

DONAZIONI

*Fatte dal Padre ai figli;* quali, e quando soggette a collazione. T. I. p. 453. §. 7.

A favore delle Mani Morte, nulle. p. 204. §. 2.

DONNE

Non possono sequestrarsi personalmente per debiti civili. T. I. p. 82. §. 9.

Quali solennità ricerchini ne' loro Contratti, e quando. p. 192. §. 9. e 10.

In caso di dicitratto, od obbligazione delle Doti loro, occorre anche la Sovrana Dispensa. p. 191. §. 11.

Si limita come. *ivi.* al §. 12. Vedasi *Spacca dotale.*

Come ed a qual' effetto portino seco in ogni luogo, anche fuori di Stato, l'obbligo delle prescritte Solennità. p. 192. §. 13.

Non possono venire col rimedio della restituzione in intero contro le obbligazioni loro, fatte colle Solennità prescritte; e quali ragioni restino loro in caso di lesione, o pregiudizio, e contro chi. p. 193. §. 14.

Possono in ogni tempo allegare la nullità de' Contratti per difetto di Solennità; ma non trasmettono tale diritto agli Eredi. *ivi.* §. 15.

Possono imporre la Restituzione in intero contro la omni-

mis-

missione dell' Inventario legale dell' Eredità. T. I. p. 443.

§. 12.

Per delitti che importino pena di galera, o corda, come si puniscano con altra pena. T. II. p. 163. §. 4.

*Maritate* fuori di Stato; come succedano. Vedasi *Figlie de' Sudditi*.

D O T E

*Quando*, e come dovuta alle figlie maritate senza consenso de' loro Ascendenti. T. I. p. 280. §. 5.

*Deve essere* congrua; e come. p. 286. §. 1.

*Congrua*, quando si reputi rispetto alle femmine già maritate. p. 281. §. 3.

*Quale* dovuta dai fratelli escludenti le femmine. *ivi*. §. 4.

E quale da altri Collaterali agnati. *ivi*.

*Quando* non possa conseguirsi dalla donna prima del matrimonio. p. 288. §. 6.

*Costituiva* congruamente; non si altera per mutazione di Stato, nè per sopravvenienza di figli al Dotante. *ivi*. §. 7. e 8.

*Resta* col suo aumento in Dominio della Vedova. p. 289. §. 11.

*Quale*; e con quali riserve s'abbia per costituita alla Donna, che passa ad altre nozze. p. 290. §. 12.

*Come* possa obbligarsi dalla Donna. *ivi*. §. 13.

*Assegnata* in fondi, o specie; quando si reputi quantitata. p. 291. §. 14.

*Confessata* in pendenza del Matrimonio; quando sostengasi. p. 292. §. 18.

In pendenza di restituzione se ne deve il frutto alla Vedova dagli Eredi del Marito. p. 293. §. 20.

*Non pagata*; rende frutto. *ivi*. §. 21.

*Quale* ipoteca abbia sopra i beni del Marito. p. 294. §. 22.

*Deve restituirsi* dopo l'anno del lutto. p. 297. §. 8.

*Non succede* in luogo di legittima. p. 444. §. 1.

*Alle figlie*, ed altre femmine escluse, quale si debba dai maschi escludenti, e quando gli alimenti. p. 434. §. 18.

*Suo legato* fatto da persona obbligata a dotare, quando s'intenda condizionale, o modale. p. 393. §. 7.

E quando intendasi compensato, e soddisfatto. p. 399. §. 17.

*Quando*, e come dalle femmine discendenti dall' Istitutore del Fedecommesso possa conseguirsi essa Dote, gli alimenti, o altro alle medesime dovuto, previa però la Sovrana Dispensa. p. 420. §. 35. e seg. Vedasi *Fondo Dotale*. *Lucro Dotale*. *Stradorali*.

D O T I

*Quali* si detraggano dai beni confiscati. T. II. p. 170. §. 5. 6.

*Nelle famiglie* de' Rustici, o sia Coloni parziarj; come considerate in Divisione. T. I. p. 374. §. 8.

Monastiche; possono costituirsi in denari. T. I. p. 215. §. 17.

Anche in fondi, e sotto quali condizioni. *ivi*.

## I N D I C E

### D O T T O R A T O

*Non s'impetri da Conti Palatini, e sotto qual pena. T. II.*

*p. 33. §. 3.*

*Nè si prenda da altre Università fuori di Stato. pag. 34.*

*§. 5.*

### D O T T O R I

*Di Leggi; e delle Arti, non possono sequestrarfi personalmente per debiti civili. T. I. p. 82. §. 9.*

### D U E L L O

*Proibito, e sotto qual pena. T. II. p. 199. §. 1.*

*Anche senza effetto; quando punito. ivi. §. 2.*

*Seguendo morte; qual pena porti all'ucciso, o uccisi. ivi.*

*§. 3.*

*E quale incorrano i Cooperatori al suddetto. p. 200. §. 4.*

## E

### E B R E I

*Loro nascita, e morte, devono denunziarsi, a chi, e sotto qual pena. T. II. p. 67. §. 1.*

*Non possono abitare, nè pernottare fuori del Ghetto senza permesso. ivi. §. 2.*

*Come sia loro lecito di prendere in affitto granari, e magazzini. p. 68. §. 3.*

*Avendo porte, finestre, o altre aperture di sortita dal Ghetto come debbano essere custodite, e guardate. ivi. §.*

*4. 5.*

*A quali ore sieno tenuti di ritirarsi. p. 70. §. 6.*

*Non*

## D E L L E M A T E R I E.

363

*Non possono tenere Cristiani al continuo loro servizio. p. 71. §. 9.*

*Nè Scuola alcuna per i medesimi. ivi. §. 10.*

*Come debbano contenersi ne' giorni di festa per i Cristiani. p. 72. §. 11.*

*E come in occasione di Processione, e d'altre pubbliche funzioni degli stessi. ivi. §. 12.*

*E come tenersi ritirati in certi giorni della Settimana Santa, e quali. p. 73. §. 13.*

*Quali, e quando siano tenuti portare il Nastro rosso nel Cappello. p. 74. §. 15.*

*Non possono acquistare Stabili, nè condurne in affitto. p. 75. §. 16.*

*Limitati come a p. 76. §. 17.*

*Non possono contrattare, o ricevere cosa alcuna, che abbia servito al divin Culto. ivi. §. 18.*

*Come sia loro permesso l'esercitare traffico, o arte. p. 76. §. 19.*

*Falliti; soggiacciono alle Leggi vigenti in materia. p. 77. §. 20.*

*Come debbano scrivere su i loro libri di Negozio. ivi. §. 21.*

*Non devono essere insultati, nè offesi da Cristiani. ivi. §. 22.*

*Nè schernite le loro Leggi, e Funzioni. p. 78. §. 23. Veda il Ghetto. Università degli Ebrei.*

### E C C E Z I O N E

*Del non numerato denaro, e simili; non si ammettono contro la confessione del Debitore. T. I. p. 315. §. 5.*

E C C E Z I O N I

*Impedienti* ingresso di lite nelle Cause Ordinarie; quando si definiscano. T. I. p. 63. §. 5.

*Date* alle persone de' Testimonj in Criminale. Vedasi *Testimonii in Criminale*.

E C C L E S I A S T I C I

O *altre* persone non soggette pienamente alla Giurisdizione Secolare, non possono deputarsi in Esecutori testamentarii, Amministratori, Economi ec. T. I. p. 213. §. 14. Sono soggetti alle Leggi della Successione intestata tanto attivamente, che passivamente. T. I. p. 431. §. 12.

E così anche a quelle del retratto prelativo. T. I. p. 366. §. 4.

*Per quali* delitti restino privi dell' Immunità locale. Vedasi *Impunità Ecclesiastica*.

E L E Z I O N I

*Di persone* ai pubblici Uffizii; con quali avvertenze debbano farsi. T. II. p. 38. §. 6. e p. 43. §. 14. e 15.

E M A N C I P A T O

*Quali* beni sia tenuto di conferire. T. I. p. 454. §. 10. n. 2.

E M A N C I P A Z I O N E

*Quando* debba farsi dal Padre al figlio. T. I. p. 200. §. 1.

E quando possa il figlio essere sforzato a riceverla. *ivi*. §. 2.

*Quale* obbligo d' assegno induca nel Padre. p. 201. §. 3. e 5.

E quali solennità importi per essere valida. *ivi*. §. 4.

*Taxa*; come si provi. p. 203. §. 8.

E M P I T E U S I

Vedasi *Investiture. Livellario. Livelli*.

E R E D E

*In materia* di adizione di Eredità, si ha chiunque si sia immischiato nella medesima. p. 439. §. 1.

E quando se alleggi la qualità ereditaria. p. 440. §. 3.

*Qual* termine abbia a deliberare. p. 439. §. 2.

*Contro* l'improvvida adizione dell' Eredità, quando ed a quale effetto competagli la restituzione in intiero, e a quale nò. p. 440. §. 4.

*Volendo* godere del beneficio dell' Inventario; come debba formarlo. *ivi*. §. 5. e seg.

*Occultando*, od ommettendo maliziosamente le sostanze ereditarie, perde il beneficio suddetto. p. 442. §. 11.

*Ommettendo* di formare l' Inventario a norma delle presenti Costituzioni, perde il diritto della Falcidia. p. 443. §. 12.

Si dichiara riguardo alle Donne, e ai Minori. *ivi*. Vedasi *Adizione dell' Eredità. Inventario*.

E R E D E

*Come*, e quando debba essere mantenuto nel possesso de' beni lasciati dal defunto. T. I. p. 435. §. 19. e seg.

*Beneficiario*; non può sequestrarli personalmente per debiti civili. T. I. p. 82. §. 9.

*Proprietario*; o altro contemplato in qualche proprietà, come succeda quando è gravato a favore di Mano-Morta. T. I. p. 206. §. 4.

EREDITA'

*Ab intestato* quando, e come succedano ne' beni disposti a favore di Mani-Morte. T. I. p. 204. §. 2.

*D'Amministratori*, dove possano essere convenuti. T. I. p. 58. §. 7.

EREDITA'

*Ripudiata* si ha per adita a favore de' Creditori del Repudiante. T. I. p. 430. §. 10.

ESAME

*Dell' Arrestato*, in quali termini, e come debba farsi. T. II. p. 132. §. 1.

*Del Reo* di lingua straniera non intesa, come si faccia. T. II. p. 133. §. 6.

E quando debba da lui firmarsi, e dal Giudice ancora. p. 135. §. 10. Vedasi *Constituto*.

ESECUTORI

*Delle Comunità*. Vedasi *Massari*.

ESCUSSIONE

*Suo beneficio* non compete mai a chi vi rinunziò. T. I. p. 134. §. 2.

Nè all' obbligato principalmente ed in solido. *ivi*. §. 3.

Nè per debiti provenienti da negozio, e mercatura. p. 135. §. 4.

Limita come al §. 6.

*Cessa* per l' obbligato in causa di Doti, o per speciale ipoteca. *ivi*. §. 5.

*A favore* del terzo possessore quando ammessa. p. 136. §. 7.

Dall'

*Dall' obbligato* in difetto del principale, quando possa opporsi. p. 324. §. 2. Vedasi *Mallevadore*.

ESECUTORI

Non possono far catture, o altra esecuzione Criminale senz' ordine. T. II. p. 312. §. 1.

Si limita come. *ivi*.

Nè le civili in tempo di notte. *ivi*. §. 2.

Come debbano contenersi nel modo di eseguirle. p. 313. §. 3.

Debbono astenersi da false, e caluniose Relazioni, e sotto qual pena. *ivi*. §. 4.

*Loro ommissioni*, o ritardi nell' esecuzione del dover loro, quando, e come puniti. p. 314. §. 5. 6.

ESECUTORI

*Testamentarij*, Amministratori, Economi ec., non possono eseguire le persone Ecclesiastiche, e quali altre. T. I. p. 213. §. 14.

ESECUZIONE

Quale competenza al Creditore in forza di reale Azione. T. I. p. 146. §. 1.

E quale in forza della personale. *ivi*. §. 2. e p. 149. §. 8. e seg.

ESECUZIONI

*Della Giustizia*; impedita. Vedasi *Resistenti alla Curia*.

ESTIMO

*Suoi oneri* spettano anche ai privilegiati per il numero dei dodici figli. T. II. p. 30. §. 7.

E S T R A N E I

*Nelle Successioni Fedecommissarie quali s'intendano, e a qual effetto.* T. I. p. 411. §. 20.

E S T R A Z I O N E

*Di monete dallo Stato quando vietata.* T. II. p. 260. §. 11.

*De' Rei da Luogo immune, come si faccia.* T. II. p. 130.

§. 10. *Vedasi Curie Ecclesiastiche. Immunità Ecclesiastica in materia di Asilo.*

E V I Z I O N E

*Delta cosa venduta, quale debba prestarsi dal venditore.* T. I. p. 343. §. 8. e 9.

*Temuta dal Possessore molestato, quando debba denunziarsi al Rilevatore.* *ivi.* §. 10.

*Del fondo dato in pagamento non pregiudica alle primiere ragioni del Creditore ipotecario.* p. 330. §. 7.

*Promesse dal donante, come sia da esso dovuta.* p. 273. §. 15.

E X A B R U P T O

*Quando, per quali delitti, e come procedasi.* T. II. p. 151. §. 1. e seg.

*Suo modo di procedere non si ritarda in grazia de' correi assenti, e contumaci.* p. 153. §. 5.

F

F A B R I F E R R A J

*Non possono fabbricar chiavi sopra modelli d'impronto, e sotto qual pena.* T. II. p. 245. §. 47.

*E quando nè pure simili ad altre presentate da certe persone, e quali.* *ivi.*

F A B B R I C A

*Servizi d'obligare, o impedire l'alzamento.* *Vedasi Servizi.*

F A B B R I C H E

*Che importassero immunità, proibite a erigersi.* T. I. p. 216. §. 18.

F A L C I D I A

*Suo diritto si perde dall'Erede che ometta di fare l'Inventario a norma delle presenti Costituzioni.* T. I. p. 443. §. 12.

*Si dichiara rispetto ai Minori, ed alle Donne.* *ivi.*

F A L L I M E N T O

*Dolefo; quale s'intenda.* T. I. p. 162. §. 15. e 16.

*A chi appartenga decidere se sia tale, o no.* pag. 158. §. 7.

*Quali pene per lo stesso s'incorrano.* p. 159. §. 9. e p. 161. §. 13.

F A L L I T O

*Quale, ed in qual termine debba presentare le sue Scritture, e costituirsi in carcere.* T. I. p. 157. §. 6.

T. II.

Aaa

Man-

Mancando, qual pena incorra. p. 159. §. 9. e 10.  
*Doloso* quale s'intenda. p. 162. §. 15.  
*Mercante*, o Banchiere, ove posseda beni Fedecommissarij, o Primogeniali, come tenuto ai Creditori anche con essi. p. 423. §. 41.  
*Dichiarato doloso*, resta notato di perpetua infamia, ed a qual effetto. p. 161. §. 13. Vedasi *Creditori di Fallito. Fallimento.*

F A L S I F I C A T O R I

*De' Chirografi*, Ordini, o Lettere Ducali, non godono del beneficio dell'Aiolo Ecclesiastico. T. II. p. 128. §. 7.

F A L S I F I C A Z I O N E

*Di Cedole* bancarie, o d'altre simili pubbliche, come puniscasi. T. II. p. 274. §. 6.  
 E come delle Lettere, Chirografi, o altre Scritture Ducali, o Magistrative. *ivi.* §. 7. e 8.  
*Di Pesi*, e Misure, come punita anche in chi se ne vale scientemente. p. 278. §. 19.

F A L S I T A'

*Quale*, e come puniscasi ne' Notari, e Cancellieri. T. II. p. 272. §. 1.  
*Quale*, e come in altre persone non aventi tal qualità. *ivi.* §. 2.  
*Commissa* in private Scritture, quando, e come punita. *ivi.* §. 3.  
 E come ne' consapevoli della medesima, ove ne profittassero. p. 273. §. 4.  
*Nella deposizione* in Causa Criminale contro, o a favore del Reo, come si punisca. p. 275. §. 10. 11.

Come in Giudizio civile. *ivi.* §. 13.  
 E come trattandosi di semplici attestati. p. 276. §. 14.  
*Commissa* in Giudizio Criminale dai Periti, qual pena importi. p. 278. §. 20.

F E D E C O M M E S S I

*Condizionali*, come si sostengano a carico de' figli preteriti. T. I. p. 382. §. 12.  
*Sopra quali* beni possano fondarsi. p. 403. §. 4. e 5.  
*Nelle famiglie* Nobili investite di Feudi Giurisdizionali, fino a qual tempo s'estendano. p. 404. §. 7. e 8.  
*Loro istituzione* quando non esima i fondi vincolati dalle obbligazioni degli Eredi, o Sostituiti. p. 407. §. 11.  
*Eretti* in passato, soggiacciono alla Legge de' 12. Settembre 1763. e a qual effetto. *ivi.* §. 12.  
*Instituiti* colla tacita permissione di alienare, deve questa intendersi compatibilmente con essi, ed a qual fine. p. 412. §. 23.  
*Negli Agnatizii*, la femmina discendente dall'ultimo maschio di una linea non è esclusa dal maschio dell'altra. T. I. p. 414. §. 25.  
 Si limita nel Fedecommissso agnatizio masculino, e come. *ivi.* e al §. 24.  
*Ove sia* chiamato agli stessi *chi di ragione*, come s'intendano. p. 415. §. 27.  
*Da essi* non si fa detrazione, quando siasi mancato all'Inventario. p. 416. §. 29.  
*Dichiara* rispetto a Pupilli, o Minori, come. *ivi.*  
*Come*; e quando sopra di essi possano le femmine discen-

denti dall'Institutore conseguire la Dote, alimenti, o altro ec. p. 420. §. 35. e 36.

*Loro possessore*, volendo alienarne, come sia tenuto d'interpellare il Successore, ed a qual effetto. p. 422. §. 39.

*Loro restituzione* volontaria, ed anticipata non pregiudica ai Creditori. p. 423. §. 42.

#### FEDECOMMESSI, E PRIMOGENITURE

Per qual valore possano farsi dai Nobili. T. I. p. 401. §. 1.

E per quale da persone d'inferior condizione. *ivi*.

*Non possono* estendersi oltre li quattro gradi a riserva di quelli delle Famiglie investite di Feudi Giurisdizionali.

p. 402. §. 2. e p. 404. §. 7.

*Ove si dubiti* della fondazione, o durazione loro non si ha riguardo a congetture per sostenere l'una, o l'altra; ed in qual caso si attendano. p. 412. §. 22.

*Introdotti* in una linea ancorchè subalterna, quando resti questa in possesso, sospeso l'ingresso dell'altra. p. 415. §. 28.

*Tanto fatti*, come da farsi quali sieno soggetti alle presenti Costituzioni. p. 417. §. 30. e p. 418. §. 31.

*Di leggiera* entità, e quale, tutti aboliti. p. 419. §. 33.

*Loro frutti*; sono soggetti al pagamento de' Creditori del Mercante fallito, e quando la proprietà ancora. p. 423.

§. 41.

*Quando* vi sieno chiamati il Padre, ed i Figli, come s'intendano, e come i suddetti succedano. p. 408. §. 14.

*Si risolvono* per l'esistenza de' figliuoli, o discendenti, quando questi sieno posti in condizione. p. 409. §. 15.

E

E quando gli posti in condizione escludano quelli, che non sono posti in condizione. *ivi*. §. 16. Vedasi *Condizione si fac liberis. Figli posti in condizione. Maschi. Fulgosiata*.

#### F E D I

*Parrocchiali*, e delle Cancellarie, qual prova facciano in Giudizio. T. I. 115. §. 7.

#### F E M M I N E

*Escluse* dalla successione intestata in grazia de' maschi, lo sono anche dalla legittima. T. I. p. 444. §. 1.

Nel caso però d'istituzione d'un estraneo, o di un agnato che non le escluda, hanno diritto all'intera legittima, e quando al di più fino alla congrua loro dote. *ivi*.

Loro legittima; come si calcoli. *ivi*. §. 2. e 3. Vedasi *Legittima. Successioni intestate*.

*Dotate* da uno degli Ascendenti o Transversali, restano escluse dall'Eredità degli altri ancora, in concorso de' Maschi. p. 292. §. 19.

Quando succedano ne' Feudi, e come s'intendano chiamare. T. II. p. 22. §. 2.

#### F E R I E

*Quali* sieno. T. I. p. 168. §. 1. Vedasi *Vacanze. Giorni Feriali*.

*Non ostano* alla pubblicazione degl'Instrumenti. T. I. p. 464. §. 2.

Nè al sequestro reale, quando vi sia pericolo *in mora*. p. 76. §. 4.

FER-

## F E R M A

*Generale*; sue Cause spettano al Supremo Consiglio di Giustizia. T. I. p. 1. §. 2.

## F E R I T E

*Come* debbano descriversi nella visita. T. II. p. 106. §. 3.

## F E R I T I

*Mortalmente* devono esaminarsi coll' intervento del Giudice. T. II. p. 83. §. 11.

*Quando* ne succede la morte, deve visitarsi il cadavere loro, e con quali avvertenze. T. II. p. 106. §. 4.

## F E U D A T A R J

*Quali*, e quando disobbligati dall'abitare nello Stato. T. I. p. 235. §. 6.

*Come* debbano contenersi nella scelta de' loro Giudicenti. p. 39. §. 6. e 7.

*Loro arbitrio*, e facoltà riguardo alla Giustizia punitiva, de' Sudditi del Feudo. T. II. p. 8. §. 2. 3. e 6.

*Come* appartengano loro le confiscazioni de' beni. p. 9. §. 4.

*Hanno diritto* di graziare da pena. *ivi.* §. 5.

*Quale* arbitrio, e podestà abbiano sopra tutte le altre cause civili, anche in grado d' appello. p. 10. §. 7. e 8.

E quale per il buon Governo, e Reggenza de' loro Sudditi. p. 11. §. 10.

*Loro Regalie*, ed Emolumenti; quali, e da chi decidansi le questioni sopra questi, o quelle. *ivi.* §. 9.

*Da quali* Gride, Commissioni, ed Ordini debbano astenersi. p. 21. §. 11.

*Non debbono* ostare alla libertà de' Sudditi; ed in quali materie. *ivi.*

*Come possono* però provvedere al caso di una grande penuria di qualche genere nel Feudo. p. 13. §. 2.

*Loro Gride*, ed Ordinanze, quali dichiarate nulle. p. 15. §. 12. e seg.

*Come debbano* iavigilare su l' amministrazione delle loro Comunità. p. 62. §. 47.

*Come debbano* regularsi per la risoluzione delle cause criminali. T. II. p. 156. §. 3.

*Quando*, e come abbiano parte nel Confisco de' beni de' Spatriati dai loro Feudi. T. I. p. 243. §. 17.

*Ne' Confiscbi* loro appartenenti devono osservare il disposto per quelli della Ducal Camera. T. II. p. 172. §. 13.

*A quali* Banditi non possano accordare ricovero, o franchigia. p. 20. §. 20.

*Qual pena* incorrano contravvenendo alle presenti Costituzioni. *ivi.* §. 22.

## F E U D O

*Quale* retto, e proprio. T. II. p. 1. §. 1.

Per quali clausule non possa giudicarsi ereditario. *ivi.* §. 2.

E quando per quelle s'intendano contemplati i soli figli, e discendenti maschi Agnati. *ivi.*

*Non si* reputa nullo in forza della clausula *per se, Figli, ed Eredi.* *ivi.* §. 3.

*Misto*, abolito affatto. *ivi.*

*Giurisdizionale*, oppure con titolo, si giudica sempre indiviso. p. 2. §. 4.

E come dalla sua divisione non restino pregiudicati i diritti de' condividenti in caso di aperta Successione. p. 2.

§. 5.

Per

*Per il concesso ad uso di Regno* entra il disposto per il Giurisdizionale. p. 3. §. 6.

*Sua individualità*, quando resti tolta, ed a quali effetti. *ivi*. §. 7. e 8.

*Caducato*, quando devolva perpetuamente alla Ducal Camera, e quando no. p. 6. §. 14. Vedasi *Caducità. Feudatarii. Devoluzione. Investitura feudale. Successione ne' Feudi.*

## F I D E J U S S O R E

*In Giudizio* s'intende sempre obbligato in solido. T. I. p. 60. §. 1.

*Interpellato* in Giudizio di concorso, a che tenuto. p. 100. §. 6.

## F I D U C I A R I O

*A che* tenuto, onde far valere la fiducia per sostenere il Testamento. T. I. p. 388. §. 22.

## F I E R E

*E Mercari*; loro Controversie, come si definiscano. T. I. p. 96. §. 1. e 2.

Quando si ammetta in esse l'appello, e quando no. p. 97. §. 3.

E quando possano essere arrestate per debiti le persone, che v'intervengono. p. 82. §. 10.

## F I G L I E

*Femmine*; di letto diverso da quello de' figli maschi, come succedano ne' beni materni. T. I. p. 426. §. 3.

*Sono escluse* però in concorso di fratelli dello stesso letto, e loro discendenti, e da quali Beni precisamente. p. 427.

§. 4. Vedasi *Successioni intestate.*

*Esclu-*

*Escluse*; quale diritto abbiano alla dote, e quando agli alimenti da darli loro dagli escludenti. T. I. p. 434. §. 18.

*De' Sudditi*, maritate fuori di Stato, quando ammesse, o no alla Successione de' loro Ascendenti. T. I. p. 238. §. 11.

*Maritate*, di che possano liberamente testare. T. I. p. 384. §. 16.

## F I G L I

*E Discendenti* maschi; succedono *ab intestato* escluse le femmine. T. I. p. 425. §. 1. e 2. Vedasi *Successioni intestate.*

*Nati* dopo il testamento, quando lo annullino. p. 381. §. 11.

*Nati*, quando s'intendano contemplati, o istituiti co' nascituri. p. 390. §. 2.

*Di Sudditi*, nati, o condotti fuori di Stato, quando ammessi a succedere, o acquistare nello stesso. p. 237. §. 10.

E quando immuni da colpa di Spatriazione. p. 241. §. 14. *Preteriti* nel Testamento. Vedasi *Preterizione.*

*Di famiglia*; quando, e sopra quali beni possano contrarre, o no. T. I. p. 195. §. 1. e 2.

*Loro obbligazioni*, benchè destitute delle Solennità, quando, e dentro quali limiti si sostengano. p. 156. §. 3.

Quando possano, o no reclamare contro la nullità delle stesse. *ivi*. §. 3. e 4.

*Maggiori d'anni 20.* in qual caso obbligati. p. 196. §. 4. 9. e 10.

T. II.

Bbb

E quan-

E quando i maggiori d'anni 18. maneggianti gl' interessi, e beni del Padre, o Avo. p. 197. §. 7.

Quando i maggiori d'anni 16. esercenti arte, o mercatura. *ivi.* §. 5.

*Loro Padre, o Avo;* quando tenuti per essi. *ivi.* §. 6. e 8. *Quando possano,* o nò stare in Giudizio senza l'assenso del Padre, o Avo. p. 199. §. 11.

E quando essere astretti a ricevere l'emancipazione. p. 200. §. 2. Vedasi *Emancipazione.*

*A loro,* e ad altri interdetti dell'amministrazione, proibito il venderli a credenza, e sotto quali pene. T. II. p. 280. §. 1.

*Da essi* non può comperarsi, nè riceverli roba di sorta alcuna. p. 281. §. 2.

Si limita come ne' due §§. suddetti, e come al. §. 3. Vedasi *Vendita a credenza.*

*Loro beni;* quali, e quando usufruttati dal Padre, o Avo. T. I. p. 250. §. 1. 2. e 3.

*Di che* possano testare p. 384. §. 17.

#### FIGLI POSTI IN CONDIZIONE

*Loro* esistenza fa risolvere il Fedecompresso. T. I. p. 409. §. 15. *Quando* escludano quelli, che non sono posti in condizione. *ivi.* §. 16.

La premorienza del Padre loro direttamente chiamato fa luogo alla loro Successione ne' beni del disponente, prelativamente al di lui Erede *ab intestato,* e a chiunque altro. p. 410. §. 17.

Sotto il nome loro è compresa la Discendenza ad esclusione degli Estranei; e quali s'intendano questi. p. 411. §. 20. *Han-*

*Hanno diritto* agli alimenti ne' beni di Fedecompresso ascendente prelativamente ad ogni creditore del possessore. p. 420. §. 34. Vedasi *Condizione si sine liberis.*

#### FINESTRE

*Servitù* di loro aprimento. Vedasi *Servitù.*

#### FISCALI

*Delle Città,* e Luoghi dello Stato a quali incombenze tenuti nelle Cause Criminali. T. II. p. 89. §. 1.

*Debbono* approvare le Sicurtà, che verranno esibite da' Rei *ivi.* §. 2.

*Loro dovere* in occasione delle difese de' medesimi. p. 90. §. 3.

*Come* debbano regularsi ne' delitti, in cui sia luogo a Confisco. *ivi.* §. 4.

#### FISCO

*Quando* entri al possesso de' beni disposti a favore di Mano Morta. T. I. p. 204. §. 2.

E in difetto di quali persone succeda nei medesimi. p. 207. §. 5.

*In quali* casi di delitto non possa rinunziare al modo di procedere *ex abrupto.* T. II. p. 154. §. 8.

*Come* possa anche dopo le difese de' Rei impinguare il Processo. p. 140. §. 6.

*Deve* essere citato ad ogni atto delle suddette. *ivi.* §. 7.

#### FONDO

*Dotale;* suoi miglioramenti fatti dal Marito, debbono a lui rifonderli. T. I. p. 291. §. 15.

*Suoi deterioramenti* quando debbano da lui rifarsi, ove gli abbia cagionati. *ivi.* §. 16.

## F O R E N S I T A'

*Da un luogo all' altro dello Stato , a qual' effetto levata.*  
T. I. p. 239. §. 12.

## F O R E S T I E R I

- Sono incapaci di acquistare, e succedere.* T. I. p. 232. §. 1.  
*Si limita come alla p. 233. §. 2. e 3. e p. 237. §. 10.*  
*Affignatarj giudiciali di beni, per quanto tempo possano ritenerli.* p. 234. §. 4.  
*Possidenti; quali, e sotto qual condizione possano continuare a goderli.* *ivi.* §. 5.  
*Incapaci come sopra; quali s' intendano.* p. 235. §. 7.  
*Quando, e a quali effetti s' intendano resi Sudditi.* *ivi.* §. 7. e seg. *Vedasi Stranieri. Sudditi.*  
*Come si citino.* T. I. p. 85. §. 7.  
*Quali godano il privilegio della via esecutiva, e in quali casi.* p. 74. §. 12.  
*Creditori di Concorso, quando ascoltati dopo la graduatoria.* p. 100. §. 5.  
*Ripersono dal Suddito condannato nelle spese anche le sportule.* p. 141. §. 8.  
*Testimonj di lingua non intesa, come si esaminino in Criminale.* T. II. p. 111. §. 11.  
*E come i Rei.* *ivi.* p. 133. §. 6.  
*Condannati, o processati negli Stati alieni, quali, e quando debbano punirsi, rifugiandosi in questi.* T. II. p. 300. §. 8.  
*E quando qui arrestarsi, e punirsi per offese fatte in alieno Dominio ad alcun Suddito di questo.* p. 301. §. 9.

## F O R I

*Loro unione, si propone dall' Aula Criminale.* T. I. p. 23. §. 51.

## F O R N I C A Z I O N E

*Semplice tra' Cristiani, ed Ebrei, come punita.* T. II. p. 269. §. 21.

## F O R O

- Camorale, suo privilegio, quando non giovi per la declinatoria.* T. I. p. 57. §. 5.  
*Competenze per i Ministri, Giudicanti, Persone di Corte, Pupilli, Vedove, ed altri privilegiati dalla Legge Unica quale sia.* T. I. p. 6. §. 16.

## F O R Z A T I

*Che fuggono dalla catena qual pena incorrano rispettivamente.* T. II. p. 122. §. 13.

## F R A N C A Z I O N E

*Di Fondi Livellarj di diretto dominio delle Mani Morte come possa farsi.* T. I. p. 223. §. 29.

## F R U T T I

- Perceuti da fratelli, o altri viventi in comunione sopra beni particolari d'alcuno di loro, quando non possano da esso ripeterli.* p. 463. §. 26.  
*De' beni Feudali, come si dividano in caso di Devoluzione.* T. II. p. 26. §. 5.

## F R U T T O

- Del denaro ad altri somministrato, come possa convenirsi.* T. I. p. 321. §. 11.  
*Come possa esigerli presso la vendita di cosa infruttifera in pendenza di pagamento.* *ivi.* §. 12.

E come presso le vendite di Stabili, ed animali a credito. *ivi*. §. 13.

Si può esigere sopra il prezzo sborsato per animali, o fondi fruttiferi non consegnati, od evinti. p. 322. §. 14.

Come debba essere regolato ove provenga da Stabili assegnati dal debitore a titolo d'interesse, e godimento. *ivi*. §. 15.

Legittimamente dovuto, può ridarsi in capitale produttivo di nuovi frutti. p. 323. §. 16.

## FUGA

Dalla Catena; qual pena porti ai Forzati. T. II. p. 122. §. 13.

Dalle Carceri; o frattura di esse, quale indizio inducano contro del Reo, e qual pena egli incorra. T. II. p. 121. §. 12.

E quale i Cooperatori. *ivi*. §. 11.

## FULGOSIANA

Regola, abolita. T. I. p. 413. §. 24.

## FUNERALI

Della moglie, e spese d'ultima infermità, come si considerino nella detrazione del Lucro dotale del marito. T. I. p. 399. §. 13.

## FURIOSI

Q. *Demenci*, come possano testare. T. I. p. 387. §. 20.

Come restino provveduti di Curatore. p. 176. §. 16.

Quando, e come possano alienarsi, od obbligarsi i loro Stabili. p. 180. §. 1. e seg.

## FURTI

*Semplici*, per qual valore, e con quali pene rispettivamente puniscansi. T. II. p. 227. §. 1. e seg.

E quando per essi, e come giovi la remissione fatta dal derubato. p. 252. §. 61.

Come puniscasi il secondo, ed il terzo, e per qual valore rispettivamente. p. 228. §. 7. e 9.

Primo, secondo, ed ulteriore di tenue valore, come si considerino, e di qual pena puniti. p. 230. §. 12.

E come, quando arrivassero al numero di dieci o più. *ivi*. §. 13.

*Commessi* in alieni Stati, si computano all'effetto dell'incorso nelle pene per gli qui commessi. *ivi*. §. 14.

*Distinti*, perchè commessi in diversi luoghi, e tempi, quali s'intendano, e quali no. p. 231. §. 15. e 16.

*Commessi* con qualità di rottura, infalizione, o altre circostanze aggravanti, di qual pena puniti. *ivi*. §. 17.

E come quelli d'animali grossi, o minuti rispettivamente. *ivi*.

*Commessi* con chiavi adulterine, grimaldelli ec. come puniti. p. 232. §. 18. e 19.

Come quelli di cose Sacre in luogo Sacro, o non Sacro. p. 233. §. 20. e 21.

E come di cose destinate al divin Culto. p. 234. §. 22. e seg.

Per i *commessi* ne' Palazzi Ducali, Fortezze, Dogane, o Luoghi simili, come si aggravi la pena. p. 235. §. 25.

*Violenti* con forza d'armi, come puniti. *ivi*. §. 26.

E come, quanto in essi segua offesa di fatto. *ivi*. §. 27.

*Commessi* con Armi, sotto nome di Corte, o con maschere, barbe posticce ec. come si puniscano. p. 236.

§. 29.

- E come i seguiti, o semplicemente attentati nella pubblica Strada con terrizione, o con Armi. *ivi*. §. 28.
- Per i violenti, ma senz' armi, o terrizione, senza maschera, o nome di Corte; quali pene. p. 237. §. 30.
- E quali per i commessi senz' insulto, con levata di borsa, o altra cosa. *ivi*. §. 31.
- Ne' qualificati, quando accrescersi debbano le pene già prescritte per essi. p. 238. §. 33.
- Attentati semplicemente, quando, e come puniti. *ivi*. §. 34.
- Domestici; quali s'intendano, e qual pena venga per essi imposta. p. 242. §. 41. e seg. p. 248. §. 51.
- In quella de' semplici furti incorrono coloro, che vendono, impegnano, o convertono in uso proprio la roba altrui, e quando. p. 239. §. 35.
- E in quella de' qualificati, gli Tesorieri, Cassieri della Serenissima Camera, de' Monti di Pietà, o altri Luoghi Pii, e delle Comunità, convertendo il denaro in uso proprio. *ivi*. §. 36.
- Come si puniscano i Maneggianti suddetti, ove dolosamente disertino nella Scrittura. p. 240. §. 37.
- E come i Sostituti, Ajutanti, o Ministri de' maneggianti predetti, delinquenti come sopra. p. 241. §. 38.
- Nelle pene de' Furti semplici incorrono gli Amministratori di beni di persone private, dolosi nel maneggio loro. *ivi*. §. 39.
- Siccome i Massari, o altri Esattori delle Comunità, per la conversione dell' esatto in uso proprio. p. 242. §. 40.
- Per

- Per i commessi da più persone s'incorre da ciascheduna l' intiera pena. p. 244. §. 45.
- E quando dai Complici. *ivi*. §. 46.
- E quando dai Compratori, o Ricettatori di cose rubate. p. 246. §. 48.
- Commesse in occasione d'incendii, inondazioni, e simili disgrazie, di qual pena puniti. p. 251. §. 58. Vedasi *Comprestazione. Derubato. Re furtiva.*

## G

## G A L E R A

O sia catena de' Forzati. Vedasi *Catena de' Forzati. Forzati.*

## G H E T T O

Degli Ebrei; come debba tenerli ferrato dal Portinajo Cristiano. T. II. p. 70. §. 6.

Quando proibito ai Cristiani di fermarsi in esso. p. 71. §. 8. Vedasi *Ebrei.*

## G I O J E

Non vengono mai sotto il lascito di mobili. T. I. p. 400. §. 19.

## G I O R N I

Ferriati in onore di Dio, quando, e quali ostino al sequestro personale. T. I. p. 79. §. 2. e p. 81. §. 7.

## G I U D I C A T O

Sua esecuzione, quando resti, o no sospesa ne' Giudizii di revisione. T. I. p. 15. §. 35.

T. II.

Ccc

GIU.

## G I U D I C E

*Del luogo del delitto, quando proceda a preferenza del Giudice d' Origine, e Domicilio, e quando no. T. II. p. 91. §. 1. e 2.*

*Quando debba fare arrestare il delinquente, che non vi fosse soggetto, benchè munito di privilegio anche clericale. p. 94. §. 6.*

## G I U D I C I

*Ordinarij, mancanti alla spedizione delle Cause ordinarie, qual pena incorrano. T. I. p. 65. §. 9.*

*Ne' precetti di Cause Civili, qual pena possano comminare. p. 89. §. 19.*

*Come debbano, e possano contenersi nella definizione delle Cause minori. p. 68. §. 4. e 5.*

*Allegati sospetti; per quali Cause possano essere recusati. p. 137. §. 2.*

*Dello Stato immediato, ed anche delegati, in materia di Giustizia punitiva, dipendono dal Supremo Consiglio di Giustizia. T. II. p. 79. §. 1.*

*Devono trasmettere ogni mese la Nota de' Maleficii, e de' Carcerati, e con quali avvertenze. p. 80. §. 2. e seg.*

*Loro dovere, ed incombenze riguardo ai delitti, che fossero senza indizii. ivi. §. 4.*

*Quali delitti devano avvisare subito, e come. p. 81. §. 6.*

*Tutti, anche dello Stato mediato obbligati a prestarsi con reciproca prontezza al servizio della Giustizia, ed in quali occasioni. p. 82. §. 7.*

*A che tenuti, ove il delitto portasse confisco. ivi. §. 8.*

*Dentro qual termine debbano perfezionare gl' informativi de'*

*de' delitti rispettivamente. p. 83. §. 9. 10.*

*Come debbano regularsi ne' delitti gravi rispetto alle visite de' Corpi di delitto, esame di feriti, e di testimonj. ivi. §. 11.*

*Quali avvertenze debbano praticare, onde non venga mai ricevuto per testimonio l' Accusatore. p. 84. §. 12.*

*E come invigilare sopra i Cancellieri, onde i Libri Criminali sieno tenuti giusta il prescritto. ivi. §. 13.*

*Non possono appropriarsi per verun titolo i Corpi di delitto, e come devano contenersi per le Armi proibite, finita la Causa. p. 85. §. 14.*

*Loro dovere, ed avvertenze nell' estensione delle Relazioni votive. p. 86. §. 15.*

*Devono fare stendere gli Atti, e Processi Criminali in lingua volgare. p. 87. §. 17.*

*Sono obbligati di visitare le Carceri, e quando, e a qual effetto. p. 120. §. 9.*

*Dello Stato mediato; a quali leggi soggetti nella costruzione de' Processi, e nella risoluzione delle Cause Criminali. p. 88. §. 18. Vedi *Giudicanti*.*

## G I U O C H I

*Proibiti, quali, e sotto qual pena. T. II. p. 288. §. 1.*

*Le pene imposte per essi s' estendono a chi presta il comodo di giuocare, e quale s' intenda. p. 289. §. 2.*

*Le obbligazioni contratte per causa de' medesimi, nulle, fino a ripetere il già pagato in forza di esse. ivi. §. 3.*

## G I U R A M E N T O

*Decisorio, suo partito può sempre proporsi prima dell' ordine alla Sentenza. T. I. p. 127. §. 1.*

- In quali termini debba essere concepito.* *ivi.* §. 2.  
*E fra quali persone possa proporsi.* *ivi.* §. 3.  
*Proposto*; quando si riferisca al proponente. p. 128. §. 4.  
*E quando possa il proponente recederne.* *ivi.* §. 5.  
*Suppletorio*; quando, ed a chi s'accordi. T. I. p. 129. §. 7. e seg.  
*In quali Instrumenti si ammetta, e in quali no.* p. 465. §. 3.  
*Apposta* ne' celebrati in addietro non dà validità al contratto, che fosse d'altronde difettoso. *ivi.* §. 4.  
*Quale* diafi ai Rei, o Inquisiti, e quale no. T. II. p. 132. §. 2.

## GIURISDIZIONE

*Quando* alle Azioni Reali, non può essere alterata dal passaggio de' beni in Mano-Morta. T. I. p. 221. §. 25.

## GIUS ACCRESCENDI

*Quando* abbia luogo tra più legatarj di usufrutto della cosa stessa. T. I. p. 392. §. 6.

## GIUS OFFERENDI

*Non compete* dopo l'aggiudicazione ai Creditori insoluti. T. I. p. 102. §. 10.

## GIUS

*Di prelazione.* Vedasi *Retratto.*

## GIUSDICENTI

- Loro Foro* competente, qual sia. T. I. p. 6. §. 16.  
*Loro mancanze* si tengono a calcolo dal Consiglio di Giustizia, ed a qual fine. p. 24. §. 53.  
*Quali requisiti* debbano giustificarsi per essere ammesso a tale impiego. p. 37. §. 1.

*Loro*

- Loro doveri*, quali sieno. p. 40. §. 8. e seg.  
*Dello Stato* mediato, quali debbano sciegliersi dai Feudatarii. p. 39. §. 6. e 7.  
*Non possono* pernottare fuori di Giurisdizione. p. 41. §. 11.  
*Nè pubblicare* Gride. *ivi.* §. 12.  
*Si limita* nel caso di urgente necessità, e con quali avvertenze. *ivi.*  
*Devono spedire* al Ministro la Patente loro annualmente per la conferma. p. 42. §. 13.  
*Come debbano* contenersi nella spedizione delle Cause sì Civili, che Criminali. p. 43. §. 15. e 16.  
*E come* in tempo di Sindacato. p. 42. §. 14.  
*Devono* dare sicurtà pel medesimo. p. 50. §. 1. Vedasi *Sindacato.*  
*Devono* invigilare sopra il contegno de' loro Notari. p. 44. §. 17.  
*E come* sopra i Bargelli, ed Esecutori. p. 45. §. 18.  
*Come debbano* distinguere la qualità de' Rescritti Ducali, in materia di spese. p. 44. §. 17.  
*E come* contenersi nelle loro Relazioni. p. 46. §. 20. e 21.  
*Quando* debbano mandare la nota de' Carcerati per le Offerte. p. 47. §. 23.  
*Debbono* fare la visita dei confini, indi riferire. p. 48. §. 24.  
*Non trattengano* alcuno in Carcere per le spese. *ivi.* §. 25. Vedasi *Giudici.*

G O V E R N A T O R I

*E' Giudicanti, a quali doveri, ed incombenze tenuti ne' casi d'estrazione de' Rei da luogo Immune. T. II. p. 129.*

§. 9. e 10.

*Ed in quali casi debbano a quello restituirli. p. 131. §.*

11.

G R A D I

*Loro computazione come si faccia in materia di Fedecommissi, e Primogeniture. T. I. p. 402. §. 3. e 6.*

G R A V A M E

*Reale, e personale. Vedasi Sequestro.*

G R A Z I A T O

*Da Condanna, s'intende reintegrato a tutte quelle Successioni, che prima gli competevano. T. II. p. 176. §. 4.*

*Non mai al conseguimento de' frutti legittimamente percetti da altri in tempo della sua incapacità. p. 177. §. 5.*

G R A Z I E

*Da pena, dentro quali termini debbano levarsi, e presentarsi per il Registro, e dove. T. II. p. 175. §. 1.*

*E dentro quale esibirsi ai Ministri, o Giudici processanti. ivi. §. 2.*

*Di pene, o multe pecuniarie non comprendono i diritti del Sindaco Fiscale. p. 176. §. 3.*

*Quando per esse s'intendano rimesse le spese dell'Ufficio Criminale, e quando no. T. I. p. 44. §. 17.*

I

I N C A N T O

*Di mobili pignorati, come si regoli. T. I. p. 147. §. 3. e seg.*

*E come degli Stabili presi in tenuta dal Creditore. p. 150.*

*§. 10. Vedasi Subasta.*

I N C E N D I O

*Doloso di Case, o altri Edificii di quali pene punito. T. II.*

*p. 253. §. 1. e 2.*

*Come, di viti, alberi, biade, ed altre produzioni della terra. p. 254. §. 3.*

*E come quello delle siepi, o d'altre robe di poco valore.*

*ivi §. 4.*

*Colposo; quale, e come si punisca. ivi. §. 5.*

I N C E S T O

*In linea retta ascendente come puniscasi. T. II. p. 267. §.*

*15.*

*Come tra' Collaterali. ivi. §. 16.*

*E come in linea di affinità. ivi. §. 17.*

*Sua querela a chi compete. p. 168. §. 18.*

I N C O L A T O

*Quale renda Suddito un forestiere. T. I. p. 235. §. 7.*

I N D I Z I I

*Per procedere alla tortura, quali ricerchinfi. T. II. p. 144.*

*§. 4.*

*Quanto si uniscano a far prova benchè ciascuno non sia provato per due testimonj. T. II. p. 114. §. 21.*

*Qua-*

*Quali* bastino ne' delitti atroci per abbreviare a' Rei il termine alle difese. T. II. p. 151. §. 2. e 3.

*Debbono* però essere previamente riconosciuti, e approvati dal Supremo Consiglio. p. 152. §. 4.

*Quali* bastino per condannare in contumacia. p. 158. §. 9.

INFAMI

*Quando* siano riputati i falliti, ed a qual'effetto. T. I. p. 161. §. 13.

INFANTICIDIO

*Come* punito, anche ne' dolosi cooperatori. T. II. p. 190. §. 11.

*Rea* dello stesso, quando si reputi la madre, e come punita. p. 191. §. 13.

*E* come esponendo il parto. *ivi.* §. 14-15.

INGAGGIATORI

*Di gente* per servire altrove in guerra, quando, e qual pena incontrano. T. II. p. 184. §. 6.

INGIURIE

*Verbali*, quando non diano luogo a procedere per inquisizione. T. II. p. 99. §. 1.

*De' re*, o motti da scherno, di qual pena puniti. T. II. p. 306. §. 1.

*Di virapera*, o imbrattamento della persona, delle porte, o muri, come punite. p. 303. §. 5.

*Per altre Reali.* Vedasi *Percosse.*

*Ai Ministri, Magistrati, Università ec.* Vedasi *Offese.*

INGRATITUDINE

*Del donatario*, quando possa far luogo alla revoca della donazione. T. I. p. 273. §. 16.

INIMICIZIA

*De' Testimonii* in Criminale, quale eccezione porti alla deposizione loro. T. II. p. 115. §. 25.

IMMAGINI

*Sacre*; Insulti loro fatti come si puniscano. T. II. p. 180. §. 4.

IMMISSIONE

*Del Creditore* ne' beni del Debitore, quando competa, e come si regoli. T. I. p. 146. §. 1. p. 149. §. 8. e seg.

IMMUNITA'

*Per il numero* di dodici figli; quale. T. II. p. 28. §. 1.

*Continua*, durante la vita di ciascheduno di essi. *ivi.* §. 2.

*Come* si diminuisca per morte, o ingresso loro in Religione. p. 29. §. 3.

*Per ottenerla*, fanno numero i Religiosi, e quando i morti in servizio militare. *ivi.* §. 4.

*E* come i Nipoti. *ivi.* §. 5. e 6.

*Non esime* da carichi reali d'Estimo, di Addizioni, ed altre pubbliche cause, e quali. p. 30. §. 7.

*Come debba implorarsi.* *ivi.* §. 8.

IMMUNITA' ECCLESIASTICA

*O d' altri luoghi* d'asilo, non giova ai Rei d'Omicidio, e di quali. T. II. p. 125. §. 2. 3.

*Nè* a quelli di mutilazione, e dove commessa. p. 126. §. 3.

T. II.

Ddd

Nè

per casi di ferite mortali. *ivi*. §. 4.  
 sotto mezo ai Rej d'Assassinio, siano i mandatarii, o i mandanti. p. 128. §. 6.  
 a pubblici Ladri; o infestatori di strade. *ivi*.  
 a falsificatori degli Ordini o Rescritti Sovrani, e di simili Carte. *ivi*.  
 ai Ministri, ed Uffiziali dei Monti di Pietà, o d'altro pubblico Banco, che commetteffero furto, o falsità; e quali. *ivi*. §. 7.  
 a fabbricatori, adulteratori, e tosatori di monete. *ivi*.  
 agli spenditori delle medesime, e quando. *ivi*.  
 ai condannati alla catena, e quando neppure ai catturati p. 131. §. 12. Vedasi *Curie Ecclesiastiche. Estrazione de' Rei*.  
 casi dov'è negata, non giova neppure alle donne, nè alle militari persone. p. 129. §. 8.  
 agli Ecclesiastici, sì Secolari, che Regolari, da giudicarsi però e punirsi da' loro Giudici. *ivi*.

I M P U B E R I

in ragione, come restino provveduti di Tutore. T. I. p. 171. §. 1. Vedasi *Tutore*.  
 come si ammettano a testificare in criminale. T. II. p. 114. §. 23.

I M P U N I T A'

può prometterfi dai Giudici senza Supremo permesso. T. II. p. 133. §. 5.  
 accorda dall'Aula Criminale, e quando. T. I. p. 23. §. 51.

I M P U T A Z I O N E

(*All*) in legittima, o suo supplemento, soggiace tutto quanto è soggetto a collazione. T. I. p. 459. §. 17.  
*Alla medesima* soggiacciono i Legati de' Genitori, e quali. *ivi*. §. 19.  
 Quando è ordinata dal Disponente, sta in libertà del legittimario di accettare, o no la disposizione. p. 460. §. 20.

I N Q U I S I Z I O N E

(*Per*) non si può procedere in delitti minimi, e quali. T. II. p. 99. §. 1.  
 E per quali si possa, e si debba. p. 100. §. 4.  
*Speciale*, suo libello come si formi. T. II. p. 146. §. 1.  
 Come si eseguisca, e con quali termini contro del Contumace. *ivi*. §. 2. e seg.

Contro il Reo fuggito di Carcere, quando basti una sola citazione, e quando no. p. 148. §. 6. e 7.

I N S T I T O R E

O *Complimentario*, sua obbligazione riguardo alla Società, dentro quali termini sussista. T. I. p. 333. §. 2.  
 Non si reputa autorizzato a prendere denaro a debito della Società. p. 334. §. 3.  
 Limitasi come. *ivi*. al §. 4.  
 Sua obbligazione fuori delle cose sociali, quando si riguardi come privata, e quando della Società. p. 335. §. 5. Vedasi *Socio*.

I N S T I T U Z I O N E

Del *Proprietario*, se manchi o caduchi, quando succeda l'usufruttuario, o no. T. I. p. 390. §. 1. Vedasi *Legati. Testamenti*.

De' Figli nascituri, quando comprenda i già nati. *ivi.* §. 2.

## I N S T R U M E N T I

O *altri* Atti pubblici, se maliziosamente si abbrucino, lacerino, o si disperdano, quale pena incorrasi. T. II. p. 273. §. 5.

*Pubblici*, quali facciano prova provata. T. I. p. 464 §. 1.

*Alla pubblicazione* loro non ostano le Ferie. *ivi.* §. 2.

*In quali* ammettasi il giuramento, e in quali no. p. 465. §. 3.

*Devono* stendersi in idioma Italiano, quando non occorradarne copia fuori d'Italia. p. 466. §. 5.

Come s'intenda in essi la semplice obbligazione de' contraenti. *ivi.* §. 7.

*Loro esecuzione* in Giudizio. Vedasi *Cause Esecutive. Polizze, e Scritture.*

## I N T E R D E T T I

*All' amministrazione*; loro beni stabili, quando, e come possono alienarsi, od obbligarsi. T. I. p. 180. §. 1. e seg.

## I N T E R E S S E

*Sua prestazione* non libera dall'adempimento del contratto di Compra, e Vendita. T. I. p. 342. §. 7.

## I N T E R P E L L A Z I O N E

*A far uso* del Gius di prelazione, come, ed a qual effetto debba farsi al Confinante, Condomino, Consocio, o Padrone diretto. T. I. p. 367. §. 5.

*Fatta ai Tutori, e Curatori*, fa stato a pregiudizio de' Pupilli, e Minori. *ivi.* §. 6.

*Ommessa* ancora, quando pregiudichi al Retraente. p. 368. §. 7.

De-

*Deve farsi*, e come, al Legatario per indurre la privazione del Legato atteso l'inadempimento dell'onere appostovi. p. 393. §. 8.

## I N T E R R O G A T O R I I

*In Giudizio* civile, quando si possano produrre, ed a qual effetto. T. I. p. 113. §. 1.

Come si facciano ai testimoni nelle Cause criminali. T. II. p. 111. §. 8. 9. 10.

Come a' Rei, e come se ne ricevano le Risposte. p. 133. §. 3. e 4.

## I N V E N T A R I O

*Quale* debba precedere ogni ingerenza del Tutore, o Curatore. T. I. p. 173. §. 9.

*Mancandovi* l'Erede gravato non può far detrazione dal Fedecomesso fuori della legittima. T. I. p. 416. §. 29.

*Dell'Eredità*, dove farsi dai Figli, o dai Coeredi degli assenti. T. I. p. 437. §. 22.

*Non può mai* ommetterli dall'Usufruttuario. T. I. p. 251. §. 4.

*Deve farsi*, e darsi sicurtà dal legittimo maneggiante dell'Eredità, ove possa nascere chi avesse diritto di Successione intestata alla medesima. p. 432. §. 14.

*Di beni* soggetti a Fedecomesso, o Primogenitura, quando, e come debba formarsi. p. 405. §. 9. e 10.

*Legale* dall'Erede beneficiato, dentro quali termini, e con quali avvertenze debba farsi. T. I. p. 440. §. 5. e seg.

Come debbano in esso descriversi tutte le sostanze ereditarie. p. 441. §. 8.

E come le Scritture trovate nell'Eredità, e quali. p. 442. §. 9.

Terminato deve esibirsi al Giudice, ed a qual effetto. *ivi.*

§. 10.

Suo

Suo beneficio, si perde per qualunque occultazione, o maliziosa ommissione delle Sostanze ereditarie. *ivi*. §. 11.  
 Vedasi *Eredi in materia d' Adizione*.

*De' beni* del delinquente, e loro assicurazione, quando debba subito farsi seguire dal Giudice. T. II. p. 82. §. 8.

I N V E S T I T U R A

*Feudale*, quando debba chiedersi, e rinnovarsi, e sotto qual pena. T. II. p. 4. §. 10. e seg.

*Di Contratto* Enfiteutico, o Livellario, quando possano le parti obbligarsi a vicenda di farla seguire senza pagamento di Laudemio. T. I. p. 360. §. 1. e 2.

*Suo tenore*, quando debba essere di guisa che la concessione sia perpetua, e transitoria *ad quoscumque*. p. 361. §. 3.

*Suo Instrumento* non esibendosi, quando giudichisi censuale, e non enfiteutica l'annua prestazione, ed a qual effetto. *ivi*. §. 4. Vedasi *Caducità. Livellario. Livelli*.

I P O T E C A

*Dotate* in caso di divisione, quando, e come compete. T. I. p. 191. §. 12.

*De' beni* presenti, e futuri resta indotta dalla semplice obbligazione de' Contraenti, ne' pubblici Instrumenti, e quando nelle Scritture private. T. I. p. 466. §. 7.

*Speciale*; e prelazione al fondo venduto, compete sempre al venditore per il prezzo non pagato. p. 342. §. 5.

*Quale*, insieme colla prelazione, compete al Locatore sopra gli effetti del conduttore. p. 354. §. 4.

E quando sopra quelli del subconduttore. p. 357. §. 12.

*Quale* compete al derubato sopra i beni del ladro, per la

restituzione del tolto, e rifezione del danno. T. II. p. 251. §. 59.

*Generale*, si acquista dal creditore sopra i beni del debitore condannato, dal giorno del Decreto, o Sentenza. T. I. p. 330. §. 6.

I P O T E C A R I A

*Azione*, quando compete. T. I. p. 131. §. 1. 2. e 5.

Quali atti occorranò, ottenuta l'immissione per via della suddetta. p. 132. §. 4.

I P O T E C A R I O

*Creditore*; dimezzo per dazione in pagamento, non perde in caso d'evizione le primiere ragioni. T. I. p. 330. §. 7.

I S T I G A T O R I

*Subornatori*, o altri Cooperatori alle falsità, come puniti. T. II. p. 276. §. 15. e 16.

L

L A U D E M I O

*Per i beni* livellarj di Mani Morte, quando, ed in quali misure dovuto. T. I. p. 225. §. 30.

L A T R O C I N I O

Vedasi *Omicidio con qualità di Latrocinio*.

L E G A T A R J

*D' usufrutto* della cosa stessa, quando abbiano fra loro il *gius accrescendi*. T. I. p. 392. §. 6.

## L E G A T I

*Pii*; loro fondo come debba formarfi. T. I. p. 221. §. 26.

## L E G A T O

Fatto dalla moglie al marito, si computa nel lucro dotale. T. I. p. 299. §. 12.

Fatto a certo fine; quando si reputi modale, e però tramissibile. p. 392. §. 7.

Di dose fatto da persona obbligata a dotare, quando s'intenda condizionale e quando no. *ivi*.

Di proprietà, e non di usufrutto quale s'intenda. p. 391. §. 5.

Sua risoluzione e privazione per l'inadempimento dell'onere appostovi, quando s'induca. p. 393. §. 8.

Fatto di proprietà, quando s'intenda compensativo del debito del disponente verso l'onorato. p. 398. §. 16.

Della dose, fatto dal Padre alla figlia, s'intende compensato se la mariti, e la doti. p. 399. §. 17.

Condizionale di condizione casuale, cessa per mancanza della purificazione della medesima. p. 394. §. 10.

Condizionale di condizione dipendente dal solo onorato, quando s'vanisca, e quando no. *ivi*. §. 11. n. 1. e 2.

E quando il condizionale di condizione mista. p. 396. §. 12. e 13.

Non ostante la repudiazione delle Eredità, si conseguisce dal repudiante. p. 383. §. 13.

## L E G I T T I M A

Quando detraggasi precedentemente alle doti, e come queste si considerino nello Stato all'effetto di calcolarla. T. I. p. 287. §. 5. e p. 444. §. 2.

Co-

Come si regoli riguardo a' figli maritati senza consenso de' loro ascendenti. p. 278. §. 1.

E come riguardo a' loro figli. *ivi*. §. 2. e 3.

Dalla suddetta s'intendono escluse le femmine, che lo sono dall'intestata Successione in grazia de' maschi. p. 444. §. 1.

In luogo di essa non succede la dote. *ivi*. §. 2.

Come si calcoli. *ivi*. p. 445. §. 3.

Quando dovuta alla madre sopra l'eredità del figlio, e quale. p. 445. §. 4. e 5.

E quale nel caso che il figlio abbia instituite co' fratelli, o loro discendenti, altre persone. p. 446. §. 6.

Quando dovuta alla madre, o al padre rispettivamente, ove manchi il figlio, o nipote, cui il padre, o l'avolo abbiano sostituito pupillarmente. p. 447. §. 7.

Come debba dall'erede consegnarsi ai legittimarj. *ivi*. §. 8.

Suoi frutti, come, e quando dovuti ai suddetti. p. 448. §. 9.

Suo lascito anche senza titolo d'Instituzione, valido. p. 449. §. 10.

In causa della stessa s'intende qualunque lascito fatto dal Padre ai figli, e a qual effetto. *ivi*.

Suo lascito in un usufrutto, o in un'annua prestazione si sostiene, e qual gius resti ai legittimarj, che non volessero acchetarvisi. *ivi*. §. 11.

Al suo supplemento, come, e dentro qual termine possano agire i discendenti, cui l'ascendente abbia lasciato meno della medesima. p. 450. §. 12.

T. II.

Ecc

Det-

*Dequa*, e suo Supplemento in materia d' Imputazione. Vedasi *Imputazione*.

*Quale* si detragga dai beni confiscati. T. II. p. 170. §. 6.  
*Come* si calcoli riguardo ai figli, fino a rendere ineseguibile il Confisco. p. 171. §. 8.

#### LEGITTIMATI

*Per susseguente Matrimonio* sono ammessi alla Successione intestata egualmente che i Figli, e Discendenti maschi, legittimi e naturali. T. I. p. 425. §. 1.

#### LEGITTIMAZIONE

*O Dispensa* sopra il difetto de' natali, da chi proibita da impetrarsi e sotto qual pena. T. II. p. 32. §. 1.

Del Processo criminale, quando occorra, e quando no, e come si faccia: T. II. p. 136. §. 13. e 14.

#### LENOCINIO

*Ne' Padri, Madri, Fratelli ec.* come puniscasi. T. II. p. 265. §. 11.

Come ne' Servitori, Salarjati, o altri ec. p. 266. §. 12. e 13.

#### LESA MAESTA'

*Quali* se n' abbiano Rei. T. II. p. 182. §. 1. e 2.

*Di primo grado*, si puniscono di morte, e quale. p. 183. §. 3.

*Siccome* con la Confiscazione de' beni di qualunque specie. *ivi*. §. 4.

Contro i contumaci come procedasi. *ivi*. §. 5.

E quali pene incorrano i complici. p. 184. §. 7.

*Ove* il delitto sia di Lesa Maestà umana, quali detrazioni impedisca da' beni confiscati. T. II. p. 171. §. 7.

#### LESIONE

*Ne' contratti*, quale, e quando faccia luogo alla Rescissione. T. I. p. 349. §. 25.

*Qualifoggia*, basta alla Rescissione ove entri dolo, o fraude. *ivi*. §. 26.

*Quale* ricercarsi per poter impugnare la transazione. p. 308. §. 8. e 9.

E quale dia luogo alla riforma delle divisioni. p. 462. §. 24.

#### LETTERE

*Altrui*, se maliziosamente si aprano, o trattengano, qual pena incorrasi. T. II. p. 277. §. 17.

E quale scrivendo i a nome d'altri senza loro volontà. *ivi*.

*Sufficiente* in servizio della Giustizia, debbono con reciproca prontezza eseguirsi da tutti i Giudici Criminali. T. II. p. 82. §. 7.

*Orde*. Vedasi *quò sotto*.

#### LIBELLI

*Femasi*, quali, e come se ne puniscano gli autori. T. II. p. 302. §. 1.

E come chi gli affigge, diffemina, e ritiene. *ivi*. §. 2.

*Non possono* essere ripuliti dall'ingoiato con altri infamatori. p. 303. §. 3.

*Nella difesa* loro si considerano le lettere ombre, e quali. *ivi*. §. 4. Vedasi *Memoriale educarsi*.

#### LIBELLO

*Nelle Cause Ordinarie*, come procedasi dall'Attore. T. I. p. 62. §. 1.

E come nunci l'Aula civile del Supremo Consiglio di Giustizia. p. 7. §. 18.

## LIBRI

*De' Mercanti*, quando, e qual prova facciano in Giudizio.

T. I. p. 116. §. 8. e 9.

E come debba in essi scriversi dagli Ebrei Negozianti.

T. II. p. 77. §. 21.

*Criminali*, come debbono essere tenuti dai Cancellieri.

T. II. p. 84. §. 13.

## L I N G U A

*Volgare*, serve agli Atti tutti del Giudizio civile, e criminale.

T. I. p. 56. §. 1. e T. II. p. 87. §. 17.

## L I V E L L A R I I

*Beni*, di diretto Dominio dalle Mani Morte, a quali Leggi

soggetti. T. I. p. 222. §. 28.

Come possano affrancarsi. p. 223. §. 29.

E come non affrancandosi possano i possessori disporre.

p. 225. §. 30.

## L I V E L L A R I O

Come si ammetta alla purgazione della mora per omnesso

pagamento di Canone. T. I. p. 363. §. 6.

E quando non incorra la pena di caducità per incisioni,

o deteriorazioni. *ivi*. §. 7.

## L I V E L L I

*Quali*, e come inducano nell'Enfiteuta, e successori l'obbligo

della rinnovazione, e a qual effetto. T. I. p. 362.

§. 5.

*Pazionati*, e ristretti a certi gradi, o genere di persone,

non si protraggono ulteriormente per la Clausola *ad ha-*

*bandum*. p. 364. §. 8.

E il

E il primo investito non si computa nel numero delle generazioni. *ivi*. §. 9.

Come abbia luogo in essi il beneficio della rappresentazione. p. 365. §. 10.

E dove sieno chiamati il padre, e i figli, come ciò s'intenda. *ivi*. §. 11. Vedasi *Caducità. Investiture. Livellarii*.

## L I V E L L I

O sia *Vitalizii* di persone Religiose possano da esse conseguirsi. T. I. p. 215. §. 16.

Non esatti in vita della persona Religiosa, s'intendono condonati. *ivi*.

## L I V E L L O

(*Beni di*) ereditarij, o acquistati dal condannato, cadono sotto il confisco. T. II. p. 171. §. 9.

E come quelli di diversa natura. *ivi*. §. 10.

## L O C A T O R E

Non è tenuto di preferire l'antecedente Conduttore. T. I. p. 353. §. 1.

*Quali* persone però debba preferire. *ivi*.

*Quale* ipoteca, e prelazione abbia sopra le Robe de' Conduttori. p. 354. §. 4.

E quando sopra quelle de' Subconduttori. p. 357. §. 12.

Quando possa sciorre la Locazione. p. 356. §. 10.

*Interpellato*, e tenuto a fare le spese necessarie, come provvedasi. p. 357. §. 11.

*Suoi Eredi* come dividano col Successore particolare le pensioni, i frutti civili, e canoni di beni Livellarii. *ivi*.

§. 13.

A dan-

- A danno suo, quali bestiami periscano.* p. 358. §. 14.  
*Per perenzione di sostanza, deve diminuire la pensione proporzionatamente.* *ivi.* §. 13.  
*Per perenzione di frutti, quando debba fare Ristoro.* *ivi.* §. 16. e 18. Vedasi *Conduttore. Ristoro.*
- L O C A Z I O N E**
- Della medesima cosa a più d'uno, per chi si attenda.* T. I. p. 353. §. 2.  
*Di case, botteghe, ed altri fondi Urbani, quando, e come s'intenda prorogata.* *ivi.* §. 3.  
*E quando de' fondi Rustici.* *ivi.*  
*Ove non sia pattuito il termine del pagamento delle pensioni, quale s'intenda.* p. 354. §. 5.  
*Fatta da un Condomino senza l'assenso dell'altro, o altri, quando nulla, e quando no.* p. 355. §. 6.  
*Perchè il Successore particolare avente causa dal Locatore sia tenuto stare alla locazione richiedesi l'ipoteca almeno generale de' beni del Locatore, ma deve essere espressa nella scrittura d'affitto.* *ivi.* §. 7.  
*Fatta al Venditore, dopo la vendita con patto di Recupera, come sostengasi.* p. 350. §. 2. Vedasi *Vendita, e Successiva Locazione.*  
*Oltre il quinquennio, quando, e come possa farsi di beni de' Pupilli, Prodighi, Mentecatti, Assanti ec.* p. 180. §. 1. e 2.  
*Ad longum tempus proibita farsi alle Mani Morte.* p. 222. §. 27.  
*Temporanea, e breve, quando permessa alle suddette.* *ivi.*  
*Di beni comunitativi si fa col mezzo di Subasta.* T. II. p. 50. §. 29.  
*Quale clausula si debba apporre alle Cedole invitatorie,* e  
 di

- di quanto debban queste precedere l'affitto. p. 52. §. 30. e p. 53. §. 32.  
*Si ammette in essa l'aumento della Sesta, e dell'Addizione in diem, e in quali modi.* *ivi.* §. 33.
- L O D O**
- Ne' Compromessi non ammette appellazione, ma solo revisione al Supremo Consiglio di Giustizia.* T. I. p. 95. §. 6.
- L U C R O**
- Dotale, quando, e come dovuto al marito superstite.* T. I. p. 295. §. 1. e 2.  
*Quale in caso che vi siano figli dell'ultimo, e di precedenti matrimoni.* p. 296. §. 3.  
*Quale non essendovi figli se non dell'ultimo.* *ivi.* §. 4.  
*E quale, se di precedenti, e non dell'ultimo matrimonio.* *ivi.* §. 6.  
*Devesi al marito per un solo terzo, quando la donna rimaritarsi in età d'anni 55. abbia figli di precedente matrimonio; e gli altri due terzi della dote devono riservarsi ai detti figli.* p. 297. §. 7.  
*Come si conseguiva dal marito per la dote non pagata, e per la presunta.* p. 298. §. 9. e 10.  
*Si riservette agli Eredi del marito.* *ivi.* §. 11.  
*Non può rinunciarsi in pregiudizio de' eredi.* *ivi.*  
*Come si regola, ove la moglie abbia fatti legati al marito.* p. 299. §. 12.  
*E soggetto alle spese dell'ultima infermità, e dei funerali della moglie.* *ivi.* §. 13.
- L U O G H I**
- Di Monte, e Città come si fanno a acquistarsi alle Mani Morte.* T. I. p. 217. §. 19.

## L U O G H I

*Pii*, ancorchè laicali vengono sotto il nome di Mani Mor-  
te. T. I. p. 216. §. 18.

Non così gli Ospizii, Alberghi, e simili, e quali. *ivi*.

Nè i Patrimonii delle Comunità, Spedali ec. *ivi*.

## L U O G O

*Del delitto*, quando dia diritto al Giudice di procedere a  
preferenza del Giudice d'Origine, o di Domicilio, e  
quando no. T. II. p. 92. §. 1. e 2.

E quando di fare arrestare il Delinquente, che non vi  
fosse soggetto, benchè munito di privilegio anche che-  
ricale. p. 94. §. 6.

## L. U N I C A

(*Privilegiati dalla*): quale sia il Foro loro competente.  
T. I. p. 6. §. 16.

*Suo privilegio*, quando non giovi per la declinatoria del  
Foro. p. 57. §. 5.

## M

## M A D R E

*Che passi* alle seconde nozze senza aver provveduti di Tuto-  
re i figli pupilli, non perde il diritto, che può avere  
alla Successione loro. T. I. p. 433. §. 16.

*Come succeda* loro in altri casi, non ostante il binubato.  
p. 434. §. 17.

MAG-

## M A G G I O R E

*Di età* si reputa ognuno, che abbia compiuto l'anno vige-  
simo. T. I. p. 185. §. 1.

## M A G G I O R I

*Di anni* 12. prima dei 14. come si puniscano per delitto.  
T. II. p. 164. §. 6.

E come i maggiori d'anni 14. prima de' 18. *ivi*. §. 7.

*D'anni* 18., si puniscono come i sortiti di minorità. *ivi*.  
§. 8.

## M A G I S T R A T I

*Supremi* possono ordinare le Catture personali senza preceden-  
te Processo. T. II. p. 119. §. 6.

## M A L L E V A D O R E

*Principale*, ed in solido si ritiene sempre come debitor prin-  
cipale. T. I. p. 324. §. 1.

*Promettendo* in difetto del principale, quando possa conve-  
nirsi. *ivi*. §. 2. Vedi *Esposizione*.

*Sua obbligazione*, quando valida ancorchè fosse nulla quel-  
la del principale. *ivi*. §. 3.

*Non s'intende* mai obbligato per semplice informazio-  
ne, commendatizia, o lode a prò del debitore p. 325.  
§. 4.

Nè per novazione di contratto, ove egli non vi concor-  
ra. *ivi*. §. 5.

*Resta liberato* per l'importare del pegno, o di previo de-  
bito del creditore, ove questi abbia restituito, o paga-  
to al debitore senza compensarsi. *ivi*. §. 6.

*Avendo pagato*, o soffrendo molestia, potrà valersi della  
via sommaria, ed anche esecutiva. p. 326. §. 7.

T. II.

Fii

Per

Per obbligazioni perpetue, quando, e come possa chiedere d'essere rilevato. *ivi.* §. 8.

E quando per le obbligazioni aventi tempo prefinito, ond' *ivi.* §. 9.

Può sempre chiedere rilievo quando il debitore si faccia di deteriore condizione. p. 327. §. 10.

#### M A N D A T A R I O

D' Omicidio, e Mandante, come si puniscano. T. II. p. 192. §. 16. e 17.

Non godono del beneficio dell'Asilo Ecclesiastico. T. II. p. 128. §. 6.

#### M A N I M O R T E

Sono incapaci d'acquisto, quando non v' intervenga il Decreto d'Ammortizzazione. T. I. p. 204. §. 2.

Limitati, e Vedasi *Cens. Luoghi di Monte. Luoghi Pii. Sesta. Vigesima.*

Caducandosi l'Istituzione o lascito fatto alle medesime, si caduca anche qualunque lascito fosse stato loro addossato, benchè a favore di persone capaci. p. 206. §. 3.

Loro Legge, deve sempre riputarsi favorevole, e capace della maggiore estensione. p. 229. §. 34.

E sotto quali pene debba osservarsi. p. 226. §. 32.

Lascito fatto a persone non soggette *pleno jure* alla Secolare Giurisdizione, quando si consideri come fatto a Mani Morte. T. I. p. 215. §. 17. Vedasi *Beni in Mani Morte.*

#### M A R I T I

Morendo con figli, cosa possano lasciare alle mogli. T. I. p. 383. §. 15.

#### M A S C H I I

Sotto il loro nome vengono i soli maschj da maschio, ed Agnati, abolita la regola Fulgofiana. T. I. p. 413. §. 24.

#### M A S S A R I

O altri Deputati come tenuti alla denuncia de' delitti, e sotto qual pena. T. II. p. 102. §. 12.

De'ri, o Esattori delle Comunità per la conversione del denaro in uso proprio, come si puniscano. T. II. p. 242. §. 40.

#### M A T R I M O N I A L I

Cause, sono di-privativa competenza de' Tribunali Secolari, ed a quali effetti. T. I. p. 282. §. 10. e 14.

#### M A T R I M O N I O

Contratto dal figlio, o dalla figlia senza consenso degli ascendenti, a quali pregiudiziali effetti gli assoggetti. T. I. p. 278. §. 1. e p. 280. §. 5.

Quali diritti di Successione lasci ai figli nati dello stesso. p. 278. §. 2. 3.

Contratto da Nobili con persone vili, a quali pene soggetto rispettivamente. p. 281. §. 7. e seg.

#### M E D I C I

E Chirurghi, quando, e come sieno tenuti di denunziare i feriti, de' quali avessero la cura, e sotto qual pena. T. II. p. 103. §. 14. e p. 126. §. 4.

Loro dovere in progresso della cura. p. 103. §. 15. 16.

Fff 2

Non

*Non possono essere accettati in condotta dalle Comunità, senza previo permesso del Buon Governo. T. II. p. 42. §. 13.*

## M E M O R I A L I

*Del Provident, quando si ammettano davanti il Consiglio in luogo di libello. T. I. p. 7. §. 18.*  
*Calunniosi, falsi, o alterati, proibiti a presentarsi, e sotto qual pena. T. II. p. 304. §. 7.*  
*Loro rescritto, inefficace; e come debbano contenersi i Tribunali, cui ne spettasse l'esecuzione. ivi.*  
*Devono indistintamente essere sottoscritti. p. 305. §. 8.*

## M E N S A L E

*Configliere di Giustizia interpone i Decreti ordinarij, e quali. T. I. p. 13. §. 31.*  
*Stende i motivi del Giudicato. p. 14. §. 32.*  
*Soprintende ai Registri della Cancelleria, e invigila alla regolarità delle Tasse. p. 27. §. 63.*  
*Scrivo, e stende i Decreti delle Cause Civili. p. 5. §. 14.*  
*Dell'Aula Criminale, deve attentamente esaminare i Processi, ed a qual fine. p. 20. §. 44.*  
*E stendere i Decreti delle Condanne. p. 21. §. 47.*

## M E N T E C A T T I

*Come restino provveduti di Curatore. T. I. p. 176. §. 16.*  
*Quando, e come possano alienarsi, od obbligarsi i loro Stabili. p. 180. §. 1. e seg.*  
*Non si ammettono all'esame in Criminale. T. II. p. 114. §. 24.*

## M E R C A T I

Vedasi *Fiere.*

## M E R C I

*Non vengono mai sotto il lascito di mobili. T. I. p. 400. §. 19.*

## M E Z Z A D R I

Vedasi *Coloni parziarii.*

## M I G L I O R A M E N T I

*Fatti dal marito sul fondo Dotale, come debbano a lui risponderli. T. I. p. 291. §. 15.*  
*Fatti sopra i beni aggiudicati dal Creditore graduato, come debbano a lui risponderli dall'antecedente, che subentra. p. 101. §. 8.*  
*Ne' beni feudali, quali, ed in che regola si rifacciano agli Eredi dell'ultimo investito. T. II. p. 26. §. 7.*

## M I L I T A R E

*Sue Cause, quali spettino al Supremo Consiglio di Giustizia. T. I. p. 2. §. 3.*

## M I L I T A R I

*Armi, Munizioni, Cavalli, Monture, o altri Arnesi di Truppa, proibiti a comprarsi, o contrattarsi co'Soldati. T. II. p. 295. §. 6.*  
*Persone, debbono sottoporsi agli esami in qualità di Testimonj nelle Cause Criminali. T. II. p. 110. §. 7.*

## M I N I S T R I

*Loro Foro competente è l'Aula Civile del Consiglio di Giustizia. T. I. p. 6. §. 16.*

## MINORIE.

- Quando abbiano a provvedersi di Curatore Generale. T. I. p. 171. §. 3. Vedasi *Curatore*.
- E quando di Curatore speciale per i loro Contratti. T. I. p. 186. §. 3.
- Assegnazione del medesimo Curatore speciale, quando si sostenga, ancorchè eglino avessero il generale. p. 188. §. 7.
- Finiscono d'essere tali compiuto l'anno vigesimo. p. 185. §. 1.
- Quali solennità si esigano per la validità de' loro contratti. *ivi*. §. 1. e seg.
- E quando per difetto delle medesime possano essi allegarne la nullità. p. 193. §. 15.
- Compiuto l'anno 18. per quali cause restino validamente obbligati anche senza solennità. p. 189. §. 8.
- E quando, compiuto l'anno 16. *ivi*.
- Dannificati in qualche contratto, senza colpa dell'altro contraente contro chi possano agire. p. 188. §. 6.
- Possano implorare la restituzione in intero contro la omissione dell' Inventario legale dell' Eredità, T. I. p. 443. §. 12.
- E come esclusi dal rimedio di detta restituzione per i loro contratti. p. 193. §. 14.
- Essendo minori d'anni 20. non si può vender loro a credenza, e quando precisamente. T. II. p. 281. §. 4. e 5.
- Sono ammessi all' esame in Criminale. T. II. p. 114. §. 22.
- Vedasi *Solennità*.

Mo-

## MOBILI

- Affissi*, quali vengano sotto il lascito di Stabili. T. I. p. 400. §. 19.
- Loro lascito; non comprende le gioje, i denari, le merci. *ivi*.
- Nè pure i mobili destinati al traffico, o intervenienti a fondaco. *ivi*.
- Del debitore, quali possano pignorarsi. T. I. p. 146. §. 2.
- E come procedasi nella subasta de' medesimi. p. 147. §. 3. e seg.

## MONETA

- Reale, suo aumento o decremento estrinseco, come, e quando si consideri nel pagamento da farsi dal Debitore. T. II. p. 64. §. 2.
- E come, ove ciò accada nella bontà intrinseca, o nel peso della medesima. *ivi*. §. 3.
- Sua maggiore stima in caso di ritardato pagamento a danno di chi si consideri. p. 65. §. 4.
- Forestiera non tariffata, proibita ed esclusa. p. 66. §. 6.
- Generica, ed immaginaria, con quale ragguaglio debba regolarsi. p. 65. §. 5.

## MONETARIJ

- Di qual pena puniti. T. II. p. 256. §. 1.
- Come i loro cooperatori. *ivi*. §. 2.
- E quando il Padrone, o Conduttore della Casa, in cui si fabbricasse moneta falsa. *ivi*.
- Tasatori, o che in altro modo alterino, o diminuiscono il peso delle monete, qual pena incorrano. p. 257. §. 3.
- Come, e sotto qual pena debba dalle persone sospettate de-

denunziarsi il luogo dove si lavorasse moneta falsa. *ivi.*

§. 4.

### M O N E T E

*Falfe*, adulterate, o tofate, proibite a spenderfi, e sotto qual pena. T. II. p. 258. §. 5.

*Dai fcienti*, o infospettiti del difetto devono effere denunziate all'Uffizio. *ivi.* §. 6.

*Dagli Orefici*, Argentieri, e fimili, devono effere tagliate, e sotto qual pena. *ivi.* §. 7.

E quale incorrafi per la fola ritenzione di fornelli, conii, e fimili instrumenti. p. 259. §. 8. e 9.

Ammaffo di monete, quando proibito. p. 260. §. 10.

E quando l'eftrazione loro dallo Stato. *ivi.* §. 11.

### M O N O P O G L I O

*A pubblico pregiudizio*, come punito. T. II. p. 284. §. 10.

### M O N T A G N A

(*Per le perfone di*) quando s' intendano fofpeli i termini nelle caufe loro ordinarie. T. I. p. 66. §. 11.

### M O R A

*Del Livellario*, al pagamento de' canoni, come poffa purgarfi. T. I. p. 363. §. 6.

*Del venditore* nella consegna della roba venduta lo foggetta al danno avvenuto in pendenza. p. 341. §. 3.

### M O T I V I

*Del Giudicato* del Configlio, quando fi poffano chiedere, e quando debbano darfi. T. I. p. 14. §. 32.

### M U R A

*Della Cirrà*, o Fortezze, loro fcalamiento proibito, e sotto qual pena. T. II. p. 291. §. 1. 2. e 3.

E

E quale incorrafi da chi vi preffa ajuto, o favore. p. 292. §. 4.

### M U R O

*Sua fcrittù* di pefo, o appoggio; d'impedire o obbligare al fuo alzamento. Vedafi *Scrittù*.

### M U T I

*In Criminale efame*, come vadano interrogati. T. II. p. 112. §. 12.

## N

### N E G A T I V A

*Contrata*, fua prova non fi accorda al Reo fenza Suprema approvazione. T. II. p. 140. §. 5.

### N O B I L I

*Non poffono* fequeftrarfi personalmente per debiti civili. T. I. p. 82. §. 9.

*Contractanti* Matrimonio con perfone vili, quali pene incorrano. T. I. p. 281. §. 7.

*Tali*, o molto civili, in cafo di condanna, quando, e come debba loro ufarfi riguardo nella qualità delle pene. T. II. p. 163. §. 5.

### N O M E

*Cognome*, Titolo, o Dignità, fe a cattivo fine fi mutino, qual pena incorrafi. T. II. p. 277. §. 18.

E quale attribuendofi quello degli altri. *ivi.*

*De' Teftimonj*, quando poffa fopprimerfi nelle copie de' Proceffi da darfi al Reo. T. II. p. 142. §. 10.

T. II.

Ggg

No-

N O M I

*Di debitori* del debitore, quando, e come si assegnino al creditore. T. I. p. 148. §. 6. e seg.

N O M I N E

*Presentazioni*, elezioni, ec. spettano per una metà delle voci all'usufruttuario, e per l'altra al Proprietario. T. I. p. 252. §. 8.

N O T A R I

*Quando* non possano rogarsi d'Atti *inter vivos*, che importino translazione di Dominio di beni in Mani Morte. T. I. p. 211. §. 12.

Come si debbano contenere per gli Atti d'ultima volontà. *ivi*.

E come in ogni altro Atto relativo alla Legge delle Mani Morte. p. 229. §. 35.

*Come debbano* contenersi ne' Rogiti d'imposizione di Censo. T. I. p. 320. §. 9.

*Non possono* rogarsi di Privilegio di Legittimazione, Dottorato, o Notariato conceduto da Conti Palatini. T. II. p. 33. §. 4.

*Ove riducano* in iscrittura contratti illeciti, quando, e di qual pena puniti. T. II. p. 286. §. 14.

E come quando trovati Rei di falsità. Vedasi *Falsità*.

N O T A R I A T O

*Non s'imperi* da Conti Palatini e sotto qual pena. T. II. p. 33. §. 3.

N O T E

*De' Maleficii*, e *de' Carcerati*, quando debbano spedirsi, e come formarsi dai Giudici. T. II. p. 80. §. 2. e seg.

NOTO

N O T O R I O

*Fatto*, in caso di delitto atrocissimo, quando basti per procedere *en abrupto*. T. II. p. 153. §. 6.

N O V A Z I O N E

*Di contratto* non obbliga il mallevadore intervenuto da principio, quando non sia concorso nella medesima. T. I. p. 325. §. 5.

N U L L I T A'

*De' Contratti*, o *Distretti*, quando possa allegarsi dai Pupilli, Prodighi, Interdetti ec. T. I. p. 183. §. 8.

*Di Contratti* per difetto di Solemnità, si estende ai fatti fuori di Stato. T. I. p. 192. §. 13.

*Pod dalle Donne* allegarsi in ogni tempo. p. 193. §. 15.

*Quando*, e dentro qual termine allegar si possa dai Minori, e loro Eredi. *ivi*.

*Degli Atti* ordinati a favore di Mano Morta non influisce negli altri non riprovati. T. I. p. 204. §. 2.

N U O V E O P E R E

*O sia* lavori da farsi, come debbano dinunziarsi al vicino. T. I. p. 108. §. 1. e seg.

*Dinunziato*, quando si abbiano per tacitamente permesse dal vicino interpellato. p. 109. §. 4. e 5.

*Non dinunziare*, quando debbano demolirsi. p. 112. §. 9.

## O

## O B B L A Z I O N I

*A Subasta*, come debbano farsi. T. I. p. 347. §. 19.  
*Fatte* per persona da nominare, quando obblighino l'offerente. p. 348. §. 23.  
*Per privilegio* dell'addizione *in diem*, e della Sesta, dentro quali termini, e da chi possano farsi. p. 347. §. 20.

## O C C U L T A Z I O N E

*Qualunque*, o maliziosa omissione delle Sostanze ereditarie fa perdere all'Erede il beneficio dell'Inventario. T. I. p. 442. §. II.

## O F F E S E

*Fatte a' Supremi Ministri* di qual pena puniscansi. T. II. p. 185. §. I. e 3.  
 E di quale le fatte ai Giudici realmente, o verbalmente. *ivi.* §. 2. e 4.  
*Fatte a Collegi, Università, Corpi pubblici, Cancellieri, o Notaj*, come puniscansi. p. 186. §. 5.  
 E come le fatte alla dignità de' Tribunali, o Giudici parlando, o scrivendo sconvenientemente. *ivi.* §. 6. Vedasi *Ingiurie*.

## O F F E S I

*Gravemente* devono denunziare l'offesa ai Massari, o altri Deputati, e sotto qual pena. T. II. p. 102. §. 13.  
*Benchè* non querelanti, quando si possano astringere a dire la verità. p. 101. §. 8.

OMI-

## O M I C I D I O

*Appensato* di qual pena punito. T. II. p. 188. §. 1.  
 E come il commesso in rissa. *ivi.* §. 2. e 3.  
*Commesso* dal Corrislante, quando punito di morte. *ivi.* §. 4.  
*Proditorio*, quale s'intenda, e come punito. p. 193. §. 19.  
*Con qualità* di latrocinio, punito di forza, e squarto. p. 195. §. 25.  
*Come puniscasi*, non seguendo la morte dell'assalito. *ivi.* §. 26.  
 E come solamente l'attentato senza offesa. *ivi.* §. 27.  
*Commesso* per errore, qual pena incontri. *ivi.* §. 28.  
 E quale rispettivamente il colposo, il casuale, o fatto a difesa. p. 196. §. 29. e 30.  
 Quando porta pena di morte, vi s'intende unito il confisco. p. 196. §. 31.  
*Commesso* ne' Feudi, qual dovere induca ne' Giudicenti. *ivi.* §. 33.  
*Deloso*, o in rissa, tra' congiunti come punito. p. 190. §. 9.  
*Commesso* per mandato. Vedasi *Affassinio. Infanticidio. Parricidio. Uccisione*.

## O P E R E P I E

*Benchè* laicali, non possano fondarsi senza Sovrano permesso. T. I. p. 216. §. 18.

## O R E F I C I

E *Argentieri*, debbano tagliare le monete false, o alterate, e sotto qual pena. T. II. p. 258. §. 7. Vedasi *Argentieri*.

ORO

## O R O

*Argento, o altra lega, loro fusione a chi proibita, e sotto qual pena. T. II. p. 259. §. 9.*

*Loro ammasso, quando vietato. ivi. §. 10.*

## O S T I

*Locandieri, o altri, ricettatori di ladri, o cooperatori all' occultazione o esito delle robe rubate, di qual pena puniti. T. II. p. 247. §. 50.*

*Commettendo essi furto in danno degli Alloggiati, si puniscono come ladri domestici. p. 248. §. 51.*

## P

## P A D R E

*O Avo, quando tenuto per i Contratti de' figli, o nipoti. T. I. p. 197. §. 6. e 8. Vedasi Figli di famiglia.*

*Quando possa essere astretto all' emancipazione de' suddetti p. 200. §. 1. Vedasi Emancipazione.*

*Suo patto co' figli in materia di successione, quando irrevocabile. T. I. p. 276. §. 20.*

*E quando irrevocabili le assegnazioni, e divisioni da lui fatte fra essi. p. 277. §. 21.*

*Quando tenuto per i figli, o nipoti falliti. p. 161. §. 12.*

*Quando abbia diritto d' usufrutto sopra i beni dei figli, o nipoti. p. 250. §. 1. 2. e 3.*

*Quando, e come tenuto per i figli o nipoti delinquenti con armi. T. II. p. 220. §. 39.*

## P A R R I C I D I O

*Doloso fra gli Ascendenti, e Discendenti di qual pena puniti. T. II. p. 189. §. 5.*

*E come seguito in semplice rissa. ivi. §. 6.*

*Come puniti i figli, o discendenti, che percuotono, o feriscono i loro Padri, o Ascendenti. ivi. §. 7.*

*E come vice versa gli Ascendenti. p. 190. §. 8.*

*Di qual pena punito l' Omicidio doloso, o in rissa fra gli altri congiunti. ivi. §. 9.*

*E di quale l' Atto prossimo de' suddetti delitti. ivi. §. 10.*

## P A R O L E

*Ingiuriose, come puniscanti. T. II. p. 306. §. 1.*

## P A R T O

*Esposto, come se ne punisca la madre, e chi le presta aiuto. T. II. p. 191. §. 14 e 15.*

*Affermazione del medesimo, quando debba procurarsi dai Giudici, e come. T. II. p. 264. §. 9.*

## P A T E N T E

*Assuale dei Giustificanti, loro dovere riguardo alla stessa. T. I. p. 42. §. 13.*

## P A T T O

*Fatto dal Padre co' figli in materia di Successione, quando irrevocabile. T. I. p. 276. §. 20.*

*Di diversa Successione fra altri, quando pure irrevocabile. p. 277. §. 21.*

*Di diversa anche perpetuo, s'intende sempre limitato ad anni 30. T. I. p. 265. §. 21.*

Quale stato faccia nel contratto di vendita, e successiva locazione al venditore. p. 350. §. 2. e seg.

## P A T R I A P O D E S T A'

Suoi diritti restano illesi malgrado le pene de' figli maritati senza il consenso degli ascendenti. T. I. p. 279. §. 4.

## P A T R I M O N I O E C C L E S I A S T I C O

Come si costituisca a' Chierici. T. I. p. 215. §. 17.

E' soggetto a collazione. T. I. p. 456. §. 7.

## P E C U L I O

Profertizio è soggetto a collazione, quando i figli succedono al Padre. T. I. p. 454. §. 10.

## P E G N O

Convenzionale, quando, e come dia diritto al creditore di agire contro il debitore per la riscossione. T. I. p. 328.

§. 1.

Quando possa essere venduto alla subasta. *ivi.* §. 2.

Venduto come se ne impieghi il ricavato. *ivi.* §. 3.

Fatto ne' Monti pubblici, porta loro il diritto di assoluta prelativa soddisfazione. 329. §. 4.

Giudiziale, quando soggetto a contesa di prelazione tra i creditori, e quando no. *ivi.* §. 5. Vedasi *Creditori pignoratarii.*

## P E N A

Ne' processi delle Cause Civili, quale si possa comminare dai Giudici Ordinarij. T. I. p. 89. §. 19.

Del Reo di più delitti, come debba regularsi. T. II. p. 162.

§. 1.

Della Corda come si commuti per l'inabile a soffrirlo. *ivi.*

§. 2.

Del-

Della morte, ove resti commutata in altra, cid devesi notificare al Reo. *ivi.* §. 3.

Della Galera, Catena, o Corda, deve commutarsi alle Donne, ed in quale. p. 163. §. 4.

Quando commutarsi debba alle persone Nobili, o molto Civili. *ivi.* §. 5.

De' Minori delinquenti, qual sia. Vedasi *Maggiori d'anni*

12.

Quale, e quando abbia luogo ne' delinquenti ubbriachi. p. 164. §. 9. e 10.

Pecuniaria, con quali regole si permuti in *affittiva* agli Insolventi. p. 165. §. 11.

## P E N E

Ordinarie, e straordinarie; può l'Aula Criminale recedere da quelle, e determinar queste. T. I. p. 23. §. 58.

Pecuniarie, come si applichino. T. II. p. 167. §. 14.

De' Minori. Vedasi *Maggiori d'anni* 12.

## P E R C O S S E

Con bastone, fasso, o altro ec. di qual pena puniti. T. II. p. 306. §. 2.

Come le fatte con effusione di sangue. *ivi.* §. 3.

E come ove ne segua frattura d'osso, deformità nella faccia, o debilitazione di membro. *ivi.* §. 4.

Fatte con mano vuota, piede, o simili come puniscansi. 307. §. 5.

Quali non diano luogo a procedere per inquisizione. T. II. p. 99. §. 1.

T. II.

HHH

PE-

## P E R I T I

*In giudizio*, loro nomina come si regoli. T. I. p. 114 §. 4  
e seg.

Devono eleggersi per la stima de' beni presi in tenuta dal  
Creditore. p. 150 §. 9.

E come debbano regolarla. *ivi*. §. 10.

*Relatori* falsi, in Giudizio Criminale come si puniscano.  
T. II. p. 278. §. 20. Vedasi *Stimatori*.

## P E R M U T E

*Di Stabili*, quando, e come permesse alle Mani-Morte. T. I.  
p. 218. §. 20.

## P I S T O L E

*Carte*, loro delazione, e ritenzione proibite, e sotto qual pe-  
na. T. II. p. 201. §. 2. e 3.

*Smontate*, e scomposte, proibite egualmente. p. 203. §. 4

*Loro lavoro*, o riattamento vietato agli artefici, e loro ob-  
bligo di denunziarle, e sotto qual pena. p. 204 §. 7.  
e 8.

*Di giusta misura*, quando proibite al portarsi. pag. 206.  
§. 11.

## P O L I Z Z E

*Le Scritture* riconosciute a rogito di Notaro, hanno forza di  
pubblico-strumento. T. I. p. 466. §. 6.

E quando le semplici private. p. 120. §. 2.

Semplice obbligazione de' contraenti in esse apposta, cosa  
importi. p. 466. §. 7. Vedasi *Scritture private*.

## P O S S E S S O

*E dominio* de' beni lasciati dal defunto s'intende continuato  
*ipso jure* nell'Erede, e a qual effetto. T. I. p. 435.  
§. 19. 20.

Limitasi come al §. 21.

*Quando* s'intenda continuato negli Assenti. p. 437. §. 22.

## P O S S E S S O R E

*Molestato*, quando debba interpellare il Rilevatore. T. I. p.  
343. §. 10.

## P O S I Z I O N I

*In Giudizio*, quali, quando possano, e come debbano essere  
prodotte. p. 117. §. 1. e 2.

*Riconosciute* ammissibili devono comunicarsi alla Parte con  
citazione a rispondere. p. 118. §. 3.

*Loro risposta* come debba riceverli. *ivi*. §. 4. e 5.

E quando s'abbiano a dichiarare per confessate. p. 119.  
§. 6.

*Dichiarate* per confessate non v'è più luogo alla restituzio-  
ne *in integrum*. *ivi*.

## P O V E R I

Come possano assicurare il Giudizio, e quando ammessi a far-  
lo. T. I. p. 61. §. 3.

## P R E C E T T I

*Nelle Cause Civili* sotto qual pena si possano spedire dai Giu-  
dici Ordinarij. T. I. p. 89. §. 19.

## P R E S I S T E N Z A

*E successiva* deficienza della cosa rubata, come si provino.  
T. II. p. 249. §. 53.

E come il valore della medesima. p. 248. §. 52.

P R E L A Z I O N I E

Quando compete al creditore di prezzo sopra le robe vendute al fallito. T. I. p. 164. §. 19.

E quando per somministrazioni in causa d'acquisto, di re-  
sezione, o conservazione delle stesse. p. 165. §. 20.

Sopra qualunque creditore compete al depositario per le  
spese fatte nel Deposito. p. 341. §. 5.

Siccome sempre sopra il fondo venduto compete al vendi-  
tore per il prezzo non pagato. p. 342. §. 5.

Compete al Successore, o al possessore del Fedecommeso  
voglia alienarne. p. 427. §. 39.

Di Agnati contendenti della prossimità loro per Successio-  
ne Feudale, come si regoli. T. II. p. 23. §. 4.

De' Mascbi alle Femmine, come abbia luogo ne' Beni li-  
vellarii e Fedecommesarii. T. I. p. 430. §. 11.

In materia di Retratto. Vedasi Retratto.

P R E S C R I Z I O N E

Decennale, quando osti al Creditore di annue prestazioni.  
T. I. p. 254. §. 1. 2. e 3.

Triennale, quale, e quando s'induca a favore del debito-  
re d'annue prestazioni. p. 255. §. 4.

Dentro il decorso di 15. anni, quando entri, e per quali  
azioni. *ivi*. §. 5. 6. e 7.

Limitati, come al §. 8. riguardo ai Pupilli, e Minori.

Quando renda incompetente qualunque Gius già intentato  
in Giudizio. p. 259. §. 9.

Trigennaria, quando serva a regolare i pagamenti o presta-  
zioni di tratto successivo. *ivi*. §. 10.

Estin-

Estingue il patto di recupera anche perpetuo. p. 265. §. 21.  
Dopo il trascorso d'anni 20. estingue le Azioni reali, e  
ipotecarie. p. 260. §. 11.

Quando però si tratti di fondi posti fuori della giurisdizio-  
ne dell'Attore, ricercasi la trigennaria. *ivi*.

Estingue dopo 15. anni le Azioni nate da Sentenza, o  
Decreto. *ivi*. §. 12.

Centenaria, ed anche solo ottuagenaria, quando giovi al  
possessore. p. 261. §. 13.

Quando al preteso debitore di frutti di Censi, o d'altre  
annue prestazioni. *ivi*. §. 14. e 15.

E quando ai Possessori di Regalie maggiori, o minori,  
p. 262. §. 16.

Giova ai Possessori di beni, o debitori per crediti Came-  
rali, di Università, o Corpi pubblici. p. 263. §. 17.

Per i suddetti beni, o crediti, si duplicano però i tempi  
delle altre Prescrizioni minori. *ivi*.

Annuale quando entri rispetto a mercedi, salarij, e pretese  
d'Offi, o Cabarettieri. *ivi*. §. 18.

Biennale quando giovi per le foci di bestie. *ivi*.

Quale compete per i crediti formati, e per le azioni na-  
te prima delle presenti Costituzioni. p. 265. §. 20.

Contro le suddette legittime Prescrizioni, non si ammette  
ricorso, eccezione, o restituzione in intero. p. 264.  
§. 19.

P R E S I D E N T E

Del Supremo Consiglio di Giustizia, sue incombenze, e fa-  
coltà. T. I. p. 2. §. 4. e seq.

Ha il voto decisivo preponderante. p. 3. §. 5.

In

In sua mancanza, fa le di lui veci il Consigliere più Anziano. p. 4. §. 10.

## P R E T E R I Z I O N E

*De' Figli* nel Testamento, quando lo annulli, e quando no.

T. I. p. 380. §. 9.

*Quale diritto* dia ai preteriti, ove non abbian quello di annullare il Testamento. *ivi.* §. 9. e 10.

*Fatta ignorantemente*, e senza provvedere al caso della sopravvengenza dei figli, come lo annulli. p. 381. §. 11.

*Quando*, e quale si attenda per sostenere a carico de' figli preteriti i Fedecomessi condizionali. p. 382. §. 12.

## P R E V E N Z I O N E

*O unione de' Fori*, quando abbia luogo ne' Processi Criminali. T. II. p. 93. §. 3.

## P R E Z Z O

*Della Piazza*, o d'altro certo tempo avvenire, convenuto nella vendita di naturali, o merci, quale s' attenda. T. I. p. 344. §. 12.

E quale ove si convenga del prezzo da stabilirsi con altri. p. 345. §. 13. Vedasi *Vendita*.

## P R I M O G E N I T U R A

*Qual ordine* di Successione porti, quando non sia fissata regola particolare. T. I. p. 408. §. 13.

## P R I M O G E N I T U R E

Vedasi *Fedecomessi*, e *Primogeniture*.

## P R I V I L E G I A T I

*Della L. Unica*, loro Foro competente, qual sia. T. I. p. 6. §. 16.

## P R I V I L E G I O

*De' dodici figli*. Vedasi *Immunità per il numero di 12. figli*.

*Del Foro*. Vedasi *Declinatoria*.

## P R O C E S S I

*Informativi* di delitti dentro qual termine debbano perfezionarsi. T. II. p. 83. §. 9. e 10.

## P R O C E S S O

*Criminale*, quando non debba ulteriormente impinguarfi. T. II. p. 113. §. 17.

## P R O C U R A T O R I

*Che lasciano andar perentia l'istanza*, qual pena incorrano. T. I. p. 65. §. 9.

*Eletti in Causa*, non possono revocarsi, se non in caso di sostituirne altri. p. 86. §. 12.

*In Consiglio*, quali. Vedasi *Avvocati*.

## P R O D I G H I

*Come restino provveduti di Curatore*. T. I. p. 176. §. 16.

*Quando*, e come possano alienarsi, od obbligarsi i loro stabili. p. 180. §. 1. e seg.

## P R O P R I E T A R I O

*Concorre* coll' usufruttuario per la metà delle voci per le presentazioni, nomine, elezioni ec. T. I. p. 252. §. 8.

*A suo vantaggio*, e pericolo stanno le condotte di beni altrui trovate nell' Eredità. *ivi.* p. 253. §. 9.

E' tenuto però di corrispondere all' usufruttuario il frutto dell' utile ricavato dalle medesime. *ivi.*

*E vice versa* ha diritto di far soccombere l' usufruttuario al frutto di quanto perdesse nelle medesime *ivi.*

E /g-

*E' soggetto al pericolo degli animali usufruttati. ivi. §. 10.*

## P R O V E

*Per Testimonj nelle Cause Criminali. Vedasi Testimonj in Criminale.*

## P U P I L L I, E V E D O V E

*Loro Foro Competente qual sia. T. I. p. 6. §. 16.*

*Come restino provveduti di Tutori. Vedasi Tutori.*

*Quando, e come possano alienarsi, od obbligarsi i loro Stabili. p. 180. §. 1. e seg.*

*Detti, e simili persone, non aventi Tutore, o Curatore generale, come possano convenirsi in Giudizio dal Creditore legittimo. p. 184. §. 9.*

## Q

## Q U A N T I M I N O R I S

*Azione proscritta ne' Contratti d'Animali difettosi. T. I. p. 106. §. 14. Vedasi Redibitoria.*

## Q U E R E L E

*E Dinunzie in Criminale, come si facciano. T. II. p. 109. §. 6. e 7.*

## R

## R A D U N A N Z E

*E Squadriglie di persone armate, quali, e sotto qual pena proibite. T. II. p. 224. §. 1. e 2.*

*Fat-*

*Fatte in rissa, come, e quando punite. p. 225. §. 3.*

*E come le turbative degli altrui diritti. ivi. §. 4.*

## R A G I O N I

*Ed Azioni del debitore quando s'intendano cedute a chi dimette il di lui creditore. T. I. p. 332. §. 4.*

*Del Venditore, o alienante, salve le personali, s'intendono trasmesse tutte senz'altro nell'acquirente di qualunque cosa. ivi. §. 5.*

## R A P P R E S E N T A Z I O N E

*Suo beneficio, come abbia luogo ne' Livelli. T. I. p. 365. §. 10.*

*Nelle Successioni, ha sempre luogo ne' Discendenti. p. 425. §. 2.*

## R A T T O

*Di Vergine, o Donna onesta, come puniscasi. T. II. p. 270. §. 1. e 2.*

*Come il commesso senza violenza. ivi. §. 3.*

*E come l'atto prossimo del medesimo. p. 271. §. 4.*

*I Mandatarj, Compagni, e Cooperatori allo stesso, qual pena incorrano. ivi. §. 5.*

## R E C U P E R A

*Suo passo, quando passi anche agli Eredi, e si possa cedere. T. I. p. 370. §. 13.*

*Anche perpetuo s'intende limitato ad anni 30. p. 265. §. 21.*

*De' beni avuti in tenuta dal creditore, quando, e come possa farsi dal debitore. p. 153. §. 16.*

*Come considerato nel contratto di Vendita, e successiva Locazione al Venditore. p. 350. §. 2. e 4.*

*T. II.*

*lii*

*RE-*

## R E D I B I T O R I A

*Quando, e per quali difetti competa al compratore di animali bovini. T. I. p. 103. §. 1. 5. e 6.*

*Quando al compratore di Cavalli. ibi. §. 2.*

*Non entra per gli animali comprati in pubbliche Fiere. ibi. §. 3.*

*Nè per i venduti per un sacco d'ossa, o con simile espressione. p. 104. §. 4.*

*Come si debba intentare, ed in quali termini procedersi rispettivamente. p. 105. §. 8. e seg.*

*Sue Cause non ammettono appellazione sospensiva. p. 106. §. 13.*

## R E F U R T I V A

*Suo valore come si provi. T. II. p. 248. §. 52.*

*E come la sua preesistenza, e deficienza. p. 249. §. 53.*

*Sua contrettazione nello Stato come puniscasi. Vedasi Contrettazione.*

*Sua restituzione spontanea, quando, e come giovi al delinquente. p. 252. §. 60.*

## R E G A L I E

*Maggiori, o minori, in materia di Prescrizioni. T. I. p. 262. §. 16.*

## R E G I S T R O

*Delle Grazie, quale, e come necessario. T. II. p. 175. §. 1.*

## R E G I U D I C A T A

*Nasce da due Sentenze conformi, dalle quali non si può appellare. T. I. p. 144. §. 6.*

## R E L A Z I O N I

*Forme come debbano stendersi dai Giudici Criminali. T. II. p. 86. §. 15.*

*Come debbano farsi dai Giudicenti anche nelle civili Cause, e quando possano essi esigerne la mercede. T. I. p. 46. §. 20.*

## R E L I G I O S I

*Loro incapacità di succedere. T. I. p. 214. §. 15.*

*Loro beni, ragioni ec., quando s'intendano devolute ai Successori ab intestato. ibi.*

*Possano però conseguire i loro annui vitalizii. p. 215. §. 16.*

## R E O

*Convenuto, quando debba assicurare il Giudizio. T. I. p. 60. §. 2.*

*Nelle Cause Ordinarie a che sia tenuto. p. 63. §. 4. e 5.*

*E come nelle Esecutive. p. 71. §. 3.*

*Quando debba, potendo, opporre la Declinatoria del Foro. p. 57. §. 5.*

*Sua contumacia nelle Cause civili, cosa operi, e come si purghi. p. 90. §. 1. e seg.*

*Non è ascoltato, se non rifatte prima le spese contumaciali. p. 91. §. 4.*

## R E O

*Suo esame, o costituito nelle Cause Criminali, quando, e come debba farsi. T. II. p. 132. §. 1. 3. e 4.*

*Ricusando di rispondere categoricamente, si tortura. p. 133. §. 7.*

*Allegando l'incompetenza del Giudice, cosa convenga di fare. p. 134. §. 8.*

*Negativo quando possa confrontarsi. ibi. §. 9.*

*Quando debba firmare i suoi esami. p. 135. §. 10.*

*Perchè si dica convinto, bastano due Testimonj confessi, e quali. p. 113. §. 19.*

- Sua confessione* qualificata, quando possa scinderfi, e quando no. p. 135. §. 11. e 12.
- Confesso*, se gli contesta il Reato. p. 136. §. 13.
- Negativo*, ma convinto, o bastantemente indiziato, deve pure reatizzarsi. *ivi*. §. 14.
- Convinto* legittimamente benchè negativo, deve condannarsi in pena ordinaria. p. 158. §. 8.
- Quando* possa conseguire la copia, o l'ostensione del Processo. p. 138. §. 17.
- Qual termine* abbia per le difese, e a qual effetto. *ivi*. §. 19. Vedasi *Difese de' Rei. Legittimazione del Processo. Reperizione de' Testimonj.*
- Trovato* in fragranti, per quali delitti, e come contro di esso procedasi *ex abrupto*. T. II. p. 151. §. 1. e seg.
- E per quali, ancorchè non sia trovato come sopra. p. 153. §. 6. e 7. Vedasi *Ex abrupto*.
- Di più delirri*, deve condannarsi nella pena di tutti, e con quali avvertenze. T. II. p. 162. §. 1.
- Condannato* a tratti di corda, ove fosse giudicato inabile a subirla, come se gli commuti. *ivi*. §. 2.
- Quando* fugge dalle carceri, o rompe per fuggirne, di quale indizio si carichi, e qual pena incorra. p. 121. §. 12.
- Contumace*. Vedasi *Contumace. Contumace Reo.*
- R E P E T I Z I O N E
- Di Testimonj*, quando abbia luogo, o no. T. II. p. 136. §. 13. e 15.
- Quando* facciassi a spese del Reo. *ivi*. §. 14.

- Decretata, in quali termini, e come debba effettuarsi. p. 137. §. 16. e 17.
- R E P U D I A Z I O N E
- Dell' Eredità*, non impedita al Repulante il conseguimento del Prelegato. T. I. p. 383. §. 13.
- Non pregiudica ai Creditori del Repulante. p. 430. §. 10.
- R E S C I S S I O N E
- Di Contratto*, quando abbia luogo per motivo di lesione. T. I. p. 349. §. 25. e 26.
- R E S C R I T T I
- Ducali*, nelle Cause criminali, quali, e come distinguer si debbano dai Giullienti. T. I. p. 44. §. 17.
- Per Sommaria* Giustizia, o simili, non rendono mai Sporularie le Civili davanti i Giudici Ordinarij. p. 45. §. 19.
- R E S I S T E N T I
- Alla Curia* in casi di cattura per Causa criminale, come puniti. T. II. p. 308. §. 1. e 2.
- Come in caso di esecuzioni meramente reali. p. 309. §. 3.
- E come ove si tratti di catture, o di esecuzioni per cause civili. p. 310. §. 5.
- Sono puniti anche per i semplici attentati, per gl'insulti, e minacce fatte agli Esecutori. p. 309. §. 4.
- E come lo sieno in detti casi, i Padri, figli, ed altri congiunti. p. 310. §. 6.
- Al Militare*, in casi di attuale servizio Sovrano, o della Giustizia, come puniti. p. 311. §. 8.
- R E S T I T U Z I O N E
- Di Detti*, o Donazioni nuziali, come si regoli quando nella di-

divisione di un Patrimonio generalmente ipotecato alle medesime si restringa l'ipoteca alla parte toccata al Marito. T. I. p. 191. §. 12.

*Spontanea* della cosa rubata, quando, e come giovi al delinquente. T. II. p. 252. §. 60.

*Oltre l'incorso* nelle altre pene è dovuta dal delinquente al derubato, insieme colla rifezione del danno. p. 251. §. 59.

*In intero*, non si ammette contro le legittime Prescrizioni. T. I. p. 264. §. 19.

Contro l'improvvida adizione dell'Eredità a quale effetto compete. p. 440. §. 4.

Si potrà implorare dalle donne, e dai minori contro le omissioni loro nell'Inventario Legale. p. 443. §. 12.

*Ad appellandum*, e a proseguire gli appelli; si dà dall'Aula civile del Consiglio anche per le Cause giudicate in Stato mediato. T. I. p. 7. §. 17. e T. II. p. 10. §. 8.

*Volontaria*, ed anticipata del Fedecommeso non pregiudica ai creditori. T. I. p. 423. §. 42.

R E T R A T T O

*E Gius* di prelazione per ragion di confine, quando compete. T. I. p. 366. §. 1. e seg.

*Alla sua Legge* sono soggetti anche gli Ecclesiastici. *ivi*. §. 4.

*Nelle subaste* giudiziali, transazioni, e permutate, quando non abbia luogo. p. 369. §. 10.

*Pericolo di cosa* allo stesso soggetta a carico di chi stia. p. 368. §. 8.

Nel-

*Nella vendita* di più terre, ove alcuna vi sia soggetta, quando possa, e debba entrare anche rispetto alle non soggette. p. 369. §. 9.

*Coattivo*, quando, ed in quali misure abbia luogo tra' confinanti di terre. *ivi*. §. 11.

*Convenzionale*, quando passi agli Eredi, e si possa cedere. p. 370. §. 13. Vedasi *Confinante*.

*Suo Gius*, quando, e come compete al Successore, ove il possessore del Fedecommeso ne abbia alienati i beni. T. I. p. 422. §. 39.

R E V I S I O N E

*Delle Cause* civili, quando, e come si possa ottenere. T. I. p. 14. §. 33. e seg.

E quando s'interponga dai Decreti dell'Aula stessa Civile del Consiglio. p. 15. §. 34.

*Suo Giudizio* come si faccia. p. 16. §. 37. e 38.

*Da Sentenza* nel Giudizio di nuovi lavori come compete. p. 111. §. 8.

*Di Cause civili* dopo due conformi emanate ne' Tribunali Feudali spetta al Supremo Consiglio di Giustizia. T. II. p. 10. §. 7.

*Del Lodo* ne' Compromessi spetta pure al prelodato Consiglio. T. I. p. 95. §. 6.

R I C O G N I Z I O N E

*Di Scrittura* privata in Giudizio, come si faccia. T. I. p. 121. §. 3. seg.

*Come del Reo* nelle Cause criminali. T. II. p. 113. §. 16.

E come del condannato in contumacia pervenuto in forze. p. 160. §. 1. e seg.

## I N D I C E

### R I C U S A Z I O N E

*De' Giudici* allegati sospetti, come competa. T. I. p. 137.

§. 1.

*Cause* della medesima quali, e da chi debbano riconoscersi. *ivi*. §. 2.

### R I L A S C I O

*De' Carcerati*, ove il titolo del delitto porti pena affittiva, quando, e come possa ordinarsi dai Giudici. T. II. p. 166. §. 12. e 13.

### R I L I E V O

*Quando possa* chiedersi dal Mallevadore di obbligazione perpetua. T. I. p. 326. §. 8.

*Quando dal Mallevadore di obbligazioni aventi, o no*, tempo prefinito. *ivi*. §. 9.

*Si può chieder sempre*, quando il debitore divenga di peggiore condizione. p. 327. §. 10.

### R I N U N Z I A

*Alle Solennità* prescritte nelle Donazioni fra' vivi non pregiudica mai all'interesse de' terzi. T. I. p. 267. §. 4.

*Fatta dalla madre*, da quali diritti escluda ancora i figli, e discendenti suoi. p. 301. §. 5.

*Fatta dagli ingredienti in Religione*, quando risolvasi per l'egresso loro, e quando no. p. 302. §. 6.

*Fatta dalle femmine in occasione di matrimonio*, quando estendasi a favore degli Eredi anche estranei del Rinunziatario. *ivi*. §. 7.

*Meramente personale*, quando risolvasi, e quando no. *ivi*. §. 8.

*Di Donne, e di Minori*, che entrino in Religione, quando valida anche senza solennità. T. I. p. 300. §. 1.

*Dell'*

## D E L L E M A T E R I E.

441

*Dell'Eredità* di un vivente benchè assente a favore di un terzo, valida. *ivi*. §. 2.

*Fatta a favore anche di un' estraneo*, irrevocabile. *ivi*. §. 3.

*Fatta a qualunque diritto di Successione*, come s'intenda. p. 301. §. 4.

*Dal Fisco* al modo di procedere *en abrupto*, in quali casi di delitto non possa farsi. T. II. p. 154. §. 8.

*Alla querela*, per quali delitti, e quando metta fine al Processo. T. II. p. 99. §. 3. 6.

### R I S C A T T O

Vedasi *Recupera*.

### R I S T O R O

*Per casi fortuiti nelle Locazioni*, quando abbia luogo. T. I. p. 358. §. 16. e 17.

*Come si regoli* riguardo alle sementi. *ivi*. §. 18. Vedasi *Sementi perente*.

### R O B E

*Comprate in occasione di Matrimonio dal Padre, o dalla Madre*, soggette a collazione. T. I. p. 456. §. 9.

## S

### S A L A R I I

*Azione ad esigerli*, quando resti prescritta. T. I. p. 263. §. 18.

### S A L V I A N O

*Suo rimedio*, quando competa. T. I. p. 131. §. 3. T. II.

Kkk

Pos-

*Possesso in Salviano*, come permesso alle Mani Morte.  
p. 219. §. 22. 23.

S B I R R I

*Loro deposizione*, quando faccia prova nelle Cause Criminali.  
T. II. p. 116. §. 29.

*Quando non possano far catture, o altre Esecuzioni Criminali senz'ordine in iscritto, e di chi.* p. 312. §. 1.

*Nè fare esecuzioni Civili in tempo di notte.* *ivi.* §. 2.

*Debbono astenersi dall'offendere quelli che fossero per catturare, e dall'inquietare le Famiglie nelle Case, dove entrano per qualche esecuzione.* p. 313. §. 3.

*Da quali altri delitti, e sotto qual pena, debbano guardarsi in tale occasione.* *ivi.*

*E sotto qual pena sieno loro proibite le false relazioni.*  
*ivi.* §. 4.

*Ommettendo, o differendo le Catture, ed altre esecuzioni per Causa Criminale, quando, e come puniti.* p. 314. §. 5.

*E come, ove si trattasse di Causa meramente Civile, o di mera ritenzione per custodia.* *ivi.* §. 6.

*Non possono esigere per le esecuzioni, nè pretendere maggior mercede della prescritta dalle Tasse, e sotto qual pena.* *ivi.* §. 7.

*Nè estorcere con minacce, o lusinghe da' Rei la confessione del delitto, o da' Testimonii la deposizione a favore del Fisco.* p. 314. §. 8. Vedasi *Esecutori*.

S C H I A F F I

*Pugni, calci, e simili insulti di qual pena puniti.* T. II. p. 307. §. 5.

SCHIOP-

S C H I O P P I

*Pistoni, terzette, pistole, ed altre bocche da fuoco; benchè di misura, quando, e sotto qual pena proibite a portarsi.* T. II. p. 206. §. 11. e 12.

S C R I T T U R A

*Privata*, quale s'intenda, e qual prova faccia. T. I. p. 120. §. 1. e 2.

*Quando abbia forza di pubblico Instrumento.* *ivi.*

*Suo uso, e ricognizione in Giudizio.* p. 121. §. 3.

*Negata, o non potendo essere riconosciuta, come se ne faccia la ricognizione per testimonii.* p. 122. §. 8.

*E in difetto di essi, come per via di compulsio.* p. 123. §. 9. Vedasi *Polizze, e Scritture*.

*Quale, e come renda la causa esecutiva.* Vedasi *Cause Esecutive*.

S C R I T T U R E

*Non si levino in alcun modo dalla Cancelleria dell'Aula Criminale, senza permesso del Presidente.* T. I. pag. 23. §. 50.

S E C R E T A R I O

*Del Consiglio, sue incombenze.* T. I. p. 31. §. 70. e seg.

*Deve specialmente prestare il suo ajuto al Consigliere mensale nell'esame de' Processi, e nel compulsio de' Sommarij.* *ivi.* §. 71.

*E tener registro de' piani de' Giudicenti, Editti, Provvisioni ec.* *ivi.* §. 72.

S E C R E T O

*Come debba guardarsi dai Consiglieri di Giustizia.* T. I. p. 26. §. 60.

Kkk 2

SE-

S E O I K E

*In Chiesa. Vedasi Banco.*

S E M E N T I

*Perente, o sia loro valore non si deduce in caso di ristoro da quello del prodotto di diversa specie. T. I. p. 359. §. 18.*

S E N S A L I

*Mediatori, o altri Complici di Contratti illeciti, come puniti. T. II. p. 286. §. 13.*

S E N T E N Z A

*In Cause tanto Civili, che Criminali, come, e dentro quali termini debba proferirsi. T. II. p. 157. §. 4.*

*In Causa Civile, come debba essere pronunziata dai Giudici Ordinarij. T. I. p. 139. §. 2. e 4.*

*E come in caso di morte d'alcuno de' collitiganti. p. 140. §. 3.*

*Quando alle spese, deve essere assoluta per la condanna, o assolutoria. p. 141. §. 6. Vedasi Spese giudiziali.*

*Dà al creditore l'ipoteca generale sopra i beni del debitore condannato, dal giorno della sua prolazione. p. 330. §. 6.*

*Criminale, non è preceduta da citazione del Reo. T. II. p. 157. §. 4.*

*Come debba essere espressa. ivi. §. 5.*

*Condannatoria deve spiegare ancora il rifacimento di spese, danni, e interessi del danneggiato. ivi. §. 6.*

*Contro i Rei legitimamente convinti deve essere condannatoria nella pena ordinaria. ivi. §. 8.*

*Dalla medesima non si dà in via ordinaria né appello, né Revisione. p. 159. §. 10.*

S E N T E N Z E

*Due conformi fanno Re-giudicata inappellabile. T. I. p. 144. §. 6.*

*Avvi luogo però a Revisione davanti il Supremo Consiglio di Giustizia. ivi.*

S E P A R A Z I O N E

*Tra' Conjugati. Vedasi Conjugati.*

S E P O L T U R A

*Suoi diritti, si devono reputare ereditarij, e transmissibili. T. I. p. 226. §. 31.*

S E Q U E S T R A T A R J

*Reali, a che tenuti per le cose sequestrate. T. I. p. 78. §. 10.*

S E Q U E S T R O

*Rente, ad istanza del Creditore con giuramento, non si accorda contro i possidenti in Giurisdizione, o aventi idoneo Fidejussore. T. I. p. 75. §. 1. e seg.*

*Come si ottenga contro i non possidenti in Giurisdizione, benchè possiedano nello Stato. ivi. §. 2.*

*E come contro i Forestieri non possidenti nello Stato. ivi. §. 3.*

*Quando ne' giorni feriatì ancora. p. 76. §. 4.*

*Animali, e instrumenti rurali ed altri del debitore, quali, e quando non soggetti a Sequestro. p. 76. §. 5.*

*Entro quali termini debba liquidarsi. p. 77. §. 6.*

*Si libera per idonea Sicurtà. ivi. §. 8.*

*In caso di pericolo della Roba sequestrata, come provvedasi. ivi. §. 9.*

Qua

Quali obblighi induca nel Sequestrario. p. 78. §. 10.  
 E come procedasi nel Giudizio di Appellazione. *ivi*. §. 11.  
*Personale*, per debiti civili, quando permesso, e dove no.  
 T. I. p. 79. §. 1. 2. e 7.  
*Eseguito* che sia, quali incombenze spettino al Creditore.  
 p. 80. §. 3. 4.  
 Come, e quando resti liberato il debitore detenuto. *ivi*.  
 §. 5. e 6.  
 Quali persone non possano essere sequestrate. p. 82. §. 9.  
 e 10.

S E R V I T O R I

*Salariati*, o altri della famiglia, di qual pena puniti per com-  
 messo lenocinio. T. II. p. 266. §. 12.

S E R V I T U'

*Di peso*, o appoggio di fabbricato altrui, quali obblighi por-  
 ti al paziente. T. I. p. 245. §. 1.  
*Di stillicidio*, non può rendersi in alcun modo più dura.  
*ivi*. §. 2.  
*D'impedire*, o obbligare l'alzamento del fabbricato altrui,  
 non compete mai se non provato l'acquisto della me-  
 desima. *ivi*. §. 3.  
*D'aprimiento* di Finestre, quando compete. p. 246. §. 4.  
*Reciproca*, quale s'intenda indotta fra i padroni di una Ca-  
 sa venduta in parte, o divisa. *ivi*. §. 5.  
*Di transito*, Sentiero, o Carrata, quando possa determinar-  
 si, e variarfi dal padrone del fondo serviente. *ivi*. §. 6.  
*Di comunicazione* colla Strada pubblica come si acquisti dai  
 fondi vicini. p. 247. §. 7.

Af-

*Affermativa* continua, come si acquisti anche senza titolo.  
*ivi*. §. 8.  
 E come la discontinua. *ivi*. §. 9.  
*Negativa*, come s'induca. p. 248. §. 10.  
*Affermativa* continua, o discontinua, quando si perda. *ivi*.  
 §. 12. e 13.  
*Negativa*; contro di essa come si acquisti la libertà. *ivi*.  
 §. 14.  
*Attiva* tra Condomini, quando cessi, o no. p. 249. §. 15.

S E S S I O N I

*Dell'Aula Civile* del Supremo Consiglio quando si tengano.  
 T. I. p. 18. §. 41.  
 E quando della Criminale. p. 24. §. 52.

S E S T A

*Parte del Patrimonio*, come possa lasciarsi a titolo di Suffra-  
 gio. T. I. p. 209. §. 9.  
*Non può eccederfi* nella donazione a' figli naturali in con-  
 corso dei legittimi. p. 275. §. 18.

S E S T A

(Addizione della) Vedasi *Addizione in diem*.

S I C U R T A

Vedasi *Mallevadore*.

*In quali Cause Criminali*, e quando liberi il Carcerato.  
 T. II. p. 118. §. 4.  
*Esibita dal Reo*, deve approvarfi dal Sindaco Fiscale. p.  
 89. §. 2.

S I N D A C A T O

*De' Giustificanti*, come si faccia. T. I. p. 50. §. 1. e seg.  
 Quale Proclama richieda. p. 51. §. 4 e 5.

Com-

*Comprando* qualunque patente mancanza a quanto resta loro ingiunto. p. 53. §. 8.

Dalla Sentenza dello stesso non si può appellare, nè implorare Revisione. p. 55. §. 12.

Pendente il medesimo, quale debba essere il contegno de' Giudicenti. p. 42. §. 14.

S I N D A C O

*Fiscale di Modena*, sue incombenze. T. I. p. 28. §. 64. e seg.

S E T T U A G E N A R I I

O di *maggior età*, possono da se soli liberamente, e validamente contraere. T. I. p. 194. §. 16.

Non possono sequestrarsi personalmente per debiti civili. p. 82. §. 9.

S O C I D E

Di *Bestie*; Crediti da esse derivanti, in qual termine si prescrivano. T. I. p. 263. §. 18.

S O C I E T A'

*Suo Scioglimento*, deve pubblicarsi, e a qual effetto. T. I. p. 338. §. 10.

*Suoi Creditori*, quale prelazione abbiano ne' beni della stessa in concorso de' Creditori de' singoli Socii, o di quelli d'altra Società. p. 339. §. 11.

*Sua diversità* da un'altra, quando entrambe appartengono agli stessi Socii, come si riconosca. *ivi*. Vedasi *Institor*; *Socio*. *Socii*.

S O C I O

*Che ponga* le opere sole, non concorre a perdita di capitale, seguita senza sua colpa, quando non abbiavi convenzione in contrario. T. I. p. 333. §. 1.

Limitasi come. *ivi*. p. 336. §. 7.

*Sua obbligazione*, fuori delle cose sociali, quando si reputi privata, e quando della Società. p. 335. §. 5.

*Contrattando* a nome suo, e de' Socii, quando gli obblighi tutti solidalmente. *ivi*. §. 6.

*Suoi Eredi*, quando tenuti, e per quali Negozi. p. 338. §. 10.

S O C I I

*Loro obbligazione* solidale, quando si estenda ai beni proprii oltre i capitali posti in Società. T. I. p. 336. §. 7.

*Non sono* mai tenuti solidalmente ove non siasi speso il nome loro. p. 337. §. 8.

*Loro partecipanti*, non hanno azione alcuna diretta contro la Società. *ivi*. §. 9.

Limitasi, e si dichiara come al detto §. 9. in fine.

S O L D A T I

*Usciti* dal loro Corpo senza permesso, si hanno per Desertori; e come debba procedersi contro di essi. T. II. p. 293. §. 2.

S O L E N N I T A'

*Ne' Contratti* de' minori, e delle donne quali ricerchiusi. T. I. p. 185. §. 1. e seg.

*Deve* osservarsi in ogni luogo, anche fuori di Stato. p. 192. §. 13.

*Né Contratti de' figli di famiglia, quando, e quali si esigano.* p. 195. §. 2. §. 6 10.

*Per la validità dell' Emancipazione quali occorran.* p. 201. §. 4.

## S O M M I N I S T R A Z I O N E

*Di denaro ad interesse, come possa farsi.* T. L. p. 321. §. 11.  
*Vedasi Ernto di denaro.*

## S O R E L L E

*Quando, e come concorrano co' figli delle Sorelle premorte, e colle figlie de' Fratelli predefunti alla Successione intestata.* T. I. p. 428. §. 6.

*Quando vengano ammesse all' intiera Successione ne' Beni materni, e quando no.* *ivi.* p. 429. §. 7.

## S O S P E T T O

*Né Giudici.* *Vedasi Ricusazione.*

## S P A T R I A T I

*Quali s' intendano.* T. I. p. 239. §. 13. e 15.

## S P A T R I A Z I O N E

*De' Sudditi, sotto quali pene proibita.* T. I. p. 239. §. 13.  
*Limitasi come a* p. 241. §. 14. e 15.

## S P E S E

*Giudiziali, condanna, o assolutoria loro, deve pronunziarsi assolutamente.* T. I. p. 141. §. 6.

*Loro condanna, quando abbracci quelle de' precedenti Giudizi.* *ivi.* §. 7.

*La condanna del Suddito nelle medesime, lo obbliga di rifondere al forestiere anche le sportule.* *ivi.* §. 8.

*Della Ricognizione delle Scritture private, si rifanno dall'*

ob-

*obbligato a riconoscere, e negante il proprio carattere.* p. 123. §. 10.

*Contumaciali debbono rifarsi dal Reo prima di essere ascoltato.* p. 91. §. 4.

*In caso d' Aggiudicazione, vanno tutte sempre a carico del Debitore.* p. 153. §. 17.

*Fatte per procurare ai figli Carica, o grado, quali, e quando soggette a collazione.* p. 455. §. 5.

*Così le fatte ne' libri, ed instrumenti inservienti alle Scienze, ed alle Arti.* *ivi.* §. 6.

*Siccome le occorse per equipaggiarli, destinati al Militare servizio.* p. 456. §. 8.

*Delle Comunità, ordinarie non si possono alterare, nè straordinarie farsi senza licenza.* T. II. p. 56. §. 37.

*Sopra i beni de' Condannati, quali, e come si levino.* T. II. p. 173. §. 14.

*Di processo Criminale, quali, e quando si possano esiggere dopo i Rescritti graziosi ottenuti dai processati.* T. I. p. 44. §. 17.

## S P E Z I A L I

*Drogghieri, ed altri Somministratori di veleno, qual pena incorrano.* T. II. p. 194. §. 24.

## S P O N S A L I

*Cause di loro scioglimento, spettano ai Tribunali Secolari quanto agli effetti Civili.* T. L. p. 284. §. 14.

## S P O R T U L E

*Si rifondono al Forestiere dal Suddito, ove questi sia condannato nelle spese.* T. I. p. 141. §. 8.

*Quali*, e quando si possano esigere nelle Cause Criminali dopo i Rescritti graziosi ottenuti dai processati. p. 44. §. 17.

## S Q U A R T O

*De' Giustiziati* per Omicidio, quando importi l'esposizione de' quarti, e dove. T. II. p. 196. §. 31.

## S T A B I L I

*Loro lascito* nel Testamento, quando comprenda, o no i Capitali di Censo. T. I. p. 399. §. 18.

## S T A T U E

*E Marmi*, quando vengano sotto il lascito di Stabili, e quando di mobili. T. I. p. 400. §. 19.

## S T I L E T T I

*Vedasi Coltelli alla Genovese.*

## S T I L L I C I D I O

*Sua Servitù.* Vedasi *Servitù.*

## S T I M A T O R I

*Falsi*, quando, e come puniscansi. T. II. pag. 279. §. 22. e 23.

## S T R A D O T A L I

*Della moglie*, loro frutti percetti dal marito, quando non debbano restituirsi. T. I. p. 292. §. 17.

In quali casi resti la madre inabilitata a disporre in pregiudizio de' figli. T. I. p. 290. §. 12.

## S T R A N I E R I

*Quando muojono* nello Stato, loro Successione come si regolli. T. I. p. 243. §. 16.

## S T U P R O

*Di qual pena* punito. T. I. p. 262. §. 1.

Come il commesso con violenza. *ivi.* §. 2. e 3.

E come il solo attentato violento. p. 263. §. 4.

*Commesso* in fanciulle immature più gravemente punito. *ivi.* §. 5.

*Sua querela*, quando, e a chi compete. p. 264. §. 8.

*Come, e quando* punito, ancorchè il delinquente metta in diseredito la virginità della Donna. p. 266. §. 14.

*Sua pena* cessa, seguendo il matrimonio prima della Sentenza. p. 262. §. 1. Vedasi *Deflorata. Lenocinio.*

## S U B A S T A

*Quali obblazioni* vi si ammettano, e quali no. T. I. p. 347. §. 19.

*Per i beni* del Fisco, delle Comunità, degli Ospitali, e di altre Opere Pie, per quanto tempo compete l'Adizione *in diem*, e della Sesta. *ivi.* §. 20.

*Si regola* per Locazioni, e Livelli come per Compra, e Vendita. p. 348. §. 22.

*Pubblica*, e formale, è condizione necessaria alla validità dell'alienazione de' beni de' Pupilli e d'altre simili persone. p. 182. §. 5. Vedasi *In quanto. Obblazioni a Subasta.*

## S U B O R N A T O R I

*Ed altri Cooperatori* alle falsità, come puniti. T. II. p. 276. §. 15.

## S U C C E S S I O N E

*Intestata* compete ai figli, e discendenti maschi escluse le femmine. T. I. p. 425. §. 1.

- In mancanza di figli, e discendenti maschi, compete alle figliuole femmine. ivi.*
- Ai figli in Capita, agli altri discendenti in Stirpes. ivi. §. 2.*
- Ne' beni materni, come compete alle figlie di letto diverso da quello de' figli maschi. p. 426. §. 3.*
- In quali casi, e rispetto a quali beni restino escluse dal concorrere co' fratelli dello stesso letto, e loro discendenti. p. 427. §. 4.*
- Mancando figli, e discendenti sì maschi, che femmine, compete agli ascendenti agnati maschi. ivi. §. 5.*
- In mancanza de' suddetti, come compete ai fratelli, e figli maschi de' fratelli. ivi.*
- Ed in qual parte, mancando essi, spetti alle Sorelle, ai figli delle Sorelle premorte, ed alle figlie de' predefonti fratelli, in concorso degli altri Agnati maschi. p. 428. §. 6.*
- Come le Sorelle, o loro figli, e le figlie de' fratelli premorti in mancanza d' Agnati maschi derivanti dallo stesso letto, succedano ne' beni materni, e ad esclusione di chi. p. 429. §. 7.*
- Come debbasi regolare, ove intendano di succedere persone non Suddite, o figlie di Sudditi maritate fuori di Stato. ivi. §. 8.*
- Ha luogo anche nel caso di testamento invalido, rotto, o caduco. p. 430. §. 9.*
- Quali beni comprenda, e come ne' Livellarj, e ne' Fedecommissarj abbia luogo la prelazione de' maschi alle femmine. ivi. §. 11.*

Aper-

- Aperta, prima che nasca chi potrebbe avervi ragione, come, ed a chi spetti interinalmente. p. 432. §. 14.*
- Ereditaria, quando proibita a' Forestieri. Vedasi Forestieri.*
- Ne' Feudi retti, e proprii, quale. T. II. p. 22. §. 1.*
- Alle femmine quando compete, e come debbano intendersi chiamate. ivi. §. 2.*
- E come i Collaterali. ivi. §. 3.*
- Contesa tra gli Agnati, quale prossimità si debba attendere, e come computarsene i gradi. p. 23. §. 4 e 5.*
- Degli Assenti. Vedasi Assenti.*

## S U C C E S S O R E

- Particolare, quando sia tenuto stare alla locazione, e quando no. T. I. p. 355. §. 7. 8.*
- Come divida le pensioni, ed altri frutti cogli Eredi del Locatore. p. 357. §. 13.*

## S U D D I T I

- Che passano ad abitare in altro luogo dello Stato, quando debbansi avere per Cittadini dello stesso. T. I. p. 244. §. 19.*
- Non si considerano per Forestieri da un luogo all'altro dello Stato, e a qual effetto. p. 239. §. 12.*
- Loro figlie maritate fuori di Stato quando escluse, o no da ogni Successione. p. 238. §. 11.*
- Anche solo maritati, non possono chiamarsi in Giudizio fuori di Stato senza previo Sovrano permesso. T. II. p. 14. §. 4. in fine.*
- Non possono Spatriare. Vedasi Spatriazione. Spatriati.*

SUF.

I N D I C E

S U F F R A G I O

*Dell' Anima propria, come possa lasciarsi per la Sesta del Patrimonio.* T. I. p. 209. §. 9.

S U I C I D I O

*Come puniscasi.* T. I. p. 197. §. 34. e. 35.  
*E come l'atto prossimo di uccidersi.* p. 198. §. 36.

T

T A S S A

*Dell' assenza, quando si paghi.* T. I. p. 241. §. 15.

T A S S E

*Delle spese ne' Processi Criminali, come si regolino a fronte de' Rescritti graziosi ottenuti dai processati.* T. I. p. 44. §. 17.

T E R M I N E

*In confesso, quale si affegni al debitore o Reo convenuto.* T. I. p. 63. §. 4.

*Probatorio, e reprobatorio nelle Cause ordinarie, quali sieno.* p. 64. §. 6.

*Alla spedizione delle Cause per Sentenza. Vedasi Sentenza.*

*Quali nelle Cause esecutive.* p. 71. §. 3.

*A deliberare di volere o no, essere Erede, quale.* p. 439. §. 2.

T E R Z O

*Possessore, quando soggetto all'azione ipotecaria.* T. I. p. 131. §. 1. e 2.

D E L L E M A T E R I E .

*E quando competagli l'eccezione dell'escussione.* p. 136.

§. 7.

*Sopraveniente in causa, come si ammetta.* Tom. I. pag. 58.

§. 9.

T E S O R I E R I

*Cassieri della Ducal Camera, de' Monti di Pietà, o altri Luoghi Pii, e delle Comunità, qual pena incorrano per la conversione del denaro in uso proprio.* T. II. p. 239. §. 36.

*Quale, ove dolosamente difettino nella Scrittura.* p. 240. §. 37.

*E quale i loro Sostituti, Ajutanti o Ministri, delinquenti come sopra.* p. 241. §. 38.

*Per quali furti, o falsità restino privi del beneficio dell'Asilo Ecclesiastico.* T. II. p. 128. §. 7.

T E S T A M E N T I

*Rogati, anche de' ciechi, sono validi con cinque, e i Codicilli con due testimonj.* T. I. p. 377. §. 1.

*Secreti in Cedola, quando egualmente validi.* *ivi.* §. 2.

*In Cedola, interdetti alle persone imperite di lettere.* p. 378. §. 3.

*Scritti dal Parroco, o da altro che non sia Notajo, non si sostengono.* *ivi.* §. 4.

*Si limita come al §. 5.*

*Loro validità non s'impugna per essere mancato il Testatore testato in parte, e in parte no, e a chi si deserisca la parte, della quale non abbia disposto.* p. 383.

§. 14.

T. II.

M m m

De'

- De' Mariti*, in quali misure permessi a favore delle mogli. p. 383. §. 15.
- Dalle figlie* maritate, e dalle vedove, di quali beni possono farsi. p. 384. §. 16.
- E di quali dai figli di famiglia. *ivi*. §. 17.
- Quando dai Carcerati, ed anche dai banditi. *ivi*. §. 18.
- Come dai deboli di mente, ed imbecilli. *ivi*. §. 19.
- E come dai furiosi, o dementi. *ivi*. §. 20.
- Fatti* ad interrogazione, e per cenni, quando sostengansi. p. 387. §. 21.
- E quando colla fiducia. *ivi*. §. 32. Vedasi *Cedole d'ultima volontà. Prerogativa*.
- Fatti* a Favore di Mani Morte quando nulli, ed in qual parte si sostengano. T. I. p. 204. §. 2. Vedasi *Sesta. Vigesima*.
- In giudizio come si eseguiscono. Vedasi *Cause Esecutive*.
- T E S T I M O N J
- In Giudizio civile non possono essere esaminati sopra loro attestati, ma sopra capitoli soltanto. T. I. p. 124. §. 1.
- Prova per essi soli, in quali casi non basti. *ivi*. §. 2. e seg.
- Debbono interrogarsi prima che depongano sopra i capitoli. p. 126. §. 8. Vedasi *Capitoli*.
- Falsi* in Giudizio, o fuori, qual pena incorrano. T. II. p. 275. §. 10. e seg.
- In *Criminale*, come debbano esaminarsi, e quando dal Giudice personalmente. T. II. p. 109. §. 1. 9. e 10.
- Quando sia permesso di sentirli prima stragiudicialmente. p. 110. §. 4.

- Loro esami*, quando debban farsi coll' intervento dell' Avvocato, o Sindaco Fiscale, e segnarsi in fine dal deponente. *ivi*. §. 5.
- Renitenti*, si possono astringere a soggettarsi all' esame, tutti, e per qual modo. *ivi*. §. 6.
- Anche i militari, e come. *ivi*. §. 7.
- Di lingua straniera*, come si esaminino. p. 111. §. 11.
- E come i muti. p. 112. §. 12.
- Loro deposizione* qualificata, quando si possa scindere. *ivi*. §. 13.
- Renitenti* a dire la verità, come vi si astringano. *ivi*. §. 14.
- Ignoranti* il nome, o cognome del Reo, si obbligano a descriverlo, e a riconoscerlo, e come. *ivi*. §. 15. e 16.
- Dopo pubblicato* il Processo, quando possano esaminarsi. p. 113. §. 18.
- Due coniegi*, quando bastino perchè il Reo si dica convinto. *ivi*. §. 19.
- Unici*, qual prova facciano. *ivi*. §. 20.
- Loro eccezioni* di essere poveri, donne, o minori, non si attendono. p. 114. §. 22.
- Impuberi* si esaminano senza giuramento, e con quale riguardo al loro deposito. *ivi*. §. 23.
- Mancanti*, e ubriachi, non si ammettono. *ivi*. §. 24.
- Nobili*, quale eccezione possano. *ivi*. §. 25.
- Danzatici*, e famigliari, quando ammessi. p. 116. §. 26.
- Cognanti* di sangue, quali, e quanto possano essere esaminati. *ivi*. §. 27.
- De milita*, quando provino. *ivi*. §. 28.
- Quando gli *Sbirri*. p. 116. §. 29.

E quando gli aventi qualche difetto. p. 116. §. 30. e 31.  
*Falsi*, benchè d' aliena Giurisdizione sono processati dall' Uffizio, ove depongono il falso. p. 93. §. 5.

## T O R T U R A

*Per quali* delitti possa darli. T. II. p. 143. §. 1.  
*Di quale* misura si dia ne' delitti non molto atroci. *ivi.* §. 2.  
*Come debba* misurarsi negli atrocissimi, o molto atroci, per lasciar luogo alla Straordinaria, e a quale. *ivi.* §. 3.  
*Quali indizii* si ricerchino per procedere alla medesima. p. 144. §. 4.  
*Quando prima* di darla, debba passarsi all' Inquisito la copia degl' indizii, ed a che fine. *ivi.*  
 Non è permesso il darla senza la previa Suprema approvazione. *ivi.* §. 5.  
*Purgativa* della macchia nel confocio, non è necessaria. p. 145. §. 6.  
*Per quali* delitti inferiscasi senza dar copia d' indizii. T. II. §. 151. §. 1.

## T R A N S A Z I O N I

*Quando* possano, e come debbano farsi dai Tutori, Curatori, o Amministratori. T. I. p. 304. §. 1.  
*Quando, e come* dagli Eredi gravati, o altri possessori di Fedecommeso. p. 305. §. 2.  
*E quando* dal Padre sopra i beni avventizii del figlio. p. 306. §. 3.  
*Fatte* sopra affare già deciso per sentenza passata in Giudicato, nulle. *ivi.* §. 4.

Li.

Limitasi come al §. 5.  
*Seguite* sopra fatto dubbioso, non si ritrattano per la sopravvenienza di Documenti o prove, che lo chiarissero. *ivi.* §. 6.  
 Limitasi come al §. 7.  
*A titolo* di lesione, quando possano impugnarsi. *ivi.* §. 8. e 9.

## T R A N S I T O

*Sua Servitù.* Vedasi *Servitù*,

## T R A V E S T I M E N T O

*Della persona*, o altre maniere di contraffarsi, come si puniscano. T. II. p. 278. §. 21.

## T R E B E L L I A N I C A

*Sua* detrazione abolita. T. I. p. 418. §. 32.

## T R U F F A

*Come* puniscasi. T. II. p. 239. §. 35.

## T U R B A T I V E

*Del Possesso*, o de' diritti altrui, quali, e sotto qual pena proibite. T. II. p. 225. §. 4.

## T U T O R E

*Dato* in atto d' ultima volontà si preferisce a chiunque. T. I. p. 171. §. 2.  
*Legittimo*, quando, e quale si ammetta. p. 172. §. 4. e seg.  
 Deve essere confermato dal Giudice. p. 173. §. 8.  
*Dativo*, quando, e quale si scielga. *ivi.* §. 7.  
 A che sia tenuto prima di tutto. *ivi.* §. 9. e seg.  
*Allegato sospetto*, quando, e come sia tenuto a render conto. p. 175. §. 13.

M m m 3

Suoi

*Suoi beni* si hanno per ipotecarsi a favore de' Pupilli, o minori, e da qual tempo. *ivi.* §. 14

*Quando*, e come possa procedere ad alienare, od obbligare i loro Stabili. p. 180. §. 1. e seg.

## U

## U B B R I A C H E Z Z A

*In delirio*, quale, e come scusi dall'incorso delle pene rispettivamente. T. II. p. 164. §. 9. e 10.

## U B B R I A C H I

*Non* si ammettono all'esame in Criminale. T. II. p. 114. §. 24.

## U D I T O R E

*Generale* di Guerra, sue Cause. T. I. p. 2. §. 3.

## U L T I M A

*Volontà.* Vedasi *Testamenti. Cedole d'ultima volontà.*

## U N I O N E

*De' Fori*, quando abbia luogo ne' Processi Criminali. T. II. p. 93. §. 3.

*In quella* di un Foro dello Stato immediato con altro del mediato, come risolvasi la Causa. p. 97. §. 13.

## U N I V E R S I T A'

*Degli Ebrei*, come, e dove debba provvedere per il decente ornato del Ghetto in occasione di Processioni, o altre pubbliche Funzioni de' Cristiani. T. II. p. 72. §. 12.

*In caso* di fallimento degli Ebrei, non è tenuta a cosa alcuna verso i Creditori. p. 77. §. 20.

*Ma* mai gravata per alcun particolare. *ivi.* Vedasi *Ghetto. Ebrei.* Uso

## U S O

*Ed abitazione* si regolano a norma dell'usufrutto. T. I. p. 253. §. 11.

## U S U A R I O

Vedasi *Usufruttuario.*

## U S U F R U T T O

*Quale* debbasi assegnare al figlio dal Padre emancipante. T. I. p. 200. §. 1. e 3.

*E quale* competa al Padre su i beni del figlio emancipato. p. 202. §. 6. Vedasi *Emancipazione.*

*Ne' beni* de' figli, o nipoti, quando competa al Padre, o all'Avò. p. 250. §. 1. e seg.

*Lasciato* in ultima volontà, quale, e quando si repute formale oppure causale. p. 391. §. 3. e 4.

*Della stessa* cosa lasciato a più Legatarj, quando dia loro il *Gius accrescendi.* p. 392. §. 6.

*Degli Ascendenti*, continua ne' casi ancora di loro esclusione dal succedere nella proprietà dei discendenti. p. 433. §. 15.

*Degli Ascendenti* sopra i beni spettanti ai figli di famiglia in proprietà non resta pregiudicato dal Confisco. T. II. p. 172. §. 12.

*Semplice*, pendente, induce condizione sospensiva a esclusione della Mano Morta. T. I. p. 208. §. 7.

*Dotale* pel marito. Vedasi *Libro Dotale.*

## U S U F R U T T U A R I O

*E sempre* tenuto a fare inventario, e prestare cauzione. T. I. p. 201. §. 4.

*Non potendo* cautare, come provvedasi. *ivi.* §. 5.

*Qua-*

Quali oneri stiano a suo carico, e quali del proprietario. p. 252. §. 6. 7. e 10.

Concorre col proprietario per la metà delle voci alle Presentazioni Nomine, Elezioni ec. *ivi.* §. 8.

Quale diritto abbia, e quale il proprietario sur le condotte de' beni altrui, trovate nell' Eredità. p. 253. §. 9.

Instituito, quando succeda nella proprietà, mancando l'Instituzione del proprietario, e quando no. p. 390. §. 1.

Detto, od Usuario semplice, come succedano in difetto d'altri Eredi a esclusione della Mano Morta p. 207. §. 5. Vedasi *Proprietario.*

#### U S U R A R I I

Contratti. Vedasi *Contratti illeciti. Vendita di Robe a credenza.*

## V

#### V A C A N Z E

Del Supremo Consiglio di Giustizia, quali. T. I. p. 168. §. 6.

#### V E D O V A

Rimane padrona della dote, e del suo aumento. T. I. p. 289.

§. 11.

Passando ad altre nozze, qual dote s'intenda avere, e con quali riserve. p. 290. §. 12.

Quando abbia diritto a supplemento d'alimenti, contro lo stato del marito. p. 297. §. 8.

Vivente il Padre, di quali beni possa restare. p. 384.

§. 16.

VE-

#### V E D O V E

Loro Foro competente, quale. T. I. p. 6. §. 16.

#### V E N D I T A

E *successiva* Locazione al Venditore col patto di Recupera, come sostengasi. T. I. p. 350. §. 2.

E come debbano ridursi le pensioni da decorrere in avvenire sopra tale contratto. p. 351. §. 3.

Di fondi senza circoscrizione di confini, come si regoli. *ivi.* §. 4.

Di qualunque cosa, trasmette senz'altro nell'acquirente ogni ragione non personale dell'alienante. p. 332. §. 5.

D'un medesimo stabile a più persone, quale diritto dia loro rispettivamente. p. 342. §. 6.

Di naturali, o merci a respiro, senza stabilimento di prezzo certo, quale s'intenda. p. 344. §. 11.

Nella fatta al prezzo della piazza, o d'altro certo tempo avvenire, si attende il prezzo di mezzo. *ivi.* §. 12.

Così, quando sia fatta per il prezzo da stabilirsi con altri. p. 345. §. 13.

Per il prezzo da tassarsi da altri, quando abbiassi per non fatta. *ivi.* §. 14. e 15.

Per il rimesso a giudizio di Periti, sussiste. p. 346. §. 16.

Fatta con dichiarazione di contrattare a giusto prezzo, o senza pattuirne, quale s'intenda. *ivi.* §. 17. e 18.

Di robe a credenza con figli di famiglia, proibita a farsi, e quando. T. II. p. 280. §. 1.

E quando vietata con minori d'anni 20. e sotto qual pena. p. 281. §. 4. e 5.

VEN-

## V E N D I T O R E

*Mancante* alla consegna della cosa venduta, a che tenuto verso il compratore. T. I. p. 340. §. 2.

*Sua mora* nella consegna della medesima, lo soggetta al danno, e pericolo avvenuto in pendenza. p. 341. §. 3.

*E' soggetto* al pericolo della roba venduta in genere, peso o misura da rilevarsi, finchè pende tale rilievo senza colpa del compratore. *ivi.* §. 4.

*Per il prezzo* non pagato ha sempre il regresso, speciale ipoteca, e prelazione al fondo venduto. *ivi.* §. 5.

*Come tenuto* all' evizione della cosa venduta. p. 343. §. 8. e 9.

## V E N E F I C I O

*Con effetto*, di qual pena puniscasi. T. II. p. 194. §. 21.

Come, non seguendo la morte. *ivi.* §. 22.

E come puniscasi il solo atto di preparare il veleno per propinarlo. *ivi.* §. 23.

Qual pena incorrano i Droghieri, altri Somministratori, o complici. *ivi.* §. 24.

## V I A

*Esecutiva*, quando competa in Giudizio, e quando no. T. I. p. 73. §. 10. e seg. Vedasi *Cause Esecutive*.

## V I C I N O

Come debba contenersi col confinante per nuovi lavori da farsi. Vedasi *Nuove Opere*.

## V I G E S I M A

*Parte* del Patrimonio, quando, e come possa lasciarsi alla Mano Morta. T. I. p. 209. §. 8.

Deve riservarsi dal Donante universale o almeno l' usufrutto del Patrimonio. p. 268. §. 5.

## V I S I T A

*Bimestrale* de' Carcerati di Modena da chi si faccia, ed a qual fine ordinata. T. I. p. 4. §. 12.

## V I S I T E

*Giudiziali*, a spese di chi si facciano. T. I. p. 114. §. 3.

*De' Corpi* di Delitto, quando debbano farsi coll' intervento del Giudice. T. II. p. 83. §. 11.

E con quali avvertenze. p. 105. §. 1.

## V I T A L I Z I I

*De' Religiosi*. Vedasi *Livelli*.

## V O L T U R E

*De' beni* Stabili nelle Mani Morte, quando permesse, e quando no. T. I. p. 230. §. 36.

## V O T O

*In Consiglio* di Giustizia, come si dia dai Configlieri. T. I. p. 13. §. 30.

*Preponderante*, lo ha il Presidente. p. 3. §. 5.

## Z

## Z E C C H I N O

*Gigliaro* è il regolatore perpetuo della moneta immaginaria. T. II. p. 65. §. 5.

FINE DELL' INDICE.